ISTORIA

DELLE LEGGI E MAGISTRATI

DEL

REGNO DI NAPOLI

CONTINUATA

DA GINESIO GRIMALDI

TOMO XII.

In cui ſi contiene la polizia delle Leggi, e Magiſtrati di queſto Regno ſotto il dominio dell'Auguſto Carlo Borbone oggi Monarca delle Spagne, e di Ferdinando IV., che ora felicemente ne governa, eſponendoſi le *Prammatiche* finora pubblicate, come ſono regiſtrate nell'ultima Edizione fattane. Di più ſi rapportano i motivi dell' eſpulſione de' Geſuiti, traſcrivendoſi il Breve del Regnante Pontefice, con cui reſta abolita la lor Compagnia. Si rammentano tutte le ragioni, per le quali ſi foſſe potuto ordinare la riunione delle Città di Benevento, e di Pontecorvo al noſtro Regno, confutandoſi le già ſcritte da Monſ. D. Stefano Borgia in favor della S. Sede, che ne ha preteſo il temporal dominio. Si fa conoſcere, qual conto tener ſi poſſa delle Inveſtiture, che i Pontefici han ſoluto dare a' Sovrani, che ne feron la conquiſta. Finalmente ſi accenna lo ſtato preſente della Giuriſprudenza.

NAPOLI MDCCLXXIV.

NELLA STAMPERIA ORSINIANA

A ſpeſe di Andrea Migliaccio

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

PREFAZIONE.

CCO già giunta al suo fine l' Istoria delle Leggi, e Magistrati del nostro Regno di Napoli, la quale a dir vero con più esatta penna meritava essere scritta; ma per essersi tirata a capo con affrettamento tra l' angustia del tempo tolto dalle moleste cure; ragion v' ha da temere, che in qualche involontario abbaglio siasi incespicato; onde sperasi, che benigno compatimento si desterà in colui, che di questo difetto tra gli altri notar lo voglia. Quando poi fin dal principio talento si abbia di squadernarla, non può essere a meno, che maraviglia non prenda de' tanti tratti della Divina provvidenza, che cura pone nel regolare quelle, che chiamiamo vicende del Mondo, nelle quali una superiore distributiva giustizia traluce.

Non poco gradirei però, che in leggendola se ne accompagnasse la lettura colla meditazione, per bene avvertirle, poiche questa produce maggior frutto, che la notizia, che sparsamente ricavasi da tanti Libri. Tommaso Hobbes *celebre nel numero de' letterati, quantunque la sua dottrina venga giustamente riprovata, essendo vissuto per anni ottantasei, diceva, che se egli avesse applicato a leggere tutto quel tempo impiegatovi dagli altri uomini di lettere, sarebbe stato ignorante, come essi lo erano* [A].

Adunque laddove l' ubertoso terreno si rifletta, che

(*A*) Quin, & illud sæpè dicere solitus est, quod si tantum libris incumbuisset, quantum alii e litteratis vulgò faciunt, eadem cum illis ignorantia laborasset (1).

Le

che gode la noſtra Partenope, e l' ameno clima, di cui fornilla la natura, ſempre più felice diraſſi la ſorte de' ſuoi Abitatori, i quali da tanti Popoli invidiati eſſer debbono, comechè queſti da uno induſtrioſo lavoro, e da perglioſi viaggi ſolcando il procelloſo mare, uopo è, che tolgano il loro ſoſtegno, di cui per natura il proprio terreno avaro dimoſtroſſi.

L' amenità del noſtro ſito non poco i Romani la conobbero, dapoichè fondatori furono di quella vaſta Monarchia, che leggi diede a tutto il Mondo; nè mancarono di quivi portarſi a ſcerre quei luoghi, che ravviſarono allora acconci in ricerca delle loro delizie; e per ventura alcun diſpiacere inteſero, che i gemelli Romolo, e Remo in quelle Campagne del Lazio ſortito aveſſero i loro natali; imperciocchè ſe accanto a' noſtri lidi Fauſtolo aveſſe dato a nudrirgli ad Acca Laurenzia ſua Moglie, che per la ſua diſoneſta vita venne Lupa appellata, quella faſtoſa Roma di tanti materiali pregi fornita, avrebbe ora quì la ſua ſede.

Ma gradito aveſſe il Cielo, che a' ſoli Romani giunta foſſe la notizia della fertilità de' noſtri Campi, perciocchè fin dal freddo Settentrione ſi moverono i Goti, e i Longobardi, e finanche i Greci, e i Saraceni dall' Aſia, e dall' Africa per renderſene Padroni, onde tra eſſi non poco ſangue fu ſparſo per mantenerne il poſſeſſo. Mentre queſto

Lectio ejus pro tanto gratis decurſu non magna: Authores verſabat paucos, ſed tamen optimos. *Homerus*, *Virgilius*, *Thucydides*, *Euclides*, illi in deliciis erant. Ingentem librorum ſuppellectilem, quod ſuperbiunt Bibliothecæ non magnifecit, cum mortales plerumque pecorum vita antecedentium inſiſtentes veſtigiis, vix extra tritas calles, & ſemitas ab ipſis, quorum Tutelæ, & Regimini ſubſunt, præſtitutas, evagari audeant (2).

(1) *Vita Hobbeſii pag.* 112.

(2) *Idem ibid.*

sto nel X. secolo tra tante Nazioni ancor disputavasi, sovragiunsero i valorosi Normanni a farne l'acquisto, seguirono poi i Svevi, ed appresso gli Angioini, quando restaron quelli estinti colla morte dell'infelice Corradino. Succederono indi gli Aragonesi, cominciando da Alfonso I., e questi terminando, sottentrarono gli Austriaci, rendendosene Padrone Ferdinando III. detto il Cattolico, e ponendo da parte il poco tempo, in cui quivi si trattenne il Re Filippo V. eccolo di nuovo sotto il dominio dell'Imperator Carlo VI., finche la conquista non ne facesse il Re Cattolico Carlo Borbone, cui lunga vita ognun desidera.

Ne' precedenti Tomi *di quest'Istoria di tutto minutamente si è divisato, e nella Prefazione del V. in picciola tela resta delineato colla sua cronologia, come ciascun Sovrano sia quì passato ad avere il dominio di questa Monarchia. Restava solo a narrare gli occorsi avvenimenti sotto il Regno dell'Augusto Carlo Borbone fino a questi ultimi tempi, che felicemente ne governa Ferdinando IV. oggi Regnante, e tutto ciò in questo ultimo* Tomo *si è procurato disimpegnare con esponere le leggi, che da essi in copia furon promulgate. Quando però il vero dir si voglia, lungi da ogni adulazione, le ultime specialmente, che dettaronsi in rapporto all'Ecclesiastica polizia son quelle, che fan conoscere una crise giammai sperata, per cui un braccio forte, ed una ferma costanza derivata da una rara dottrina vi bisognava a poterla produrre; a segno che se i nostri Arcavoli dalla tomba erger potessero la testa, neppure la crederebbono. Ma alla perfine restarebbono persuasi essersi giunto al tempo, in cui si è fatto avvisare, che la Chiesa sia nell'Impero, e non questo nella Chiesa; imperciocchè componendosi*

dosi ella di Ministri, e di tutti i suoi membri cattolici, i quali insieme ne formano il suo corpo civile, per necessità poi questo in quanto alla sua temporalità dipender dee da tutto ciò, che dal pubblico diritto si dispone.

Cominciato intanto il governo del Re Cattolico Carlo Borbone allora Infante di Spagna, tanto le nostre Leggi, come i Magistrati acquistarono una novella polizia, restando abolito il Collaterale, cui sostituita fu la Real Camera di S. Chiara. Altri anche ve se n' aggiunsero, mentre colla sua amabil presenza quì si tratenne fino al 1759. *come sarà rapportato, facendosi il racconto delle sue date provvidenze. Queste risenton tutte di una infinita giustizia, e religiosa pietà, ma poco ne sembra in rapporto a quelle date dal Re Ferdinando IV. suo figliuolo or nostro Sovrano. Senza altro dirne, l' espulsione de' Gesuiti da' suoi dominj serberà una perpetua, e ricordevol epoca del suo regnare. Come altresì l' avere riunito le Città di Benevento, e di Pontecorbo al nostro Regno, le quali da più tempo dalla S. Sede possedevansi.*

Di tutto ciò nella fine del presente Tomo *se ne recherà un distinto ragguaglio, che sarà tolto da' promulgati Editti in queste emergenze, non convenendo ad un Istorico di altro scrivere in rapporto ad una materia da maneggiarsi a guisa di carbone, che acceso ne brugia, e non acceso ne tinge. Egli è vero, che gittata sia la penna più del dovere nel far avvisare su quante ragioni si poggiasse la ordinata riunione di Benevento col nostro Regno, ma si stimò di essersi in questo bisogno, perche plauso non incontrasse, quanto a bella posta da dotto Autore sostenuto erasi in favor della S. Sede in alcune* Memorie

Isto-

Istoriche *andate in istampa, onde non conveniva starsene a chiusi occhi in questo rincontro.*

Se poi lo sguardo si volga alle promulgate leggi, o sian Prammatiche *già raccolte ne' precedenti* Tomi *di quest' Istoria, non potrà trattenersi la maraviglia da chiunque riflettere voglia, come di tante leggi bisogno avesse avuto il nostro Regno per esser governato. Dachè cominciò nel Mondo la socievol vita sursero le dispute del mio e tuo, e Magistrati esser vi dovettero, i quali con particolari leggi formate sul bisogno, che ve n'era, i piati decidessero, e giammai questi esser poterono così lunghi, e di una indole dubbiosa sempre, come per le tante sopravvenute leggi divenuti sono. Non sarà pertanto notato di temerità, se alcun dica, che queste per la lor copiosa mole piuttosto danno, anziche utile recato hanno alla felicità dello Stato.*

Di grazia per poco l'occhio volgasi a tante altre Nazioni almeno della nostra Europa, poicche neppure una ve ne sarà, che in tante leggi ritrovasi impacciata, quante ne ha avuto il nostro Regno. In quelle anche esatta si ammira la giustizia, puniti sono i delitti, nè restano i colpevoli sceveri de' meritati castighi, onde norma prender se ne potrebbe per così regolarla. E senza far questo lungo viaggio ne' Paesi stranieri, oggiddì anche osservasi, come più spediti siano i giudizj tra' Militari, che presso i Pagani, specialmente se raggiransi sulla soddisfazione di alcun debito. Non istrumenti, non quarantigie vi bisognano, o pure le penose liquidazioni, perche i creditori sian pagati di quello, che conseguir debbono, senza tema di far naufragio nel vasto Oceano de' tanti Riti della Vicaria, nelle moratorie, o supersessorie, e pur tutti sudditi sono di uno istesso Principe.

 Gode

Gode anche il nostro glorioso Monarca il dominio dell' altra Sicilia, la quale al pari le sue particolari leggi tiene, e i suoi Magistrati. Or posto da banda il comun diritto, che sovente dal municipale corretto ne viene, per essersi dovuto adattare al costume de' respettivi Popoli, non sarebbe fuor di proposito, che come con Prammatica *ordinato ritrovasi, che tra questi due Regni comune fosse lo spaccio delle loro monete, così anche per le leggi praticar si dovesse. Ministri savj, e prudenti dell' uno, e dell' altro Regno, ma che fosse di lor farina ben potrebbe scerre il Sovrano, i quali mettendole al vaglio, le inutili riformar ne potrebbono, lasciando quelle, che tolgon di mira la pronta esecuzion della giustizia.*

Se non altro, che le leggi lasciateci da' Longobardi, da' Normanni, e da' Svevi smugner si volessero, copiose esse sono in tante Costituzioni *specialmente degli ultimi, che furono già esposte. Se di mira prendonsi quelle degli Angioini, fuor di numero sono i Capitoli, e i Riti, dietro de' quali la Vicaria, che allora su di ogni altro Tribunale ergea il suo capo, regolar dovea le sue sentenze. Finalmente dagli Aragonesi in poi voga ebberò le* Prammatiche, *le quali altro non furono, che le leggi tolte dall' istessa bottega delle prime, dalle quali lume prendendo i Principi, avvisatamente le adattavano, come il bisogno richiedevalo, comechè da cosa nascendo cosa, tutto poi dal tempo governar doveasi.*

Ecco già spalancato uno smisurato magazzino di leggi, che a tutti sta sempre pronto per somministrar nuovi argomenti di difese a' rei, ed agli attori inviluppi novelli, i quali argine pongono, perchè spedito il suo cammino non abbia la giustizia, intesa solo al sollievo dell' umana vita, all' ajuto de' deboli, ed a frenar l' altrui potenza.

A chi

A chi adunque in grado sarà di leggere la presente Istoria, gli si presenterà una imbandita mensa da poterſi ivi satollare di ogni cibo forense, come in gusto torni del suo palato; quindi vana non sarà la lusinga, che il nostro amabilissimo Sovrano, che non per arte, ma per natura intalentato è per lo vantaggio, e per l'utile de' suoi Popoli, voglia una volta ordinare la scelta di quelle vivande, che più affacevoli siano per la salute morale de' suoi Stati, così fregiando sempre più la sua Real fronte di novelli allori di una perpetua gloria.

Dubbio non v'ha, che un giovane, il quale batter voglia la strada del Foro, con coraggio dovrà intraprenderla per non ispaventarsi da tanti diversi studj, che gli si parano innanzi dal suo Direttore. Non dovrà pertanto perdersi di animo, perche sebbene di essi non sia ben fornito, non pertanto resterà privo di far buona fortuna, comechè questa non sempre ha la sua sede nella Repubblica delle lettere. Comincierà adunque ad apprendere la Romana Giurisprudenza, ma questa da se sola reca noja, quando dalla Storia legale sia scompagnata, e non fornita di quella erudizione, che piacevole la rende. Ne passerà poi alla Canonica, ed entrerà in un vasto Oceano, in cui non ritroverà sicuro porto, se sprovveduto sia della bussola, che soltanto ricever potrà dalla Storia della Chiesa, mercè di cui distinguere saprà poi, e scerre in quella fogna quei decreti de' Pontefici, che incaglio non incontrano per potersi allegare. Gli si presenta poi la feudal giurisprudenza, che distinguerò in erudita, ed in pratica. La prima non recherà gran pena in apprenderla, essendo corto il cammino per indagarsi l'origine de' Feudi. Ma non è così la seconda, comechè le tante Costituzioni, *le seguite* Grazie, *e le pubblicate* Prammatiche

avendone da tempo in tempo alterata la disciplina, ne hanno resa alquanto oscura la sua scienza, come lume torre se ne potrà da questa Istoria.

Evvene anche la municipal Giurisprudenza, che fil filo poi se ne viene per essere appresa, ed ella far dovrà un continuo corteggio alle precedenti scienze. Raggirasi questa in quella particolar notizia delle nostre Patrie leggi, che si osservano, o che pure osservar si dovrebbono. Queste oggimai, ponendo in disparte le Costituzioni, *e i* Riti, *quattro ben grandi Volumi in foglio comprendono, come ravvisar si puote dalla recente Edizione andata in istampa. Già tutte esposte furono colla possibile attenzione nel corso di quest'Opera, e quando particolare occhio pongasi su quanto si è scritto, ben si ravviserà, che tutte le impresse* Prammatiche *non in molti Volumi, come ora è avvenuto, ma in pochi fogli di esse trar se ne potrebbe il sugo, quando tornasse in grado al nostro Sovrano di dar questo sollievo al Foro. Facciasi di grazia un criterio di tutti i titoli, sotto de' quali allogate furono, perche vedrassi, che la più gran parte di esse non sono più in commercio, e quelle ignorandosi, niun discapito ne riceve colui, che dalle Patrie leggi voglia esser istrutto.*

E cominciandosi dal primo titolo de Abolitionibus *non vi sarà chi non dica, che quei pubblicati indulti sotto la divisa di leggi comparir non dovrebbono, comecchè soltanto grazie furono accordate per clemenza de' Sovrani in certi determinati tempi, ed in quelle particolari circostanze, che concorrevano allora, onde piuttosto a conto d'Istoria metter si potrebbono. Quando dietro questo esempio si cammini, tutte quasi le* Prammatiche *sono dell'istesso conio, nulla dicendo de' Trattati di pace conchiu-*

chiusi tra Principi, e di tante altre date provvidenze, che non già come leggi, ma come Bandi pretorj riputar si potrebbono con a mala pena allegarsi in simiglianti casi.

Non intendo però di far di ogni erba un fascio, perciocchè tra questa copiosa miniera di leggi sì bene l' oro trar se ne potrebbe col notarsi soltanto quelle, che voglionsi eseguite, e registrate poi sotto i loro particolari titoli. Tra questi ve ne sono alquanti, sotto de' quali infinite Prammatiche *si leggono notate, come sarebbono quelli* de Dilationibus, de Feudis, de Officio Procuratoris Cæsaris, de Officio S. R. C., *e simiglianti, e pur potrebbono esse ridursi in quattro sole* Prammatiche, *con tagliarsi il panno secondo la moda presente, di quanto ora ne' Tribunali è in osservanza. Per togliersi le dilazioni molti ripari furon dati colla savia* Costituzione *del* 1738. *onde quanto con tante* Prammatiche *si è disposto su questo punto, in una ridur si potrebbe, fissandosi così il chiodo, perche i giudizj eterni non si rendano. Il Tribunale del S. C., della Regia Camera in rapporto agli ininteressi fiscali, e delle Parti, ed altresì la Vicaria anche particolar norma aver potrebbono per la sollecita spedizion delle cause, raccogliendosi quanto stà sparsamente scritto sotto il titolo* de Ordine, & forma judiciorum. *Così finalmente quanto concerne alla materia feudale, trattane la Storia necessaria a sapersi, anche in una* Prammatica *potrebbe ridursi, in cui nettamente si additassero i gradi delle successioni permesse, senza andarsi spiluzzicando le precedenti* Grazie, *che fardello inutile recano alla memoria.*

Toglier però si dovrebbono que' laccivoli, che per mezzo di comenti, e di capricciose interpetrazioni som-

mini

ministrar si sogliono a' litiganti, perche vi sarà talvolta anche alcun Giudice di picciola levatura, che non sentendosi bene in gamba, potrà restarvi impacciato piuche un pulcin nella stroppa senza sapersene disbrigare. Ma dopo aver esposto tutte le leggi, che in copia dettate furono per lo buon governo del nostro Regno, cessi Dio, che alcun vi sia, il quale avendo la natural giurisdizione di profferir sentenza sopra i libri altrui, mi calognasse con appiccarmi sonaglio di Riformatore del Mondo, perciocchè, se tale Uom vi fosse, vorrei, che sapesse esser mio sentimento, che colui il quale inciampasse in questa debolezza, il cervello avrebbe nelle calcagna, e dar le dovrebbe a rimpedulare. Del rimanente ora che sono al levar delle tende, mi protesto essere stato sempre mio pensiere, che il Mondo nacque zoppo, e in tutti i secoli vi sono stati vizj, e corrotti costumi, nè mai le sue stroppiate gambe raddrizzar si poterono da chiunque cura ne abbia preso di giugnere a questa meta.

Oltreciò mi dà ha sempre girato per la memoria quella massima, che il Boccalini (1) *fu inteso a fare apprendere, allorache fè quel piacevol racconto della querela, che i Riformati esposero ad Apollo nel Parnaso contro de' Riformatori, accusandogli di quei difetti istessi, che volevano costoro banditi. Quel Nume dopo aver fatto esaminare dal suo Consiglio la esposta lagnanza, con volto severo rampognò i querelanti chiamandogli insolenti, anzi incorsi li volle nel grave delitto di lesa Maestà, perche ardito aveano di accusare quei, che eran loro maggiori pretendendo in tal guisa sovvertire tutto il corpo della ragion civile, con togliere quella ipoteca, che hanno le* mo-

(1) Pietra del Paragone politica.

mosche sopra i buovi magri, con anche distruggere i sacrosanti precetti della natura, la quale non senza gran mistero erasi contentata, che i pesci grossi i piccioli mangiar si potessero. Or se bene, o male detto abbia il Boccalini, *potrà giudicarlo il Lettore, dopo aver letto questa già compiuta Istoria delle Leggi, e Magistrati del nostro Regno.*

Egli per altro è stato un Autore troppo noto nella Repubblica delle lettere, ed ha meritato, che Pietro Bayle *ne facesse un articolo* (1), *in cui non lascia di accusarlo come molto inclinato alla satira, e alla maldicenza. Rapporta anche le seguenti parole di* Nicio Eritreo (2), *le quali facendo anche al proposito di questa Istoria, non mi rincresce il qui trascriverle.* Quamobrem fiebat ut Romam crebræ de ipsius (Boccalini) injuriis querimoniæ deferrentur, ac locus proverbio fieret, quo dicitur, tria esse hominum genera, qui nihil ferè legibus, quas ipsi aliis imponunt, utantur, nimirum Jurisconsultos, Medicos, atque Theologos: nulli enim magis in negociis ab jure, ab æquitate discedunt, quam J. C. Nulli juvandæ valetudinis rationem minus servant, quam Medici; nulli conscientiæ aculeos minus metuunt, quam Theologi. Itaque qui justitiam, valetudinem, & conscientiam amittere satagunt, Juris Doctorum, Medicorum, Theologorumque amicitias colant: quod tamen de iis tantum intelligendum, qui ea studia non seriò ac sedulò, verum in speciem, & dicis causa, profitentur. *Quindi è, che colla medesima spiega intendo far uso di questa massima, la quale gradito avesse pure il Cielo, che talvolta ne' Magistrati non si fosse avverata, e nel ceto degli Avvocati.* Fra

(1) *Diction. Tom.I. pag.*584.
(2) *Nicius Erythræus Pinacbot.* 1. *pag.*272.

Fra questi ceti essendo io nudrito, ed allevato ho sempre serbato per essi infinita venerazione, rammentandomi quello elogio specialmente, che gli Imperatori Leone, ed Antemio *ferono agli Avvocati, dicendo* (1): Advocati, qui dirimunt ambigua facta causarum, suæque defensionis viribus, sæpè publicis in rebus, ac privatis lapsa erigunt, fatigata reparant, non minus provident humano generi, quam si præliis, atque vulneribus Patriam, parentesque salvarent. Nec enim solos nostro Imperio militare credimus illos gladiis, clypeis, & thoracibus nituntur, sed etiam Advocatos: militant namque causarum patroni, qui gloriosæ vocis confisi numine, laborantium spem, vitam, & posteros defendunt. *Quindi creder dovendo, che di questa lode meritevoli siano tutti quei, che sono ora nel nostro Foro, un interno zelo mi desta, perche lungi ne sia quel desiderio, che nudriva il* Foresto *nella fine del passato secolo, poichè dopo aver mentovato le trascritte parole, ne soggiunse* (2); Utinam autem tantæ laudis fulgorem nostri temporis Advocati turpissimo quæstu non conspurcarent, ac jurisprudentiam scientiarum reginam auri pedissequam faciant.

DELLA

(1) *In l. Advocati Cod. de Advocat. diversor. judicior.*
(2) *Selectar. jur. enarrat.* 10. *n.*16.

DELLA ISTORIA

DELLE LEGGI, E MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO XLI.

In cui si espongono le Leggi promulgate in tempo dell' Augusto Re Carlo Borbone, come ritrovansi registrate nella recente Edizione delle Prammatiche.

Degno di biasimo, anzichè di lode, se non vado errato, riputato esser dovrebbe taluno, se la Storia si accingesse a scrivere de' Principi viventi, e specialmente, mentre la gloria vanta di esserne stato, e di esser tuttavia suddito; imperciocchè se difetti avessero avuto, punita esser dovrebbe la temerità nel manifestargli, e se le virtù, quantunque con sincera penna ne palesasse, cosa difficil sarebbe, che non incorresse nella nota di adulatore, da cui lungi esser dee un Istorico. Intanto ora divisar dovendosi della polizia delle leggi, e Magistrati in rapporto al tempo, che cominciò a governarci il glorioso Carlo Borbone, comechè cominciar dovrebbesi dal rammentare, quanto avvenne nell'ingresso delle invitte sue armi nel nostro Regno, e tutte le circostanze, che l' accompagnarono, inutile gettito di tempo si sarebbe, per esserne troppo recente la memoria. Ne basterà adunque dire, che mercè la conquista da lui fattane, lasciò questo la squallida divisa di Provincia, che soffriva da più secoli, acquistando quella di

1 *La Storia de' Principi viventi non conviene scriversi.*

di Monarchia, la quale dal suo proprio Principe cominciava ad esser governata.

2 *Per la venuta del Re Cattolico cessano i Vicerè a governare il Regno.*

Ecco dato il bando al nome de' Vicerè, restando ormai la costoro tenuta carica ignota a' nostri posteri. Appena per poco tempo disimpegnolla il Conte di Charny, mentre lungi ne stiede il Sovrano allora, che andossi a coronar nella Sicilia, ed anche per pochi altri mesi D. Michele Reggio General delle Galee, quando si trattenne in Velletri per opporsi a' suoi nemici, ma tra non guarì ritornar si vide glorioso colla fronte cinta di allori, riprendendo la intralasciata cura tutta intesa alla felicità de' suoi Popoli. Fin dal primo punto, che fermò il piede nella nostra Partenope questa fu l' unica meta, cui drizzò ogni suo sguardo, e le sue promulgate leggi bastevoli sono a far conoscere, di qual bella indole più per natura, che per arte ne fosse fornito.

3 *Quali effetti produce la presenza del Principe.*

La sua presenza sgombero rendette l' animo de' Magistrati del timore di aver Visitatori, i quali comechè venivano inesperti del natio costume da lontani Paesi, quando disimpegnar volevano il loro officio con inquirere su de' loro difetti, facea mestieri, che guidati dalle ricevute accuse ne andassero indagando la verità, la quale talvolta o per lubrico fine mascheravasi, o alterata era per isfogo di una particolar vendetta. Qual Sole adunque, che sorgendo dall' Oriente ne illustra co' suoi raggi il nostro Emisfero, così al pari oscurò la luce di quei tanti Pianeti, che la lontananza del Principe per ventura più del dovere sfavillar facea. Quindi fu, che da quel tempo in avanti entrò ciascuno nella cognizione di quei limiti assegnati a quella carica, la quale o per grazia, o per proprio merito conseguito avea dall' inesausta Real fonte, da cui ogni acqua si attigne. Cal-

Calcando egli le orme di molti suoi antichi Predecessori coronar si volle in Palermo, malgrado il lungo e disagevol viaggio, che per terra far dovette nel nostro Regno, ma ne restò compensata la pena dal rispettoso, ed affettuoso omaggio, che ricevette nel suo cammino, e dal sollievo, che recò la sua amabil presenza a tante Università, le quali da' pesi, che soffrivano furono alleviate. Mentre sempre più inteso era in adornare la nostra Città di magnifiche fabbriche corrispondenti alla sua Real Sede, come altresì le Ville con superbi, e mai più veduti Edificj, ecco che, e forse con suo dispiacere, abbandonar dovette i suoi amati Popoli, perche chiamato fu al governo della vasta Monarchia delle Spagne. Ne lasciò intanto quivi un troppo pregiato pegno del suo affetto, qual si fu Ferdinando IV. suo figlio oggi regnante per governarci, cui rassegnogli il dominio delle due Sicilie. Egli è vero, che allora non fosse in quella matura età, che richiedevasi per sostenere co' suoi omeri questo sì grave incarco, ma supplita fu quella dal Consiglio di Reggenza di tanti savj Personaggi, che destinò a tale uopo, mentre, benche lontano non lasciava, come se fosse presente d' invigilare su quanto potesse condurre per renderci più contenti, e felici.

4 *Il Re Carlo Borbone parte per la Spagna, e lascia Ferdinando IV. suo figlio a governarci.*

Non più che venticinque anni durò il suo regnare, e tra questo tempo continua fu la sua applicazione nel formar nuovi Magistrati, e quelle leggi, le quali condusessero al bramato sollievo de' suoi Vassalli. Son queste tutte rapportate nella recente Edizione delle *Prammatiche*, e sotto varj titoli, onde di ciascuna di esse ne darò un brieve epilogo, che uguagliar si potrà ad un copioso Indice. Spero quindi, che ne resterà pago il Lettore, nè farà meraviglia, se sotto il nome di *Prammatiche*, notizia si

5 *Quanto tempo avesse fatto la sua dimora in Napoli.*

reca di quanto avvenne fin dal principio, che l'Infante allora Carlo Borbone portossi alla conquista del nostro Regno, perche sotto questa voce ritrovansi notate le occorse vicende. Quando poi a taluno le altre più distinte circostanze sia in grado di saperne, con suo poco incomodo soddisfar ne potrà il desio ne' luoghi segnati di sotto, comechè se più mi avessi voluto slargare, sarebbe cresciuto fuor di misura, e senza necessità questo XII. Tomo, che ho destinato per l'ultimo della presente Storia.

6 *Si espone la* Prammatica V. *sotto il titolo* Regnum Neapolis &c.

Rimarchevole adunque più di ogni altra ella si è la Lettera (1), che alla prima giunta ci si presenta scritta a 27. di Febbrajo del 1734. dalla gloriosa memoria del Re Filippo V. al Re Carlo allora Infante di Spagna, e Duca di Parma, con cui comunicogli la sua risoluzione nel far la conquista di questi Regni, a cui doveasi accingere in questa congiuntura. Ei volle, che prometter dovesse nel di lui nome un perdono generale, e particolare, esprimendo così il suo desiderio: *dando nel medesimo tempo le più autentiche sicurezze, che non solamente confermerete i loro privilegj coll' estensione, ed aumento, che al presente ritengono; ma che altresì gli sgravarete di qualsivoglia imposizione, specialmente di quelle, che ha inventate, ed ha stabilite la insaziabile avidità del governo Alemano.*

7 *Manifesto, che contiene l' indulto fatto pubblicare in Napoli.*

Questa lettera produsse poi quel Manifesto fatto pubblicare indi in Napoli colla data de' 14. del seguente Marzo in nome dell' Infante, il quale accordò il succennato pieno indulto per qualunque delitto, soggiugnendo. *E che la conferma de' loro privilegj comprende, ed è estensiva alle leggi, e consuetudini sì nel civile, come nel criminale, e nell' Ecclesiastico, senza per-*

(1) *Tom. III. pag.* 715.

permettervi nuovi Tribunali, e Processi, e che si dee continuare la lodevole, e giusta pratica di conferire i beneficj, e le pensioni nella forma, che presentemente si osserva; e che debbono cessare tutte le imposizioni, e gravezze stabilite dall' intruso Governo Alemano, le quali grazie corrispondono al clemente, e benigno cuore di S.M.

8 *Giunto il Re in Aversa riceve l' omaggio dalla nostra Città, e si spedisce ordine per riceversi dalle altre del Regno.*

Giunto in Aversa con ogni felicità, ove dalla nostra Città gli fu prestato il meritato omaggio, stimò nel 1. di Maggio del 1734. di spedire ordine al Reggente Ulloa Duca di Lauria, perche in una Chiesa da destinarsi avesse, come Delegato, ricevuto l' omaggio, e 'l giuramento di fedeltà da tutte le Città, Università demaniali, e Baronaggio del Regno. In fatti destinò egli quella di S. Giacomo de' Spagnuoli, o sia del Santissimo Sacramento a quella attaccata, prefiggendo li giorni 17. 18., e 19. dello stesso mese a riceverlo, come lo pubblicò con un Bando de' 16. dello stesso mese (2).

9 *La Deputazione della Salute con suo Bando dà diverse istruzioni.*

In questo anno 1734., e propriamente a 7. di Giugno la nostra Deputazione della Salute, quantunque lungi si fosse da ogni timore di contagio, stimò di dare con un Bando diverse istruzioni, colle quali doveansi regolare i Deputati di questo Tribunale, aggiugnendone altre a quelle già fatte a 3. di Settembre del 1705. (2).

10 *Si vieta il commercio collo Stato del Litorale Austriaco.*

Agli 8. dello stesso mese poi con altro Bando fu interdetto il commercio di qualunque derrata, ed anche di aver corrispondenza in iscritto con tutti gli Stati del Littorale Austriaco (3).

An-

(1) Prammatica VI. *sotto l' istesso titolo. Ib. pag.* 717.

(2) *Vedi la* Prammatica XCVIII. *sotto il titolo* De officio Deputationis &c. *Tom.* III. *pag.* 526.

(3) Prammatica VIII. *sto il titolo* Regnum Neapolis &c. *Tom.* III. *pag.* 718.

11 *Si vieta il venire, o l'andare in Roma senza passaporto.*

Anche altro Bando fu pubblicato nello stesso giorno (1), che fè la Vicaria, con cui si ordinò, che niuno da Roma quì potesse venire, e da quì passare colà senza esser prima provveduto de' passaporti della Segretaria di Stato, de' Ministri del Re residenti in Roma, e del Conte di Montemar, o di altri Officiali Generali del suo Esercito.

12 *Si vogliono confermate le antecedenti* Prammatiche *sotto il tit. De* Armis.

A 9. del seguente Luglio pubblicossi altro Bando dalla Vicaria per ordine del Re, (2), con cui ordinò l'esatta esecuzione di tutte le antecedenti, e specialmente di quelle in esso mentovate de' 3. di Settembre del 1723. rinovate a 31. di Luglio del 1727. 10. Giugno, e 4. Dicembre del 1728., con eseguirsi gli altri Bandi de' 6. di Giugno, e 18. di Agosto del 1733.

13 *Si dà il bando alle Meretrici per diversi quartieri della Città.*

Tutto inteso il Re al buon governo della nostra Città, con un Bando, che anche pubblicar fe dalla Vicaria a 23. di Giugno dello stesso anno 1734. (3), ordinò, che le Meretrici dopo un' ora di notte non potessero più camminare per le strade della Città in qualunque modo, non passare neppure di giorno avanti al Real Palagio, sgombrar dovendo la loro abitazione non solo da ogni luogo, che fosse a veduta del medesimo, ma altresì dal largo del Regio Castello, dalla strada di Toledo fino a Porta Reale, senza più ritornarci, includendovi le Taverne, Cantine, Casini da vender vino, Alloggiamenti &c. Onde da quel tempo monde si rendettero tai contrade di questa cenciosa gente, cui altra ne fu destinata per loro abitazione.

14 *Si assegnano i quartieri nella Città per potervi abitare le Meretrici.*

A questo Bando tennero dietro tre altri pubblicati a 20. di Dicembre del 1737. a 3. di Gennajo del 1739.,

(1) Prammatica VIII. *sotto l'istesso titolo*. *Ib. pag.* 719.
(2) Prammatica LVII. *sotto il titolo* de Armis. *Tom.* I. *pag.*288.
(3) Prammatica XVI. *sotto il titolo* de Meretricibus. *Tom. II. pag.* 506. *& seq.*

1739., e a 17. di Settembre del 1745. (1), e dopo essere stata bandita questa gentaccia, quasi che da tutti i Quartieri della Città, e suoi Borghi, finalmente furono ristrette ad abitare nel Borgo di S. Antonio Abate nel luogo detto *Ponte oscuro*, cominciando da Porta Nolana fino al Palagio, che dicesi *degli Spiriti*, e nell' altro chiamato *delle Fontanelle* dietro il Convento di S. Maria della Vita, senza esser loro permesso di uscire da questi assegnati luoghi, e di andar vagando per la Città; non permettendosi loro di mettere altrove a guadagno la loro laida mercanzia.

15 *Indulto accordato dal Re nel* 1734.

Sotto il titolo *de Abolitionibus* (2) leggesi la *Prammatica XXXV.*, che il Re pubblicò a 14. poi di Luglio del 1734. comechè per sua clemenza gli tornò in grado di accordare un grazioso indulto, ben vero diversi delitti ne stimò eccettuare, come lungamente il tutto è ivi notato.

16 *Si espone la* Prammatica LVI. *sotto il tit.* De Vectigalibus *de'* 27. *Luglio del* 1734.

Essendo poi giunto a sua notizia, che molti controbandi commetteansi per gli sali tanto nella Città, come nel Regno, stimò di ordinare la rigorosa esecuzione della II. *Prammatica* de' 26. di Gennajo del 1608. dal Conte di Benevente, e della III. de' 22. di Ottobre del 1648. fatta dal Conte di Villamediana, che furono esposte sotto il titolo *de sale vendendo*, ed entrambe da parola a parola si trascrivono (3).

17 *Risoluzione presa dal Re sul dubbio insorto nell' ultimo pubblicato indulto.*

Sull' ultimo pubblicato indulto un dubbio era insorto, cioè se goder lo potessero quei, che condannati, o concordati a Presidio se n' eran fuggiti per occasion della guerra prima di terminare il tempo delle loro con-

(1) Prammatiche XVII., XVIII., e XIX. *seguenti sotto l' istesso titolo. Tom. II. pag.* 507.
(2) Prammatica XXXV. *sotto il titolo* de Abolitionibus. *Tom.* 1. *pag.* 32.
(3) *Tom. IV. pag.* 268.

concordie, o condanne. Così anche si difficultava per quei, che condannati, o concordati in Galea eran campati dal naufragio delle Galee sommerse, quindi a costoro fu permutato il restante tempo della pena collo sfratto perpetuo dal Regno, purche dopo la fuga non avessero commesso altro delitto. Eziandio usò di sua clemenza co' condannati a presidio, che per le loro infermità più non potessero servire, o per altra cagione ordinando per essi lo stesso Bando (1).

18

Si vieta riceversi lettere da fuori Regno per mare, e per terra, e si ordina l' esazion del valimento.

A 18. del seguente Novembre il Conte di Charny fe pubblicare un Bando, con cui vietò l' introdursi in Napoli lettere di fuori Regno per mare, o per terra sotto rigorose pene, e ricevendosi, subito doveansi esibire al Capo della Giunta di Stato, comechè dovean tutte venire per mezzo delle Regie Poste (2). Indi precedente Real Rescritto de' 29. del seguente Dicembre fu ordinata l' esazion del valimento sulle rendite de' Forestieri, e Regnicoli, cominciando dal 1. di Gennajo del 1735., con terminare alla fine di Dicembre. Fu prescritta l' esazione giusta l' ultima concordia fatta nel passato governo, e per quelli, che allora non concordaronsi, si ordinò, che si fosse fatta la transazione dalla Camera col minore incomodo de' possessori, eccettuandosi i Fiorentini, e i Toscani, e quelli che ritrovavansi in alcuno de' dominj del Re (3).

19

Si danno provvedimenti per ovviare alle avanie de' soldati degli Arrendamenti.

Ottimi regolamenti furon poi dati per sollievo del Pubblico, e specialmente de' viandanti dal Conte di Charny per togliere le avanie, che faceano i Soldati

(1) Prammatica XXXVI. *de' 14. Ottobre del 1734. sotto il titolo* de Abolitionib. *Tom. I. pag.* 34.

(2) Prammatica X. *sotto il titolo* Regnum Neapolis, & Siciliæ. *Tom.* III. *pag.* 720.

(3) Prammatica XI. *de' 29. Dicembre 1734. sotto l' istesso titolo. Ibid. pag.* 721.

dati degli Arrendamenti a' passaggieri per le pubbliche strade, col pretesto d'invigilare a' controbandi, onde fu per essi determinato il luogo fisso, ove dovessero uniti risedere, avendoci ogni arrendamento il suo, i quali subordinati esser doveano ad un Officiale, che a comuni spese ivi anche assister dovea, vietandosi loro l'andar vagando per altre strade commettendo violenze a' Viandanti, dandosi anche altri provvedimenti in rapporto alla Dogana per eseguirsi il riscontro de' Responsali (1).

20 Resta abolito il Collaterale, e gli officj ad esso concernenti.

Mentre il Re ritrovavasi in Palermo, risolvette per gli motivi espressi nella sua Real Cedola segnata a 7. Giugno del 1735. di abolire in tutto il Collaterale, senza che neppure il nome ne restasse di Reggente sì di Toga, come di spada, e cappa, riputando questo Tribunale proprio per quel tempo, che quivi i Vicerè risedevano, e non quando il Regno da lui governavasi, onde cessar dovevano il Segretario del Regno, i Scrivani di mandamento, il Cancelliere, l'Archivario, ed ogni altro officio, ch' eravi in tempo dell' abolito Collaterale, con riserbarsi d'indennizzare tutti quei, che godevano tai cariche cogli emolumenti a titolo oneroso, allora che si sarebbe restituito nella Capitale (2).

21 Si forma la Real Camera di S. Chiara, cui furon prescritte le seguenti istruzioni.

All' incontro agli 8. dello stesso mese con altro Reale editto formò il novello Magistrato della Real Camera di S. Chiara, che volle composto di quattro Consiglieri, i quali continuamente dovevano assistere al Presidente, facendo con esso sotto tal nome una Giunta particolare, ordinaria, e continua, la quale doveva es-

B ser

(1) Prammatica II. *del dì* 22. *Febbrajo del* 1735. *sotto il titolo* de Lictoribus. *Tom.* II. *pag.* 460.

(2) Prammatica II. *de'* 22. *di Giugno del* 1735. *sotto il titolo* de Officio Regiæ Cancellariæ *Tom.* III. *pag.* 338.

ser munita di un Segretario con discutere, esaminare, decidere, e spedire fino a nuovo ordine tutti gli affari, che saranno notati nel Cap. V. di questa *Costituzione*, i cui §§. nel numero di XI. sono i seguenti.

22 *In rapporto al Presidente del S. C.*

I. Confermasi quanto stava disposto per lo S. C. anche in rapporto alle prerogative del Presidente, cui si aggiugne come Protonotario il poner la sua firma col *Vidit* alle leggi, e Costituzioni, che dal Re si sarebbono a lui indirizzate, e sarà unita con quella del primo Segretario del Consiglio di S. Chiara, come praticavasi dal Collaterale nelle *Prammatiche*.

23 *In rapporto a' Consiglieri, e Segretario della medesima, e a' loro soldi.*

II. I Consiglieri, che si sarebbono prescritti per assistere al Presidente, doveano giuntarsi con lui a votare, avendo potere uguale in quelle cose, che si commetterebbono a questo Corpo, che portava il nome di Camera di S. Chiara, e questi Consiglieri da prescieglierli dovevano esser fissi Capi delle quattro Ruote del S. C. con assegnarsi loro il salario di doc. 1300. annualmente senza poter altro pretendere, e al Presidente an. doc. 6000. per tutto quello, che per ogni altro titolo prima spettavagli, e così altri doc. 1000. al Segretario, non escludendosi l'utile, e l'emolumento, che potesse loro pervenire da altre Delegazioni.

24 *Per le giornate, nelle quali dovea giuntarsi.*

III. La Camera doveva unirsi in casa del Presidente il lunedì, il mercordì, e il Sabato dopo pranzo di ciascuna settimana, coll'intervento del suo Segretario, non essendovi altro legittimo impedimento.

25 *Si avvanza il numero de' Consiglieri nel S.C.*

IV. Si avvanza a cinque il numero de' Consiglieri di ciascuna Ruota, oltre il Capo della medesima per non darsi ritardo alla spedizione delle cause; e questi erano oltre quelli, che passavano alla Vicaria criminale, e al governo di Capoa, permettendosi a' litiganti il poter chiedere l'intervento del Presidente, e del Capo, o Capi di Ruota.

V.

V. I carichi principali dati alla Camera di S. Chiara sono I. Lo spedire le cause delegate in grado di reclamazione. II. La visita de' Carcerati, che facevasi prima da' Reggenti del Collaterale. III. La spedizione de' Regj assensi. IV. Decidere sopra le controversie di giuridizione de' Tribunali. V. Trattare, e spedire le cause delle sospezioni, i ricorsi, e i gravami contro le distribuzioni delle cause, e dispute de' Commessarj fatte dal Presidente, e contro qualunque suo ordine, nel qual caso dovrà egli riferire *in scriptis*, e allontanarsi.

26 *La Camera Reale in quali cause aver dovesse la cognizione.*

VI. Che tutti i proventi soliti ad esigersi per le creazioni de' Notaj, o Giudici a contratti, per le visite de' loro atti, e protocolli, che solevano affittarsi dal Presidente, dovessero esigersi dal Percettore da destinarsi dalla Camera di S. Chiara in nome della Regia Tesoreria. Nelle Regie Udienze se ne dovrà far la visita dal Capo di Ruota, ed Avvocato Fiscale: in Napoli, e Terra di lavoro dovrà farsi dal Presidente del Consiglio assistito dal Segretario del medesimo. A ciascun Capo di Ruota, e Avvocato fiscale delle Provincie si assegnano an. doc. 36. per ciascuno, e annui doc. 24. al loro Percettore. Al Presidente an. doc. 100., al Segretario an. doc. 40. e al lor Percettore an. doc. 36. il quale, oltre di questa somma avrà per tutte le altre incombenze doc. 20. al mese, coll' obligo di dar la mallevaria di doc. 10000. prima di prendere il possesso in mano del Ministro deputato dal Tribunal della Camera, che dovrà del medesimo esigere i conti.

27 *Si prescrive come dovessero esigersi i proventi, e si determina il soldo per gli Ministri delle Provincie.*

VII. Mancando il Presidente, supplirà la sua assenza il più antico capo di Ruota, sempre congregandosi nella casa di esso Presidente.

28 *Mancando il Presidente, anche in sua casa dovea giuntarsi la Camera Reale.*

VIII. L' ordine nel votare si costituisce col cominciare dall' ultimo, e terminare al primo.

29 *Come dovessero votarsi le cause.*

30 *Primi Ministri nominati per la Real Camera.*

IX. Furono nominati a questa carica il Duca di Lauria per Presidente, capo della prima Ruota D. Domenico Castelli, della seconda D. Orazio Rocca, della terza D. Antonio Maggioca, e della quarta D. Francesco Ventura, e per quella di Segretario D. Gaetano Maria Brancone.

31 *Le consulte, come dovessero sottoscriversi.*

X. Le Consulte dovean essere sottoscritte da ciascun votante, e dal primo Segretario, il quale in luogo delle due liste, che inviava a ciascuna delle Segretarie il Segretario del Regno, dovesse mandarne una a ciascuna di esse, e questa dopo la conchiusione, e prima della spedizione.

32 *Interino provvedimento per gli Officiali della Segretaria del S. C..*

XI. Che sotto il primo Segretario del Consiglio di S. Chiara potessero passare a servire alcuni di quelli, che prima servivano sotto la Segretaria del Regno, e intanto il nuovo Segretario avesse dovuto proponere con distinzione i soggetti, che stimava opportuni (1).

33 *In tal guisa resta surrogata la Real Camera di S. Chiara all' abolito Collaterale.*

Questo è adunque in accorcio quanto fu ordinato col Reale Editto, con cui formossi questo supremo Magistrato della Real Camera di S. Chiara, che può dirsi succeduto all' abolito Collaterale, composto da' Reggenti allora, che il nostro Regno, qual Provincia della Monarchia della Spagna governavasi da' Vicerè, ma ora non hanno altro titolo, che quello di Consiglieri, quantunque la loro carica sia molto più rispettabile.

34 *Si espone la* Prammatica X. *sotto il tit.* In Aurigas.

Secondo l' epoca del tempo ne viene un Bando fatto dalla Vicaria a 19. di Agosto del 1735., mentre era Reggente D. Marcello Caraffa, e come si fosse parlato prima a' sordi si ripetono gli antecedenti fatti per frenare il corso delle carozze, e de' calessi per la Città (2).

Ecco

(1) Prammatica I. *sotto il tit.* de Officio Regalis Cameræ S. Claræ, & his quæ ipsi Tribunali incumbunt *Tom. III. pag.* 340.

(2) Prammatica X. *de'* 12. *Agosto* 1735. *sotto il tit.* In Aurigas *Tom.* II. *pag.* 389.

Ecco il Re, che accorre anche a dare molte provvidenze con vietare i giuochi pubblici, che per ogni dove faceansi nella Città, e confinogli al pari de' lupanari in alcuni designati luoghi. A molti di essi diede il bando, come occasione di furti, che soffriva la incauta, ed ignorante gioventù, e per quei, che volle permessi, l'accompagnò con tante circostanze, acciò lungi da frode praticar si potessero (1).

35 *Si vietano dal Re i giuochi pubblici.*

A' 30. di questo istesso mese a richiesta della nostra Città, i seguenti prudenti provvedimenti si diedero per lo buon governo degli Arrendamenti. Fu adunque disposto, che i Governatori esser dovessero effettivi Consegnatarj, con farsene la nomina dal Sovraintendente della Reale Azienda, il quale dovea verificare, se da quattro anni indietro possedessero i loro capitali, qual cosa praticare anche dovessero i Delegati di quegli Arrendamenti, ne' quali avesse interesse il Fisco, con sospendersi quell' obbligo del giuramento prescritto nella *Prammatica* del 1713. per evitarsi lo spergiuro solito ad avvenire in tal caso, come anche la pena pecuniaria, che mai erasi esatta; e qualora si cedesse alcun capitale per far comparire la maggior somma, tanto il cedente, come il cessionario dovessero rendersi inabilitati *de jure & de facto* ad esercitare qualunque siasi governo. Qualora però si fosse fatta la cessione al suo figlio, sia o non sia emancipato, riserbavasi il Re di dare l'opportuna provvidenza ne' particolari casi, che occorressero.

36 *A richiesta della Città si danno varj provvedimenti per lo buon governo degli Arrendamenti.*

Che le nomine da farsi da allora in avanti per eligersi dal Re il Governatore, si fossero fatte in presenza del cennato Sovraintendente, o de' Delegati come sopra,

37 *Come far si dovessero le nomine de' Governatori degli Arrendamenti.*

(1) Prammatica XVI. *sotto il tit.* de Aleatoribus *de'* 4. *Settembre del* 1735. *Tom.* I. *pag.* 117.

sopra, e coll' intervento de' Governatori, e de' Consegnatarj di maggior somma, dovendo tutti comporre il numero di dieci. Doveansi questi raunare precedente la chiamata da affiggersi ne' luoghi soliti della Città, designandosi il giorno, e l' ora, e secondo il maggior numero de' voti dovesse formarsi la Terna da inviarsi al Re, avvertendosi, che dovessero nominarsi Consegnatarj di maggiore zelo, attività, e disinteresse per lo disimpegno di questa carica, con darsi conto al Re delle praticate diligenze intorno a' capitali, e delle circostanze, che in ciascuno concorressero, acciò restando del tutto informato, avesse potuto far la scelta, o ordinar nuova Terna.

18 *Quale obbligo fosse ingionto a' Governatori.*

Che i Governatori successori dovessero coll' intervento del Sovraintendente, e de' cennati Delegati riconoscere i lucri estraordinarj ricevuti da' loro immediati Antecessori, con esaminare, se avevano eseguito il disposto dalle *Prammatiche*, e ritrovando qualche eccesso, quantunque in picciola somma, avrebbono dovuto fare le dovute istanze per obbligargli al pagamento, e così dovevano far eseguire il Sovraintendente, e i Delegati, con dar conto al Re delle commesse frodi, per potersi ordinare quello, che sarà di giustizia. All' incontro considerandosi, che i Governatori terminavano i loro governi in diversi tempi, perciò si vuole, che i successori, i quali prender dovevano questo conto di tai lucri estraordinarj de' loro antecessori, esser dovessero quelli, che si ritrovavano governando, quando avran terminato tutti coloro, che loro precedettero, e laddove alcuno, e più di essi fossero dal Re confermati, dovrà sempre intendersi terminato il biennio, che comincierà dal primo giorno del possesso, riputandosi la confirma, come una nuova elezione.

La

La conferma del Governatore dovrà dipendere dal ſolo arbitrio del Re, ſiccome chiederà l' urgenza, oſſervandoſi su queſto punto il diſpoſto nella *Prammatica* del 1713. ripetendoſi, che terminato il biennio, reſta eſtinto l' impiego, con doverſi un meſe avanti far la nomina, ma colla circoſtanza, che la ſteſsa perſona non poteſse eſercitare, ſe non che un ſolo governo, acciò tutti godeſsero queſto onore, ſenza reſtringerſi tra pochi Conſegnatarj.

39 *I Governatori come, e quando doveſſero confermarſi.*

Che niuno poſsa eſser nominato all' iſteſso governo, ſe non dopo il decorſo di anni cinque, e di anni tre per gli altri Arrendamenti giuſta il diſpoſto dalle leggi comuni.

40 *Quando poteſſero nominarſi.*

Che i Governatori non poteſsero fare eſcomputi, o ſoſpenſion di pagamenti ſenza farne ricorſo al Re, ed attenderne la di lui determinazione.

41 *Si vieta a' Governatori di fare eſcomputi.*

Dovendoſi far qualche acceſso fuora della Città, non doveva intervenire verun Governatore, ma il ſolo Avvocato, e Procuratore dell' Arrendamento, ſenza permetterſi a' Governatori l'accreſcer ſoldi, e deſtinar nuovi Officiali ſotto il preteſto di qualche incombenza, e nel caſo di alcuna urgenza, dovrà il Re riſolvere quello, che torni in maggior vantaggio dell' Arrendamento; ben vero in queſto divieto non dovean eſser compreſi quei ſubalterni ſoliti a deſtinarſi in qualche tempo dell' anno, oltre gli Officiali fiſſi, per invigilare alle frodi, che poteſsero commetterſi (1).

42 *In occaſione di qualche acceſſo da farſi, ſi preſcrive la norma da oſſervarſi.*

Queſta è preſentemente la *Prammatica*, con cui ſi regola la ſcelta de' Governatori degli Arrendamenti, e ſe ſia in tutte le ſue parti eſeguita, dir lo potranno quei, che vi hanno intereſse, e comechè talvolta ſi con-

43 *Abuſo, che ſi fa talvolta di queſta legge.*

(1) Prammatica LXVII. de' 30. *Settembre* 1735. *ſotto il tit.* De Vectigalibus *Tom. IV. pag.* 273.

contentano i Delegati, che le nomine dipendano da un arbitrio de' Consegnatarj, i quali bene spesso secondano i ricevuti impegni, non sia meraviglia, se nella terna s'inchiudano quei di minor somma, e talvolta di poca, e niuna abilità, restando indietro quei, che dalla legge sarebbono scelti per l'esercizio di tal carica.

44 *Ordini dati per lo regolamento della gabella della farina de' Casali.*

Nel terminare finalmente dell' istesso anno si stimò di ordinare dal Delegato dell' Arrendamento della gabella della farina de' Casali, che gli Eletti, e Sindici delle Università non potessero fare affitti della gabella della Farina, Forna e Molini, e altre rendite senza espressa licenza *in scriptis* del Delegato, vietandosi loro il comparire per cause concernenti alla Delegazione avanti altri Ministri, ed in altri Tribunali sotto la pena della nullità degli atti, ed altra arbitraria (1).

45 *Si sottoscrive la pace tra il Re, e l' Imperator Carlo VI.*

Agli 11. di Dicembre del 1736. fu poi sottoscritta in Vienna la pace tra il nostro Re, e l'Imperatore Carlo VI., e molti sono i convenuti articoli in rapporto a tutti gli Atti delle cessioni, e reciproche rinuncie (2).

46 *Istruzioni date per l' Arrendamento del Tabacco, mentre era in demanio.*

Se poi vogliasi la notizia delle Istruzioni date da D. Giovanni Brancaccio General Sopraintendente allora, agli Amministratori dell' Arrendamento del Tabacco in demanio nelle Provincie del nostro Regno, che portano la data del 1. di Settembre del 1736., sono queste inserite sotto il titolo *Edictum Tabaccarium* (3).

47 *Rigorose pene sono dal Re prescritte contro gli usurari.*

La somma religione, e l' amor della giustizia del Re Carlo Borbone non potè intrattenersi per non dar ri-

(1) Prammatica LXVIII. *de* 13. *Dicembre* 1735. *sotto l' istesso tit.* Ib. *pag.* 275

(2) Prammatica *unica sotto il tit.* Fœdus Regium Cæsareum & Hispanicum *Tom* II. *pag.* 331.

(3) *Tom.* I. *pag.* 484.

riparo alla pravità usuraria, che grassava allora nella nostra Città, onde volle punito questo delitto con anni tre di presidio agli uomini, e di tre di penitenza alle donne, oltre le pene contenute nella *Costituzione*, e *Prammatiche* del Regno, permettendo alla Vicaria, e alle Regie Udienze di procedere *ex officio* contro i diffamati usuraj, ancorchè non vi precedesse querela contro di essi, senza che potesse essere inibita la Vicaria nel procedere criminalmente contro tai delinquenti, quantunque i contratti dipendessero da lettere di cambio, restando benvero il Delegato de' cambj nella libertà di procedere civilmente alla totale esecuzione delle lettere di cambio, usando di sua giurisdizione, acciò non rimanesse impedito il corso della giustizia tanto ne' civili, che ne' criminali giudizj (1).

48 Grazia richiesta al Re per non farsi nuova numerazion de' Fuochi nelle Università.

Tra le Grazie richieste al Re dalla nostra Città nel 1737., vi fu quella contenuta nel Capitolo XI. per essere le Università libere dal timore di farsi una nuova numerazione, comechè sebbene cresciuto fosse il numero delle persone, quello de' beni era mancato. Queste ed altre ragioni furono esposte, ma replicò il Re: *Sua Majestas subveniet populorum, & temporum necessitatibus, eaque mandabit, quæ justitia postulabit, Civiumque salus, atque tranquillitas.* (2).

49 Si vietano i Notiziarj del 1737.

Ragion di Stato poi volle, che a 10. Gennajo, e a 21. dello stesso mese del 1737. vietato si fosse il Notiziario impresso in Roma, e l'altro impresso in Bologna, in cui erasi notata la nascita de' Principi Sovrani, e de' Cardinali, non permettendosi di essi alcuno spaccio (1).

(1) Prammatica V. *de' 9. di Ottobre del* 1736. *sotto il tit.* de Usurariis. *Tom.* IV. *pag.* 306.

(2) Prammatica V. *sotto il tit.* de Focalariorum descriptione. *Tom.* II. *pag.* 53.

(3) Prammatica IV., e V. *sotto il tit.* de Libris auctoritate Regia proscriptis *Tom. II. pag.* 464.

50 *Le matricole, come restassero dispensate per gli dottorandi.*

Un altro savio provvedimento si diede, con cui dispensato fu agli Studenti forestieri il prendere cinque matricole per potersi dottorare, onde tre bastar dovevano senza aspettare gli altri sei mesi, ed un giorno di licenziatura, ma per gli Napoletani restò fermo lo stabilimento del §. 4. della *Prammatica* VII. per dover prendere le cinque matricole, e solo fu loro dispensato il tempo de' sei mesi, ed un giorno di licenziatura non concorrendo per essi gli stessi motivi, che per gli Forastieri furon considerati (1).

51 *A 18. Novembre del 1738. si conchiude la pace tra l' Imperadore, e 'l Re di Francia.*

Lungo è poi il trattato di Pace conchiuso in Vienna a' 18. di Novembre del 1738. tra l' Imperatore, il Re di Francia e l' Imperio, cui accedè il nostro Sovrano allora. Questo si legge sotto il titolo *Fœdus Regium, & Cæsareum*, e i tanti articoli delle precedenti convenzioni, ivi si rammentano interamente trascrivendosi (2).

52 *Il Tribunal della Camera pubblica bando per evitare gl' intercetti della polvere.*

Un Bando anche pubblicò il Tribunal della Camera a 4. di Settembre del 1737. con cui molti provvedimenti furon dati ad istanza degli Appaldatori generali della polvere per evitarsi gl' intercetti, che potessero commettersi in lor danno in varie guise (3).

53 *Resta vietato l' uso delle bajonette.*

Anche vietato fu l' uso delle bajonette, comechè questa specie di arma dicevasi, che non fosse nominata nelle precedenti *Prammatiche*, quandochè con essa facevasi ferita più profonda, e con più facilità cagionavasi la morte (4).

La

(1) Prammatica XIV. *de' 24. di Aprile del* 1737. *sotto il tit.* de Scholaribus Doctorandis. *Tom. IV. pag.* 21.

(2) Prammatica *unica sotto il tit.* Fœdus Regium, & Cæsareum *Tom. II. pag.* 188.

(3) Prammatica III. *sotto il tit.* de Confectione pulveris *Tom. IV. pag.* 325.

(4) Prammatica LVIII. *de' 20. Gennajo* 1738. *sotto il tit.* de Armis *Tom. I. pag.* 289.

54 *Si fa memoria della* Coſtituzione *del* 1738.

La riſaputa *Coſtituzione* pubblicata a' 14. di Marzo del 1738. compone la *Prammatica* XVIII. ſotto il titolo *De ordine*, *&* *forma judiciorum* (1), nè occorre epilogarla per eſſere troppo nota, e già giuſta il diſpoſto in eſſa regolano ora i Tribunali le loro giudicature.

55 *Tariffa da eſeguirſi dagli Officiali del Regiſtro della Real Camera.*

Indi ſi ſtimò di preſcrivere una tariffa di quei diritti, che doveſſero eſigere gli Officiali del Regiſtro della Real Camera di S. Chiara: quindi fu ordinato il poter ricevere ſoltanto carlini quattro per ogni carta ſcritta in pergamena, e carlini due per ogni carta ſcritta in bambacegna, colle dichiarazioni eſpreſſe nel §. 10. della *Prammatica* II. *de Officio Secretarii*; dovendoſi ciò eſeguire anche da' Scrivani, che diconſi *di forma*, quantunque la ſcrittura riguardaſſe più perſone, e conteneſſe più negozj (2).

56 *Si vieta ne' Caſali l' aſportazione delle arme ne' giorni di Feſta.*

Un altro nuovo titolo leggeſi nella recente Edizione delle *Prammatiche*, ed è *Edictum ad feſtos dies Suburbiorum*, ſotto del quale una ſe ne legge (3), che contiene un Bando publicato dalla Vicaria a 12. Maggio del 1738., con cui fu vietato ne' Caſali ne' giorni delle Feſte l' aſportare arme bianche, e da fuoco in quelle adunanze, che ſogliono farſi in quei giorni, che gl' ignoranti credeno dedicati all' ozio.

57 *Savj provvedimenti dati dal Re per evitare l'eſtorſioni, che faceano i Soldati di Campagna.*

Saviamente il Re poi come ſempre, riflettendo a quei diſordini, che naſcevano ſpecialmente dall' affitto che facevaſi delle piazze de' Capitani delle compagnie di campagna, avendo preſenti l'eſtorſioni, che ſoffrivano gl' inquiſiti, perciò ſtimò di ordinare, che queſte cariche più non poteſſero affittarsi, o eſercitarsi per ſoſtituti, incaricando il Sovraintendente della Campagna d'invigilare

(1) *Tom. III. pag.* 570.
(2) Prammtica II. *de' 26. Aprile del* 1738. *ſotto il tit.* de Officio Regalis Cameræ S. Claræ *Tom. IV. pag.* 354.
(3) *Tom.* I. *pag.* 486.

gilare per l' offervanza dello ftabilimento, che vi era nel ripartirsi proporzionatamente i lucri tra i Proprietarj, e i foftituti. Volle anche, che per l'avvenire tai cariche doveffero conferirsi gratuitamente precedente la nomina delle Regie Udienze, le quali, quando vacaffero, doveano nominare tre foggetti probi; con diftinguerne il merito, e l' abilità: Quefta nomina dovea rimettersi al Re, come praticavasi per le provifte degli altri femplici foldati di quefte compagnie, per doverne fcerre quello, che ne avrebbe ftimato capace. Indi riformò il foldo di quefti Capitani riducendolo a doc. 15. il mefe in vece di 30., che prima pagavansi.

58 *Si vieta la vendita delle cariche de' Procuratori fiscali.*

Pafsò poi ad ordinare, che neppure poteffero più vendersi le cariche de' Procuratori fifcali delle Regie Udienze, nè efercitarsi per foftituti, ma doveffero gratuitamente provvederfi, ben vero anche il loro foldo a metà fu ridotto nel modo, che si fpiega in rapporto a tutte le Regie Udienze del Regno (1).

59 *Quali provvidenze date aveffe il Re per evitare la frequenza degli omicidj.*

Comechè frequenti erano gli omididj, fcaglioffi il Re con una fua *Coftituzione* de' 15. Giugno del 1738., e con varj provvedimenti vi diede il dovuto riparo. Quefta contiene più §§., e nel 1. di effi si ordina, che tutti i Governatori delle Corti Demaniali, e Baronali, quando accadeffero omicidj nelle loro giurisdizioni, dovefsero farne la relazione alle Regie Udienze, e duplicate, come difponesi nel §. 7. della Real *Coftituzione*, e accadendo nella Provincia di Terra di lavoro, fe ne foffe data parte al Commeffario di Campagna, e alla Vicaria per ordinarne, e commettere l' informazione, con riferbarfi a' Baroni la facoltà di dimandare la remiffione di quefte caufe, qualora non foffero delegate; fulla

(1) Prammatica IX. *de' 9. Giugno del 1738. fotto il tit.* de Officio Juftitiarii *Tom. III. pag.* 87.

ſulla qual dimanda ſi ſarebbe provveduto di giuſtizia, e quando ſi foſſero rimeſſe, aveſſero dovuto disbrigarle per gli puri termini di giuſtizia nel corſo di due meſi, ſotto pena di avocazione di eſſe ſervata la forma del Bando di Ferdinando I., che dovea impreteribilmente oſſervarſi.

60 *Come far ſi doveſſero le relazioni de' succeduti omicidj.*

II. Nelle relazioni da farſi, doveaſi individuare il nome, cognome, età, ſtatura, ed altri ſegni degl' inquiſiti, e quando mancaſſero queſte notizie, ſenza trattenerſi le relazioni, i Fiſcali sì della Vicaria, come delle Regie Udienze dopo qualche tempo traſcorſo, doveano commetterne l' informo di tai circoſtanze alle ſteſſe Corti Locali, o a chi ſtimaſſero, procurando di ſapere, ſe i rei ſtaſſero in Chieſa, o fuggiaſchi nella ſteſſa o altra Provincia, con proporre il tutto in Tribunale per poterſi ordinare alle ſquadre della loro Provincia il carcerargli, e inviarne la notizia a' Preſidi dell' altre Provincie per averne cognizione, dovendo praticare lo ſteſſo il Commeſſario di Campagna per lo ſuo Tribunale.

61 *Si preſcrive, come poteſſero i Baroni aggraziare, e comporre ſimili delitti.*

Dopo eſſerſi vietate le compoſizioni in queſta ſpecie di delitti con doverſi oſſervare il diſpoſto dalla *Prammatica* XXIV. confermata dalla V. de' 28. Maggio del 1647. ſotto il titolo *de Ictu ſcoppictæ*, ſi ordinò riguardo a' Baroni, che reſtaſſe loro la libertà di aggraziare, e componere i rei di omicidio ne' caſi permeſſi dalle leggi, e *Coſtituzioni* del Regno, ma nulla poteſſe eſeguirſi, ſenza prima farſene dalle reſpettive Corti relazione al Re, da inviarſi alle Regie Udienze Provinciali, e Commeſſario di Campagna, dalle quali, rimeſſa al Sopraintendente, doveanſi proporre nella Real Camera di S. Chiara, e da queſta fattaſene la rappreſentanza per la Segretaria di Stato, di Giuſtizia, e Gra-

62

e Grazia, dovea attenderſi la Sovrana deliberazione.

63 Sotto qual pena ſi vieta a' Baroni il ricoverare i rei di omicidio.

IV. Vietaſi a' Baroni di ricoverare ne' loro Feudi i rei di omicidio, ſotto la pena della privazione della giuriſdizione per anni cinque, e di docati mille ad arbitrio delle Regie Udienze, o della Vicaria, e ſotto la pena di docati duemila per gli altri, che daſsero un tal ricetto.

63 Vietaſi a' Baroni di tenere Barricelli, o Guardiani inquiſiti di omicidio.

V. Anche vietaſi a' Baroni ſotto l'isteſse pene di ſervirſi per Bargelli, Guardiani, o Servidori in qualunque altro officio di quei, che foſsero inquiſiti di omicidio, onde prima di ammettergli, doveanſi fare eſibire la fede di perquiſizione della Corte locale, e della Regia Udienza Provinciale, in cui è allogata la loro Patria.

64 La fede di perquiſizione, come doveſſe procurarſi.

VI. Quando la Corte locale foſse renitente a far queſta fede, dovrà quella coſtrignerſi a darla dalla Udienza Provinciale, taſſandoſi il diritto di un ſolo carlino per tai fedi.

65 Si eſtende la delegazione della Vicaria per gli omicidj commeſſi con qualunque arma.

VII. Come prima la Vicaria era delegata per gli omicidj commeſſi con arme di fuoco, ſi eſtende la delegazione anche per quelli, che ſi commetteſsero con qualunque ſorte di altre arme.

66 Come doveſſe punirſi colui, che ammazza un altro per errore.

VIII. Che uccidendoſi da taluno qualche perſona credendola altra, la quale voleva uccidere, dovrà punirſi colla ſteſsa pena, come ſe aveſse ucciſo quello, che voleva uccidere.

67 Non dovea giovare alcuna cauſa minorante.

IX. Che quei, i quali uccideranno *innoxium pro noxio*, non poteſsero giovarſi di veruna cauſa minorante.

68 Nè anche al mandatario.

X. Che la cauſa minorante riguardo al mandante non ſia tale per lo mandatario, che non potrà giovarſene, e intorno alle cauſe ſcuſanti debbano intenderſi *prout de jure*.

69 Non deve ammetterſi negli omicidj per veleno.

XI. Che non poteſſe ammetterſi cauſa ſcuſante, o minorante negli omicidj commeſſi con veleno.

XII.

XII. Che potendosi opponere causa minorante debbe esser questa secondo la disposizione delle leggi, abolendosi le opinioni rilasciate de' Dottori.

70 *Come esser dovesse la causa minorante.*

XIII. Che le remissioni delle Parti non possono giovare al reo, e si riputi, come non fatta nel giudicarsi la causa.

71 *Si escludono le remissioni delle Parti.*

XIIII. Che resti abolita la pratica di potersi, e doversi scindere la confessione, con rigettar la qualità aggiunta, e punirsi il reo come semplicemente confesso, quando avvenga, che le confessioni fossero qualificate, ed avverso la qualità minorante il Fisco abbia pruova indiziaria, e nelle difese non venissero gl'indizj evacuati, o debilitati, o la qualità minorante non venisse provata.

72 *Non dovessero scindersi le confessioni.*

XV. Finalmente si ordina a tutti i Ministri tanto della nostra Città, come del Regno così Regj, come Baronali ad invigilare per l'osservanza di queste Reali deliberazioni (1).

73 *S'inculca l'osservanza di queste Reali deliberazioni.*

In occasione delle Reali nozze seguite colla sempre di gloriosa memoria Serenissima Principessa Maria Amalia Valburga figlia della Maestà del Re di Polonia Elettor di Sassonia, stimò la nostra Città in sì giuliva congiuntura di fare un donativo di un milione al Sovrano, e ne fu stipolato l'istrumento co' Deputati. Questa somma fu risoluto doversi riscuotere coll'imposizione di un carlino di più sopra ciascun tomolo di sale, e questa quinta imposizione dovea aggregarsi alle antecedenti quattro di grana 42 $\frac{1}{2}$ facendosene di tutte un sol corpo, e governarsi, come le precedenti. Oltre ciò fu risoluta l'imposizione di carlini dodici, e mezzo per ogni cantaro di zuccaro, che s'introducesse in Dogana, fu

74 *La Città fa il donativo di un milione in occasione delle Reali nozze.*

(1) Prammatica III. *sotto il tit.* de Homicidiis *de'15. Giugno* 1738. *To.* II. *pag*342.

e questa fu data *insolutum* alla Regia Corte; quindi fu bisogno che se ne ordinasse l'esazione, come fu già eseguito (1). Indi mentre il Re era in Gaeta nell'istesso giorno fu ordinato il pagamento di quanto conteneasi nelle succennate imposizioni (2).

75 Le cause dell'e reintegrazioni ne' Sedili, come dovessero trattarsi.

Abbiamo ancora questo nuovo titolo *Restitutio Curialium, in quo Tribunali agatur*, sotto di cui leggesi una sola *Prammatica* in data del 1. di Agosto del 1738. (3). Questa contiene un Reale ordine diretto al Presidente del Consiglio, e con esso partecipavasi, che nelle cause di reintegrazioni delle famiglie a' Sedili, le quali in esecuzione delle Reali Cedole del Re Carlo II. doveansi trattare a Ruote giunte nel S. C. coll' intervento di un Avvocato Fiscale, e col voto del Collaterale, o di altro Tribunale ad elezione di S. M., dovessero da oggi innanzi decidersi in luogo del soppresso Collaterale, coll' intervento de' quattro Capi di Ruota dell'istesso Consiglio, che restarebbono con particolare risoluzione deputati indipendentemente dalla qualità di membri della Real Camera di S. Chiara.

76 S' instituisce l' Ordine di S. Gennaro, e sotto quali Statuti.

La prima istituzione dell' inclito Ordine di S. Gennaro fatta dal Re in data de' 23. di Novembre del 1738. rapportata si ritrova anche in questa novella Edizione (4) sotto la prima Appendice *Prætermissorum*. Ivi leggonsi gli Statuti di questo Real Ordine, quale esser dovesse l' abito da vestirsi, quale impresa nella Collana, quale il loro numero, e quali le pruove da farsi per essérvi aggregato. Dicesi quello, che praticar doveasi per l'aggregazione degli assenti, e si descrivono

(1) Prammatica XII. *de' 17. Giugno del 1738. sotto il tit.* Regnum Neapolis, & Siciliæ &c. *Tom. III. pag.721.*
(2) Prammatica LVIII. *sotto il tit.* de Vectigalibus To.IV. *pag.* 275.
(3) *To.I. pag.472.*
(4) To.IV. *p.*355.

no le leggi da osservarsi. Sono indi destinati i Ministri di quest' Ordine, e descrivonsi i Cavalieri aggregati per tutto l' anno 1764., e quei, ch' eran viventi, e finalmente si trascrive il Rituale da praticarsi nel conferire l' abito di questo ragguardevole Ordine.

77 *Si espone la* Prammatica *XIX. sotto il tit.* de Ordine, & forma Judiciorum.

Rammentansi nella *Prammatica* XIX. de' 24. Novembre del 1738. sotto il titolo *de Ordine, & forma Judiciorum* (1) tutte le precedenti ordinate per lo sollecito disbrigo delle Cause. Di esse se ne inculca l' osservanza dal Re, quindi ordina, che queste dovessero continuarsi senza interruzione finche saranno decise, senze dispensarsi a questo stabilimento col pretesto, che nel seguente giorno spettasse ad altro Commessario di proponere le sue. II. Che in ogni Sabato dovesse ponersi nella porta della Ruota la nota delle cause da spedirsi. III. Potesse controvenirsi a questo ordine per qualche causa di somma urgenza, ma con permesso del Presidente con subito continuarsi dopo la causa già cominciata. IV. Stimando i Ministri di aver bisogno di altro tempo per votar le cause, e gli Avvocati tenessero bisogno di rispondere a qualche motivo non preveduto da essi, non dovesse darsi altro tempo, che di otto giorni numerando da quello, che si terminò di parlare, e dopo questo tempo con effetto dovesse votarsi.

78 *Si vietano i Casini per vendere vino.*

Furono poi vietati i Casini aperti in molti luoghi della Città per vender vino, come che in essi davasi continua occasione di risse, ed omicidj, e ne fu pubblicato un Bando dalla Vicaria a' 4. di Dicembre del 1738. (2).

(1) To. III. *pag.* 589.
(2) Prammatica I. *de' 30. di Novembre del 1748. sotto il titolo* de Cauponis To. I. *pag.* 381.

79
Si stabilisce la tariffa de' diritti da esigersi dal Regio suggello del S.C.

Si stimò anche di stabilire la tariffa de' diritti da esigersi dal Regio sugello del S. C. secondo la diminuzione del 1649., e fu ordinato, che l'Affittatore dovesse assistere nel S. C. ogni giorno dal punto, che sonava la Campana, fino a quando fosse terminata, con tener Casa dentro la Città, avendo anche l'obbligo di assistere il dopo pranzo ogni Sabato in Casa del Presidente, e così dovea praticare quello della Camera in Casa del Luogotenente (1).

80
Come dal S. C. restasse deciso l'articolo della prescrizione.

L'articolo della prescrizione deciso dal S. C. per esecuzione del disposto nel §. III. della Real *Costituzione* de' 14. Marzo del 1738. leggesi nella *Prammatica* III. sotto il titolo *de Præscriptionibus* (2), che non porta data di tempo. Fu dunque determinato, che gli Avvocati, e Procuratori fra un biennio dopo cessato il mandato potessero agire per l'onorario, e palmario, che pretendessero. L'istesso tempo fu prescritto a' Notaj per le copie delle scritture, come anche a' Speziali per gli medicamenti somministrati, ma morto il debitore, tra due mesi dovessero pretenderne la soddisfazione dagli eredi. In riguardo agli Artieri dopo di un anno restava prescritta la loro azione, e scorsi due mesi quella de' servitori nel pretendere il salario dopo aver lasciato il servizio del Padrone.

81
Si stabilisce la tariffa de' diritti de' Beccamorti.

Sotto la prima Appendice *Prætermissorum* (3) sotto il titolo *Lex sumptuaria* ritrovasi la Tariffa, che fu fatta a' 15. d'Agosto del 1738. per regolare i diritti, doveano esigere i Beccamorti, ed altrove (4), come a suo

(1) Prammatica *XC. del* 1. *Nov. del* 1738. *sotto il tit.* de Officio S.R.C. To.III. *pag.*332.
(2) *To.III. pag.*634.
(3) *To.IV. pag.*353.
(4) *To.II.* Prammatica XI. *pag.*453.

suo tempo sarà esposto, fu eziandio regolato il modo, e 'l tempo di far uso degli abiti lugubri.

82 *Son vietate le lettere giudaiche, e le lettere filosofiche del Voltaire.*

Fu poi vietato il leggere, tenere, e introdurre le risapute lettere giudaiche ristampate nell' Asia nel 1738., e le lettere filosofiche del *Voltaire* stampate in Roven nel 1737. riputandosi, come libri empj, e pieni di false dottrine, onde poteano pervertirsi i buoni costumi (3).

83 *Principio del supremo Magistrato del Commercio.*

In questo medesimo anno, e propriamente a'30 di Ottobre sbucciò la novella pianta del Magistrato del Commercio con un lungo editto, che si contiene nella *Prammatica* I. sotto il titolo *de Officio supremi Magistratus Commercii* (4). Come ogni altro savio Principe dell'Europa riflettè il Sovrano, quanto, e quale vantaggio recar potesse il commercio a' suoi Popoli, onde prima con qualche Giunta ne avea fatto esaminare tutti mezzi passi, che potessero condurre al suo bramato intento. Alla fine ne fu istituito questo Supremo Tribunale, che dovizioso nel suo nascere comparve di tante prerogative, che poco mancò, che non oscurasse quello del S. C. il quale non pertanto restò sgombero di qualche eclisse. Designate furon le cause, nelle quali dovea procedere, e queste slargar si pretesero in ogni cosa, che fosse in commercio, volendosi seguir la lettera, e non lo spirito della legge. Ne fu stabilita la sua giurisdizione, e i limiti della sua autorità ne furon prescritti. I Consolati di mare, e terra, i Delegati delle Nazioni estere, e de' Consolati delle Arti, e quanto concerneva a' cambj fu rimandato alla sua ispezione. Decorato fu del suo Capo col nome di Gran Prefetto del Com-

(3) Prammatica II. *de'17. Settembre del 1739. sotto il tit.* de Libris auctoritate Regia proscriptis *To. II. pag.463.*

(4) *Tom. III. pag.38.*

Commercio, come anche di un Ministro col titolo di Presidente, che da quello dipendesse, e comechè anche co' Ministri togati intervenivano Cavalieri, e Negozianti, si volle, che questi non avessero votato in materia di giustizia, in cui la giurisprudenza richiedevasi, e la cognizione delle leggi.

84 *Quali istruzioni riceveſſe nel ſuo regolamento.*

Il modo da sedere, e 'l luogo ove dovea congregarsi fu stabilito, come anche la norma fu data per farsi i Consolati nelle Provincie, e fu incaricato a regolare, e tassare le tariffe de diritti delle Dogane, e di qualunque natura, che spettasse alle merci, bastimenti, spedizioni, e cose simili. Proponer dovea i mezzi per tener lungi le frodi, e gli abusi, che impedissero il commercio per così agevolarlo, e vantaggiarlo. In somma lungo sarebbe il tutto quì riferire, e potranno ivi leggersi tutte le date istruzioni, e gli altri provvedimenti tutti intesi a render più facile il traffico.

85 *Si pubblicano le tariffe de' diritti da pagarsi in questo Tribunale, e ne' Consolati di mare, e di terra.*

In seguela di queste disposizioni fu formata la tariffa de' diritti da pagarsi in questo nuovo Tribunale, e leggesi pubblicata a' 30. di Dicembre del del 1739. (1). Indi a' 30. dell' istesso mese fu pubblicata l' altra tariffa per gli diritti da pagarsi ne' Consolati di Napoli, e dell' altre Città, e luoghi del Regno (2) quantunque altrove (3) formate si leggono fin da' 28. dell' antecedente Dicembre le istruzioni, e leggi appartenenti a questi Consolati.

86 *Si permette il domicilio degli Ebrei, e con quali leggi.*

Una delle principali fonti, donde scaturir potesse gran vantaggio per lo commercio de' Regni delle due Sicilie, fu creduto, che potesse essere gli Ebrei, come quelli

(1) Prammatica XVI. *de' 22. Dicembre del* 1739. *sotto l' istesso titolo. Ib. pag.*397.

(2) Prammatica *II. de'* 30. *Dicembre* 1739. *sotto il tit.* de Officio Consulatus Maris, & Terræ. *Ib. pag.*415.

(3) Prammatica I. *de'* 2. *Dicemb. del* 1739. *Ib. pag.*413.

quelli, che nella virtù del traffico sono esperti Maestri, onde fu stabilito darsi loro il permesso di poter quivi fare il loro domicilio, ed in ogni altra dependenza del nostro Regno, sebbene altra volta ne fossero stati banditi, come esposto fu nel precedente *Tomo* (1). Molti provvedimenti perciò dovettero darsi per questa novella colonia, che quì allignar dovea. Fu loro permesso l'uso della propria religione, si vollero vietate le usure, fu assegnato il Delegato tanto in Napoli, come in Messina, e Palermo, si volle, che godessero degli stessi privilegj de' Cittadini di quei luoghi, ove permanessero, si ferono immuni di gabelle tutte le masfarizie, gioje, ori, argenti, perle, vesti, panni, ed altro posto in opera per proprio uso, e delle loro famiglie.

87 *Quali privilegj ed esenzioni fossero state loro accordati.*

Fu loro imputato per delitto degno di esser punito il mescolarsi con Cristiano, Cristiana, Turca, Moro, o Mora, e si sarebbe castigato colui, che ingiustamente si querelasse. Nel caso poi di qualche loro fallimento, non doveano soggiacere a sequestro gli effetti de' loro corrispondenti, e quando i loro averi si fossero sequestrati, fra un mese dovea esser terminata la lite. Fu permesso a' loro medici il curare gl'infermi, ma con osservar le leggi, potendo anche quì dottorarsi nella medicina. Quando fossero giunti a formare quaranta famiglie in Napoli, in Messina, o in Palermo, e venti in altri luoghi, era loro permesso di aprire le loro scuole. Poteano anche avere la facoltà di far testamento, e facendo contratti, doveano questi aver vigore, quando fossero sottoscritti da' contraenti, ed autenticati da un Notajo, e testimonj, meno di quelli, che si farebbono ne' Mercati, e nelle Fiere, ove restavan

(1) *pag.* 240.

van dispensate queste solennità. Dovea prestarsi fede a' loro libri di negozio, restando per essi feriato il giorno di Sabato, ma giunti i loro figliuoli all' età di anni 13. non potessero diseredarsi, se abbracciar volevano la cristiana religione. Poteano aver la servitù da' Schiavi, purche non fossero cristiani, e restavano i Macellai nella libertà di vender le carni di qualunque sorte senza però alterarne il prezzo, con godere di tutti quei privilegj, de' quali faceano uso i Mercanti nazionali, e ciò eziandio in rapporto alle arme.

88 *Si determina il tempo della durata di essi.*

Tutti questi privilegj, ed esenzioni durar doveano per lo spazio di anni cinquanta, e quando terminato questo tempo non fossero stati licenziati, s'intendeva prolungato per altri anni cinquanta. Poteano anche, ove faceano il lor domicilio, comprar luogo per sepellire i loro morti, soddisfacendo tutte le gabelle, e stabiliti dazj, goder doveano alcuni espressi privilegj. Tra questi vi è anche quello di essere immuni dall' alloggio de' Soldati. Poteano servirsi delle Balie cristiane per nutrire i loro figliuoli, e gli si accordarono sei magazini senza pagar piggione alcuna, e quando si fosse formato il domicilio delle quaranta famiglie, come sopra, potean queste componere il loro consiglio, dal quale dovea scersi, e riceversi il corpo de' Massari.

Questo è l' epilogo del contenuto dell' Editto pubblicato per lo stabilimento degli Ebrei nella nostra Città, e Regno, e tra non guari vedrassi, quale malavventuroso esito avessero incontrato.

89 *Si formano istruzioni per la riuscita della tinta della seta.*

Già il Supremo Magistrato del Commercio in seguela delle ricevute istruzioni si applicò a ritrovar mezzi affacevoli al suo istituto, quindi a *6.* di Aprile del 1740. pubblicò un Bando, che (1) contiene niente-

(1) Prammatica I. *sotto il tit.* Serificium *Tom. IV. pag.* 28.

temeno, che LIII. §§. tutti pieni d' istruzioni per la riuscita della Tinta nera della seta, per evitarsi le frodi, che commetteansi in questa occasione. Il Duca di Corigliano era Commessario generale di questa nobile arte, e più tempo fu consumato da tanti Senatori su questo punto, che con molta minor pena avrebbe potuto esaminarsi, e risolversi da' periti in questo mestiere.

90 *Si danno varie istruzioni per lo perfetto lavoro de' drappi di seta.*

Per continuarsi poi la sposizione delle *Prammatiche* secondo le chiama l' epoca de' tempi, come pubblicaronsi, ne siegue la III. sotto l' istesso titolo (1), portando la data de' 21. Maggio del 1740. Anche fu questa dettata dal Magistrato del Commercio, e contiene XI. §§. diretti a dare diverse istruzioni, perche con perfezione si lavorassero i drappi di seta, e potrà leggersi da colui, che in quest' arte voglia acquistar pregio.

91 *Quali cause il Supremo Magistrato del Commercio dichiarò di sua ispezione.*

A 20. del seguente Giugno l' istesso Tribunale diede fuora un decreto, con cui restò determinato, che esser dovessero della sua ispezione tutte quelle cause insorte, e che insorgerebbono per cagione di compre, e vendite, e di qualunque specie di contratti di olj, e di qualunque sorte di merci, e vettovaglie, che eransi fatti, o si farebbono col motivo di mercanzia, o industria, e così del pari giudicar dovea sopra tutte le altre emergenti, e dipendenti dispute, nè accade dirne altro, perche in appresso questa giurisdizione restò di molto accorciata (2).

92 *Si pubblicano due Indulti in occasione della nascita della prima Infante.*

A' 10., e 13. di Settembre dell' istesso anno 1740. furon pubblicati due Indulti in occasione della nascita della prima prole del Re Carlo Borbone, li quali formano

(1) *Tom. IV. pag.* 47.
(2) Prammatica III. De Offic. Supr. Magistr. Commercii *Tom. III. pag.* 389.

mano le due *Prammatiche* XXXVII. e XXXVIII. sotto il titolo *De Abolitionibus* (1).

93
Si stipola il trattato di pace, e commercio colla Porta Ottomana.

Nella fine poi di questo istesso anno, e propriamente a' 9. di Dicembre fu stipolato il Trattato di pace, navigazione, e commercio colla Porta Ottomana, che in questo giorno dicesi eseguito con gran vantaggio del nostro Regno, che libero restò dalle tante volte sofferte incursioni, che faceano ne' nostri lidi gl' Infedeli, come dalle notizie recatene, ne' passati Tomi di questa Istoria si è potuto rilevare (2).

94
Si pubblicano le Istruzioni per la formazione de' Catasti; e se n'espone il contenuto.

A' 17. Marzo poi del 1741. pubblicate furono le tanto salutari istruzioni dal Tribunale della Regia Camera per la formazione de' Catasti (3), le quali meritano tenersi presenti, quando su di essi alcuna contesa nascesse, e creder debbo, che da ogni Università attentamente si conservino, in esse sta scritta la Formola da farsi le Rivele, potendosi leggere, come dovesse descriversi ciò, che si possiede, e qual peso si soffra su tai beni: Si dà la norma dell' ordine da notificarsi a' Deputati, e agli Estimatori l' ordine per le rivele de' Fuochi assenti, anche vi s' inserisce, come per quelle de' Possessori Esteri, e come far si dovesse dall' Erario: Siegue poi il Bando da pubblicarsi per la discussione, e l' ordine da darsi al Deputato, e all' Erario. Indi sieguono tre Bandi, cioè uno, perche comparisca ognuno, che si sentisse gravato, l' altro da spedirsi per l' esibizione de' documenti, e 'l terzo per l' elezione di altri tre Deputati, e due altri Estimatori. Si soggiugne finalmente la formola dell' ordine da notificarsi a' Deputati, ed Estimatori eletti, A' 23.

(1) *Tom. I. pag.* 35. *e* 36.
(2) Fœdus Regium & Othomanum percussum anno 1740. Prammatica I. *Tom. II. pag.* 225.
(3) Prammatica I. *sotto il tit.* Forma censualis *Tom. II. pag.* 54.

95
Ordine pubblicato in favore degli Esaminatori del S. C.

A' 23. poi dello ftefso mefe di Marzo fu pubblicata la *Prammatica* XCI. fotto il titolo *de Offic. S. R. Conf.* (1): Quefta contiene un decreto profferito nell' antecedente giorno dal Prefidente del S. C. ad iftanza degli Efaminatori, i quali querelaronsi, che nulla oftante il difpofto dalle *Prammatiche*, e dall' ultima *Coftituzione* del 1738., pur tuttavolta i Maftrodatti, Scrivani, e Attitanti si facevano lecito efaminare nelle caufe, onde fu rinovato quefto divieto, ancorchè si trattafse di caufe di poco momento, e che vi fofse eziandio il confenfo delle Parti.

96
Reftano foppreffi diverfi Officj per agevolare il commercio.

Sotto il titolo *de Officio Supremi Magiftratus commercii* leggesi la *Prammatica* XVII. promulgata a 7. del feguente mefe di Aprile (2), con cui varj provvedimenti furon dati per fempre più agevolare il commercio con allettare i Foreftieri, perche quivi si portafsero fenza efser fottopofti a tante avanìe. Si pensò adunque ad eftinguere diversi officj, ed alla minorazione di alcuni diritti, quantunque danno ne tornafse alla Regia Corte. Inutile adunque e gravofo fu riputato l' officio di Affiftente a' caricamenti, comechè la fua opera di molto tratteneva la fpedizion delle navi, onde si volle eftinto. Lo ftefso si ordinò per gli Guardiani de'Porti, e marine, a riferba di quello di quefta Città, giacchè fpefa maggiore recavano a' Negozianti nel corrifponder loro gli afsegnati pagamenti. Quindi quefti due officj si vollero aboliti, cioè di Affiftenti di caricamenti, e di Guardiani di Porti, e marine del Regno, fenza poterfi più concedere, conferire, e vendere, o rimetterfene in altro modo l' efercizio. Ma perche di effi fe ne dovea il compenfo a quei, che l'avean com-

E prati,

(1) *Tom.* III. *pag.* 335.
(2) *Tom.* III. *pag.* 402.

prati, perciò fu ordinato al Tribunal della Camera, che avesse liquidato il prezzo da restituirsi, inteso l'Avvocato Fiscale, con aver presente l'acquisto, l'età di ciascuno, e l'esorbitanza de' diritti esatti contro la forma delle giuste tariffe, con farne relazione, e proporre gli espedienti più proprj, e meno sensibili al Real Patrimonio. Ben vero si volle, che se ne fosse continuato l'esercizio, ma con osservarsi la tariffa, che prescriveasi coll'istesso Editto, fintanto non avessero ricevuto quello, che loro spettava. E qualora di questi officj vi fossero gli Affittatori, per essere ricaduti alla Regia Corte, doveano quelli desistere, e su di ciò si stabilisce altro regolamento intorno all'esazione da farsi de' diritti, i quali doveano essere uniformi in tutti i Porti, Caricatori, e Dogane (1).

97 *La Città di Manfredonia dimanda d'esservi un solo Portolano, e due Credenzieri.*

Si volle anche, che nella Città di Manfredonia vi restasse un solo Portolanoto, e due Credenzieri, uno di mare, e l'altro di terra, restando suppresso ogni altro maggior numero, che ve ne fosse; benvero dovea il Tribunal della Camera riconoscere le concessioni, e i titoli di questi Officj, restando quelli, che prima ne avean fatto l'acquisto, e agli altri si sarebbe dato, come sopra, un ragionevol compenso.

98 *Restano riformati gli Officj tra loro incompatibili.*

Di più fu ordinato, che niuno nella stessa Dogana, Porto, o marina potesse tenere due, o più di detti Officj tra di loro incompatibili, nè per compra, nè per concessione, nè per affitto, onde fra il termine di un mese colui, che possedeva, o esercitava più Officj avesse dovuto dichiarare, quale di essi voleva ritenere, mentre per gli altri ne avrebbono ricevuto il compenso, precedente la liquidazione da farsene dalla Regia Ca-

(1) Prammatica XVII. *sotto il tit.* de Officio Supremi Magistratus *Tom. III. pag.* 402.

Camera. Finalmente avendosi avuto per vero, che niuna cosa era più contraria al commercio, quanto l'estorsioni, che faceansi dagli Officiali delle Dogane, perciò si soggiugne la Tariffa, o sia Pandetta de' diritti, che egualmente doveano esigersi da tutti i Maestri Portolanoti, o Regj Segretarj, e da' loro Luogotenenti, da tutti i Credenzieri generali, da quei chiamati *all' incontro*, dagli assistenti a' caricamenti, e da' Guardiani de' Porti, finchè non restassero estinti i loro Officj, e questo Editto per mezzo di un Bando fu pubblicato, come nel principio accennossi.

99 *Si danno altre istruzioni per lo perfetto lavoro de' drappi di seta.*

A' 17. Maggio del 1741. tuttavia brillante ne sta il Supremo Magistrato del commercio, nè s'intratteneva a riflettere tutti quei mezzi, che giovamento recassero al commercio interno. Quindi ripetè un altra lunga *Prammatica*, ed è la II. sotto il titolo *Serificium* (1). Questa contiene niente meno che XXVI. Capitoli tutti intesi alla più perfetta manifattura, o sia fabbrica di Drappi di seta, de' velluti, e di altre simili, e potranno leggersi da un, che voglia essere istrutto a ben perfezionar questi lavori.

100 *Concordato, che siegue tra' l Re, e la S. Sede a 8. Giugno del 1741.*

Seguendosi la Cronologia de' tempi ne viene il risaputo *Concordato* passato coll' Appostolica Sede, che fu pubblicato agli 8. di Giugno del 1741., e molto tempo ne passò nel determinarsi i limiti del Sacerdozio, e dell' Impero, per gli quali mai son mancate contese per potersi a vicenda slargare. Con esso restaron conchiusi diversi punti, i quali per addietro eran fonti perenni di continue discordie colla Corte di Roma: ma sedendo sul Vaticano la gloriosa memoria del Pontefice Benedetto XIV., che di somma dottrina era fornito, si venne finalmente a formare un sistema, con

E 2 cui

(1) *Tom. IV. pag. 36.*

cui cessarono tante dispute di giuridizione fino allora agitate.

101 *Rimane risoluto il punto dell' Immunità Reale, locale, e personale, ed altri punti giurisdizionali.*

Nel primo Capo adunque restò determinato, quanto praticar si dovesse in rapporto al punto concernente all' Immunità Reale, e la norma fu data nel formarsi i Catasti dalle Università, assegnandosi determinate franchigie agli Ecclesiastici, de' quali anche il patrimonio ne restò stabilito. Col II. si passò all' immunità locale, e restò convenuto, per quai delitti potesse godersi, ed a ciascuno è noto, come ne' riandati tempi la Corte di Roma gelosa sia stata nel serbarla. Nel III. altri savj provvedimenti furon dati intorno all' immunità personale. Indi nel IV. furono stabiliti i requisiti di quei, che doveano promuoversi agli Ordini, perche non crescesse il numero di coloro, che poco onore recavano allo stato Ecclesiastico. Col V. restò supito quell' antica contesa intorno al rendimento de' conti delle Chiese Estaurite, Confraternite, Ospedali, Conservatorj, ed altri simili luoghi pij fondati, e governati da' Laici. Restarono col VI. determinate le cause, nelle quali i Giudici Ecclesiastici proceder potessero anche contro de' Laici. Per quello, che riguardava all' introduzione de' Libri forestieri, ed alle materie beneficiarie fu tutto determinato nel VII., e VIII. Capo, e finalmente nel IX. restò formato il novello Magistrato del Tribunale misto, con istabilirsi come praticar si dovesse la scelta del Presidente, e de' Ministri, che dovean presedervi, e comechè non vi sarà nel Foro, chi non abbia tra le mani questo Concordato, mi dispenso di buon grado di amminutarne, quanto in esso si contiene, vieppiù, che potrà leggersi sotto il titolo *Fœdus Regium, & Pontificium* (1).

A

(1) *Tom. II. pag.* 239.

A questo Concordato seguì poi una *Costituzione* dell' istesso Pontefice Benedetto de' 6. del seguente Luglio appartenente alla giurisdizione, e facoltà, che esercitar potesse il nostro Cappellan Maggiore, per così sedare tutte quelle contese, che soleano sfavillare co' Vescovi del Regno, e 'l Re prudentemente ne volle rimettere la decisione all' arbitrio del Papa, ed ivi potrà leggersi, quanto permettesi ad un tal Prelato, e fin dove giunga la sua autorità; come se ne divisa nella *Prammatica* I. sotto il titolo *De Jurisdictione, & facultatibus Regii Cappellani Majoris* (1).

102 Resta determinata la giurisdizione del Cappellan Maggiore.

Questo Concordato chiamò poi la pubblicazione, che seguì a' 14. del seguente mese di Agosto della *Prammatica* II. sotto il titolo *Forma censualis, & Capitationis*, poiche con essa si fe noto alle Università del Regno, quanto era stato determinato sul punto dell' Immunità Reale, specialmente in rapporto all' abolizione delle franchigie. E poi a questa seguì la III. sotto l' istesso titolo (2), che pubblicossi a 15. dello stesso mese, e con essa fu data la notizia di quanto erasi convenuto colla S. Sede intorno all' Immunità Reale, acciò nota fosse quella norma, che dovea tenersi da allora innanzi per la formazion de' Catasti.

103 Si fa noto alle Università del Regno il divenuto intorno l' Immunità Reale.

Anche a' 18. dello stesso Agosto pubblicossi un Bando dalla Vicaria, con cui in esecuzione di quanto il Re avea ordinato, si vietò il portarsi più di due servitori sì da una Dama, come da un Cavaliere, sotto le prescritte pene, e si addita quando altro numero ne permettesse, se unite andassero in una sola carozza più persone, dandosi altri provvedimenti su questo riflesso (3).

104 Si prescrive il numero de' Servidori, e carozze da, crearsi.

An-

(1) *Ib. pag.* 420.
(2) *Ib. pag.* 72. & 74.
(3) Prammatica IX. *de'* 18. *di Agosto* 1741. *sotto il tit.* Lex sumptuaria *Tom.* II. *pag.* 452.

105
Molti provvedimenti si danno in rapporto alla marina.

Anche nello stesso giorno più cose furono ordinate concernenti al regolamento della nostra marina, e si furono: I. Che le nostre Navi non potessero andare ne' Paesi stranieri, senza portare la Reale bandiera: II. Che non potessero partire senza esser provveduti i Marinai del passaporto. III. Si stabilirono i diritti da pagarsi per le patenti da spedirsi. IV. Che queste patenti dovessero valere per due soli anni. V. Non essendovi Consolati ne' Porti, ove approdavano, dovessero ricorrere al Consolato vicino per aver le nuove patenti, se nel corso del viaggio fosse terminato il tempo delle prime. VI. Che queste patenti dovessero registrarsi con tutte le circostanze. VII. Che in ogni Consolato dovesse tenersi un libro delle sommissioni, ove sonò notati tutti i savj regolamenti da praticarsi da' Capitani de' Bastimenti. VIII. Finalmente dicesi, che lo stabilito in questo Bando servir dovesse per una interina provvidenza, finchè non si sarebbe pubblicato un Codice speciale in forma di legge perpetua concernente all' utile navigazione, ed al felice commercio (1).

106
Continuano a farsi altre istruzioni per la formazion de' Catasti.

L' affare poi del Catasto era molto importante per la nuova polizia, che dovea praticarsi in appresso, onde fu di mestieri, che tutta l' applicazione vi si ponesse dal Tribunal della Camera, che cura avea di disimpegnarlo. In fatti dopo essersi sul principio continuate le istruzioni per la sua formazione, queste poi in più parti furon divise: La I. contiene XXI. §§., ed in esso trattasi delle varie persone, che compongono una Università, e delle varie loro qualità, come di Speziale, Medico, Sonatore, Panettiere, e simili, che doveano attendersi nella confezione del Catasto. Nella II. si viene

(1) Prammatica IX. *sotto il tit.* de Nautis, & Portubus *Tom.* II. *pag.* 582.

ne al vaglio de' beni, e della loro diversa qualità, e natura, che doveano accatastarsi, e questa contiene altri XVIII. §§. Nella III. trattasi del metodo, che dovea tenersi nel formarsi il libro del Catasto, e la Tassa generale, co' Formolarj, secondo i quali doveansi descrivere nel Catasto le partite di tutti coloro, che doveano essere accatastati. Questi Formolarj sono nel numero di XVI., ed abbracciano le varie, e diverse età, e qualità de' Cittadini, di quei, che tenessero animali, di quei, che fossero assenti, de' Chierici, delle Vedove, de' Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, de' Monasterj, delle Badie de' Forestieri abitanti tanto Ecclesiastici, che laici, de' Bonatenenti tanto Forestieri, che Ecclesiastici, delle Chiese, Monasterj, Capitolo, Collegiale, o altro Luogo pio, del Barone Cittadino tanto se fosse, come se non fosse Fuoco, e la norma poi si reca per gli pesi da dedursi. Ma comechè queste Istruzioni lavorate con infinita attenzione sono a tutti note, basterà averle accennate, per aversene la notizia da un, che l' ignorasse (1).

107 *Si ordina il necessario intervento nelle stipole de' Giudici a' contratti.*

Correva un abuso per lo Regno, ed era, che i Notaj ne' contratti, che stipolavano, faceano intervenire i Governatori, o i Giudici locali per Giudici a' contratti sul pretesto, che non ve ne fossero ne' luoghi, ove stipolavansi le scritture. Volendo il Re riparare a questo disordine volle, che d' allora in avanti sempre fosse stato necessario l' intervento de' Giudici a' contratti sotto la pena a' Notaj contravventori di doc. cinquanta, e della sospensione dell' officio, dichiarando, che per sua clemenza non annullava i passati contratti

(1) Prammatica IV. *de'* 20. *Settembre del* 1741. *sotto il tit.* Forma censualis &c. *Tom.* II. *pag.* 77. *ad* 102.

ti per la mancanza di tal ſolennità, purchè non foſsero ſtati nulli per altro difetto (1).

108
Si concede indulto per la naſcita della ſeconda Reale Infante.

Eſsendo venuta alla luce la ſeconda Reale Infante D. Maria Giuſeppe Antonia, ſi ſtimò in sì lieta occaſione di pubblicare a' 13. di Febbrajo del 1742. il ſolito Indulto, che ſi conviene in tai congiunture (2).

109
Si deſtina il luogo da tenerſi il Supremo Magiſtrato, e'l ſoldo ſi aſſegna a' ſuoi Miniſtri.

Nel ſeguente meſe di Giugno dell' iſteſso anno, e propriamente a 25. di eſso varj provvedimenti furono dati intorno al luogo, ove tal Supremo Magiſtrato reggere doveaſi in tre giorni della ſettimana, ancorchè foſſero feriati, permettendoſi anche al ſuo Preſidente di radunarlo ſtraordinariamente in altra giornata, ſe lo aveſse ſtimato neceſsario. Furono prefiſse tre ore nella mattina per poterſi trattare i negozj appartenenti agli affari, che foſsero della ſua cognizione. Fu indi aſsegnato il ſoldo da riſcuoterſi da' frutti della Regia Percettoria dell' iſteſso Tribunale, ordinandoſi, che in eſsa ſempre doveſse mantenerſi eſiſtente la ſomma di doc. 4000. per fondo da impiegarſi ne' biſogni dell' iſteſso Tribunale, il quale su queſto punto prender dovea diligentiſſima cura. Tra i pesi poi da ſoddisfarsi fu deſignato quello del Cappellano, che celebrar dovea le meſse, del Cuſtode del luogo, che cura anche avea di mantenere in buon ordine l' orologio del Tribunale, con doverſi anche ſoddisfare tutte le altre ſpeſe neceſſarie per lo ſuo mantenimento. Indi ſoddisfatti queſti ſoldi, e pesi forzosi, del dippiù, che avanzava, doveanſi contribuire a titolo di onorario annui doc. 800. al Preſidente, ed annui doc. 400. a ciaſcun Conſigliere, così Cavaliere, come togato, o negoziante, ed al Se-

(1) Prammatica XIV. *de' 30. Dicembre* 1741. *ſotto il tit.* de Notariis & eorum ſalario *Tom.* II. *pag.* 622.

(2) Prammatica XXXIX. *de'* 13. *Febbrajo* 1742. *ſotto il tit.* de Abolitionibus *Tom.* I. *pag.* 37.

Segretario altri doc. 150: Restando a lui l' obbligo di mantenere un primo Officiale della Segretaria, che avrebbe scelto a suo arbitrio; ben vero in quanto al cennato onorario si volle, che non si fosse goduto da quei Consiglieri, i quali per altre cariche, o affari si ritrovassero assenti dalla Città. All' incontro prevedendosi il caso, che nella Regia Percettoria non si ritrovassero somme per soddisfare il succennato assignamento, in questo caso nella fine dell' anno dovea rimaner questo diminuito a proporzione: Spiegandosi finalmente, che questo soldo dovea cominciare a correre dal primo di Luglio di quell' anno, tempo in cui seguiva il passaggio di questo Magistrato nell' appartamento assegnatoli nel Castello, e Palazzo di Capuana (1).

110 Facoltà, che dal Pontefice Benedetto XIV. si accordano al Cappellan Maggiore.

Sotto la prima appendice *Prætermissorum* (2) leggesi un moto proprio, o sia Bolla del Regnante Pontefice allora Benedetto XIV. de' 10. Novembre del 1742., con cui diverse facoltà si accordano al Cappellan Maggiore. Queste sono di potere assolvere qualunque persona, che servisse negli Eserciti da ogni colpa quantunque grave, ed enorme, di poter celebrare la messa un ora innanzi l'Aurora, ed un altra dopo il mezzo dì anche fuori della Chiesa, e sotto il Baldacchino, il giorno, quando vi fosse urgente necessità, e sopra un Altare portatile; di poter benedire i vasi, i tabernacoli, e gli altri paramenti Ecclesiastici necessarj per lo Divino culto, di riconciliare le Cappelle, i Cimiterj, e gli Oratorj polluti, in quelli luoghi, ove non riuscisse comodo l' accesso degli Ordinarj, e finalmente di poter celebrare la messa di Requie in qualunque Altare.

(1) Prammatica II. *de' 25. Giugno del 1742. sotto il tit.* de Officio Supremi Magistratus *Tom.* III. *pag.* 386.
(2) *Tom. IV. pag.* 329.

111
Decreto a quattro Ruote fatto dal S.C. sul punto degli alimenti da somministrarsi a' figli di famiglia.

In esecuzione del disposto nella Real *Costituzione* del 1738. nel §. III. della medesima, venne il Consiglio unito nelle quattro Ruote alla determinazione dell' articolo, o sia della controversia, che solea nascere su la nostra Consuetudine, sotto il titolo *de Alimentis præstandis*. Quindi fu, che a 15. di Dicembre del 1742. diede fuora il suo sentimento, con cui frenandosi quella libertà data a' figli di famiglia dalla Patria legge, come quella, che contribuiva alla corruttela de' costumi, restò determinato, che allora potesse permettersi a quelli il non coabitare col Padre, e chiederne gli alimenti, dimorando fuori dal Paterno tetto, allora quando giusto motivo ve ne fosse, approvato sí dalla legge, che dal Giudice, e che la volontà del figlio di non coabitare col Padre, e di costui di non convivere col figlio dovesse intendersi, che fosse *Causa virtutis, & non causa vitii* (1).

112
Bando fatto dalla Vicaria concernente all' affitto delle Case.

A 16. di Gennajo del 1743. per esecuzion di Reale ordine fu promulgato il primo Bando dalla Vicaria per lo regolamento dell' affitto delle case, e con esso restarono più punti stabiliti ne' seguenti §§. I. Che i piggionanti avendo puntualmente pagato, qualora volessero continuare nell' affitto, non potesse loro alterarsi la piggione, nulla ostante qualunque preceduta convenzione. II. Che sebbene con decreto si fosse ordinato il potersi continuar l'affitto dal Piggionante per un altro anno, e lasciar poi la casa vuota, quantunque vi fosse stato il consenso delle Parti, dovea intendersi sospesa quella clausola del decreto, quando questo non fosse appoggiato su di altro motivo, per cui non potesse quello pretenderne la continuazione. III. Questo istesso dovea intendersi per l' affitto delle ter-

(1) Prammatica I. *sotto il tit.* de Alimentis præstandis *Tom.*I. *pag.*125

terrânee, botteghe, o magazzini, o altre qualsivogliano stanze che si tenessero affittate per l' esercizio delle loro arti, o negoziazione, quantunque in esse non vi si abitasse, o si pernottasse. IV. Dovesse rimanersi all' arbitrio del Giudice il conoscere, e decidere se vere, o affettate fossero le dichiarazioni, che faceano i Padroni delle case di volersene valere per proprio uso, o per fabbricarvi, e specialmente quando quelle riguardassero le botteghe, cantine, stalle, ed altri membri adjacenti alle case, dovendosi perciò quelli dichiarare, che servissero per proprio uso, ed obbligarsi a non farne ad altro il fitto sotto la pena di doc. 100. da applicarsi per metà al Regio Fisco, e per l' altra all' Inquilino, che prima vi abitava. E qualora il Padron della casa dichiarasse di voler passare ad abitare in un altro appartamento della medesima, in questo caso potesse il piggionante passare all' abitazione dell' appartamento, che lasciavasi, pagando l' istessa piggione, sempre che fosse uguale, e quando non la fosse, dovesse obbligarsi a soddisfar quella quantità, che si sarebbe stabilita da' Periti, della cui perizia permettesi il chiederne la revisione, la quale, se non fosse seguita prima de' 10. di Aprile, dovea il piggionante esser tenuto a pagare la quantità da prima stabilita, o pure al Padron della casa di affittare ad altri l' appartamento. V. L'uso proprio dovesse intendersi per lo Padrone, suoi figli, e figlie anche maritate, e fratelli in primo grado paterno, purche facessero una istessa casa col padrone. VI. Che non potessero godere del beneficio della continuazione quei, che si avessero affittata la casa *infra annum*, ancorchè allegassero di voler pagare per la seguente annata ciò, che si sarebbe determinato da' Periti, purchè nel contratto dell' affitto non vi sia la clausola di una

certa piggione già ſtabilita. Così anche vengono eſcluſi da tal beneficio quei, che aveſsero affittata la caſa da altro piggionante, o da colui, che teneſse in affitto un intero comprenſorio di caſe, il cui contratto foſse già terminato, purchè i Giudici non conoſceſsero, che l'affitto fatto intero colla facoltà di ſubaffittare ad altro, non ſia ſeguito per frode, o per motivo di eſcludere la provvidenza del Bando, colludendoſi coll' affittatore dell' intero comprenſorio, o tenendoſi l' eſattore ſotto il finto nome di affittatore. VII. Abuſandoſi il conduttore della caſa locata, o concorrendovi inconvenienti tali, per gli quali non conveniſse, che quello continui ad abitarci, poteſsero eſpellerlo i Giudici col ſolo informo eſtragiudiziale, con decreto però da farſi in Ruota; e con eſser ſalve le ragioni di poterſene produrre i gravami ne' Tribunali ſuperiori. VIII. Che non doveſse tenerſi ragione degli affitti fatti per un ſolo anno, con dichiarazione, che nel ſuſseguente eraſi fatto con altre perſone, purchè però non coſti eſser ciò ſeguito con pubblico Iſtromento ſtipolato prima del giorno, che ſi era fatto l' affitto coll' attual piggionante, e di eſser ſeguito il contratto con perſona certa, e conoſciuta, la quale ſervir doveaſi della caſa per ſua propria abitazione, e non per cederla ad altri. IX. Finalmente dichiaraſi, che con queſto Bando nulla s' intendeva innovato di quanto ritrovavaſi ordinato con quello de' 20. Dicembre del 1739. in rapporto alla dimora, ed abitazione delle pubbliche meretrici (1).

113
Si vieta agli Armieri il vendere arme a' Soldati.

Anche ſotto la prima appendice *Prætermiſſorum* ritrovaſi la *Prammatica* IX. ſotto il titolo *Interdictum in Circulatores, & propolas*: Queſta contiene un Bando pub-

(1) Prammatica IV. *de'* 16. *di Gennajo del* 1743. *ſotto il tit.* Locati conducti *Tom.* II. *pag.* 468.

pubblicato dalla Vicaria per ordine del Re a' 24. Maggio del 1743. (1), con cui si vieta a' Fucilieri, Scoppettieri, ed Armieri di questa Città, Borghi, e Casali il poter vendere a' Militari qualsivoglia sorte d' armi di monizione, così da fuoco, come bianche, sotto la pena della confiscazioue di esse, e di altre pene arbitrarie.

114 *Siegue il trattato di commercio col Re di Svezia.*

In quest'anno 1743., e propriamente a 5. di Giugno fu pubblicato in Napoli il trattato perpetuo di commercio, e navigazione conchiuso tra il nostro Re, e la Corona di Svezia, come leggesi rapportato sotto il titolo *Fœdus Regium, & Suevum*, e ritrovandovisi 42. articoli intorno alle seguite convenzioni (2).

115 *Attaccato il contagio in Messina, si danno varj provvedimenti, ed anche dopo che fu estinto.*

Già siamo prossimi al tempo del funesto contagio, da cui fu afflitta la Città di Messina; e per quanto riparo si fosse dato dalla somma avvedutezza specialmente dal Tribunale supremo del commercio, non potè ripararsi, che non avesse attaccato il nostro Regno nelle Calabrie, e dir si può, che per effetto della Divina Misericordia libera se ne vide la nostra Città, e le rimanenti Provincie del Regno. In questa cotanto critica congiuntura moltissimi Bandi, o sian *Prammatiche* furono promulgate cominciando da' 10. di Luglio del 1743. fino a 25. di Settembre del 1751. col darsi tanti savj provvedimenti per un punto così interessante per la salute del nostro Regno. Finalmente fu dato alcun sistema intorno al riprendersi il commercio con quell' Isola, ma con alcune diligenti cautele da praticarsi. E comechè la Città di Messina smunta era rimasta di abitatori, onde bisogno avea di popolazione, perciò il Re usando della Real munificenza, le ac-

(1) *Tom. IV. pag.* 332.
(2) *Tom. II. pag.* 255.

accordò la grazia della franchigia per dieci anni delle gabelle de' viveri appartenenti tanto alla medesima, come al Reale Erario, ed altresì di tutte le tasse, e de' donativi estraordinarj a tutti quei Messinesi, che viveano nel Regno, o fuori di esso, ma che restituir voleansi in Messina, come altresì a tutti quei maestri, ed artefici forestieri non regnicoli, e che domicilio non aveano nel Regno di Sicilia, purchè gli uni, e gli altri fossero stati mercanti, operarj di fabbriche, e di altri lavori di seta, agricoltori, o marinari, intendendosi tal franchigia per lo di loro proprio consumo, e delle diloro mogli, e figli solamente. Savio fu questo provvedimento per potersi in alcuna guisa rimettere quella Città, la quale il Principe numerar più non potea ne' suoi Dominj, quando che priva fosse rimasta d' abitatori.

Per tutte queste *Prammatiche* non si è stimato di darne un esatta notizia di quanto in esse conteneasi, poicchè si sarebbe perduto il tempo inutilmente nell' istruire il Lettore di tutti quei dati provvedimenti in tal funesta congiuntura, i quali possono ivi leggersi (1), se curiosità ne avesse; vieppiù che niun profitto si ricava in rapporto alla disciplina forense, alla cui mira tende l'Istituto della presente Istoria.

116 Provvedimenti dati dal Magistrato del commercio concernente all' annona.

Credè poi il supremo Magistrato del commercio, che prender dovesse la sua principal cura intorno all' annona, facendo sì, che nel Regno non si patisse di scarsezza de' grani, i quali quando per la ubertosa ricolta fattane ecceduto avessero il necessario bisogno, utile cosa era, che il di più si ponesse in commercio con permetterfene l' estrazione. Furono adunque diretti a

(1) Prammatica LX. ad LXXVI. *sotto il tit.* de Officio Deputationis Tom. III. *pag.* 484. ad 507.

a queſto ſcopo varj provvedimenti, rammentandoſi un Bando, che diceſi promulgato a' 26. di Febbrajo del precedente anno, i cui articoli ſi vogliono eſeguiti in tutto ciò, che non foſsero contrarj a quelli, che ſieguono, de' quali eccone in accorcio un brieve epilogo. Si ordina, che tutte le Univerſità aveſsero fatto pervenire in mano del Priore del Conſolato, ſotto di cui erano le rivele del grano ricolto nel loro diſtretto per tutto il meſe di Agoſto, e i Sindici, che contravvenivano ſoggiacer doveano alla pena di doc. cinquanta. Di più dovean dichiarare la quantità neceſsaria per la loro annona, e commettendo frode, anche incorrevano nella ſteſsa pena. Il Priore del Conſolato facendone fare un eſatto regiſtro da' ſuoi Officiali, dovea per tutti i 20. di Settembre farne relazione al Magiſtrato, il cui Percettore dovea farne altro regiſtro a parte. Che i Sindici per tutto il meſe di Agoſto aveſsero dovuto fare il partito dell' annona biſognevole fino alla nuova ricolta. Che non riuſcendo fare detti partiti, doveſsero col denajo del pubblico peculio provvedere della neceſsaria quantità del grano, che dovea diligentemente cuſtodirsi: mancando il denajo, doveſse farſi il ratizzo de' grani nati nel loro diſtretto, con darſene la rata da ciaſcun Padrone corriſpondente al biſogno dell' annona, e quando ridotto in farina ſarebbe venduto, ſe ne ſarebbe pagato loro il prezzo di un carlino di più della voce. Quando ciò non poteſse eſeguirſi, doveano i Sindici parteciparlo al Conſolato per gli 20. di Settembre, e da queſto dovea farſene relazione al Magiſtrato, perche avrebbe preſo degli altri eſpedienti. I medeſimi anche per la metà di Ottobre doveano traſmettere a' riſpettivi Conſolati fede giurata di aver provveduta dell' annona la loro Univerſità. Le contro-verſie,

versie, che potessero nascere sopra i partiti, ratizzo, e prezzi de' grani dovessero decidersi dal Consolato, le cui provvidenze doveano eseguirsi, non essendovi richiamo (1).

117 *Altro ordine fatto dal Magistrato anche concernente all' annona.*

A 22. poi dello stesso mese di Luglio il Magistrato stimò di ordinare, che il grano non avesse potuto vendersi più de' seguenti prezzi, i quali in pochi giorni erano stati alterati il quarto, e il terzo di più, che correvano nel principio della ricolta: Quelli adunque del tenimento di Aversa furon tassati a carlini 13. 50. il tomolo, quei di Capoa a 12. 50., e coloro, che lo nascondevano, o vendevano a prezzo maggiore, soggiacer doveano alla perdita del grano, di sei mesi di carcere, ed altra arbitraria, e fu poi commessa l' esecuzione di questo Bando a' Consolati di mare, e terra di questa Provincia, e al Governatore di Capoa per lo distretto della sua giurisdizione, riservandosi il Magistrato di regolare i prezzi degli altri generi di vettovaglie per tutto il Regno (2).

118 *Altro espediente preso per rivelarsi il grano nascosto.*

Indi a' 30. dello stesso Luglio, comechè i presi espedienti sebbene fossero stati molto savj, nondimeno alcuno incaglio ritrovarono nella loro esecuzione, poichè occultavasi il grano per poterlo poi vendere a prezzo maggiore di quello, ch' erasi tassato; quindi fu ordinato, che se i compratori del grano lo pagassero a più caro prezzo dello stabilito nella succennata tariffa fatta, perche i venditori non contentavansi di essa, avessero dovuto tra giorni quattro denunciare al Consolato di Aversa, o al Governatore di Capoa, o al Consolato di mare, e terra di Napoli il prezzo pagato, perche *ex officio* si sarebbono costretti i venditori a restituire

(1) Prammatica IX. *de'* 15. *Luglio* 1743. *sotto il tit.* de Annona *Tom.* I, *pag.* 175.

(2) Prammatica LXII. *sotto l' istesso tit. ib. pag.* 178.

tuire il di più, che aveano ricevuto oltre lo stabilito nel Bando, sottoponendoli alla pena di doc. cento ogni volta, che contravvenissero. Oltre ciò fu ordinato, che i cennati Consolati, il Governatore di Capoa, come gli altri Regj, e Baronali della Provincia di Terra di Lavoro sotto la pena di doc. mille subito avessero fatto relazione al supremo Magistrato delle ricevute rivele, senza intanto intrattenersi di procedere nel costrignere, come sopra i venditori. Finalmente fu anche loro ordinato, che avessero preso esatto informo di quei, che tenevano grano più del loro bisogno, con ordinargli, che ne avessero esposto l'avanzo a pubblica vendita, tenendo aperti i magazzini, o le loro case, o pure affiggessero bando additando il luogo, ove si vendeva (1).

119 *Altri ordini dati sull' istesso punto.*

Indi essendosi penetrato, che le Università non si eran provvedute della loro annona, e intanto impedivano la contrattazion de' grani con pregiudizio del commercio, perciò a 2. del seguente Settembre fu ordinato, che quelle tra il termine di dieci giorni avessero fatto la provista del necessario grano secondo i succennati ratizzi, con rimetterne fedi autentiche a' rispettivi Consolati, con farsene da questi relazione al supremo Magistrato, qual termine scorso, ognuno potea vendere i grani a suo piacere, con soggiacere i Governanti delle Università alla pena di doc. 200., e a quel danno, che avessero sofferto le medesime che ne sarebbe risultato dall' aumento del prezzo (1).

120 *Si espone la* Prammatica XIV. *sotto il tit.* de Notariis.

Mentovandosi la *Prammatica* XIV. sotto il titolo *de Notariis* fu detto, che il Re per sua clemenza contentato erasi, che validi fossero stati quei contratti sti-

 polati

(1) Prammatica LXI. *sotto l' istesso tit. ib. pag.* 177.
(1) Prammatica LXIII. *sotto l' istesso tit. ib. pag.* 179.

polati coll' intervento de' Governatori, e Giudici locali, i quali avean supplito le veci de' Giudici a contratti. Indi bisognò, che colla seguente *Prammatica* XV. de' 24. di Agosto del 1743. (1), avesse anche dichiarato validi quei contratti, ch' eransi stipolati colle persone deputate da' Governatori, e Giudici locali, per così togliere le liti, che nascer poteano a questo riguardo per la loro nullità. E perche a riflesso di questa nullità commessa i Notaj avean trattenuto la visita de' loro protocolli, onde eran rimasti sospesi de' loro officj, il Re anche per sua clemenza ordinò, che l' avessero continuati con abilitargli all' esercizio, con far seguire la visita trascurata, ben vero perl' avvenire niuno dovea ardire di continuare il praticato inconveniente, ma che in ogni stipola avessero dovuto intervenirvi i Giudici a contratti sotto la pena di doc. 50., e della sospension dell' officio.

121 *Si espone la* Prammatica XXII. *sotto il tit.* de Actuariis, &c.

In seguela delle umiliate preghiere al Sovrano per parte de' Mastrodatti Fiscali della Vicaria fu promulgata a 16. di Novembre del 1743. la *Prammatica* XXII. sotto il titolo *de Actuariis*, *Scribis*, *&* *eorum salario* (2), e con essa in esecuzione de' Reali ordini segnati a 16. dell' antecedente Settembre dati si leggono diversi provvedimenti per la norma da tenersi tanto da' succennati Mastrodatti, che da' Scrivani Fiscali intorno al corso, che dar doveasi alle scritture, colle loro firme, alla spedizione delle provisioni, alla loro assistenza nel Tribunale, all' esazion de' diritti per quei, che si escarceravano, sulle quali cose già la Vicaria fin da' 15. di Giugno del 1709. con suo decreto avea dato le sue provvidenze, delle quali se ne chiedeva l' esecuzione.

Il

(1) *Tom.* II. *pag.* 623.
(2) *Tom.* I. *pag.* 67.

122
Si prescrivero altri ordini del commercio per lo disbrigo delle cause.

Il nascente supremo Magistrato del commercio tuttavia richiedeva de' novelli Reali provvedimenti per meglio fermare la sua disciplina, che tutta intesa esser dovea al sollecito disbrigo delle cause: Questi furon già dati, e simili sono a quelli, che con tante *Prammatiche* sono stati inculcati al S. C. per conseguirsi l' istesso fine (1).

123
Dichiarazione fatta dal Re, quando s' incamminò per Velletri.

Sotto la prima Appendice *Prætermissorum* (2), leggesi lavorata da maestra penna la dichiarazione, che fe il Re nell' atto di muoversi dalla sua Capitale verso la frontiera, e porta la data de' 25. di Marzo del 1744. giorno in cui, come recente n' è la memoria, ne lasciò piena di mestizia la nostra Città per portarsi in Velletri. Leggesi questa sotto il titolo *Regnum Neapolis, & Siciliæ jure belli Carolo Hispanicæ juventutis Principi restituitur. Is Rex est salutatus. Successio fundatur*. Va egli esagerando l' osservanza dell' esattissima neutralità promessa nel 1742. a S. M. Brittanica, tra le Potenze belligeranti per la successione di Carlo VI. Imperatore, e per le controversie della navigazione, e su questo argomento cammina sempre la pubblicata Scrittura: Quindi non saprei, per qual motivo il Collettore delle *Prammatiche* noti, che dovesse ponersi dopo la XII. sotto il titolo *Regnum Neapolis, & Siciliæ*, che porta la data di Gaeta de' 17. Giugno del 1738. (3), la quale fu pubblicata in occasione del donativo fatto dalla nostra Città per lo matrimonio seguito colla Principessa Maria Amalia defonta Regina sempre degna di eterna ricordanza, co-

 me

(1) Prammatica IV. *de' 20. Febbrajo del 1744. sotto il tit.* de Officio Supremi Magistratus *Tom. III. pag. 389.*
(2) *Tom. IV. pag. 367.*
(3) *Tom. III. pag. 722.*

me fù già esposta, e ne farà il motivo per credere, che sotto quel titolo esser dovesse allogata.

124
Da Fra Michele Reggio si pubblica indulto, che fu prolungato ad istanza dell' Avvocato de' Poveri.

Restando intanto il Re Cattolico a Velletri alla testa del suo esercito, comechè rimasto era in Napoli Fra Michele Reggio in qualità di Luogotenente, con suo Real Dispaccio segnato con quella data a' 12. Maggio del 1744. gli ordinò di pubblicare un grazioso indulto, come fu già eseguito a' 17. dello stesso mese. Indi al 1. del seguente Giugno. Fu questo poi a richiesta dell' Avvocato de' Poveri prolungato per lo corso di un altro mese, comechè terminati erano i quindici giorni accordati nel precedente a' rei per potersi presentare (1).

125
Si espone la Prammatica LXXV. *sotto il tit.* de Vectigalibus.

Sotto la I. Appendice *Prætermissorum* ritrovasi notata la *Prammatica* LXXV. (2), che avrebbe dovuto esser registrata sotto il titolo *de Vectigalibus:* Questa contiene un Bando, che per ordine del Delegato D. Carlo Gaeta fu pubblicato a' 7., 8., e 9. di Agosto del 1744. in occasione della nuova imposizione ordinata dalla Città di grana 21. a botte di vino, che introduceasi, e di un grano a peso di calce per potersi somministrare al Re il donativo di doc. 400. mila troppo ragionevole per accorrere alle immense spese, che soffriva in quella guerra. Quindi fu stabilito, che queste imposizioni restar dovessero sempre sotto l' amministrazione della Città, la quale riserbato aveasi il patto della ricompra, con riscuotersi quella del vino dagli 11. di Agosto in avanti, dandosi le istruzioni per farne l' esazione, facendone solo immuni i Monasterj de' Cappuccini, de' Riformati di S. Francesco, e il Clero secolare Napoletano, ponendo i Padronali de' Territorj nell' ob-

(1) Prammatica XL. XLI. *sotto il tit.* de Abolitionibus *Tom.* I. *pag.* 39. & 45.
(2) *Tom.* IV. *pag.* 377.

obbligo di manifeftare dopo la vendemmia il vino ricolto, fenza che la Regia Corte aveffe mai potuto prendere veruna ingerenza su quefta gravezza.

126
Determinazione presa dal Re in rapporto a' contratti vitalizj.

Era poi inforto dubbio nel S. C. per la caufa ivi pendente tra D. Gio: Battifta Folliero, e il Duca di Limatola D. Giovanni Maftellone; comechè il primo avea dimandato dichiararfi nulla la vendita fatta in beneficio del fecondo di annui doc. 140. vitalizj per lo Capitale di doc. 1000. che computavafi alla ragione del 14. per 100., onde vacillante ne reftava il giudizio in riguardo delle varie decifioni fatte dal S. C. in diverfi tempi, ed eziandio per quello, che su quefto affunto ne avea difpofto la *Prammatica II. de Cenfibus*. Fu fupplicato adunque il Re, perche tener fi poteffe per l' avvenire una ficura norma per la decifione di quefto punto. La rifpofta data dal Sovrano a' 10. di Novembre del 1744., fi fu, che il Configlio per tai contratti vitalizj, fenza attendere quello, che conteneafi nella cennata *Prammatica II.* aveffe fatto ufo di un giufto, e prudente arbitrio, che muover poteffe la mente, e la ragione di un giufto Giudice. Dovea perciò aver prefente tutte le circoftanze della qualità della cofa venduta, il pericolo, la tardanza, o fpedita efazione, la compleffione, età, e falute del venditore, la confuetudine del luogo, ove ftipoloffi il contratto, la condizione de' contraenti, il vero motivo, e neceffità, che mofse loro a contrarre, e la qualità de' corpi obbligati, e fempre che avveniffe il decidere tai caufe, doveffe farfene relazione al Re del decreto prima di pubblicarfi (1).

127
Grazia conceduta dal Re a 30. Novembre del 1744. al Baronaggio nel ritorno fatto da Velletri.

Ritornato indi il Re Cattolico in Napoli, ftimò di

(1) Prammatica VI. *de'* 10. *di Novembre del* 1744. *fotto il tit.* De Cenfibus *Tom. I. pag.* 395.

di concedere al Baronaggio la seguente grazia espressa in tal guisa: *Placetque nobis, quod suspensis capitibus primo, tertio, & septimo Regalis nostræ Constitutionis sub die* 15. *Junii* 1738., *pro iis tantum, quæ Barones, eorumque Curias respiciunt, mandetur, prout, juxta Rescriptum Divæ Mem. Imperatoris Caroli V., de anno* 1536., *mandamus ut iidem Barones, & eorum Officiales debeant malefactores, & delinquentes debitis pœnis punire, aut puniendos mandare, & ii, qui potestatem, virtute suorum privilegiorum, habent, componendi, permutandi, aut remittendi pœnas ea potestate taliter utantur, ne nos ex eorum abusu, pro justitia aliter providere cogamur* (1).

128
Severi ordini dati contro i falsi decottori.

Intanto si avvide il Supremo Magistrato del commercio, che rilasciata di lunga mano erasi la fibra di quanto ordinato avea il Cardinale di Aragona nella *Prammatica* de' 30. di Marzo del 1666., ch'è la II. sotto il titolo *De cessione bonorum*, perciocchè impuniti restavano i fraudolenti fallimenti de' negozianti, qual cosa al commercio non recava picciolo danno; quindi fu, che il Re con suo Reale editto de' 16. di Dicembre del 1744. che inserito fu in un Bando pubblicato a' 23. dello stesso mese stimò di ordinare, che restasse nel suo vigore, quanto determinato erasi nella succennata *Prammatica*, e che tutti quei negozianti, o mercanti, che fallissero fraudolentemente, dovessero incorrere nelle pene istesse contenute nella I. e IV. *De Nummulariis*; cioè della morte naturale, e della forgiudica, se non fossero comparsi fra sei giorni dopo il fallimento; anzi questo tempo fu ristretto a giorni quattro. All'istesse pene di morte naturale, e di forgiudica si vollero anche sottoposti tutti quei, che avessero nascosto i denari,

(1) Prammatica XXV. *sotto il tit.* de Baronibus *Tom. I. pag.* 346.

nari, o i mobili de' mercanti falliti, o che con contratti dolosi tenessero in testa loro i denari di quelli, o pure annue entrate, e stabili, con incorrere anche nella pena di doc. 4000. Dieci anni di galea gl' ignobili, ed i nobili di relegazione dovean soffrire, se avessero trasportato da luogo a luogo i denari, o i mobili de' falliti. Anche nelle istesse pene incorrevano i finti Creditori de' falliti, bastandone la pruova per congetture, o per verisimili argomenti, che potessero muovere l' animo del Giudice, restando vietata ogni moratoria, e salvaguardia, o altra dilazione per detti falliti, ancorchè vi fosse il consenso di tutti i creditori.

129 *Come dovesse procedersi in tai giudizj.*

Si ordinò parimenti, che potesse procedersi colla citazione *ad informandum*, *& capitula* coll' abbreviazione del termine di quattro giorni prescritto dalla *Prammatica* contro quei decottori, che non si fossero presentati al Magistrato, o al respettivo Consolato con esibire tutte le scritture, e i libri del loro negozio, essendo la seguita fuga indizio della frode; quindi giuntane a' Tribunali la notizia, doveasi pubblicar Bando, con ordinarsi, che tra certo tempo dovesse rivelarsi ogni qualunque stabile, o credito, che fosse del fallito, e contravvenendosi, s' incorreva nelle pene comminate, senza ammetterli scusa dell' ignoranza del seguito fallimento. Contro de' simulati creditori anche molto s' inveisce replicandosi, che sebbene da tutti si dasse il consenso, questo non dovea trattenere il Giudice a procedere *ex Officio* (1).

130 *Si dà riparo per lo contagio che grassava in Genova degli animali.*

Dalla Francia era passato nel Piemonte il contagio degli animali bovini, e lanuti, e da colà in Genova, e nella sua Riviera erasi avanzato, quindi il Pre-

(1) Prammatica *I. de' 16. Dicembre 1744. sotto il titolo* In eos, qui decoctionem &c. *Tom. I. pag.* 468.

Presidente Ventura sovraintendente della salute, e Prefetto anche del Magistrato del Commercio stimò sano consiglio di prevedere al danno, che potea cagionarsi nel nostro Regno, e con suo Bando de' 22. di Gennajo del 1745. ne vietò ogni introduzione per la via di mare, e di terra (1).

131 *Provvedimento dato dopo estinto il contagio di Reggio.*

Stimò anche l' istesso Presidente Ventura di promulgare altro Bando a' 22. di Ottobre dello stesso anno. Comechè era già estinto il contagio attaccato in Reggio, e molte spese eransi fatte dalle Università per lo mantenimento de' cordoni, perciò si diedero varj provvedimenti, perche fossero le medesime rifatte, se pagato avessero più di quello si conveniva (2).

132 *Si espone la* Prammatica *XXIV. sotto tit.* de Actuariis, & Scribis &c.

Sotto il titolo *de Actuariis, Scribis &c.* si ritrova la *Prammatica* XXIV. fatta a' 9. di Novembre, e pubblicata poi a' 12. dello stesso mese del 1745. (3). Ivi leggesi la Pandetta de' diritti, che prima esigevansi dal Mastrodatti di Vicaria, i quali vengono poi moderati nella guisa, che si notano. Ma forse per preso abbaglio si fa precedere a questa la *Prammatica* XXIII., la quale porta la data de' 12. di Aprile del 1771., e dovea notarsi, quando dal suo tempo era chiamata. In essa si rinova quanto fu ordinato nel Bando de' 23. di Novembre del 1743., ed oltre di quello si formano XIII. Capi concernenti a quanto, erasi già disposto. Ma non sia meraviglia, se qualche abbaglio siasi preso, che niun pregiudizio reca alla sostanza delle leggi, che si è procurato raccogliere, perche ridurle tutte con una perfettissima epoca de' tempi della loro promulgazio-

(1) Prammatica *XCVI. sotto il tit.* de Officio Deputationis &c. *Tom. III. pag.* 525.

(2) Prammatica *LXXIV. sotto l' istesso tit. Ib. p.*502.

(3) *To.* I. *pag.* 79.

zione, richiedeva una più penosa applicazione, la quale sebbene curato avessi di ponerla, non pertanto resto sicuro, che scevero sia dal pericolo di aver potuto errare.

133 *Si ordina, che dovesse correre in Napoli la moneta di Sicilia.*

Altro bando per ordine del Re fu pubblicato dal Presidente Ventura a' 29. di Dicembre del 1745. (1) con cui fu ordinato, che nel nostro Regno, e ne' Presidj di Toscana dovesse avere spaccio la moneta di Sicilia col valore di un carlino ogni tarì di quella, e così per contrario colà dovea praticarsi, giacchè precedente saggio dato da' periti perfettamente n'era corrispondente il valore.

134 *Grazia conceduta alla Città per le cause dell' Annona.*

Altra Grazia fu fatta dal Re alla nostra Città, la quale avendo supplicato, perche si degnasse di ordinare, che in tutte le cause, nelle quali fosse ella attrice tanto in particolare, come se riguardassero l' annona, si fosse proceduto nella Real Camera di S. Chiara, ove anche si avesero dovuto produrre i gravami delle determinazioni del Tribunale di S. Lorenzo, e de' decreti del Prefetto dell'annona, come prima praticavasi in tempo dell'abolito Collateral Consiglio, ed in effetto fu benignamente deferito a sì fatta richiesta (2).

135 *Grazia conceduta, perche il Magistrato restasse solo per lo commercio esterno.*

Il superbo edificio del supremo Magistrato del commercio, da cui molto vantaggio ne attendeva il nostro Regno, sebbene dovizioso fosse sul principio di tanti espedienti nell' accrescerlo, si vide tra poco crollare, comechè vane riuscirono le concepite speranze. Fu adunque la Città nel 1746. ridotta nella necessità di chiederne al Re per Grazia, che questo Tribunale re-

 star

(1) Prammatica LIII. *del 29. Dicembre del 1745. sotto il tit.* de Monetis To.II. *pag.* 563.

(2) Prammatica VI. *de'* 1746. *sotto il tit.* de Immunitate Neapolitanorum To.II.*pag.* 352

ſtar doveſse in piedi co' ſuoi Conſolati ſoltanto per lo commercio eſterno, eſsendoſi conoſciuto, che per l' interno danno grandiſſimo, e confuſione ne tornava al Regno tutto, al noſtro Popolo, come eziandio al Regio Erario. A queſta umiliata ſupplica non laſciò di deferire il Sovrano, quindi fu, che aboliſse tutti i Conſolati di Mare, e di Terra, meno che quelli delle Città di Bari, Siponto, Crotone, Gallipoli, Reggio, e 'l vecchio Conſolato di Napoli, e queſti giudicar doveano le cauſe della mercatura eſtera, le quali occorreſsero in quei luoghi tra 'l Cittadino, e 'l Foreſtiere, o tra' Foreſtieri, e col voto dell' Aſseſsore, e ſe queſtion di legge naſceſse per Napoli, reſtò determinato, che procedeſse il Giudice ordinario, ch' eſser dovea Dottore, dietro la cui ſentenza andar doveano i Conſoli, ſe voleſsero, permettendoſene benvero il gravame nel Supremo Magiſtrato. All' incontro la coſtui giuriſdizione ſi volle riſtretta alle ſole cauſe della mercatura eſtera, le quali occorreſsero nel modo di ſopra cennato per gli Conſolati, con ritornare tutte l' altre alla giudicatura de' loro Tribunali ordinarj, come prima praticavaſi. Benvero fu laſciato nella libertà di proponere tutti quegli eſpedienti concernenti alla dilatazione del commercio eſtero, alla perfezione delle arti, a formare le compagnie de' Mercanti, ed all' eſtrazione de' frutti derivati dalle ubertose ricolte; e per quanto ſi apparteneva a' Collegj delle arti, dovean queſti reſtituirſi a' Giudici ordinarj (1).

136 Attende il Re con varj ordini alla celere ſpedizione delle Cauſe.

Cura anche preſe il Re per la celere ſpedizione delle cauſe, e non ſenza profitto riuſcirono i dati provvedimenti. Stimò adunque di ordinare, che propoſtaſi la

(1) Prammatica V. *del* 1746. *ſotto il tit.* de Officio ſupremi Magiſtrat. *To. III. pag.* 390.

la causa dal Commessario nel S. C., laddove nel corso della medesima si dassero altri Ministri aggiunti, o sopravvenissero altri Ministri ordinarj della Ruota, dovessero essi intervenire nello stato, in cui la causa ritrovavasi, con continuarsi a parlare dagli Avvocati senza principiare il loro discorso. Permettesi loro però fra competente termine d'informare a voce, e in iscritto quei Ministri, i quali dal principio non fossero intervenuti, per così recidersi tutte quelle dilazioni, che in simili occasioni solean praticarsi (1).

137 *Appuntamento del Tribunal della Camera concernente all' Arrendamento del Tabacco.*

All' economia dell'Arrendamento del Tabacco si rapporta un appuntamento fatto dal Tribunal della Camera a' 23. Ottobre del 1724, che ritrovasi trascritto nella *Prammatica V.* sotto il titolo *Edictum Tabaccarium*, che pubblicossi a' 6. Giugno del 1746., ed ivi posson leggersi le postille fatte dall' Avvocato Fiscale allora Marchese Paternò sull'offerta fatta da D. Angiolo de Sanctis per l'affitto di questo Arrendamento (2).

138 *Dubbj insorti, e risoluti dal Re su l' Editto dell' abolizione del Magistrato.*

Il succennato Reale Editto fatto per l' abolizione, come fu scritto, del Magistrato del Commercio non lasciò di destare alcuni dubbj per la interpetrazione di alcune parole in esso contenute, onde fu di mestieri di chiederne al Re la spiega, come si dovea. Uno di essi riguardava il procedere per le lettere di cambio, e fu spiegato, che spettasse al Magistrato la cognizione di quelle, che dal Regno faceansi per le Piazze forestiere, e da questo per lo Regno, ma tutte l'altre, che faceansi per lo Regno, fossero state dell' ispezione del Delegato de' Cambj. La parola de' *Peregrini* anche

H 2 fa-

(1) Prammatica V. de' 28. *di Febbrajo del* 1746. *sotto il tit.* de Causis decidendis *To.I. pag.*389.

(2) Prammatica V. *de'* 6. *Giugno del* 1746. *sotto il tit.* Edictum Tabaccarium *To.I. pag.*480.

facea nascere altro dubbio per lo modo, come dovesse intendersi, e fu risposto, che se ne dovesse attendere il suo senso legale, dovendosi il di più eseguire giusta il disposto nel Reale Editto (1).

139
Il Re come prende cura per l'abolizione del S. Officio.

Meriterebbe, che quì interamente fosse trascritto il Reale Editto de' 29. Dicembre del suddetto anno, che fu inviato a' Deputati del S. Officio, con cui il Re facea loro noto, quanto erasi ordinato sul punto troppo interessante per la nostra Città di questo sempre odioso Tribunale, in rapporto a' quattro Processi, che la Curia Arcivescovile avea fabbricati in materia di fede contro il Sacerdote D. Antonio Nava, Francesco Frascogna, e 'l Diacono D. Angiolo Petrella (2). Vi si accoppia anche la copia della lettera scritta a' Vescovi del Regno dal Marchese Fraggianni Delegato, ed esimio sostenitore allora della Real Giurisdizione, con cui facea loro sempre le sovrane deliberazioni su questo punto, con prescrivere ad essi la norma da tenersi nel procedere in cause, nelle quali sospetto vi fosse di eresia tanto in rapporto agli Ecclesiastici Secolari, e Regolari, come a' Laici. In somma stà espresa la pratica da osservarsi: e comechè la Curia Arcivescovile ubbidì, come dovea a' Reali ordini in quanto al dismettersi ogni insegna, suggello, ed altro, che servir potesse anche di memoria di questo Tribunale, perciò il Sovrano per maggior consuolo della nostra Città, stimò a' 5. di Gennajo del 1747. inviarne con sua Real Carta la fedele notizia a' Deputati.

Sotto

(1) Prammatica VI. *de' 12. di Novembre del 1746. sotto il tit.* de Officio supremi Magistratus *Tom.* III. *pag.* 390.

(2) Prammatica II. *de' 29. di Dicembre del 1746. sotto il tit.* Interdictum perpetuo Tribunal Inquisitionis *To.* II. *pag.* 392.

Sotto il titolo *de Feudis* leggesi la *Prammatica* XL. (1), la quale contiene la Grazia accordata dal Re Cattolico al Baronaggio nel 1747. nel cap. V. Consiste la sua dimanda nell'esponere, che per essersi nel mese di Settembre del 1701. disperse, e lacerate infinite scritture della Regia Camera, le quali facean mancare gli originali documenti del possesso legittimo de' corpi feudali, onde i possessori venivano sovente inquietati con risulte fiscali, anche in rapporto al prezzo decorso di adoe, e relevj, che supponevansi dal Fisco non pagati, perciò supplicavasi il Re di ordinare, che per tai cause niuna molestia ricevessero i Baroni, senza tenersi ragione di qualsivoglia vizio de' corpi feudali, giurisdizionali, e regalie, il quale avesse il suo principio prima del 1701., come neppure di qualunque pretensione intorno al pagamento del loro prezzo, tassa d' adoe, e loro decorso, relevj, e loro attrasso, e di ogni altro peso imposto, e dovuto alla Regia Corte prima di detto tempo di Settembre del 1701. La risposta fu questa: *Placet, possessores non inquietari ex causa donationum extraordinariarum, quæ in Regem collatæ fuerint ante annum MDCCI. quoad cætera, leges, & privilegia custodiri.*

140 *Grazia conceduta dal Re nel 1746. a' Baroni per non esser molestati nel possesso de' corpi feudali.*

Cercò altra Grazia anche la Città col Capitolo VI. contenendosi la sua supplica nella seguente *Prammatica* XLI., ma niente affacevole ne fu la risposta. Avea ella dimandato ampliarsi la successione feudale fino al quinto grado *inclusivè*, tolta di mezzo ogni sinistra interpetrazione del Fisco, in guisa che avesse potuto succedere al Feudatario defonto il quinto grado, tanto se fosse maschio, quanto se fosse discendente da femmina,

141 *Grazia richiesta, e non accordata dal Re per la successione del quinto grado ne' feudi.*

na, e tanto se l'ultimo feudatario fosse maschio, quanto se fosse femmina, o che discendesse da maschio, o che discendesse da femmina, purchè discenda dal primo acquirente. E tanto più credeasi sperar questa grazia, perchè nella Sicilia ritrovasi la medesima ampliata fino al settimo grado *inclusivè*, nulla ostante la *Costituzione* del Regno *Ut de successionibus*, la quale restrigne il diritto comune al terzo grado. Ma concisa fu la risposta concepita in questi termini: *Sua Majestas re maturius perpensa providebit* (1).

142 *Ordini dati dal Re concernenti alla Dogana di Foggia.*

Lunga è poi la *Prammatica* LXXXIII. pubblicata colla data di Portici a' 10 Maggio del 1747. (2). Questa contiene nientemeno, che 34. §§. tutti appartenenti al regolamento della Dogana di Foggia, co' quali si risponde ad altrettante dimande fatte da' Locati in un loro ricorso per toglierfi gl'introdotti abusi, e per essere ristabiliti di quei danni, che tanto ad essi eran di pregiudizio. Ma comechè quando vogliasene dare un epilogo di quanto essi contengono, sempre resterebbe cosa da riferire, perciò ne basta dar la notizia per potersi osservare interamente sotto il titolo *de Officio Procurat. Cæsaris* da chi bisogno ne abbia.

143 *Dubbio risoluto dal Re concernente al Magistrato del Commercio.*

Mentre era Delegato della Nazione Greca il Consigliere Bolifoni in una causa di mutuo, che agitavasi tra'l Greco Giorgio Giampier con Michele Panno, ne avea il primo prodotta l'appellazione nel Supremo Magistrato, ove il Delegato ricusò di rimettere gli atti sul motivo, che dovesse proponere il gravame nel suo proprio Tribunale. Su di che il Magistrato stimò di consultarne il Re, il quale fe sentire al Bolifoni, che il Magistrato era il Giudice privativo delle appellazioni de'

(1) Prammatica XLI. *sotto il tit.* de Feudis To. II *pag.* 36.
(2) To. III. *pag.* 250.

de' decreti di tutti i Delegati delle Nazioni ſtraniere, e che non ſi foſſe alterato queſto ſtabilimento, ſenza aver luogo la diſtinzione, che faceaſi di non trattarſi di cauſa di commercio (1).

144 *Indulto conceduto per la naſcita del Principe Filippo.*

Colla data di Portici de' 10. Luglio del 1747. fu pubblicato a' 15. dello ſteſſo meſe il grazioſo Indulto, che ſi contiene nella *Prammatica XLII.* ſotto il titolo *de Abolitionibus* (2), in occaſione della naſcita del Reale Infante Filippo, ed in eſſo più delitti ſono eccettuati, come ivi potrà leggerſi.

145 *Il Re dà il bando agli Ebrei rivocando l' Editto fatto a lor favore.*

Già fu detto, che col Reale Editto de' 3. di Febbrajo del 1740. concedute furono agli Ebrei più grazie, eſenzioni, e privilegj ſul rifleſſo, che aveſſe potuto queſta Nazione cooperar molto al vantaggio del commercio, la cui dilatazione tanto dal Re deſideravaſi. Ma ſcorſi nientemeno, che ſei anni, niun profitto ne tornò, anziche incomodo, peſo, e ſcandalo de' Popoli; quindi il Re ſi vide ſciolto da ogni grazioſa promeſſa loro fatta, e a' 18. di Settembre del 1746. rivocò tutte le accordate eſenzioni nell'Editto del 1740. ed ordinò, che tutti gli Ebrei di qualunque ſeſſo, età, e condizione ſi foſſero, uſcir doveſſero tra lo ſpazio di nove meſi da' ſuoi Regni. E perche era già paſſato queſto termine, e tuttavia voleaſi eſeguito quanto eraſi ordinato, perciò con altro Editto, ſe ne ordina uno eſatto adempimento (3).

146 *Provvedimenti dati per evitare il trapazzo, che i Carcerati ricevevano da Carcerieri.*

A richieſta del Monte della Miſericordia fu ſpinto il Re a pubblicare a' 3. di Aprile del 1748. l' ultima *Prammatica* XXII. ſotto il titolo *de Carcerariis*.

Con

(1) Prammatica *XV. de' 24. Giugno del 1747. ſotto il tit.* de Officio ſupremi Magiſtratus *Tom. III. pag. 397.*

(2) *Tom.* I. *pag.* 40.

(3) Prammatica VI. *de'* 18. *Settembre del* 1746., *e* VII. *de'* 30. *Luglio del* 1747. *ſotto il tit.* de Expulſione Ebræorum *Tom.* I. *pag.* 535.

Con essa dopo aver date più provvidenze intorno alle avanie, che praticavansi da' Carcerieri nel somministrarsi il comodo de' letti a' Carcerati, si passa nel VII. Capo ad ordinare, che i Creditori non essendo persuasi dell'impotenza de' loro debitori, e tuttavia ostinati li volevan carcerati, perciò dopo esser passati quaranta giorni senza essersi voluti concordare, avessero dovuto somministrar loro gli alimenti, senza essergli vietato tra questo tempo il provare al debitore la sua povertà, e l'opulenza al creditore.

147
I Carcerati visitati dal Monte della Misericordia, qual beneficio ricevessero.

Si volle coll' VIII. Capo, che i Carcerati visitati dal Sacro Monte, e transatti co' loro creditori non soggiacessero al pagamento delle pene, e catture sofferte, restando salve le ragioni agli Officiali, e al Fisco il poterle ripetere, se scoprissero, che i debitori con frode avessero occultato i loro beni.

148
Vengono riformati i Criminali, ed in qual guisa.

Col IX. fu determinato, che la Giunta erigenda si avesse fatto esibire la nota de' Criminali, i quali erano stati approvati, o disapprovati in ciascun carcere dall'ultimo Consigliere della Real Camera di S.Chiara coll' intervento de' Medici della Corte, e de' Regj Ingegnieri per esecuzione del disposto nella *Costituzione* del 1738. con far ponere sopra la porta di ciascuno de' criminali approvati una lapidetta per segno dell' approvazione, e far murare, e chiudere i proibiti. Quindi essendosi considerato, che il motivo dell' estorsioni, che soffrivansi da' carcerati, nasceva dagli alterati affitti delle Carceri, perciò furon questi ridotti a giusta meta, onde quello di doc. 264. del Ponte di Tappia, ristretto fu a doc. 200., quello delle Carceri di S. Felice di doc. 300. a doc. 200., quello dell' Arte della Lana di doc. 300. a doc. 180., quello dell' Arte della Seta di doc. 120. a doc. 80., quello de' Cor-

Cordari di doc. 240., a doc. 100., e quello di S. Maria di Agnone di doc. 480. a doc. 260. Benvero a riguardo de' diritti del Grande Ammirante, Zecca, Bagliva, e Consolati avrebbe dovuto determinare la Giunta erigenda quella somma, che si averebbe dovuto pagare da' Conduttori delle Carceri in lor beneficio, oltre l'affitto dovuto a' Padroni delle case, ove le Carceri eran situate; e per evitarsi le frodi, che potessero farsi in questi affitti, fu ordinato, che si facessero coll' intelligenza ed approvazione della Giunta, la quale fu stabilita perpetua, con componersi del Delegato del Sacro Monte della Misericordia, e de' due Consiglieri Capi di Ruota della Vicaria Criminale, che saranno *pro tempore*, e questa Giunta dovea procedere in tutti i casi di contravvenzioni anche commesse da' Carcerieri ne' tempi passati, e tal processura dovea essere in modo privilegiata, ed in forma di visita (1).

149 *Siegue trattato di commercio tra'l Re Cattolico, e 'l Re di Danimarca.*

A' *6.* di Aprile di questo istesso anno 1748. fu conchiuso in Madrid il trattato di commercio tra il Re Cattolico, e la Corona di Danimarca, il quale contiene XL. articoli concernenti specialmente alla navigazione, e questi leggonsi nella *Prammatica I.* sotto il titolo *Fœdus Regium, & Danicum* (2).

150 *Di nuovo per ordine sono vietati i Casini per vender vino.*

Tuttavia il Re Cattolico insistè col suo zelo, perche tolti si fossero i Casini altra volta vietati, quindi fu pubblicato un Bando dalla Vicaria a' 24. di Ottobre del 1748. per esecuzione de' Reali ordini ricevuti agli 11. Settembre, e a' 14. dello stesso Ottobre. Con esso furono rinovati li divieti di tenersi i Casini, permettendosi solo le pubbliche Osterie nel modo, che si

(1) Prammatica XXII. *de' 3. di Aprile del* 1748. *sotto il tit.* de Carcerariis *Tom. I. pag.* 377.
(2) *Tom. II. pag.* 279.

esprime, e con varie pene quelli vengon proibiti con dovervi invigilare i Capitani di Giustizia ne' Quartieri loro assegnati, e i Scrivani di Vicaria in quel Quartiere, ove essi abitavano per così evitare tutti quei perniciosi disordini di bestemmie, risse, offese Reali, e anche di omicidj, che in tai luoghi commetteansi. Se questa savia legge abbia ora la sua esecuzione, non è della mia ispezione l' indagarlo (1).

151 *Si vieta lo spaccio de' zecchini Romani.*

Ad istanza della Deputazione delle monete, e precedente i Reali ordini fu promulgato Bando dal Tribunal della Camera a' 20. di Novembre del 1748. con cui vietossi il commercio de' Zecchini Romani, i quali da' particolari doveano portarsi nella Regia Zecca per ivi fondersi, e ridursi in oncie di Sicilia, e lo stesso far doveano i Banchi per conto loro, e in quanto a' primi restava anche a lor grado di averne in moneta di argento l'importo del valore intrinseco giusta i saggi, che se n' eran fatti, i quali dati alle stampe sarebbono stati affissi nella Regia Zecca (2).

152 *Savia determinazione del Re Cattolico per evitare le spesse querele de' stupri.*

Erano, come tutti sanno, frequentissime in Napoli le querele di stupro, e su di esse non picciol profitto tornava a' Scrivani criminali, comecchè talvolta ritrovavasi inquisito taluno, che tutto innocente era, e solo per lui era il delitto di esser creduto denaroso. Oltre ciò infinite frodi, ed inganni avvenivano agl'inesperti giovani, e col processo informativo procedeva la Vicaria alla carcerazione de' pretesi rei, i quali a non poca spesa soggiacevano per provare la falsa ricevuta accusa, e non presso di tutti sgombrata restava la nota della

[1] Prammatica II. *de' 24. di Ottobre del 1748. sotto il tit.* De Cauponis To.I. *pag.*381.
(2) Prammatica LIV. *de' 20. di Novembre del 1748. sotto il tit.* de Monetis &c. *To.II. pag.*563.

della commeſſa colpa. A queſto grave diſordine, mai riparato da' Predeceſſori Regnanti, freno volle ponere il Re Carlo Borbone deferendo benignamente alla ſupplica datane dalla Città, cui finalmente nel 1749. conceduta fu la Grazia, mercè la quale reſtò determinato di non poterſi procedere a carcerazione alcuna, meno che nel ſolo caſo, che ſi coſtaſſe eſſervi intervenuta aperta violenza effettiva, eſcluſa qualunque interpetrativa tirata da promeſſe verbali, blandizie, allettamenti, e da altre ſimiglianti coſe, o che pure dalla querelante inſieme colla pruova del delitto ſi produceſſe legittimo documento di promeſſa di ſponſali *de futuro*, o pure di parola di matrimonio data *coram Parocho* col querelato, o fede di capitoli matrimoniali rogati per mano di pubblico Notajo, ma in qualunque altro caſo fuora di queſti, aveſſe dovuto procederſi *citra carcerationem, & mandatum* del querelato fino al profferimento della ſentenza (1). Queſta Grazia poi con diverſi ſucceſſivi Reali Diſpacci ha ricevuto benche in caſi particolari altre ſpieghe, le quali fan conoſcere la mente del Sovrano: e ſtimo traſcrivergli ſecondo la loro cronologia, qual foſse, perche ne ſia conta la notizia.

Eccellentiſſimo Signore.

„ Informato il Re della Cauſa dello ſtupro di „ Vittòria Mari, per cui fu carcerato dalla G. Corte „ Giuſeppe Vicedomini, dal Conſiglio fu decretato in „ grado di gravame, che al Vicedomini ſi deſsero le „ difeſe col mandato per la Città, dando prima la „ pleggeria di docati 500. di oſservare il mandato ſud-

I 2 „ det-

(1) Prammatica II. *ſotto il tit.* ad Legem Jul. de Adulteriis *Tom. I. pag.* 307.

„ detto, e di obbedire agli ordini della Vicaria, come
„ fu eseguito. Mi comanda dire a V. E., e alla G.
„ Corte, che la M. S. vuol, che la Causa si faccia con
„ esattezza da essa G. C., e dentro due mesi si dia
„ conto, e non si ammettino gravami al Consiglio,
„ senza prima riferire a S. M. Dice anche la M. S.,
„ che quando lo stupro sarà provato con indizj a cat-
„ tura, il Tribunale si assicuri del Reo, essendo que-
„ sto il solito ordine di S. M. Portici li 14. Giugno
„ 1759. = Eccellentissimo Signore = Il Marchese
„ Tanucci.

„ Avendo ella domandato spiegarsi, che nelle Cau-
„ se di stupro si debba procedere cogli indizj a cattu-
„ ra, che concorrono per la verificazione dello stupro
„ medesimo, e non già per la pruova de' requisiti espressi
„ nella Grazia del Re Cattolico; ed avendo ella supplica-
„ to, che nella causa dello stupro commesso da D. Gio-
„ vangiacomo Perrotti a D. Patrizia Zappulli, per la
„ quale ha fatta parità, usi tutta l' attenzione, e serie-
„ tà; il Re mi comanda significarle aver dichiarato,
„ gl' indizj a cattura richiesti per procedersi alla car-
„ cerazione del Reo sono relativi allo stupro, e non
„ già alla pruova de' requisiti spiegati nella Grazia. E
„ ne ha la medesima prevenuto il Consiglio, con a-
„ verli incaricato, che nella causa usi del suo solito
„ zelo per l'accerto della giustizia. Palazzo 8. Settem-
„ bre 1770. = Carlo de Marco = Signor Fiscale
„ Ruggiero.

„ Avendo ella domandato spiegarsi, che nelle cau-
„ se di stupro si debba procedere cogli indizj a cattu-
„ ra, che concorrono per la verificazione dello stupro
„ me-

„ medesimo, e non già per le pruove de' requisiti es-
„ pressi nella Grazia del Re Cattolico; ed avendo ella
„ supplicato, che nella causa dello stupro commesso da
„ D. Giacomo Perrotti a D. Patrizia Zappulli per la
„ qualità ha fatto parità, il Consiglio ordinò al mede-
„ simo, che usi tutta l'attenzione, e serietà; il Re mi
„ comanda significarle aver dichiarato, che gl' indizj a
„ cattura richiesti per procedersi alla carcerazione del
„ reo, sono relativi allo stupro, e non già alla pruova
„ de' requisiti spiegati nella Grazia; e ne ha la M. S.
„ avvisato al Consiglio, commechè incaricato, che nel-
„ la causa presente usi del suo solito zelo per l' accer-
„ to della giustizia. Palazzo 19. Settembre 1770. =
„ Carlo de Marco = Sig. Fiscale Ruggiero. Da que-
sti Reali ordini indi susseguiti da oggi innanzi la Vica-
ria regola altrimenti le sue giudicature su queste cause
di stupri, e se altro dubbio incontra, ne chiede il Rea-
le oracolo per doversi determinare.

153 *Qual e zelo avesse praticato il Re Cattolico per non profanarsi i giorni di festa.*

Tra' beneficj fatti al nostro Regno dal Re Catto-
lico non picciolo è stato quello di essersi cooperato col
defonto Pontefice Benedetto XIV. di santa memoria,
perche diminuito si fosse il numero delle Feste, le quali
toglievano il modo di procacciarsi da vivere alla povera
gente. Di fatto ne fu spedito il Breve a' 12. di Di-
cembre del 1748.. Ma quì non arrestossi il Sovrano,
perche accompagnonne l' esecuzione con diversi altri
prudenti provvedimenti. Quindi ordinò, che ne' giorni
vietati nel Breve a poter lavorare, dovessero tenersi
chiuse tutte le Botteghe, meno che quelle addette a
vendere le cose commestibili, e quelle, le quali avean
bisogno di essere aperte per ricevere il lume ingredien-
te. Vietò in tai giorni a' Ciarlatani, e Cantambanchi
di uscire in piazza ad ismaltire le loro robe, se non
dopo

dopo le ore 22., e ne' giorni di Quaresima restassero proibiti i giuochi pubblici da corda, ed altre mimiche rappresentanze dagli Istrioni. I Capitani di strada di ciascuna Ottina invigilar doveano a' Parrochi, perche facessero frequentar la Dottrina cristiana a'fanciulli, e fanciulle, che potessero uscir di casa, qual cura dovean prendere i Sindici, ed Eletti delle Università negli altri luoghi del Regno. Ordinò di non darsi i sussidj dotali, e le matricole delle arti a quei, che non fossero istruiti nella Cristiana dottrina, in cui doveano essere istrutte le Maestre delle figliuole, che volessero aprir scuola, avendo destinato il Capo di Ruota allora il Marchese Castagnola per invigilare all' esecuzione di questi ordini, in cui se i Vescovi avessero osservato trasgressori, o altro inconveniente in qualche particolare occorrenza, avessero dovuto parteciparlo per darvisi l' opportune provvidenze, raccomandandosi finalmente il dovuto rispetto, e riverenza alle Chiese, che tanto dal Santo Pontefice era stato inculcato (1).

154
Si ordina la nullità di contratti fatti da' Cavalieri, che avevano i Soprantendenti.

Rivolse poi il pensiere al sollievo della nostra Nobiltà, perche non perdesse il suo lustro, che col rendersi bisognosa perder dovea. Avea già ordinato i Soprantendenti a molti Cavalieri, perche con economia ne amministrassero le loro rendite, e in qualche parte ne pagassero i loro debiti. Ma questo non bastò a frenargli, perche altri tuttavia ne contraevano; quindi ordinò, che questi si avessero, come non contratti, quando non vi fosse intervenuto il consenso del Soprantendente; e quei, che si ritrovassero fatti prima di questo Editto, ordinò, che per la loro validità, o insussistenza

(1) Prammatica I. *de' 7. Gen. del 1749. sotto il tit.* Festorum dierum observatio impetratur *To.II. pag.*11.

za avessero dovuto star sottoposti al disposto dalle leggi (1).

155 *Si ordina lo spaccio della moneta d'oro fatta coniare nella Regia Zecca.*

In questo istesso anno 1749. a' 27. di Novembre pubblicato fu il Bando dal Tribunal della Camera per darsi spaccio alle monete di oro coniate nella Regia Zecca, cioè dell'oncia Napoletana del valore di docati sei, della dobla Napoletana del valore di docati quattro, e del zecchino Napoletano del valore di docati due, additandosene il loro giusto peso, essendosi fabbricata tal moneta col ragguaglio della qualità, e peso di quella di Sicilia, quindi il Re con suo Real Dispaccio de' 10. del precedente Ottobre avea ordinato, che avessero avuto il loro corso (1).

156 *Si ordina, che la Vicaria in tutte le cause di affitti delle Case avesse dovuto privativamente procedere.*

Già fu rammentato il Bando pubblicato concernente al non potersi avanzare i piggioni delle Case, su quale affare la Vicaria aver dovea tutto l'ingerenza; ma comechè i Delegati delle Chiese, Luoghi Pij, Monti, ed Arti credevano poter essere della loro ispezione in rapporto alle Case da quelli possedute, dovette il Re per supplica umiliatali dalla Piazza del Popolo ordinare con altro Bando, che in tutte le cause di affitti di Case, Botteghe, bassi, e luoghi simili, ed in tutti i loro subaffitti, o prelazioni avesse dovuto procedere privativamente la Vicaria, con astenersene i Delegati sotto qualunque pretesto (2).

157 *Si vieta a' Birri il far uso de' cani mastini.*

Prudente anche fu la presa risoluzione nel vietare a Birri di fare uso de' mastini, e cani corsi per inseguire i rei, alla cui cattura erano impiegati. Molti in-

(1 Prammatica XXVI. *de'* 17. *Marzo del* 1749. *sotto il tit.* de Baronibus *To. I. pag.* 346.

[2] Prammatica LV. *de'* 27. *di Novembre del* 1749. *sotto il tit.* de Monetis *To. II. pag.* 565.

(3) Prammatica V. *de'* 16. *di Maggio del* 1750. *sotto il titolo* Locati conducti *To. II. pag.* 470.

inconvenienti ne nascevano, e talvolta ne soffriva il danno l'innocente, onde sotto la pena di anni cinque di galea restò vietato questo inconveniente (1).

158
Si risolve altro dubbio concernente al Supremo Magistrato del commercio.

Comechè era nato dubbio, se potesse procedere il Magistrato del Commercio contro di un Forestiere, il quale avesse fatta quì lunga dimora, ed all' incontro su questo punto allegavansi le passate Reali risoluzioni, restò pertanto determinato, che trattandosi di cause di Forestieri rei, o attori, che fossero, dovesse procedere il Supremo Magistrato, senza aver luogo la regola praticata, che l'attore seguir dovesse il Foro del Reo (2).

159
Capitoli, co' quali fu stabilita la Compagnia delle Assicurazioni.

La nota Compagnia delle Assicurazioni, la quale tuttavia ritrovasi nel suo incremento restò stabilita in una conferenza tenuta per ordine del Re dal Magistrato a' 4. Gennajo del 1751. Questa associazione vien regolata da XXIV. Capitoli da osservarsi, i quali dopo essere esaminati, se ne fe relazione al Sovrano per riceverne la sua approvazione. Ivi restò stabilito, che quella aver dovesse il fondo di doc. cento mila da dividersi in cinque cento azioni, ciascuna di doc. 200., con dover consistere questo fondo in contanti, o in capitali di Arrendamenti di Corte, o Gabelle della Città da intestarsi alla Compagnia *prævia cessione juris luendi*. Ciò seguito, la Compagnia, e per essa i suoi Amministratori avrebbono dovuto fare tanti Procuratori, quanti erano gl'interessati di questa specie, perche per conto de' medesimi esigessero tai rendite, con essere le procure rivocabili *ad nutum* de' Direttori della Compagnia, i quali avrebbon dato i biglietti a ciascuno in com-

(1) Prammatica X. *de'* 30. *Novembre del* 1750. *sotto il titolo* de Officio Justitiarii *To* III. *pag.*88.

(2) Prammatica VIII. *de'* 7. *Aprile del* 1751. *sotto il tit.* de Officio supremi Magistratus. *To.* III. *pag.* 392.

compruova del suo credito. Questi biglietti poteansi in tutto, o in parte alienare con istrumenti, e colla sola girata in dorso de' medesimi, autenticata da pubblico Notajo, benvero dovea intendersi allora sicura questa vendita, quando precedente ordine *in scriptis* de' succennati Direttori si fosse registrata ne' libri della medesima.

160
Si vieta ordinarsi fedecommessi sopra l'azioni.

Si volle anche, che fosse nulla qualunque ipoteca, pegno, e fedecommesso, che si ponesse dagl' interessati su questi biglietti, ed azioni, acciò fossero sicure le alienazioni, che se ne farebbono. Se poi queste fossero seguite, allora sarà sciolto l'alienante, o il girante dagli obblighi contratti, quando il giratario avrà esibito i fondi degli Arrendamenti nel modo come sopra intestati alla Compagnia, la quale riceve l' istruzioni per lo sollecito pagamento di quello, che deve, e per lo regolamento de' premj delle sicurtà sopra Bastimento di qualunque bandiera.

161
Quanto durar dovesse la Compagnia, e come dividersi il lucro in fine di essa.

Questa Compagnia durar dovea dieci anni, e questi terminati, ognuno restava nella libertà di assicurare; e formandosene una nuova, doveano esser preferiti in essa quei primi interessati a qualunque altro, che non avesse avuto interesse nell' antica. In fine di ogni anno doveano dividersi *pro rata* gli utili resultanti da' premj a tutti gl' interessati senza veruna preferenza. Goder dovea il *jus* privativo nel fare le sicurtà in questa Piazza, e Regno in esclusione di qualunque altro Assicuratore, che controvvenendo, soggiacer dovea alla pena del dieci per cento a favore del Regio Fisco. Dovea essere obbligata di pagare all' Arrendamento il mezzo per cento delle sicurtà, e denaro a cambio, come in atto si stava pagando, senza poter quello risentire alcun pregiudizio, con esser permesso di poter indurre i

suoi Governatori, e Interessati a transiggersi, e concordarsi per detto mezzo per cento.

162 *Norma da tenersi nel prendersi le azioni.*

Ognuno potea prendere quelle azioni, che avesse voluto, benvero ne' primi due mesi si sarebbono ricevute quelle de' sudditi del Re, e dopo questo tempo ogni altra persona vi si potea interessare. In somma queste sono le principali leggi della fondazione della Compagnia, poiche tutto il di più, che siegue è concernente al modo da governarsi da' suoi Direttori intorno al pagamento del denaro, e alle altre cautele, che tendono allo stesso fine. Quindi essendosi tutto rappresentato al Re, comechè vi diede la sua Reale approvazione, ne fu pubblicato il corrispondente Editto (1).

163 *Si fa memoria di altre Prammatiche appartenenti al Sumo Magistrato.*

Sotto il tit. poi *de Officio supremi Magistratus* leggonsi molte *Prammatiche* cominciandosi dalla X., che porta la data de' 4. Luglio del 1751. (2). Tanto queste, come le seguenti, che per istudio di brevità si tralasciano di esponere, contengono diverse particolari risoluzioni fatte dal Re, il quale in varj, e diversi rincontri co' suoi Dispacci avea costantemente ordinato, che avesse dovuto procedere il Magistrato, quando si fosse trattato di Causa, che agitavasi con alcun Forestiere, la quale dipendesse da commercio, o lettere di cambio, senza osservarsi, se quello attore, o reo si fosse, onde su questo punto non cade più altercazione, come può rilevarsi dalle seguenti *Prammatiche* XI. del 1. Marzo 1761., XII. de' 10. Giugno del 1767., XIII. de' 23. Febbrajo del 1752., XIV. de' 2. Febbrajo del 1768., XV. de' 24. Giugno del 1747., e XVI. de' 30. Decem. del 1739., di cui fu fatta parola; benvero queste *Pramma-*

(1) Prammatica V. *de' 29. Aprile del 1751. sotto il tit.* de Assecurationibus To. I. *pag.* 296.
(2) To. III. *pag.* 393.

matiche avrebbono dovuto ferbare un altro ordine, feguendofi la loro data, perche vedefi precedere la XI. del 1. Marzo del 1761., quandoche avrebbe dovuto feguire alla XV. de' 24. Giugno del 1747., e così delle altre.

164 *Si vieta l'unione de' liberi Muratori.*

La unione de' *Liberi Muratori*, i quali a guifa di una occulta fetta fi manifeftarono, obbligò il Re a proibirla col fuo Reale Editto de' 10. Luglio del 1751. (1). Onde ne reftarono vietate le loro adunanze, prefcrivendofi a' Magiftrati una efatta vigilanza su tal punto.

165 *Si fa la tariffa de' diritti da efigerfi da' Deputati della falute.*

Anche i diritti, che doveano efigere i Deputati della Salute riceverono la loro tariffa, che fi contiene in un Bando, che fiegue la *Prammatica* CI. fotto il titolo *de Officio Deputationis*, il quale fu fottofcritto a' 9. di Agofto del 1751. dal fu Prefidente del Configlio D. Carlo Danza come Delegato (2).

166 *Editto del Tribunale del Magiftrato concernente alla marina.*

A' 14. dello ftefso Agofto fu pubblicato un lungo Editto dal Magiftrato del Commercio, che contiene IX. Capitoli, i quali compongono la *Prammatica* X. fotto il titolo *de Nautis, & Portubus* (3). Quanto in effi fi racchiude fu rifoluto in una delle conferenze folite, che teneanfi nella Segretaria di Stato, Guerra, e Marina, che reftò approvato dal Re con fuo Biglietto de' 30. del precedente Luglio. Fu adunque ordinato, che niuno Baftimento ufcir poteffe da' noftri Porti per andare a trafficare ne' Paefi ftranieri fenza portare la Reale Bandiera uniforme al modello, che confervavafi in tutti i Tribunali de' Confolati di mare, e Terra, da'

(1) Prammatica *unica fotto il tit.* Interdictum Muratorum *Tom.* II. *pag.* 373.
(2) To. III. *pag.* 556.
(3) To. II. *pag.* 586.

da' quali doveansi ottener le patenti spedite sotto il Real nome. Per esse ne furono tassati i diritti da pagarsi, cioè di carlini cinque per Filuca, carlini dieci per Tartana, e simili Bastimenti, e per gli più grandi carlini venti, e queste doveansi rinovare in ogni due anni, meno che ne' casi prescritti. In esse doveansi notare i nomi, e cognomi di tutti i Marinari, equipaggio, e Patria de' medesimi, come il luogo, ove drizzavasi il loro viaggio, e molti altri regolamenti furon dati a tale uopo, i quali comprendonsi ne' succennati IX. Capitoli tutti concernenti alla norma da tenersi nel tempo della navigazione, e che necessarj sono a sapersi da chi sia applicato a tal mestiere.

167
Si cassano dal Re i diritti, che potessero riscuotere i Tavolarj.

Tutte le *Prammatiche* contenute nella raccolta fattane dall' *Altimari*, e concernenti alla disciplina de' Tavolarj in quanto specialmente apparteneasi alla loro elezione, ritrovansi registrate sotto il titolo *de Magistris Artium*. Or questo titolo nella recente Edizione si ritrova cambiato in quello *de Tabulariorum Collegio*, sotto di cui leggesi la *Prammatica* VIII., la quale pubblicossi a' 23. dello stesso mese di Agosto (1), rendendo noto quello, che il Re avea già risoluto fin da' 21. del precedente Gennajo intorno a' diritti, che esiger potessero i Tavolarj, quando disimpegnavano i loro accessi, comechè prima non aveano ricevuto alcuna tassa. In cinque Capitoli si restrigne questa Real *Costituzione*, e sono i seguenti.

168
Si tassa quello che potessero esigere negli accessi, ed anche per le piante, e relazioni.

I Che facendosi accesso sopra la faccia del luogo trattandosi di roba, che oltrepassasse la somma di ducati sei mila, dovesse rimettersi all' arbitrio del Commessario la quantità da pagarsi a' Tavolarj, Ingegnieri, e Primario per la fatica della relazione, e pianta, oltre

(1) To. IV. pag. 106.

tre le diete, qual somma non avesse dovuto oltrepassare doc. cinquanta di qualunque importanza fosse l' affare, ma potesse esser meno in rapporto alla sua qualità. Se però la roba non oltrepassasse il valore di docati sei mila, fosse in arbitrio del Commessario commetterne l' apprezzo ad uno esperto, che gli sembrasse a proposito, senza esservi bisogno di Tavolarj. Ma se questa commessa si dasse ad un Tavolario, in questo caso avrebbe esatto le sole diete, senza nulla di più pretendere per fatica nella pianta, e la relazione, di cui solo dovrà pagarsene nel formarsene la copia.

169 *Niente possono ricevere per gli Ajutanti.*

II. I Tavolarj nulla potessero esigere per gli loro Ajutanti, ancorche vi fosse consenso delle Parti, dovendo essi andare a loro carico, con dover esigere la dieta di docati quattro.

170 *Tassa delle diete per gli accessi fatti nella Città.*

III. Per gli apprezzi della roba sistente nel distretto della Città, e Borghi si ordina, che tanto per questi, come per gli accessi di differenza di fabbriche, ed altre qualsivogliano, dovessero esigere le diete alla ragione di carlini diece nella Città, e di carlini venti ne' Borghi, senza altro pretendere per la Relazione, e pianta, se non quello, che stà stabilito nella *Costituzione* del 1738. con andare gli Ajutanti a lor carico.

171 *Si prescrive il tempo da doversi presentare la pianta, e la relazione.*

IV. Che dovessero consegnare la relazione, e pianta tra 'l tempo stabilito nella cennata *Costituzione*, che dovrà fare osservare il Commessario, e contravvenendo, non potessero entrare in bussola, nè aver commesse di altri negozj fino che non han consegnato la relazione, e pianta. All' incontro comechè nella *Costituzione* eransi stabiliti giorni 15. per doversi quelle presentare dal dì, che terminato era l'accesso, e di mesi due per gli Feudi, ed altri effetti di considerazione situati nel Regno, perciò

ciò si ordina, che per l'avvenire il tempo si fosse determinato dal S. C. secondo la qualità, e circostanza del negozio, che trattavasi, ma che non avesse potuto esser più breve di giorni 15., ne più lungo di mesi due, e per togliersi ogni lite su tal punto, si vuole, che questo tempo per presentarsi la relazione, e pianta dopo terminato l' accesso, dovesse *unico actu* determinarsi nello stesso decreto, con cui quello ordinavasi.

172
Lo stesso si vuol praticato per gl' Ingegnieri, e Primario.

V. Finalmente si ordina, che lo stesso dovesse intendersi stabilito per per gl' Ingegnieri, e Primario, restando al carico del Commessario di far le parti fiscali.

173
Si espone la Prammatica *XIV. sotto il tit.* De Falsis:

A. 14. di Ottobre dello stesso anno 1751. fu pubblicata la *Prammatica* XIV. sotto il titolo *de Falsis* (1). Questa fu indrizzata contro i falsatori delle Scritture, e delle Fedi di credito. In primo luogo adunque osservate si vollero tutte le leggi, e *Prammatiche*, le quali puniscono tai delitti, specialmente commessi dagli Officiali de' pubblici Banchi: II. si voglion puniti colla pena della morte naturale non meno coloro, i quali facessero la girata falsa alla poliza vera, che quei, che la facessero alla fede di credito vera, con soggiacervi anche tutti i complici, cooperanti, e consulenti a tal falsità, e maggiormente gli Officiali de' Banchi, e così anche quei, che presentassero le polize, e le fedi di credito in tutto false, quantunque non avessero esatto il denaro, purche però avessero scienza della falsità, e così anche doveano esser puniti i Notai, i quali con certa scienza avessero autenticato le sottoscrizioni false, come quei che falsassero imitando le autentiche, e i segni de' Notai.

Alla

(1) To. II. *pag.* 7.

Alla stessa pena della morte naturale si vogliono sottoposti quei, che falsassero i mandati de' Ministri, i consulenti, i complici cooperanti, e quei che li presentassero ne' Banchi colla scienza di esser falsi, quantunque non si avessero tirato il denaro.

174 *Pena di morte per gli falsatori de' mandati de' Ministri.*

Alla stessa pena dovessero soggiacere quei, che falsassero le polize per esigere il denaro, che perviene dagli Arrendamenti, e colle stesse spieghe, e circostanze di sopra notate.

175 *Simile per gli falsatori delle polize.*

Finalmente abolendosi ogni opinione de' Dottori, puniti anche così si vogliono tutti quei, che falsassero istrumenti, o altre scritture pubbliche, o che fossero complici della falsità, o con certa scienza ne facessero uso, consumando l' atto; benvero tal pena avesse dovuto aver luogo, allorchè concorre oltre la mutazione della verità, il dolo, e l' interesse grave della Parte; non lasciandosi di ordinare, che in tutti questi casi la Vicaria, e le Regie Udienze avessero dovuto procedere coll' istessa delegazione conceduta in tutte le antiche *Prammatiche* sotto il titolo *de Falsis*.

176 *Pena per gli falsatori delle pubbliche scritture.*

A 28. Settembre del 1751. dalla Vicaria Civile fu pubblicato poi un decreto colla *Prammatica* XXV. sotto il titolo *de Actuariis & Scribis* (1), con cui più cose restarono determinate per esecuzione del Real Dispaccio segnato a' 13. dello stesso mese. Restò intanto in primo luogo saldo il punto, che ne' giudizj *nunciationis novi operis* per esecuzione del disposto dalla *Costituzione* del 1738., quella Parte, la quale *nunciabat novum opus*, avesse dovuto tra un mese da decorrere dal primo giorno giuridico, in cui notificavasi il decreto dell' inibizione, presentare la relazione del Tavolario,

177 *Si espone la Prammatica XXV. sotto il titolo de Actuariis, & Scribis.*

(1) *Tom. I. pag. 71.*

rio, qual termine ſcorſo, e non preſentata, ſenza altro decreto s' intendeſse tolta l' inibizione. Tutto ciò premeſso ſi ordinò.

178 *Si preſcrive la norma da farſi i depoſiti.*

I. Che i depoſiti tanto volontarj, che per ordine de' Giudici ſi faceſsero con fede di credito a diſpoſizione della Vicaria da conſegnarſi agli Attuarj proprietarj della medeſima, i quali tra un meſe dar doveano la mallevaria per doc. mille preſso il Segretario, col notare in piedi della Salvaguardia da ſpedirſi il Banco, ove eraſi quello fatto; e quando le cauſe ſi foſsero agitate preſso gli Attuarj di eſse, doveano i medeſimi ricevergli. Queſta regola però viene eccettuata per quei depoſiti già fatti, e da farſi da' debitori, i quali godevano della Regia viſita, poiche potea farſi in contanti, benvero doveano notarſi con tutte le circoſtanze nel libro del proprietario dell'Officio, il quale da tutti poteſse oſservarſi.

179 *Sieguono varj provvedimenti concernenti all' obbligo de' Scrivani, e degli Attuarj.*

II. Che i ſoli Scrivani ordinarj doveſsero andare a proponere le cauſe in caſa de' Giudici, e per far ſottoſcrivere le ſcritture per poter riſpondere alle queſtioni di fatto, e per eſeguire quello, che ſi ſarebbe ordinato, ſotto la pena di giorni due di carcere a' contravventori, e ſolo permetteſi agli Attuarj il deſtinar perſona idonea per proponere le ſue cauſe.

III. Alla pena di carlini 30. ſi vollero ſottopoſti quei, che conſegnaſsero i decreti non ancora ſottoſcritti da' Giudici.

IV. Altra pena di doc. 25. fu comminata per quei, che ſottoſcriveſsero il decreto dell'ammiſſione de' Scrivani, e Maſtrodatti, o che il preſentaſse al Giudice per ſottoſcriverlo, ſenza precedere la notizia *De vita, & moribus*, l' interrogazione, e l' eſame giuſta la pratica della Vicaria.

V. Tra

V. Tra dieci giorni gli Attuarj dar doveano la nota de' nomi de' loro Scrivani per sapersi, se eccedevano il numero prescritto dalla Regia *Prammatica*.

VI. Che dovessero soltanto ricevere i mandati di procure, o altre scritture, quando fossero esibite da quel Procuratore, che sia stato approvato dal Presidente del S.C., e quando dovesse attestarsi delle scritture presentate, dovrà anche dire essersi prodotte dal tale Procuratore approvato.

VII. Che non dovessero portarsi a sottoscrivere le scritture a' Giudici, se non fossero state sottoscritte dagli Attuarj, i quali attestassero da chi la scrittura siasi prodotta, e presentata.

VIII. Che gli Attuarj dovessero ricevere le malleverie soltanto nelle cause agitate presso di loro.

IX. Che gli Attuarj dovessero sottoscrivere solamente le loro scritture, meno che nel caso quando fossero infermi, o assenti, potendosi allora surrogare altri in loro luogo.

X. Dovendo essi attestare de' decreti spediti de' preamboli, o di *spectare spectavisse*, dovessero far menzione del luogo, del giorno, e dell' anno, in cui furono rogati i Testamenti, o gli altri contratti, e per mano di qual Notajo, acciò se si perdessero i decreti originali, potesse ripararsene la perdita con tali fedi.

XI. Finalmente s' impone a' Giudici, che la stessa formola praticar dovessero ne' loro voti.

180. *Si avvere la difficile esecuzione de' dati ordini.*

Di questi dati provvedimenti regolari, e savj anche se ne ritrova presentamente rallentata la fibra, come sempre suole avvenire per gli altri dell' istessa natura, e ben se ne comprende la cagione. Comechè quando a rigore tutti dovessero eseguirsi, recarebbe problematico il determinarsi, se più giovi al corso delle cau-

se la loro esecuzione, o pur pregiudizio ne torni a' litiganti, onde quando la Vicaria sia provveduta di accorti, e prudenti Giudici, possono essi riparare molti di quegl' inconvenienti, che la legge ragionevolmente desidera corretti.

181
Ordina il Re lo sfratto de' vagabondi.

Reso accorto il savio Re Cattolico, che la più parte de' delitti dipendesse dalla gente oziosa, e da' vagabondi, che annidavano nella nostra Città, perciò con suoi Reali Dispacci de' 10. di Settembre, e de' 9. di Ottobre del 1751. stimò di ordinare alla Vicaria, che con suo Bando avesse rinovato tutto quello, che con tante precedenti *Prammatiche* sotto il titolo *de Vagabundis* erasi disposto su questo punto, con destinarsi anche l' Avvocato Fiscale Petroni, per farlo eseguire. Ed in fatti fu tutto adempiuto colla seguita promulgazione di un nuovo ordine agli 8. del seguente Novembre (1).

182
Come si supissero le contese tra il nuovo, e vecchio Affittatore dell'Arrendamento del tabacco.

Sotto il titolo *Edictum Tabaccarium* leggesi la *Prammatica VII.* (2), che contiene un arbitramento dato fuori dal fu Marchese Mauri a' 3. Dicembre del 1751. per componere alcune controversie insorte tra il vecchio, e nuovo Arrendatore del Tabacco, nè merita, che altro se ne scriva.

183
Il Magistrato del commercio pubblica altro Editto concernente alla facilitazione del commercio.

In questo anno, e propriamente a' 16. di Dicembre dal Supremo Magistrato per ordine del Re fu dato fuori un Editto (3), che contiene diverse altre istruzioni concernenti alla navigazione e alla facilitazione del commercio; e perche con esse qualche maggior gravezza erasi recata a' Padroni de' Bastimenti, la quale tornava nella maggior sicurezza de' negozianti, perciò giu-

sta

(1) Prammatica VIII. *sotto il titolo* de Vagabundis *Tom. IV. pag.* 124.
(2) *Tom. I. pag.* 481.
(3) Prammatica XI. *sotto il titolo* de Nautis & Portubus *Tom. II. pag.* 590.

sta cosa fu stimata di regolare altrimenti il prezzo de' noli, onde di questi se ne fa una distinta tariffa con designare tutti i Porti, ove si facessero i caricamenti del grano, e dell' olio, ed i luoghi, ove dovessero trasportarsi, con tassarsi una determinata mercede, che puntualmente i Mercanti pagar doveano.

184
Siegue la ricompra de' Fiscali venduti in tempo della guerra di Messina.

A' 27. di Gennajo poi del 1752. il Re stimò di far nota la sua intenzione a' Possessori de' Fiscali alienati nel 1674. per tutto l' anno 1678. in occasione della guerra di Messina, che intendeva ricomprargli, colla prevenzione però, che quei, i quali volevano bassarne l' annualità al 4. per cento sull' istessa Università, ove possedeansi, o pure sopra altre Università, o sopra l'Arrendamento del Tabacco, e precipui di cassa militare, si sarebbono ammesse le loro offerte, altrimenti si sarebbe restituito loro il capitale, senza che fossero tenuti a spesa veruna col Notajo della Corte in ogni scrittura da farsi in tale occasione (1).

185
Si determina, che il Magistrato procede sse nelle cause delle cessioni de' beni fatte da' Forestieri.

Surse poi dubbio, se per le cessioni de' beni, che facessero i Forestieri a' loro creditori, dovesse procedere il Magistrato del commercio, o altri Tribunali, e su questo punto difformi furono le consulte fatte dalla Real Camera di S. Chiara, e dal Magistrato, ma il Re uniformossi a questa seconda, e comandò darsene gli ordini convenienti, come fu eseguito (2).

186
Risoluzione presa intorno alla nuova fabbrica del tabacco da farsi nella Provincia di Lecce.

Recava non poco pregiudizio all' Arrendamento del Tabacco quello, che ricoglievasi nella Provincia di Lecce dall' erba santa ivi seminata, onde su questa emergenza la Giunta ne umiliò sua consulta al Re, il quale

(1) Prammatica *I. sotto il titolo* De restituendis fundis fiscalibus *Tom. III. pag.* 759.

(2) Prammatica XIII. *de' 23. di Febbrajo del 1752. sotto il tit.* De Officio supremi Magistratus *Tom. III. pag.* 394.

le si degnò di risolvere, che con effetto nella cennata Provincia s' introducesse una nuova fabbrica di Tabacchi secondo il gusto di quei Naturali, e che a tal fine l' Arrendatore dovesse prendere a fitto quei Territorj, che stimava migliori per la semina dell' erba santa per fabbricarsi i tabacchi, che nella stessa Provincia consumavansi. Doveasi però severamente inquirere contro i particolari, che altrove la seminassero, per non farsene in contrabbando, con praticarsi tutti i valevoli mezzi per distinguersi i primi da' secondi per via di rivelo, d' indulto, o coll' arresto de' contrabbandisti (1).

187
Il Re vieta la caccia in alcuni designati luoghi.

Sotto la pena poi di doc. cinquanta, della perdita de' schioppi, ed altri ordigni per uso della caccia fu questa vietata con particolar Bando per ordine del Re tanto nella masseria de' PP. della Pietra Santa sita sopra il Reclusorio de' Poveri di S. Gennaro al pari di tutti gli altri luoghi di Capodimonte, estendendosi il divieto per tutti i luoghi e masserie confinanti per lo spazio di un mezzo miglio (2).

188
Il Re fa rigoroso Editto contro gli usurarj.

Memore il Re di quanto avea ordinato fin da' 9. di Ottobre del 1736. per estirpare il detestevol delitto dell' usura, ed avvertendo, che conseguito non avea il suo religioso intento colla già fatta legge, pensò di scagliarne un altra più severa, ordinando, che oltre quello, che ritrovavasi già disposto dalle precedenti, che non solamente i Magistrati Collegiati procedessero *ex officio* in tai delitti di usure, ma eziandio colla facoltà delegata, rimota ogni appellazione. Indi ne privilegiò la pruova, volendo bastevoli le deposizioni di due testimonj,

(1) Prammatica VI. *de'* 16. *Marzo del* 1752. *sotto il tit.* Edictum Tabaccarium *Tom. I. pag.*481.

(2) Prammatica III. *de'* 15. *Aprile del* 1752. *sotto il tit.* de Aucupibus *Tom. I. pag.* 310.

monj, che avessero sofferto le usure: e laddove mancassero i querelanti, se concorreva la diffamazione contra simil sorte di Rei, potesse costarsi ogni delitto usurario con due, o tre testimonj, ancorchè singolari, purchè deponessero di cose al delitto immediato, e coerenti, e che fossero riputati idonei a testificare (1).

189 *Siegue l' unione degli Arrendamenti del vino a minuto, e docato a botte.*

E' troppo recente l' epoca dell' unione seguita de' due Arrendamenti del vino a minuto, e del docato a botte, la quale sebbene da più tempo fosse stata trattata nell' abolito Collaterale, pure il Re Cattolico ne ricevette la gloria di vederla terminata a suo tempo. Furono perciò esaminati gl' interessi de' respettivi Arrendamenti, e si pensò il mezzo di dare il giusto compenso a' rispettivi interessati, e nel tempo medesimo il sollievo al Pubblico: quindi ordinossi dal Re, che dal 1. di Gennajo del 1753. in avanti rimanessero uniti detti due Arrendamenti, con estinguersi nella Città, e suoi Borghi il diritto proibitivo, permettendosi a chiunque il vender vino a caraffe, a barili, o come meglio gli tornasse conto, con continuarsi da' Consegnatarj l'esazione di tal diritto ne' Casali, e ne' luoghi fuori sbarra, finchè non si fosse stabilita l' esazione da ivi farsi. Indi dal detto dì 1. di Gennajo doveano esigersi grana cinquantuno per ogni botte di vino, ch' entrava in Città, oltre i carlini undici, e un grano, che prima pagavansi.

190 *Regolamento prescritto per eseguirsi questa unione.*

Restò anche determinato, che gl' Interessati del vino a minuto rimanessero Consegnatarj, come praticavasi nell' Arrendamento della rifazion de' frutti senza esservi precipuità, entrando con quelli del docato a botte a rata nella somma che ascenderebbe l' esazione dell' an-

(1) Prammatica VI. *de' 30. di Ottobre del 1752. sotto il tit.* de Usurariis *Tom. IV. pag.* 306.

antico dazio di carlini undici, ed un grano, e di grana quarantacinque, e cavalli sette, e mezzo delle cennate grana 51., cioè i Consegnatarj del vino a minuto per la rata de' doc. sessantaseimila trecento ottanta, quanto importava l' affitto del diritto proibitivo, che stava fatto riguardo alla Città, e suoi Borghi per tre anni da cominciare al 1. di Gennajo del 1753. in avanti, essendo stata questa la maggior rendita, che avean potuto riscuotere fin dal principio di questo Secolo, ed i Consegnatarj del ducato a botte per la rata di docati settantamila, e ventinove, e grana sette secondo la sua rendita, e coacervazione fatta di dieci anni a quella parte, deducendosi ogni anno doc. 3912. per soddisfarsi alla Reale Azienda per essere rifatta de' Regj officj, che restavano aboliti. All' incontro le rimanenti grana cinque, e cavalli quattro e mezzo complimento delle grana 51. destinate per quello, che avrebbe potuto ascendere la diminuzione degli affitti delle Osterie de' Presidj e Castelli assegnati al Fondo della separazione, come per altre pretensioni di particolari, che potessero suscitarsi, restavano separatamente riservati.

191 *Si destina una Giunta per dar la provvidenza su quanto occorreva per tale affare.*

Or comechè questo assunto dipendenza avea dal Tribunal della Camera per potervi nascere interesse del Real patrimonio, perciò volle anche il Re, che si fosse stabilita una Giunta in forma di Camera abbreviata designandone i Ministri per disponere, che si fosse pubblicato Bando, con cui si manifestasse al Pubblico questa sua deliberazione, e per dare anche tutte le opportune provvidenze, perche questo nuovo preso sistema ritornasse in beneficio del Pubblico, e senza danno degl' interessati degli Arrendamenti. Ed affinchè i Casali, e i luoghi fuori sbarra avessero goduto di questa grazia, doveano trattare, e proponere al Re gli opportuni

ni espedienti intesi gl' interessati del vino a minuto con destinar persona nelle sbarre per prender conto di quello, che in un anno riscuotevasi dalle grana 45. cavalli 7. $\frac{1}{2}$ a complimento delle grana 51. per così reintegrarsi quello, che importava la diminuzione del prodotto dall' Osterie de' Presidj, e Castelli, acciocchè se eccedesse l' annualità, potesse diminuirsi il dazio, o non essendo sufficiente, aumentarsi.

192 *Siegue poi la pubblicazione della* Prammatica LXX. *sotto il tit.* De Vectigalibus.

Essendosi data questa Sovrana provvidenza, a' 2. di Dicembre del 1752., il Tribunal della Camera, cui fu rimessa, ne ordinò l' esecuzione con suo decreto de' 6. dello stesso mese, e a' 18. fu pubblicato questo Bando, o sia *Prammatica LXX.*, che sta notata sotto il titolo *de Vectigalibus* (1).

193 *Si fa ordine a' Magazinieri di rivelare il vino immesso.*

Indi fu ordinato, che i Magazzinieri, ed altri Negozianti di vino a barile avessero dovuto esibire nel giorno ultimo dell' istesso mese nota di tutto il vino, che tenevano invenduto, e consegnarsi all' Attuario, comechè erasi saputo, che avendo essi avuto la notizia del *sopraindicato* delle grana cinquantuno a botte, ne aveano immesso una esorbitante quantità, del che se n' eran lagnati gl' Interessati del vino a minuto (2).

194 *Espediente preso per la fabbrica dell' Albergo de' Poveri.*

Per soccorrere alla spesa, che bisognava per perfezionarsi la fabbrica dell' Albergo de' Poveri, giacchè mancava il denaro, si pensò dal Re di ordinare a Notaj, che stipolando i testamenti o altra disposizione, avessero dovuto insinuare, che qualche cosa si lasciasse a questo pio luogo, con soggiugnere essi in fine della medesima, che tutto ciò aveano eseguito (3), come fu [illegible] di-

(1) Tom. *IV. pag.* 276.
(2) Prammatica LXXI. *de' 29. Dicembre* 1752. *sotto l' istesso tit. Tom. IV. pag.* 279.
(3) Prammatica XVI. *de'* 15. *Febbrajo del* 1753. *sotto il tit.* de Notariis *Tom. II. pag.* 624.

disposto colla *Prammatica XVI.* sotto il titolo *de Notariis* pubblicata a' 15. di Febbrajo del 1753.

195
Ordini dati intorno allo imprimersi nuovi libri.

Intorno all' impressione de' libri una Real *Costituzione* fu data fuori a 16. d' Aprile seguente colla pubblicata *Prammatica XI.* sotto il titolo *de Impressione librorum* (1). Con essa altro non si fè, che rinovare l' osservanza delle antiche, cioè di non potersi tenere Stamperia in Casa senza licenza, che i Revisori de' libri dovessero farne l' esame sull' originale, che dopo essersi stampati se ne consegnassero le solite copie al Cancelliere della Real Giurisdizione, e che gli Stampatori poner dovessero i loro nomi, la data dell' anno, e della Capitale, ove si stampa, sottoponendosi a varie pene i contravventori.

196
Espediente preso dal Re per terminarsi il catasto.

La Real Clemenza sempre più si fè conoscere, quanto desiderasse il sollievo delle Università, giacchè da esse non erasi ancora terminato il catasto, sebbene da più tempo ordinato; quindi volendo, che quest' Opera recata si fosse a fine, ordinò, che a spese del suo Reale Erario girasse un Ministro di ciascuna Provincia per le Università di sua giurisdizione, obbligando gli Amministratori di quelle a sollecitamente perfezionargli giusta le ricevute istruzioni del Tribunal della Camera, con procedere anche criminalmente contro colui, che commettesse frodi (2).

197
Come siegua la ricompra dell' Arrendamento de' sali di Puglia.

Con troppo benigne, e clementissime espressioni spiegossi il Re Cattolico in occasione della ricompra dell' Arrendamento de' Sali di Puglia, dicendo per sua bontà, che faceala per effetto di una uniforme decisione del Tribunale della Regia Camera, avendo voluto egli

(1) *Ib. pag.* 357.
(2) Prammtica V. *de' 4. Maggio del* 1753. *sotto il tit.* Forma censualis, & capitationis. *Tom. II. pag.* 100.

egli esercitare un tal diritto per effetto della giustizia, ributtando ogni offerta transazione, quindi per dimostrare un pietoso Real animo, che nudriva verso i Consegnatarj, sebbene avesse depositato tutto il denaro per restituir loro i Capitali, affin d'impiegargli, come fosse loro in grado, nondimeno offerì anche il cinque per cento per quei, che intendevano ponergli in compra col Regio Fisco, e sull'istesso Arrendamento, o su de' precipui di Cassa militare, come avea dichiarato con suo Real Rescritto de' 18. di Maggio, riserbandosi benvero il patto di ricomprare senza prescrizion di tempo. Oltre ciò volle, che se pure nel ripartimento de' Sali di Puglia si fosse venduto il Sale alla ragione di rotola 33. a tomolo, fu questo avanzato a rot. 48., restando però le cose nel medesimo stato per gli Locati di Foggia, comechè essi per ogni tom. di rot. 33. avean pagato alla ragione di carlini cinque (1).

198 *Tariffa de' diritti da pagarsi nella Curia del Cappellan maggiore.*

Sotto il dì 1. di Settembre fu pubblicata la tariffa de' diritti da pagarsi nella Curia del Cappellan Maggiore registrata nella *Prammatica* XXVI. sotto il titolo *de Actuariis*, & *Scribis* (2), e di buon grado mi prenderò la pena di darne un epilogo per maggior comodo di chi non abbia presso di se la recente Edizione delle *Prammatiche*. Questa è adunque la tassa fatta per la spedizione de' Regj *Exequatur*.

199 *Per le relazioni del Consultore.*

Per ogni relazione senza contradittorio carlini cinque, e venti se siasi fatto il contradittorio avanti il Consultore, da dividersi tra la Banca, e'l Consultore, oltre il pagarsi la presentata delle scritture, ed atti. Questi carlini venti dovranno depositarsi da colui, che por-

(1) Prammatica III. *de' 23. Maggio del* 1753. in prima Appendice Praetermissorum *sotto il tit.* de restituendis fundis fiscalibus *Tom. IV. pag.* 372.
(2) *Tom. I. pag.* 72.

porta l'impedimento al Regio *exequatur* per liberarsi dalla Regia Camera in esecuzione del Real Dispaccio de' 15. Dicembre del 1741. qual deposito dovrà restituirsi se la Parte rinuncia all' Empara ; e si perderà con acquistarsi all'altra Parte, se una volta si fosse andato a provvedere a tenore del cennato ordine Reale.

200 *Per l'empare.*

Oltre questo deposito debbono pagarsi carlini cinque per ogni impedimento di *exequatur*.

201 *Per le relazioni dell' exequatur.*

Per ogni Relazione di *exequatur* alle Bolle di Vescovati carlini ventidue , e carlini due per lo registro di ciascuna di esse.

202 *Per le relazioni di Regio assenso.*

Per ogni relazione di Regio Assenso su le Capitolazioni doc. sei , e doc. otto essendovi contradittorio, e quando vi fossero fatiche estraordinarie, si tassaranno dal Consultore.

203 *Per l' impedimento del medesimo.*

Per l'impedimento del detto Regio Assenso carlini cinque , come anche per la fede negativa del Regio *exequatur*, oltre la cercatura.

204 *Per la copia della relazione.*

Per la copia autentica di una Relazione carl. tre incluso il suggello , e l'estratta, quando non oltrepassi un foglio, ed essendo più lunga, si tasserà dal Consultore, se non si convenga colle Parti.

205 *Per la cercatura della medesima.*

Per la cercatura di Relazione , o altra Scrittura corrente , o di pochi anni un carlino , e due carlini , se fossero passati anni cinque.

206 *Per gli diritti delle cause.*

In rapporto alle cause fu stabilita questa tariffa. Per ogni decreto interlocutorio carlini due . Per presentata d'istanza , scrittura , e processo un carlino. Per lo decreto diffinitivo carlini dieci , ma nelle cause non pecuniarie . Per la verificazione delle polize bancali carlini due , come anche per l'esame di due testimonj , e per le lettere esecutoriali , ed un carlino per lo loro suggello oltre le presentate, e decreto.

Di

Di più grana cinque al Portiere per la citazione *in Curia*, e'l diritto della trigesima, e liberazione.

207 *Per la trigesima delle cause esecutive.*

Per la trigesima delle cause esecutive carlini 15. per cento, e 30. per le ordinarie. Per ogni lettera esecutoriale *ad solvendum*, come *ad faciendum depositum*, e per ogni mandato di liberazione carlini due, mentre per quelle *ad faciendum depositum* si pagheranno solo i suddetti carlini tre.

208 *Per lo suggello di qualunque scrittura.*

Per lo suggello di qualunque scrittura, o mandato, o lettere esecutoriali un carlino, se la somma non passa i doc. cinquanta. Da 30. fino a 60. carlini cinque, da 60. fino a 200. carl. diece, da 200. fino a 600. carlini quindici, da 600. fino a qualunque altra somma, carlini trenta.

209 *Per l' autentica, ed estratta della medesima.*

Per ogni autentica, ed estratta di scrittura un carlino, ed un altro per lo suggello, oltre la copia da pagarsi a tenor delle *Prammatiche*, quando non sia convenuta dalle Parti.

210 *Per la spedizion della provisione.*

Per ogni provisione carlini cinque, oltre le presentate, decreto, suggello, accesso, ed altro, che precedesse alla spedizione.

211 *Per l' obbligo penes acta, ed altri decreti.*

Per qualunque obbligo *penes acta* carlini due, così anche per ogni atto di remissione o escolpazione. Per ogni decreto di carcerazione, o scarcerazione carl. tre. Per la cartella della scarcerazione carlini due. Quando il reo non venga assoluto, come innocente, dovrà pagare gli atti della sua inquisizione. Per gli atti trasmessi in grado di appellazione, per delegazione, o in altra maniera un carlino di presentata, e due per lo decreto dell'apertura.

212 *Per altri atti giudiziarj.*

Per la presentata, e visura dell'esame di testimonj commesso ad altra Corte, o Ministro grana cinque per ogni carta, che comincierà a numerarsi dagli atti

formati *in partibus*, deducendosene il terzo in favor della Parte, che lo presenta. Per la citazione *ad testes* un carlino, e così anche per la presentata degli articoli, e per l'esame di ogni testimonio, purche non ecceda trenta articoli, o interrogazioni, ed eccedendo, il Consultore ne arbitrerà la mercede. Per la visura dell'esame grana cinque a carta col rilascio come sopra. Per la spedizione di salvaguardia carlini quattro. Per mallevaria di spese, ed ogni altro atto ordinatorio un carlino. Per accesso del Mastrodatti ad istanza di Parte carlini dieci dentro la Città, e doc. quattro fuori per ogni dieta da liquidarsi giusta la disposizione delle Regie *Prammatiche*.

213 *Per altri diritti di matricole, e intorno alla proviste delle Cattedre.*

Per gli affari de' Lettori, e Studenti, Cappellani, e Musici dovessero pagarsi per ogni matricola carl. 2., e sei per la loro fede, oltre un carlino al Portiere per la firma. Per cercatura di esse carl. 2.; Per la propina di ogni provista di Cattedra duc. diece per cento da ripartirsi secondo la *Prammatica*. Per la certificatoria generale de' soldi de' Cattedratici doc. quindici, cioè cinque per ogni terzaria. Per l'atto del possesso del Rettore de' Regj Studj carlini 15. oltre i 10. al Portiere, e Bidelli degli stessi Studj. Per l'atto del possesso di un Cappellano di onore della Real Cappella in tutto doc. 12. Per ogni certificatoria di franchigia carlini diece, per quella de' soldi appartenenti a' Cappellani carl. 25. per quella de' Musici della Real Cappella carlini 5. compresovi il suggello, tanto se sia particolare, come per tutti. Per l'accesso della Curia, ed altri atti necessarj a farsi per l'elezione del Governo de' Musici carl. 25. compresavi la mercede dell'Attuario, e Portiere per l'avviso.

Per

214
Per gli diritti da pagarsi dagli Ordinandi.

Per gli Ordinandi dovessero pagarsi per le lettere testimoniali *de vita, & moribus*, e di non essere inquisito colla perquisizione, presentata di scritture, esame di testimonj, e suggello non più di carlini diece. Per la dimissoria a qualsisia Ordine, o sacro, o minore, o prima tonsura, e per ogni Bolla di collazione de' medesimi grana 13. solamente, senza altro pagarsi. Per la perquisizione di non essere inquisito l' Ordinando carlini due, e due eziandio per la fede affirmativa, o negativa. Per lo registro della Bolla di ordinazione un carlino. Per gli atti della costituzione del patrimonio sacro degli Ordinandi di prima tonsura, liquidazione di beni, di titolo, e possesso, si pagaranno i diritti convenienti secondo le scritture, che mai dovranno eccedere carl. 22., o sia uno scudo d'oro. Ma solo, quando si daranno per la prima volta per la presentata de' requisiti legittimi, o esame di testimonj, e fatiche del Cancelliere, sarà permesso al medesimo di esigere carlini cinque in tutto. Per le Pagelle a' Cappellani, e Confessori nulla si paga, come neppur per la proroga. Per lo registro, e notamento di qualunque privilegio, o patente per la Real Cancellaria di provista de' Beneficj di Regia Collazione, o presentazione carl. due, ancorche la provista contenesse più Beneficj per una persona.

215
Diritti concernenti a' Matrimonj.

Per gli Matrimonj, e Stati liberi dovran pagarsi carl. 13. per le lettere testimoniali, compresi tutti gli atti necessarj. Per l'impedimento de' matrimonj carlini cinque. Per lo decreto, e licenza di contrarre il matrimonio, compreso l'esame degli Sposi, e de' testimonj in tutto carl. 13. Per l'accesso del Mastrodatti ad istanza delle Parti per esaminare in Casa gli Sposi, e testimonj carl. diece. Per l'accesso della Curia, ed atti necessarj per la bussola de' Maritaggi del Monte fondato

dal

dal qu. Gio. Ortiz de Salazar carl. trenta. compresa anche la mercede dell'Attuario, e del Portiere per l'affissione carl. due, e per la fede di vita carl. cinque.

216
Si espone la Prammatica XVII. *sotto il tit.* de Aleatoribus.

La *Prammatica* registrata nel numero della XVII. sotto il titolo *de Aleatoribus*, che il Re Cattolico fe pubblicare a' 24. di Novembre del 1753. (1) è troppo risaputa. Con essa volle il Sovrano far conoscere fin dove giugnesse il suo religioso zelo, comechè nulla ostante la perdita non tenue di annui doc. quarantamila, che facea il suo Erario, volle in ogni conto vietati i giuochi, donde quella ricavavasi. Contiene ella XVIII. §§., e rinovati con essi furono tutti i divieti per quei giuochi, come espressi vengono, i quali a dispetto delle tante ricevute proibizioni sempre più ripullulano. E ciò basta per conoscere, come radicato sia il vizio ne' nostri Cittadini, i quali in ogni conto vanno ad incontrare il proprio danno, che il Principe destato da paterno affetto è inteso a riparare. Inutile adunque egli si è il darne un particolar dettaglio, essendo questa una legge troppo nota al Pubblico, ed ognuno è testimonio del modo, con cui è oggidì osservata.

217
Si pone freno alle spese de' funerali.

Altra savia provvidenza fu data (2) per porre freno alla spesa, che soffrivasi in occasione de' funerali, e lutti, quando si morisse alcun congionto. Dopo essersi ordinata l'osservanza della tariffa data alle stampe a' 15. di Agosto del 1738. in rapporto all' esazione de' diritti da farsi dalle Paranze, e Beccamorti, restò prescritto il lutto per gli soli ascendenti, o discendenti, suoceri, nuori, generi, mogli, mariti, fratelli, sorelle, germane, consanguinei, uterini, zij, e zie strettamente intesi, purche il defonto abbia passato l'età di sette anni, e non

(1) To.I.*pag.*119.
(2) To.II. *pag.*454.

non abbia profeſsato in qualche ordine Regolare approvato. Fuori di queſti gradi ſolo ſi vuol permeſso il lutto per le Perſone Reali, e per quei, che aveſsero laſciata l'eredità, eſsendo permeſso in queſto caſo il lutto, come a' figli riſpetto a' Padri. I vedovi, e vedove debbono portarlo per un anno. Gli aſcendenti, e diſcendenti, tra quali ſi numerano ſuoceri, ſuocere, generi, e nuore per ſoli ſei meſi, e per quattro li zij, e nipoti, fratelli, e ſorelle.

218 *Qualità d'abito da veſtirſi, e per quanto tempo.*

La rattina, o il creſpone ſi permette a coloro, che veſtiſſero lutto per ſei meſi, con uſarla però ne' ſoli due meſi de' ſei, e ſolo a vedovi, e vedove è permeſſo l'intero anno. Per quei, che doveſſero portare il lutto per quattro meſi, permetteſi la veſte di lana per gli primi due meſi, e per gli altri un lutto più leggiero, come a quei, che portar lo doveſſero per due meſi.

219 *Accompagnamento, ed altre ſpeſe per li cadaveri ſi preſcrivono.*

Agli eſtranei anche ſi permette l'accompagnare il cadavere al ſepolcro, e con veſte negra. Mentre i cadaveri ſono in caſa nella ſola ſtanza, ove ſono eſpoſti, ſarà permeſſo il paramento lugubre, da toglierſi ſubito, che ne ſiano uſciti, ed a vedovi, e vedove ſi permettono i portieri negri per un anno nelle Camere del lutto, e delle viſite. Finalmente le Chieſe, carozze, ſedie, familiari, ſervitori, e domeſtici è vietato il poterſi alluttare (1).

220 *Come ſi ricerca la perfezione della trattura della ſeta.*

Sotto il titolo *Serificium* leggeſi la *Prammatica V.* pubblicata nel meſe di Giugno del 1754., e queſta contiene il Bando (2), che fu pubblicato a' 29. di Aprile del 1751. in eſecuzione di una conferenza del Supremo

(1) Prammatica XI. de' 26. di Aprile del 1754. ſotto il tit. Lex ſumptuaria To. II. pag.454.
(2) To.IV. pag.50.

mo Magistrato concernente alle varie istruzioni, che si hanno per farsi con perfezione la trattura delle sete, le quali lavorate a dovere, non faceansi preferire dalle forestiere; e comechè trascurata erasi l' esecuzione di quanto erasi ordinato, volle il Re, che lo stesso Bando si fosse rinovato.

221
Si conchiude il trattato di commercio colla Repubblica di Olanda.

A' 15. di Giugno del 1754. anche fu pubblicato il Trattato di Commercio, e Navigazione conchiuso dal nostro Re colla Repubblica di Olanda. Questo contiene niente meno, che XLVII. articoli, che tutti leggonsi nella *Prammatica* I. sotto il tit. CII. *Fœdus Regium, & Batavum* (1).

222
Rappresentanza fatta al Re dalla Giunta della ricompra de' Fondi Fiscali, e risposta ricevuta.

La Giunta destinata dal Re per la ricompra de' fondi Fiscali in Ottobre del 1754. fu nell'obbligo di rappresentargli la presa risoluzione intorno alla pretensione promossa dalla Sacrestia maggiore, e Capitolo della nostra Cattedrale, e da altri, sul motivo, che i Governatori dell' Arrendamento de' sali de' quattro Fondachi avean ceduto al Consigliere Marchese Rocca il diritto di ricomprare il capitale di doc. otto mila, che rispettivamente aveano impiegato al 4. per cento sopra il proprio Arrendamento nel 1743., comeche era stata di parere, che per la pubblica quiete, e per evitare le pregiudiziali conseguenze, che soffrir potea il ceto de' Consegnatarj col tollerarsi, che si permettesse a' Governatori, e Deputati degli Arrendamenti di Corte, e di Città di cedere il diritto della ricompra delle partite alienate, dovesse perciò prescriversi con generale Editto, che restando ferma la facoltà, che gli Arrendamenti si riserbarono di ricomprare le annualità impegnate, si dovesse usare di un tal diritto nel solo caso, che risultasse beneficio, ed utile; e che la ricompra effetti-

(1) To. II. pag. 303.

fettivamente feguifse con proprio denaro, o per fituarla a minor prezzo del 4. per 100., ma col permeffo de' Delegati, e formal conclufione dell' Affemblea de' Confegnatarj. Quindi qualora precedenti quefte folennità fi determinaffe quefto baffamento per utile degli Arrendamenti, doveffero preferirfi gli Affegnatarj antichi; e laddove mancafse quefto beneficio, non dovea efser lecito a' Governatori il cedere il *jus luendi* a favor di qualunque perfona, e per qualfivoglia pretefto, potendo foltanto farlo per premura, che ne daffero gli fteffi Afsegnatarj, o per vendere le loro refpettive partite, o per ipotecarle in luogo di malleveria, come fempre erafi praticato per la facilitazion del Commercio. Quefta Confulta avendo ricevuto la Real approvazione, fu ordinato, che con efprefso Bando fi pubblicaffe, come fu efeguito agli 29. del feguente Novembre (1).

223 Dal Magiftrato vien taffata la mercede dovuta a' Piloti de' Baftimenti.

Tuttavia il Supremo Magiftrato del Commercio fi sforzava a far conofcere, che non iftafse colle mani alla cintola in rapporto fulla fua incombenza, onde pensò al provvedere di Piloti efperti quei Baftimenti non Nazionali, che capitavano nel noftro Porto, per indi profeguire il lor viaggio nelle cofte marittime del noftro Regno. Su quefta fcelta volle applicarfi, perche fi facefse a dovere, e ne tafsò anche la mercede, che potefsero ne' rifpettivi viaggi ricevere da' Baftimenti foreftieri, e quanto fu rifoluto, ricevè la Reale approvazione, la quale indi pubblicoffi agli 11. di Dicembre del 1754. (2).

 Nella

(1) Prammatica II. *fotto il titolo* de Reftituendis fundis fifcalibus. To. III. *pag.* 760.

(2) Prammatica *XIII. degli* 11. *di Dicembre del* 1754. *fotto il tit.* de Nautis, & Portubus To. II. *pag.* 594.

224
Il Re rimette la pena meritata da disterrati desertori.

Nella fine di questo anno, e propriamente a 23. di Dicembre il Re usando di sua clemenza praticò benigna indulgenza in favor de' disterrati desertori, che volontariamente eransi presentati, rimettendo loro l'aumento della pena, che avrebbono meritata per la loro diserzione, e promettè di praticar lo stesso per quei, che tra il termine di due mesi si fossero presentati ne' Tribunali competenti, qual termine scorso, restava fermo, quanto stava prescritto con forza di legge contro de' presidiarj fuggitivi (1).

225
Ricompra il Re l'officio di Montiere maggiore, e forma nuova pianta per le licenze della caccia.

Seguì poi, com'è noto, la ricompra, che fe il Re dell' officio del Montiere maggiore, che possedeasi dal Principe di S. Lorenzo, onde ritornato sotto la Real disposizione, fu d' uopo, che una novella pianta se ne formasse, specialmente per quello, che toccava al darsi le licenze della caccia; quindi tutto fu regolato col Bando dato fuori dal Tribunal della Camera, e sottoscritto dal Consultore di Sicilia, e Presidente D. Vincenzo Natoli (2).

226
Vieta il Re l'estrazione dal Regno de' marmi, e delle pitture antiche.

Geloso il Re delle rare pitture, e delle statue sì di marmo, che di bronzo, perche più non si cacciassero fuora dal nostro Regno, nel cui pregio ritornavano, incaricò al Tribunal della Camera di dare gli opportuni ordini perche non seguisse questa estrazione. Fu già tutto puntualmente eseguito colla Reale approvazione. Quindi per la ricognizione, e stima delle medaglie, statue, tavole, ove fossero incisi caratteri, vasi, istrumenti, e qualunque altro monumento di antichità sia di terra, o di marmo, o pure d' oro, di argento, di bronzo, e di ogni altro metallo, fu destinato il Canonico di chiara memoria D. Alessio Simmaco Mazzocchi.

All'

(1) Prammatica XLIII. *sotto il tit.* De abolitionibus *Tom. I. pag.* 43.
(2) Prammatica II. *de'* 22. *Giugno del* 1755. *sotto il tit.* de Aucapibus *Tom. I. pag.* 308.

All' incontro D. Giuseppe Bonito Pittore di S. M. fu destinato per la ricognizione delle pitture antiche in tela, tavole di legno, di rame, o di argento, o tagliate da' muri, e finalmente D. Giuseppe Canart Ingegniere, e Statuario del Re la cura ebbe per la ricognizione de' marmi, e pietre lavorate delle miniere del nostro Regno, le quali anche vennero vietate a potersi estrarre senza ottenersene prima la licenza con pagarsi gli stabiliti diritti, sotto le pene comminate (1).

227 *Editto pubblicato dal Re concernente all' Arrendamento del Tabacco.*

Ritrovandosi Appaldatore del diritto proibitivo del Tabacco D. Antonio Vigo, umiliò supplica al Re, rappresentando, che per le tante *Prammatiche* pubblicate per lo buon governo di questo Arrendamento sempre controvertivasi, quali di esse fosse in osservanza, onde chiedeva, che avesse pubblicata una sua Real *Costituzione*, la quale prescrivesse quello, che doveasi osservare per così togliere quelle dubbiezze, che da Controbandieri promoveansi. Il Re si degnò di rimettere questa supplica alla Giunta del Tabacco, cui ordinò, che avesse dato il suo parere. Questo fu già eseguito, e si ordinò, che con un particolare Bando si fosse pubblicato, come si ha dal Dispaccio de' 17. di Settembre del 1755.. Questo Bando leggesi nella *Prammatica* I. sotto il titolo *Edictum Tabaccarium*, che porta la data de' 30. dell' istesso Settembre (2), e contiene XV. §§. Se di questi volesse darsene un ristretto, non si spiegarebbono tutte quelle circostanze necessarie a sapersi, per potersi evitare le comminate pene, onde potranno leggersi da chi ne cerca più distinta notizia.

228 *Altra Prammatica appartenente all' istesso Arrendamento.*

A questa *Prammatica* siegue la II., la quale trascrive un Real Dispaccio de' 3. Marzo del 1756., con cui

[1] Prammatica LV. LVI. *de' 25. Settembre del 1755. e de' 14. Agosto 1766. sotto il titolo* De extractione animalium *Tom. I. pag.* 586. 587.
(2) *Tom. I. pag.* 475.

cui il Re dichiarò, che a tenore del disposto nella *Prammatica* XLIII. sotto il titolo *De extractionibus*, qualunque reo di controbando di tabacco, oltre la pena pecuniaria imposta nel Cap. I. del succennato Bando, dovesse incorrere la prima, seconda, e terza volta nell' afflittiva del corpo di tre anni di relegazione, se fosse nobile, e tre di galea, se fosse ignobile, e questo intendevasi senza prescriversi nuova legge, ma solo dichiaravasi quello, che erasi osservato su questo particolare (1).

229 *Altra simile* Prammatica, *che esaspera la pena a' Controbandieri.*

Indi colla *Prammatica* III. fu eseguito quello, che il Re avea ordinato di pubblicarsi con suo Real Dispaccio de' 19. di Ottobre del 1756. cioè, che quei, i quali dopo essere stati condannati per tal delitto di controbando più volte commesso, e che poi fossero stati transatti, o aggraziati mercè de' generali indulti, o per consensi dati dal Fisco in tempo del passato demanio, o da' passati Arrendatori, se avvenisse, che fossero condannati alla pena ordinaria di relegazione, essendo Nobili, o di galea essendo ignobili, dovessero anche sottoporsi allo sfratto dal Regno per quel tempo, che avrebbe stimato il Re, e la Regia Giunta, attente le qualità delle persone, e le circostanze de' fatti (2).

230 Prammatica *con cui si vieta d'introdurre tabacco dallo Stato Ecclesiastico nel nostro Regno.*

Or comechè il Pontefice Benedetto XIV. con suo Editto de' 27. di Dicembre del 1757. avea tolto per tutto lo stato Ecclesiastico il diritto proibitivo del Tabacco, con aver surrogato certe tasse sopra le mercanzie, e sopra il sale, per così dar compenso a quello, che avrebbe perduto l' Erario Appostolico, da ciò n' era derivato, che molti dallo stato Ecclesiastico introducevan tabacchi nelle Provincie, specialmente di Abruz-

(1) *Ib. pag.* 478.
(2) *Ibid. pag.* 479.

bruzzo, e Terra di lavoro senza temere le squadre delle Regie Udienze, e del Commessario di Campagna, come anche quelle degli Appaltatori, perciò con Real Dispaccio de' 6. di Gennajo del 1758. fu ordinato alla Regia Giunta di pubblicar Bando, con cui si vietasse ad ogni qualunque persona il comprare, e l'introdurre nel nostro Regno il tabacco dello Stato Ecclesiastico sotto la pena di galea in vita per gl'ignobili, e della relegazione in qualche Isola del Regno, o della Sicilia per gli Nobili da eseguirsi irremissibilmente, e già in effetto fu pubblicato, come leggesi nella seguente *Prammatica IV.* (1). Questa per altro avrebbe dovuto rapportarsi più avanti, seguendosi la cronologia del tempo, ma si è stimato dispensarvisi, perche analoga era alle precedenti.

231 Si reassume il Breve del Pontefice Benedetto XIV. concernente a quello dovesse praticarsi per gli spogli de' Vescovi.

A' 27. di Aprile del 1756. fu dato fuora un Breve dal Pontefice Benedetto XIV., con cui stimò di svellere gl'introdotti abusi intorno a' spogli de' Vescovi. Il Re, che anche concorreva a questo promosso vantaggio fu sollecito, perche si fosse eseguito, quanto in esso erasi ordinato, onde di esso con sua lettera Regia ne inviò una copia a ciascun Vescovo del Regno. Questo Breve leggesi nella *Prammatica I.* sotto il titolo *Spolia Praesulum Regni Neapolitani* [2], ed in esso dopo la lunga narrativa di quanto da' Predecessori Pontefici erasi ordinato in tal particolare, e di tutte le avvenute contese, varie provvidenze furon date cominciandosi dal § VII. in avanti. Fu adunque determinato quello, che dovesse osservarsi in occasione delle infermità de' Vescovi, quantunque gravissime, e si volle, che non potessero sequestrarsi i loro beni, che avesse-

(1) *Ib. pag. 479.*
(2) Tom. 4. *pag. 56.*

vefsero acquiftati colle rendite della Chiefa, nè molestarfi i di loro famigliari addetti al lor fervigio, acciò in quella occafione maggiormente non reftafse inquietato il loro animo. Se poi fi trattafse di cofe, che facilmente potefsero difperderfi o occultarfi, in quefto cafo doveano rinchiuderfi in qualche ftanza, o pure in quelle, ove fi ritrovano col ponervi il fuggello del Vefcovo in prefenza di due Sacerdoti, e di un pubblico Notajo, che ne avefse fatto l'atto.

232 *Quale obbligo aveffe il Vicario dopo la morte dei Vefcovo.*

Quando il Vefcovo trapafsato fofse all' altra vita, allora il Vicario dovrà confegnar le chiavi al Vicario Capitolare, ed a' Canonici deputati dal Capitolo precedente un atto folenne da farfi avanti i cennati due teftimonj, e Notajo. Dopo dovrà farne l' inventario, e per mezzo di uno o più periti defcriverne il valore fenza nulla poterfene alienare, fe non che dopo efserfi provveduta la Chiefa del novello Vefcovo, e che ne abbia prefo il pofsefso, meno che quando fi trattafse di cofa, che non potefse confervarsi fenza una continua fpefa, ed in quefto cafo farà permefso il diftrarla per giufto prezzo precedente decreto del Vicario Capitolare, con depofitarfi quello prefso un idoneo depofitario.

233 *Altre iftruzioni contenute nel fuccennato Breve.*

Sieguono poi altre iftruzioni da ofservarsi per quefta vendita, finche non si prenda il pofsefso dal fuccefsor Prelato; benvero si prefcrive di doverfene impiegare il valore per le neceffità, e riftaurazioni delle Chiefe Arcivefcovili, Vefcovili, e delle Abbaziali, e non avendone quefte bifogno, delle Chiefe Parrochiali. Si lascia però al Vefcovo di ritenere per fe di quello, che si dovrà vendere, con pagarne però il giufto prezzo, che ne darebbono i periti. Indi per efecuzione del difpofto dal Concilio Tridentino nella *feff.* 24. *cap.* 6. *de*

de Reformat. dovrà chieder conto dall' Economo, e dagli altri Officiali della tenuta amministrazione con punirgli, se mancato avessero al lor dovere. In somma questo è in accorcio di quanto nel succennato Breve restò stabilito.

234 *Si rinovano gli ordini per ben manifatturarsi la seta.*

Fu già esposto, quanto erasi ordinato col Bando de' 29. di Aprile del 1751., che si contiene nella *Prammatica* V. sotto il titolo *Serificium*, con cui il Magistrato del Commercio diede fuora varie istruzioni da osservarsi per ben lavorarsi la seta, e per perfezionare la manifattura de' drappi, comechè i mercanti se ne lagnarono col Re della loro inosservanza, perciò con suo Real Dispaccio de' 17. di Aprile del 1756. ne ordinò la rinovazione come in effetto fu eseguito [1].

235 *Si conia la nuova moneta de' mezzi carlini.*

Non prima poi de' 20. di Dicembre del 1756. fu pubblicata la *Prammatica* LVII., ed ultima, che leggesi sotto il titolo *de Monetis* [2], con cui il Re fece noto, che per maggior comodo del commercio tanto interiore, che esteriore avea fatto coniare nella Regia Zecca la moneta de' mezzi carlini , onde ordinò, che per tutto il Regno avesse avuto il suo spaccio.

236 *Si fa la tassa per gli Giudici sottoposti a Sindicato, e per le spese da pagarsi da' querelanti.*

Sommo giovamento recò anche la *Prammatica* VIII. , ed ultima sotto il titolo *de Sindicatu Officialium* [3], che il Re fe pubblicare a' 21. di Maggio del 1756. per estinguere tante contese, che nascevano intorno alle tasse da farsi, quando i sottoposti al Sindicato erano assoluti, e condannati i querelanti alle spese. Quindi con questa sua Real *Costituzione* venne a far

la

(1) Prammatica VI. *de' 18. Maggio* 1756. *sotto il tit.* Serificium *Tom.* IV. *pag.* 52.
(2) *To. II. pag.* 566.
(3) *To. IV. pag.* 84.

la seguente tassa da eseguirsi dapoichè il decreto assolutorio era passato in giudicato.

237 *Si additano le diverse tasse correspettive alla qualità de' sindicati.*

Al Giudice di Vicaria debbono computarsi tutte le giornate naturali, in cui è vacato dall' impiego dal primo giorno, ch' erasi posto in sindicato fino a quello del decreto assolutorio alla ragione di doc. 60. il mese, e così anche a' Presidi Provinciali. All' Uditore Provinciale, come sopra doc. 40. il mese. Al Governatore Regio alla ragione di doc. 30. il mese. Al Baronale alla ragione di doc. 15. il mese. A' Mastrodatti nelle Città Regie, o demaniali tassasi la metà di quello de' Governatori Regj, e così per gli mastrodatti delle Città, e Terre Baronali per la metà di quello de' loro Governatori.

238 *I querelanti anche tenuti a pagar le spese.*

Anche tassar si debbono le spese del processo, e dell' Avvocato, e Procuratore, e queste dovran pagarsi eziandio dagl' ingiusti querelanti in beneficio di chi è stato assoluto nel sindicato.

239 *Il Re vuol mantenute in ottimo stato le strade della Puglia.*

Tra le savie provvidenze date dal Re Cattolico, merita anche annoverarsi quella, che riguarda mantenersi in ottimo stato la strada della Puglia. Tutti gli espedienti da eseguirsi li propose con suo Real Dispaccio de' 30. Giugno del 1756., e rimesso questo alla Regia Giunta delle strade, e Ponti del Regno, la medesima a' 26. dello stesso mese ne pubblicò il Bando, che si contiene nella sola *Prammatica*, che leggesi sotto il titolo *Ne quid in via Regia Appula fiat* (1).

240 *Assegna l' ora da tenersi aperti i Casini.*

Fu avvisato anche il savio Principe delle continue risse, che avvenivano, ed anche omicidj ne' Casini per lo perniciosso giuoco di *Signore*, *Signorello*, *e Medico* in essi introdotto, onde ordinò alla Vicaria, che questi, ed altri simili giuochi con Bando gli avesse vietati,

(1) *Ib. pag.* 285.

tati, e che tai luoghi fino alle ore tre della notte potessero ſtare aperti, come in effetto fu eſeguito (1).

241 *Rimane tolto il diritto proibitivo di vendere il vino a minuto*

A' 30. di Luglio del 1756. finalmente fu pubblicato il Bando ſopra l'offerta fatta di carlini 16., e gr. due da eſigerſi a ogni botte di vino, con toglierſi in tal guiſa il diritto proibitivo di vender vino a minuto ne' Caſali, e ne' luoghi di là delle sbarre, reſtando abolito fin dal primo di Settembre di quell'anno, con dichiarazione, che quella non doveſſe riguardar l' aumento dell' eſtaglio per l'Arrendamento del vino a minuto, ma bensì la minorazione del dazio de' carl. 16., e grana due per ogni botte, con eſſerne immuni i Caſali di Portici, Reſina, e Torre del Greco, a quali per particolar conceſſione ſpettava queſto diritto proibitivo: volendoſi ben vero dal Re, che ciò ſi foſſe ſtabilito con provvidenza interina per lo tempo limitato di anni tre, poiche coll'eſperienza di quello, che avverrebbe, ſi ſarebbono dati gli altri opportuni ordini, con iſtabilire per l'avvenire un ſiſtema fiſſo per legge perpetua, ed invariabile: e queſto è in riſtretto di quanto ſi contiene in queſto Bando (2).

242 *Si vietano le aſſicurazioni a quei, che foſſero fuori della Compagnia.*

Già fu eſpoſto ciò, ch' eraſi ſtabilito ſul punto della Compagnia eretta per l' aſſicurazioni, con tutto ciò altri fuori di eſſa anche ardivano di aſſicurare con privati biglietti; quindi i Deputati ne ferono ricorſo su queſta contravvenzione al Re, onde con ſuo Real Diſpaccio de' 4. di Agoſto del 1756. preſcriſſe varie pene tanto per gli aſſicurati, come per gli aſſicuratori, ed anche per gli Notaj, e Mezzani, ſe ſi foſ-

(1) Prammatica *XV*III. *de'* 23. *Giugno del* 1756. *ſotto il tit.* de Aleatoribus *To.*I. *pag.* 122.

(2) Prammatica LXXIII. *de'* 30. *Luglio* 1756. *ſotto il titolo* de Vectigalibus *Tom.IV. pag.* 280.

fe contravvenuto, additandosi le pruove bastevoli per lo scovrimento del delitto (1).

243. *Luoghi vietati dal Re per andare alla caccia.*

A' 7., e a' 20. di Settembre seguente leggesi promulgata la IV., e V. *Prammatica* sotto il tit. *de Aucupibus* registrato nella prima Appendice *Prætermissorum* (2) ove sono additati tutti i luoghi della circoferenza del Monte Vesuvio, e del Real Bosco di Capodimonte, ne' quali vietasi di andare a caccia. Le pene comminate sono di differenti specie a riguardo delle persone, e de' luoghi, ne' quali si conviene.

244. *Si danno altre istruzioni concernenti alla navigazione.*

Fu già esposto, quanto si fosse ordinato in rapporto alla navigazione, con darsi varie istruzioni, che leggonsi nel Reale Editto colla data di Portici de' 19. Giugno del 1757. Non contento il Re di quanto erasi ordinato, altre ne volle aggiugnere, che sono nel numero di dieci, e queste leggonsi nella *Prammatica* XII. sotto il titolo *de Nautis*, *&* *Portubus*, che pubblicò il Tribunale del Commercio a' 28. Luglio del istesso anno in esecuzione del Real ordine (3).

245. *Si tassa a' Mercanti il prezzo degli abiti di lutto.*

Dovette anche il Sovrano col suo paterno affetto accorrere a dar freno alla nota ingordigia de' Mercanti in occasione del lutto, che dovea vestirsi per l' avvenuta morte della Regina di Polonia, onde ingiunse al Magistrato, che ne avesse tassato i prezzi, come in effetto fu eseguito, e tutti designati sono nel pubblicato Bando (4); nè avrei tralasciato di quì mentovarli, ma comechè ivi dicesi *in questa occasione*, potrebbono ora aver preteso di opponere i venditori, che non contro-

(1) Prammatica VI. *de'* 21. *Agosto* 1756. *sotto il tit.* de Assecurationibus *To. I. pag.* 300.

(2) *To. IV. pag.* 320. *&* 322.

(3) To. II. *pag.* 592.

(4) Prammatica XII. *de'* 14. *Dicem.* 1757. *sotto il tit.* Lex sumptuaria. To. II. *pag.* 455.

trovengono alla legge, quando in altra occasione ne alterassero i prezzi.

246
Si concede il diritto proibitivo per la fabbrica de' Cristalli.

Accolse il Sovrano di buon grado per lo nostro vantaggio l' offerta fattagli da D. Francesco Antonio Bettinelli per far la fabbrica de' cristalli, e de' specchi nella nostra Città, comechè questa era stata dichiarata estinta per quella società, che prima vi era impiegata, perciò ne dimandò il diritto privativo il Bettinelli, e questo con varj patti fu accordato, come si rileva dal Bando fatto pubblicare dal Supremo Magistrato a' 23. di Giugno del 1758. (1).

247
Il Re concede l' indulto a' disertori delle sue truppe.

Anche il Re usar volle della sua Real clemenza verso i Direttori delle sue Truppe tanto di Fanteria, che di Cavalleria dando loro l' indulto, purche fra lo spazio di mesi quattro si fossero presentati. Questo Indulto contiene sei articoli per le condizioni da osservarsi da coloro, che volean goderlo, e leggonsi nella *Prammatica* XLIV. sotto il titolo *de Abolitionibus*, che fu pubblicata al 1. di Febbrajo del 1759. (2)

248
Si vieta il taglio de' legnami ne' Boschi.

Lungo è poi il Reale Editto colla data di Caserta de' 31. di Gennajo del 1759., che fu fatto pubblicare dal Tribunale della Regia Camera colla *Prammatica* III. de' 9. del seguente Febbrajo sotto il titolo *de Incisione Arborum* (3). Contiene quello XIII. §§., ed in essi sono spiegati tutti i Boschi, e Selve, ove fosse lecito il taglio degli Alberi, ed in quai tempi, restando fermi gli emanati Bandi concernenti al taglio degli Olmi, da quali si raccoglie la manna, e della Regia Sila, e luoghi ad essi convicini.

(1) Prammatica *unica de'* 23. *Giugno* 1758. *sotto il tit.* de Cristallo facienda Tom. *I. pag.* 446.
(2) *Ib. pag.*43.
(3) To.II. *pag.*359.

249
Si rinovano, e si aggiungono altre istruzioni per la facilitazioni del commercio.

Il Sovrano poi sempre più inteso al vantaggio del commercio colle Nazioni estere, come quello, che riputavalo la sorgiva della dovizia de' Popoli, osservando, che in varj Editti sparsamente ritrovavansi date diverse istruzioni, e che non erasi ricavato lo sperato profitto, tra perche fosse caduto dalla memoria il di loro contenuto, e perche non erasi invigilato alla loro esecuzione, quindi ordinò, che quanto erasi in varie volte determinato, si fosse ridotto in un solo Editto da doversi eseguire. In effetto fu così adempiuto dal Magistrato con un lunghissimo Bando, che leggesi nella *Prammatica* XIV. sotto il titolo *de Nautis, & Portubus* (1). Questa, che fu pubblicata a' 10. di Marzo del 1759. contiene LXXII. Capitoli, ne' quali tutto sta spiegato, indi seguendo la Tariffa per gli diritti, che dovessero esigere i Consoli residenti in nome del Re nelle Scale d'Italia, ed altri luoghi, meno che nel Levante, da' Padroni de' Bastimenti Napoletani, e Siciliani, che vi approdavano. Finalmente vi si soggiungono le formole delle patenti da spedirsi, e del modo, con cui doveau sottoscriversi i Capitani de' Bastimenti ne' libri, che si conservavano presso i Consolati di mare, e terra de' Regni di Napoli, e Sicilia.

250
Munificenza del Re verso i pescatori di S. Lucia.

Sfavillò sempre più la Real munificenza a pro de' Marinari pescatori di S. Lucia a mare, i quali pagavano il dazio dovuto al Monastero de' SS. Pietro, e Sebastiano sopra tutte le specie de' pesci, comechè ne stava in antichissimo possesso di questa esazione, per cui riscuoteva dall'Affittatore an. doc. 315. Destata la Real pietà dalle ricevute suppliche di quella povera gente, ordinò che si caricassero sul suo Erario que' docati 315.

(1) To. II. *pag. 595. ad 610.*

315. appartenenti al dazio della pesca, da cui dovessero soddisfarsi al Monistero. Di fatto ne fu stipolato pubblico istrumento, col quale restò convenuta la cessione del mare, e l' esazione del dazio in beneficio della Regia Corte, e colla promessa dell' esigibilità precipua sopra l' Arrendamento del Tabacco degli an. docati 315. come più distintamente si rapporta nella *Prammatica* XV. promulgata dalla sopraintendenza a' 4. Settembre del 1759. sotto il titolo *de Nautis, & Portubus* (1).

251 *Il Re assegna i salarj a' suoi Ministri.*

L'ultima *Prammatica* la quale è la IX. sotto il titolo *de Trigesimis* fu pubblicata a' 9. di Ottobre (2). Con essa il Re prima di lasciar Napoli stabilir volle i salarj a' Ministri, perche potessero mantenersi con decoro corrispondente al loro rango. Assegnò adunque al Reggente della Vicaria doc. 200. il mese, a' Capo di Ruota del Consiglio di S. Chiara doc. 133., a' Consiglieri doc. 116. da pagarsi interamente dalla Tesoreria, la quale dovea introitare, quanto perveniva dal *jus sententiæ*, e dalle nullità. A' Giudici di Vicaria doc. 58., agli Avvocati Fiscali della medesima doc. 67., come all' Avvocato de' Poveri. Al Luogotenente della Camera, e agli Avvocati Fiscali di essa doveansi anche pagare i salarj dalla Tesoreria, la quale dovea introitarsi i diritti de' Cristalli, Vitelle, la metà delle Declaratorie, lasciandosi l' altra metà al Razionale, Prorazionale, e Segretario, come si praticava, quali diritti fino allora eransi esatti a conto di soldo. Fu poi stabilito il soldo per lo Luogotenente in doc. 250. il mese, e 125. per gli Presidenti, e agli Avvocali Fiscali Togati 133. Lo stesso si volle dato a' Fiscali di Cappa corta allora Sarno,

(1) To. II. *pag.* 611.
(2) To. IV. *pag.* 117.

no, e Colangelo duranti le loro vite per grazia particolare, dovendo avere i loro succefsori doc.100. il mese. I Subalterni dovean pagarsi dalla Tesoreria con quello che risultava di annuale, e mensuale da determinarsi colla coacervazione di dieci anni di quello, che esiggevano dalle Vitelle, Cristalli, e Declaratorie, dovendo però restare a' Razionali la participazione di doc. 20 per ciascuno in ogni anno de' Cristalli di Maggio, che in appresso si sarebbono loro pagati dalla Tesoreria Generale. Da questa doveansi pagare an. doc.700. a quelle Persone alle quali erasi conceduto il diritto di percepire l'emolumento di Declaratorie, Cristalli, e Vitelle duranti le loro vite, come doc. 400. a quelle, alle quali erasi conceduto *il jus sententiæ* del S. C. anche duranti le loro vite. A' Presidi Provinciali doc.83. il mese, e 33. agli Uditori, e Avvocati Fiscali con doversi osservare come legge, quanto erasi ordinato.

252 *Vietasi a' Baroni la prelazione della compra de' frutti ne' loro feudi.*

Rimarchevole è poi la *Pramm. XLII.* sotto il tit. *de Feudis*, che pubblicossi in nome del Re a' 9. di Ottobre del 1759. [1]. Volle con essa, che non avesse avuto luogo la pretensione de' Baroni di esser preferiti, e privilegiati i frutti feudali, come fossero di diritto fiscale, sull' appoggio, che essendo i feudi pervenuti dal Fisco, ne rappresentasero i posseesori gli stessi diritti, e privilegj, quindi per toglierfi ogni abuso sostenuto dall' opinione promossa dalla stranezza di qualche Dottore, o per languidezza di disciplina, si volle abrogata ogni qualunque giudicatura, consuetudine, o interpretazione de' Dottori, con ordinarsi che in tutti i luoghi di questo Regno sì demaniali, che Baronali fosse lecito a qualunque particolare vendere i frutti de' proprj territorj, quan-

(1) *Tom.* II. *pag.* 36.

quando meglio convenisse al loro interesse, senza che i Baroni potessero pretendere di esser preferiti in questa vendita de' frutti, de' territorj burgensatici, o feudali, onde ogni Cittadino restar dovesse nella piena libertà con incorrere *ipso facto* nella pena di doc. mille colui, che col pretesto di antico solito, o per altro titolo si opponesse a' venditori, o compratori.

253 *Il Re dovendo partire per la Spagna cede i Regni di Napoli, e Sicilia a Ferdinando IV. suo figlio.*

L'ultima *Prammatica*, che abbiamo del Re Cattolico si è la XIII. sotto il titolo *Regnum Neapolis, & Siciliæ restitutum* [1]. Questa fu sottoscritta dal Sovrano a 6. di Ottobre del 1759., e pubblicata poi a' 15. di esso. Non può ella leggersi senza che ne desti tenerezza, comechè parla un Padre in un punto, che mentre lascia i suoi Regni al figlio, deve anche da lui dividersi per portarsi al governo della Monarchia della Spagna. Fa egli esaminare con esattissime, e scrupolose formalità la natura, e l'indole del suo Primogenito, ed accertato della di lui incapacità nel governare, viene a cedere, e rinunciare i suoi Stati Italiani all' Infante allora Ferdinando suo terzogenito, che ora felicemente ne governa. Lo libera adunque dalla sua Paterna potestà, ed anche dalla somma, e sovrana, ordinandogli un Consiglio di Reggenza durante la di lui minore età col metodo, che prescritto aveva in una sua Ordinazione firmata nello stesso giorno, la quale doveva intendersi come parte integrale di questa, con aver l' istessa forza di legge.

254 *Prescrive l'età capace a poter governare, e ne dichiara la sua successione.*

Passò avanti a determinare per legge stabile de' suoi Stati, e Beni Italiani, che l'età maggiore di quei che dovevano averne l' amministrazione dovesse essere l' anno decimo sesto compiuto. Indi volle regolata la successione

(1) *Tom. III. pag. 721.*

cessione dell' Infante allora D. Ferdinando a forma di Primogenitura col diritto di rappresentazione nella discendenza mascolina di maschio di maschio. A quello della linea retta, che fosse mancato senza figli maschi, dovea succedere il Primogenito maschio di maschio della linea prossima all' ultimo Regnante, di cui fosse Zio paterno, o Fratello, ed in maggior distanza, purche sia Primogenito nella sua linea nella succennata forma, e fosse nel ramo, che prossimamente si distacca, e si è distaccato dalla linea retta primogeniale del D. Ferdinando, o da quella dell' ultimo Regnante.

255 *Prevede il caso della mancanza de' maschi del Re Ferdinando.*

Ordinò l' istesso nel caso, che fossero mancati tutti i maschi di maschio della discendenza dell' istesso D. Ferdinando mascolina, e di maschio di maschio rispetto all' Infante D. Gabriele altro suo figlio, al quale dovrebbe passare allora la successione, e ne' suoi discendenti maschi di maschio, come sopra. Quando fosse per mancare il D. Gabriele, e suoi discendenti maschi di maschio, coll' istesso ordine invitò alla successione D. Antonio, e suoi discendenti maschi di maschio, la cui mascolina discendenza mancando, chiamò l' Infante D. Saverio, e la sua discendenza mascolina, come sopra, e così gli altri Infanti figli, che avesse potuto avere, e le loro mascoline discendenze.

256 *Quali femmine chiama in mancanza della discendenza mascolina.*

Quando poi estinti si fossero tutti i maschi di maschio nella sua discendenza, doveva succedere quella Femmina del Sangue, e dell' Agnazione, che fosse vivente in tempo della mancanza, tanto se fosse stata sua figlia, o di altro Principe maschio di maschio della sua discendenza, che fosse la più prossima all' ultimo Re, ed all' ultimo maschio dell' Agnazione, che mancasse, o di altro Principe, che fosse prima mancato, ripetendosi sempre, che nella linea retta dovesse osser-

oſservarſi il diritto di rappreſentazione, con cui ſi aveſſe a miſurare la proſſimità, e la qualità di Primogenita, o ſia eſsa dell'Agnazione. Riſpetto a queſta, ed a' diſcendenti maſchi di maſchio di eſsa, che dovranno ſuccedere, doveſse oſservarſi l' ordine ſtabilito, quando anche queſta mancaſse, doveva ricadere la ſucceſſione al ſuo Fratello Infante D. Filippo, e ſuoi diſcendenti maſchi da maſchio in infinito, e queſti mancando, all' altro ſuo Fratello Infante D. Luigi e ſuoi diſcendenti maſchi di maſchio, e mancati queſti alla Femmina dell' Agnazione coll' ordine di ſopra preſcritta. Ben inteſo però, che queſta ſucceſſione in tal guiſa preſcritta, mai poteſse portare l' unione della Monarchia di Spagna colla Sovranità, e Dominj Italiani, in guiſa che o i maſchi, o le femmine della ſua diſcendenza, come ſopra chiamati, doveſsero ammetterſi alla Sovranità Italiana, ſempre che non foſsero Re di Spagna, o Principi di Aſturias già dichiarati, e per dichiararſi, quando ſiavi altro maſchio, che poteſse ſuccedere in vigor di queſta Ordinazione negli Stati, e Beni Italiani, e non eſsendovi, dovrà il Re di Spagna, ſubito, che ſarebbe provveduto di altro maſchio Figlio, Nipote, o Pronipote, trasferire a queſto gli Stati, e Beni Italiani.

257 *Siegue la ceſſione de' Regni delle due Sicilie.*

Stabilita quindi in tal guiſa il Re Cattolico la ſua ſucceſſione, raccomandò umilmente a Dio l' Infante D. Ferdinando, con dargli la ſua Paterna Benedizione, incaricandogli la Religione Santa Criſtiana Cattolica, la giuſtizia, la manſuetudine, la vigilanza, l'amor de' Popoli, che chiamò benemeriti della ſua Real Caſa, con averlo fedelmente ſervito, ed ubbidito, e finalmente cedette, trasferì, e donò al medeſimo D. Ferdinando ſuo figlio terzogenito per natura i Regni delle

Sicilie, e gli altri suoi Stati e Beni, e le Ragioni, Diritti, e Titoli, e le Azioni Italiane, facendone in quel punto la piena tradizione, senza riserbarsene parte veruna, onde potesse fin dal momento, che sarebbe Egli partito da questa Capitale, col Consiglio di Stato, e di Reggenza amministrare, quanto eragli stato trasferito, ceduto, e donato.

258
Si descrivono coloro, che assisterono in tempo, che seguì questa cessione.

Questa data legge per la successione ne' Regni di Sicilia, mentre assiso sul Trono era il Re Cattolico insieme coll' Infante D. Ferdinando suo figlio ordinò, che si fosse letta dal Marchese D. Bernardo Tanucci Consigliere, e Segretario di Stato, dicendo, che quanto leggevasi era sua Ordinazione. Erano presenti in questo tempo i Membri della Real Camera di S. Chiara in quel tempo, cioè il Marchese D. Gio: Antonio Castagnola, il Marchese D. Nicolò Fraggianni, D. Carlo Gaeta, D. Giuseppe Romano, e il Segretario D. Francesco Rapolla. Vi furono anche presenti tutti i membri della Giunta consultiva di Sicilia, cioè D. Pietro Bologna Principe di Camporeale Presidente, il Duca D. Domenico Landolina, D. Onofrio Scassa, D. Domenico Cardillo, e D. Gasparo Bianchino Segretario, e Fiscale dell' istessa Giunta. Assisterono eziandio a questo atto il Sindaco, e gli Eletti della nostra Città, cioè per Sindaco, il Duca di Castelpagano D. Niccolò Maria Mormile, che interveniva per tutte le Università, e Baronaggi del Regno, e per gli Eletti D. Luigi Caracciolo di S. Buono Principe della Villa, D. Giuseppe Carmignano, D. Antonio di Gennaro Duca di Belforte, D. Mario Mastrillo Conte della Rocca Marigliano, D. Carlo Acquaviva d' Aragona, il Presidente di Camera D. Pietro Lignola, allora Eletto del Popolo. Finalmente furono anche presenti i Deputati del Senato, e Città di Palermo, cioè D. Ga-

D. Gaſpare Boccadelli da Bologna Marcheſe della Sambuca, D. Domenico di Napoli Principe di Monteleone, ed in oltre moltiſſimi altri degli Ordini, e Gradi de' più qualificati, e diſtinti: di tutto ciò ne fu indi formato un atteſtato da D. Lelio Caraffa Marcheſe di Arienzo Protonotario del Regno intorno all' intervento de' ſuccennati Soggetti, anche certificando, che dopo eſſerſi letta queſta legge, e firmata poi dal Re Cattolico, e dal Re Ferdinando ſuo figlio, ſi foſse anche ſottoſcritta da' Conſiglieri di Stato.

259 *L'indole del Re ſi ravviſa dalle ſue promulgate leggi.*

Queſta ſi fu adunque l' ultima voce, ma legislativa, che fu inteſa in Napoli dell' Auguſto Carlo Borbone, comechè cominciò poi quella del Re Ferdinando ſuo figlio, che tuttavia felicemente ne governa. La Iſtoria del di lui regnare la credo ora perfettamente adempiuta con avere rapportato tutte le leggi promulgate ſeguendoſi la loro cronologia. Eſſe a guiſa di tanti pennelli, e con diverſi colori ne han dipinto il ſuo ritratto, e nelle medeſime, qual terſo ſpecchio vi ſi mirerà la ſua vera immagine per tutto il tempo avvenire, che deſtar potrà in ogni altro Principe la brama d' imitarne le ſue orme. La clemenza, dalla giuſtizia non iſcompagnata, e l' affetto verſo i ſuoi Popoli furono le principali virtù, che come tanti allori fregiarono la ſua Corona. Omai ſtà ſegnando le iſteſſe pedate il noſtro Re, (che per cento anni Iddio conſervi), Ferdinando IV. ſuo figlio, che ſempre più è inteſo a ſecondare le ricevute inſinuazioni dal ſuo Auguſto Genitore, come oſſervar ſi potrà dalle ſue leggi finora promulgate: Queſte ora ſomminiſtreranno la materia del ſeguente Libro, in cui ſaranno eſpoſte, per quanto ricevuta ſe ne ſia la notizia, potendo ſoggiugner le altre, che ſi faranno da chi voglia abbia di continuar la preſente Iſtoria.

Fine del Libro XLI.

ISTORIA

DELLE LEGGI, E MAGISTRATI

DEL

REGNO DI NAPOLI

LIRRO XLII.

In cui si espongono le leggi finora promulgate dal Re Ferdinando IV, oggi Regnante, seguendosi l' ordine tenuto nella istessa recente Edizione delle Prammatiche.

1 Prima Prammatica *promulgata cominciando il governo del Re Ferdinando IV.*

ACcompagnato dalle lagrime de' suoi diletti Popoli, sciolse finalmente le vele l' Augusto Carlo Borbone verso la Spagna, ove chiamato era per lo governo di quella vasta Monarchia, onde assistito dalla savia Reggenza cominciò a governarci il Re Ferdinando IV. suo Figlio. Il primo Real Rescritto, che di Lui abbiamo, porta la data de' 20. di Ottobre del 1759., con cui deferì ad una Consulta della Real Camera di S. Chiara segnata a 12. dell' andato Settembre. Fu con esso ordinato, che esattamente osservate si fossero le *Prammatiche* del Regno, cioè, che qualora fosse stato confermato il primo decreto, o sentenza in grado di Restituzione *in integrum*, o di nullità, o di Reclamazione, non dovesse ammettersi altro richiamo, col restar tolto ogni abuso di qualunque contra-

traria giudicatura. Ne furono però eccettuati i casi, cioè quando dopo il primo decreto, o sentenza prodottosi il rimedio della Restituzione *in integrum*, si fosse detto *non esse locum*, o quando il rimedio concernesse agli atti ordinatorj, perche in questi casi non sarebbe vietato il produrre qualunque altro rimedio avverso il profferito decreto, intorno alla causa principale (1).

Questo punto però non resta ancora ben fermato nel Foro, perche tuttavia si contende in quanti altri casi altro rimedio accordar si debba. Oltre ciò, quantunque due uniformi decreti siansi profferiti, ciò non opera, che resti vietato al Re di ordinarne un nuovo esame dall' istesso, o altro Tribunale, allorachè dubbio abbia della ingiustizia, di cui si querela il ricorrente; e non son pochi gli esempj, ne' quali sempre più in questo rincontro si è manifestata la clemenza del nostro Sovrano, perche alcun torto non si rechi a chiunque ha giusto motivo di ricorrere al suo Real Trono.

Si prescrive il modo da prestarsi l'omaggio al novello Sovrano.

Fu poi a' 14. dell' istesso Dicembre spedita una Reale Ordinazione, per doversi dare il giuramento di Fedeltà al novello Sovrano dalle Università Demaniali, e da' Baroni del nostro Regno tra lo spazio di un mese per quelli, che si ritrovavano nella Città, di tre mesi per coloro, ch' erano in altre Città, e luoghi del Regno, e per sei mesi per quei, che ne fossero fuora di esso. Fu destinata per un tale atto la Congregazione del Santissimo Sagramento sita nell' Atrio della Chiesa di S. Giacomo, e il Duca di Cerisano Reggente della Vicaria a riceverlo in quei giorni, che avesse designati con additarsi anche le persone, alle quali doveansi esibire le scritture da presentarsi. I Baroni dovevano esservi

(1) Prammatica XX. *di' 20. di Ottobre del' 1759. sotto il tit.* de Ordine, & forma Judiciorum *Tom.* III. *pag.* 589.

servi di persona, e per mezzo di legittimi Procuratori quei, che fossero stati impediti con provarlo per mezzo di legittimi documenti, e le Città, e luoghi Demaniali per mezzo de' loro Deputati legittimamente eletti, e destinati con bastante facoltà a rappresentare il respettivo loro Pubblico (1). Indi varie istruzioni diede il Duca di Cerisano concernenti al modo, e alle giornate da darsi un tal giuramento, che non fa mestieri il minutamente esporle (2).

3 La Reggenza cerca di porre freno allo smoderato uso del giuoco.

Con somma avvedutezza, e piena di zelo la Reggenza sotto il nome del Re Pupillo i primi passi, che stimò dare, si furon quelli, per gli quali potesse ponersi freno allo smoderato uso del giuoco. Rammentasi perciò nella pubblicata *Prammatica* XIX. a' 9. Febbrajo del 1760. sotto il titolo *de Aleatoribus* (3), quanto il Glorioso Monarca delle Spagne ordinato aveva per porre argine a questo vizio cotanto inoltrato, e che posto erasi in obblio per la malizia degli uomini, e per la rilasciatezza de' costumi, onde si viene a dar nuovi, e più rigorosi ordini, e specialmente per toglierſi il tanto piacevole, e radicato giuoco della *Bassetta*, di sortechè se ne veggono privilegiate a maggior segno le pruove contro de' delinquenti, nè occorre il tutto esponere, perche recente n' è la memoria di quanto allora determinossi su questo punto.

4 Si pubblica indulto con eccettuazione di alcuni delitti.

Fu poi a' 9. di Marzo del 1760. pubblicato un grazioso indulto in nome del Re, come richiedevano quelle circostanze del suo innalzamento al Trono, e fu spiegato, quali fossero i delitti eccettuati, e quali i meritevoli del perdono [4]. Nel

(1) Prammatica XIV. *de' 14. del seguente Dicembre sotto il tit.* Regnum Neapolis, & Siciliæ &c. *Tom. III. pag.* 724.
(2) Prammatica XV. *de' 9. Gennajo 1760. sotto l' istesso tit. Ib. pag.* 725.
(3) *Tom.* I. *pag.* 122.
(4) Prammatica XLIV. *de' 9. di Marzo 1760. sotto il tit.* de Abolitionibus *Tom.* I. *pag.* 44.

Nel precedente giorno degli 8. di Marzo fu sottoscritto un Bando dalla Vicaria, e pubblicato poi a 12. dell' istesso mese, con cui sotto varie pene fu vietato lo schiassiare colle fruste tanto avanti le Chiese, come le altre Case, disturbandosi in tal guisa il riposo della gente, onde sì di giorno, che di notte incorrer doveano i contravventori nelle comminate pene [1].

5 *Si vieta lo schiassiare colle fruste.*

Anche i Desertori delle Reali Truppe furono a parte della clemenza del Re in questo tempo della sua esaltazione al Trono, onde con altro indulto furono essi aggraziati nel modo, che leggesi nella *Prammatica* XLVI. sotto il titolo *de Abolitionibus*, che pubblicossi a' 28. Marzo del 1760. (2).

6 *Altro indulto si pubblica per i desertori.*

A 10. Settembre colla data di Portici fu dato fuora un Reale Editto. In esso dopo essersi mentovata la novella fabbrica di arme da fuoco per uso di guerra, e di caccia eretta nella Torre dell' Annunciata dal Re Cattolico a conto della sua Reale Azienda, come che perfettissimi n' erano riusciti i lavori, e temevasi, che potessero esser falsate le marche, che segnavansi sulle canne de' schioppi, perciò fu comminata la pena di anni sei di galea, oltre la perdita di tutte le arme a quelli Artieri, che le fabbricassero, o smaltissero, se ardissero di far uso di quelle marche, quali nel corpo dell' istessa *Prammatica* anche veggonsi impresse (3).

7 *Si vieta il falsare le marche delle arme lavorate nella Torre dell'Annunciata.*

Colla *Prammatica VIII.* poi sotto il titolo *De Officio Supremi Magistratus* de' 7. di Aprile del 1751., in cui i passati Reali Dispacci si trascrivono, restò determinato per punto fisso, che il Magistrato avesse dovuto

8 *Si vuole il Magistrato Giudice competente de' Forestieri, che per lungo tempo avessero quì abitato.*

(1) Prammatica XI. de' 12. Marzo 1760. *sotto il tit.* In Aurigas &c. *Tom.* II. *pag.* 391.
(2) *Tom.* I. *pag.* 46.
[3] Prammatica *unica sotto il tit.* de Armamentario Regio *Tom.* I. *pag.* 290.

vuto essere Giudice competente de' Forestieri, i quali per lungo tempo fossero dimorati in Napoli. Ed a questa *Prammatica* siegue la IX. de' 13. di Ottobre del 1765., la X. de' 4. Giugno del 1751., e la XI. del 1. di Marzo del 1761., nelle quali presso a poco simiglianti ordini si contengono, ma queste attenta l'epoca de' tempi dovevano con altro ordine registrarsi (1).

9
Si danno varie istruzioni per la rifazion del Molo, e del Porto.

Avendo il Re Cattolico formato una Giunta per intendere alla rifazione del Molo, e del nostro Porto, quindi a tal effetto, la medesima per lo conseguimento di quel beneficio, che riceveva la nostra Città promulgò un lungo Bando a' 3. di Dicembre del 1745., con cui molte istruzioni furon date a' Marinari, da eseguirsi sotto varie pene, perche il Porto si fosse mantenuto mondo. Questo istesso Bando volle il Re, che di nuovo pubblicato si fosse, ordinandolo con suo Real Dispaccio spedito a' 13. di Febbrajo del 1761., come in effetto fu eseguito colla *Prammatica* XVI. sotto il titolo *de Nautis, & Portubus*, de' 28. del seguente Marzo [2].

10
Si vieta il trasportarsi nel Regno i disertori dell' Isola di Corsica.

Anche in questo istesso anno 1761. a' 4. di Luglio fu pubblicato un Reale Editto, con cui fu vietato dal Re a' suoi sudditi, che non trasportassero nel nostro Regno co' loro Bastimenti i desertori dell' Isola di Corsica, per così far conoscere alla Repubblica di Genova, che con essa tuttavia continuar voleva l' istessa amicizia, onde niun commercio volle permesso co' malcontenti di quell' Isola, come sta spiegato nella *Prammatica* unica sotto il titolo LX. *de Desertoribus Januensibus* (3).

Avea

(1) *Tom.* III. *pag.* 392. *ad* 393.
(2) *Tom.* II. *pag.* 611.
(3) Prammatica *de'* 4. *Luglio* 1761. *unica sotto il tit.* de Desertoribus Januensibus *Tom.* I. *pag.* 471.

11 *Si vieta il libro del P. Sanchez Gesuita.*

Aveva il Padre Gennaro Sanchez de Luna Gesuita fatto imprimere in Venezia colla falsa data di Firenze un suo libro in ottavo intitolato la *Verità difesa*, comechè eragli stato negato il permesso di quì stamparlo. Sembrò questo un attentato, e per tal motivo, e per altri pubblicato fu un severo Bando, con cui fu quello proibito in qualunque lingua, o sotto qualsivoglia titolo si fosse ristampato, vietandosi a tutti di leggerlo, tenerlo, ristamparlo, venderlo, o alienarlo, dovendo ognuno tra quattro giorni portarlo al Segretario della Real Camera di S. Chiara, e tra dieci nelle Provincie a' rispettivi Presidi (1).

12 *Si ordina inviarsi di nuovo a' Vescovi la lettera del Marchese Fraggianni concernente al S. Officio.*

Leggesi poi un Real Rescritto diretto a' Deputati del S. Officio, con cui loro si attesta di essersi nell' istesso impegno, che tenuto avea il Re Cattolico, e la vigilanza medesima serbavasi, perche ferme restassero tutte le Grazie, e privilegj conceduti alla nostra Città su tal punto, onde si ordinò, che di nuovo si fosse inviata a' Vescovi del Regno quella lettera circolare fatta dal Marchese Fraggianni Delegato della Real Giurisdizione a' 31. Dicembre del 1746. Tanto fu eseguito da questo Ministro, benvero all' istessa lettera soggiunse, che avea avuto ordine di prevenirgli, che intendeva rinovare le leggi del Regno circa le stampe, proibendo d' imprimersi Editti, e qualunque altra cosa dagli Arcivescovi, da' Vescovi, e dagli altri Prelati del Regno senza precederne l'esame, e 'l permesso della Real Camera di S. Chiara; ed acciò questi stabilimenti restassero fermi per esser sempre osservati, doveasi registrar

(1) Prammatica VI. *de'* 3. *Agosto* 1761. *sotto il tit.* De libris auctoritate Regia proscriptis *Tom.* II. *pag.* 464.

questa lettera negli atti di ciascuna Curia, e di mandargliene documento (1).

13
Si ordina di presentarsi le patenti della salute da' Padroni de' bastimenti, che quì capitassero.

A' 6. del seguente Novembre fu d'uopo di pubblicarsi un Bando, con cui dal Presidente del S. C. D. Giuseppe Romano Sopraintendente Generale della salute fu ordinato, che soggiacesse alla pena di quattro mesi di carcere quel Padrone di Bastimento suddito del Re, il quale approdando in qualunque luogo de' suoi Reali Dominj, non volesse presentare alle respettive Deputazioni la sua patente di salute, oltre delle cautele, che gli sarebbono prescritte, restando fermo per gli Bastimenti forestieri quello, che ritrovavasi stabilito nel §. XVI. del Cap. VI. delle già fatte istruzioni su tal punto (2).

14
Si vieta il nuotare ne' designati luoghi.

Anche a' 6. Luglio del 1762. dalla Vicaria fu pubblicato altro Bando, con cui fu vietato il nuotare, o lo spogliarsi nudo per lavarsi ne' luoghi di Mergellina nella costiera di Posilipo, all'imboccatura di S. Lucia, e nella marina della marinella, ancorche portasse calzonetti, nè dire parole ingiuriose, e disoneste, nè far baje agli Abitanti di dette Costiere, nè portarsi per mare donne libere sotto la pena della frusta, e di quattro tratti di corda agl'ignobili, e arbitraria per gli Nobili, e lo stesso dovea intendersi per quei, che andassero al Sebeto. Di tutto ciò se ne ritrova fatta la *Prammatica* II. sotto il titolo *Interdictum ne quis in ora maris nudus natet*, e stà allogata sotta la prima Appendice *Prætermissorum* (3).

Sotto

(1) Prammatica II. *degli* 8. *Agosto* 1761. *sotto il tit.* Interdictum perpetuo Tribunal Inquisitionis *To. II. pag.* 396.
(2) Prammatica C. *de'* 6. *Nov.* 1761. *sotto il titolo* de Officio Deputationis &c. *To.* III. *pag.* 556.
(3) To. IV. *pag.* 331.

Sotto questa istessa Appendice ritrovasi notata la *Prammatica* XVII., che camminarebbe sotto il titolo *de Nautis, & Portubus* (1). Questa contiene un Bando dato fuora a' 18. Dicembre del 1762. dal Magistrato del Commercio, con cui vietasi il far controbandi a' Padroni di Bastimenti ne' Paesi esteri, ove si lasciano esposti al rigore di tutte le leggi ivi fatte senza speranza di alcuna protezione, con esser gastigati anche in Napoli sull'avviso, che se ne riceverà da' Ministri di S. M. ivi residenti, con esser loro tolta la patente, e rendersi inabilitati a comandare qualunque altra imbarcazione.

15 *Si vieta il far controbandi ne' Paesi stranieri.*

Sotto il titolo *de Aurificum Collegio* leggesi una sola *Prammatica*, la quale contiene la risposta, che con suo Real Dispaccio de' 23. di Aprile del 1763. diede il Re sopra la rappresentanza fattagli dal Delegato degli Orefici (2) intorno agli abusi, che correvano nell' esercizio del loro mestiere, onde più cose rimangano risolute da eseguirsi in rapporto all'elezion de' Consoli, prescrivendone la norma da praticarsi per gli conti, che dovean darsi per la matricolazione degl'Individui, e perchè fossero idonei; e si addita quella giurisdizione, che su di essi i Consoli esercitar potessero.

16 *Ordini dati concernenti all' arte degli Orefici.*

Già siam vicini alla funesta, e per sempre ricordevole Epoca del 1764., tempo in cui si vide nella nostra Città perir la gente per la fame, mentre grano non mancava nel Regno. Sotto il titolo adunque *de Annona*, cominciando dalla LXIV. più *Prammatiche* ritrovansi registrate, nelle quali leggonsi i dati provvedimenti in quella critica congiuntura. Non ha dubbio, che

17 *Ordini dati concernenti all' annona nel 1764.*

Q 2

(1) *Ib. pag.* 345.
(2) *To.* I. *pag.* 306.

nel 1763. ubertosa molto non fosse stata la ricolta del grano, come sì scarsa non fu, che avesse potuto produrre l'avvenuta carestia. Quindi bisognò, che a' 31. di Ottobre si pubblicasse un Reale Editto, con cui volendosi dar freno all'ingordigia di coloro, che a lor talento avanzar volevano il prezzo de' grani, fu ordinato, che dovesse esponersi in commercio quel grano, che da chiunque teneasi riposto in qualunque quantità si fosse, col non poterlo vendere, se non che a carlini due a tomolo più della voce ne' luoghi delle respettive Provincie, e quando si fosse ricusato di ubbidire, immediatamente dovea non solo sequestrarsi, e confiscarsi, e poi perdersi, ma altresì dovea soggiacersi alla pena di pagarne il suo valore in denaro, come anche all'altra afflittiva di corpo, corrispondente alla praticata contravvenzione secondo le circostanze, che si sarebbono riferite da' Ministri Delegati, i quali furono già destinati. Benvero si volle, che questo stabilimento avesse dovuto eseguirsi per lo corso di due mesi, principiando dal giorno della sua pubblicazione, dopo de' quali riserbavasi il Re di dare altre più forti provvidenze per sollievo de' poveri, senza alcun riguardo di quelli, che non avean voluto vendere (1).

18
Il Tribunal della Camera ordina l'esecuzione dell'Editto, ed altro bando dà fuora il Consigliere Pallante.

A' 3. poi del seguente Novembre dal Tribunal della Camera si ordina l'esecuzione di questo Reale Editto, e ne fu pubblicato il Bando, che ne incaricava l'esecuzione. Ma comechè con questo si parlò a' sordi, per esser superato dall'ingordigia il timore d'incorrere nelle comminate pene, quindi fu, che portossi il Consigliere D. Gennaro Pallante nella Provincia di Terra di lavo-

(1) Prammatica LXIV. *de' 31. Ottobre del 1763. sotto il tit.* de Annona *To.*I. *pag.*179.

lavoro, e ritrovandosi di permanenza in S. Niccola della ſtrada, ivi a' 30. di Dicembre pubblicò un Bando. Con eſſo fè noto, che già traſcorſo era lo ſtabilito termine de' due meſi coll' Editto ſuccennato, onde dovea egli ponere in pratica la piena facoltà datagli dal Re con Diſpaccio de' 19. dello ſteſſo meſe. Dovea perciò inquirere contro i violatori de' dati ordini con procedere eſecutivamente alla confiſcazione de' grani, e alla condanna di preſidio per gli Nobili, e di Galea per gl' ignobili per quel tempo, che da S. M. ſarebbesi determinato, promettendosi a' denuncianti la metà della roba denunciata (1).

19
DalRegno paſſa nella Città famelica, al cui ſollievo accorre il Sovrano.

Queſti presi eſpedienti o non eſeguiti a dovere, o per altro, qual ſi foſſe motivo, videsi coll' eſperienza, che non ſolo inutili riuſcirono, anzichè dannosi per la noſtra Città, e per lo Regno tutto, onde mancò il modo da vivere alla povera gente. Queſta divenuta ſamelica, e ridotta a ſoſtentarſi con cattiviſſimi cibi, si vide ammiſerita, a ſegno che a tante infermità dovette ſuccumbere, la quale non avendo avuto un pronto ſoccorſo, quasiche contagioſe divennero, e ſama ſonò, che per tutto il Regno perite foſsero da trenta mila perſone. Ne sboccò quindi una intollerabile piena nella noſtra Città, e molti fin anche nelle ſtrade ne ſtavan languenti, e non pochi morti ſe ne videro, comechè aver non poterono il neceſsario ajuto. Deſtato perciò il Sovrano da queſta umana miſeria, ordinò con ſuo Editto de' 24. Maggio del 1764, che queſti poveri ricoverati tutti si foſsero nel ſuo Reale Albergo, per eſsere ivi nudriti, e curati, finche ritornar poteſsero

(1) Prammatica LV., e LXVI. *sotto l'iſteſſo tit. de' 3. di Novembre, de' 30. di Dicembre* 1763. *Ib. pag.* 180., & 181.

ro alle loro Patrie. Volle ben anche, che col comodo della sedia da mano vi si conducessero, ove l'Officiale a ciò destinato ne avrebbe pagato la spesa, ed ecco qual perenne testimonio ne rimane della sua Sovrana pietà.

20
La Città rende grazie al Re Cattolico de' prestati ajuti in questa occasione.

All'incontro il Re Cattolico in sì critica congiuntura, quantunque lontano ne fosse, non trascurò prestare tutti i possibili ajuti alla nostra Città, i cui Eletti crederono loro obbligo di rendergliene quelle grazie meritate dal suo paterno affetto. Quindi benignamente accolse Egli questo dovuto officio, e ne dimostrò il gradimento con una sua lettera segnata a' 22. Maggio dell'istesso anno, che trascritta leggesi nella prima Appendice *Prætermissorum* (1).

21
Espedienti presi per farsi la nuova ricolta.

Intanto pensar doveasi alla semina per la futura ricolta, e non pochi iniqui contratti eran seguiti con quei, che bisogno aveano di grano, di grano d' india, e di orzo per poterlo seminare. Furon tutti questi generi somministrati dagl' incettatori a mutuo, e quei, che li riceverono, obbligati eransi a pagarne il prezzo o in denaro, o nella sua specie in tempo della nuova ricolta a quella ragione istessa, che erasene tenuta nell' antecedente Maggio, e negli altri precedenti mesi, ne' quali la penuria erasi sofferta. Or quantunque tai contratti leciti si riputassero in altri anni, non conveniva no eseguirsi in questo del 1764., in cui una fraudolenta, e maliziosa carestia era avvenuta. Quindi il Re dar volendo riparo a sì fatto inconveniente, fe pubblicare un Bando dal Tribunal della Camera agli 8. di Giugno del 1764., con cui fu ordinato, che i grani im-

(1) Prammatica II. *de' 25. Maggio del 1764. sotto il tit.* Xenodochium totius Regni *Tom.IV. pag.*310.
(2) *To.IV. pag.*319.

improntati pagar non ſi doveſſero, che a queſto limitato prezzo, cioè di carlini 24. il tomolo, il grano d' india a carlini 16., e a 12. l'orzo; e laddove i prezzi a ragione minore ſi foſſero convenuti, ſi foſſe dovuto eſeguire il contratto; benvero ſe giugneva a notizia del Re, che ſi foſſero fatti tai contratti, allora che di queſti generi n'era già ſeguita l'alterazione del prezzo, riſerbavaſi Egli di dare altre determinazioni per ridurlo a giuſta meta. Oltre ciò reſtò anche dichiarato, che queſto ſtabilimento aveſſe dovuto aver luogo per quel corrente anno, e ſenza che da eſſo poteſse prenderſi norma da regolare le voci de' prezzi di tai generi in tempo della nuova ricolta, per doverſi quelle fare con quelle iſteſse ſolennità per addietro ſolite a praticarſi; e tutto ciò, ch'eraſi preſcritto, in tal guiſa ſi ſtimò di ripeterlo con altro Bando (1).

22
Il Re perdona i piccioli furti fatti in tempo della penuria.

Ma non ſi arreſtò la Real clemenza in quello, che pocanzi fu detto, ma paſsò più oltre, imperciocchè avendo ſaputo, che quella povera gente ſpinta dal biſogno aveſse commeſso qualche picciolo furto, perciò la volle perdonata. Quindi ordinò, che tutti quei, i quali dal meſe di Ottobre dell'antecedente anno 1763. fino a quel giorno de' 24. Luglio del 1764., che pubblicò l' Editto, aveſsero commeſso furto di commeſtibili non eccedenti la ſomma di docati diece, s' intendeſsero perdonati; benvero ritornar doveſsero nelle riſpettive loro Patrie i vagabondi, con obbligarſi nelle Regie Udienze, ove doveanſi preſentare quei, ch' erano nel Regno tra due meſi, e tra quattro coloro, che ne ſtavano fuora, di ripatriare tra un meſe (2).

Il

(1) Prammatica LXVII., e LXVIII. *degli* 8., *e de'* 17. *Giugno* 1764. *ſotto il tit.* de Annona *To.I. pag.* 181., & 182.
(2) Prammatica LXVII. *ſotto il tit.* de Abolitionibus *To.I. pag.*46.

23
Si danno altre istruzioni concernenti alla Compagnia delle assicurazioni.

Il voler rapportare senza interrompimento i dati ordini in tempo della sofferta carestia ha cagionato, che non siasi seguito l'ordine cronologico finora serbato intorno alle promulgate *Prammatiche*. In fatti per data di tempo avrebbesi dovuto rapportare la XVII., la quale è l'ultima sotto il titolo *de Officio Supremi Magistratus* (1). Porta questa la data de' 20. di Febbrajo del 1764., ed intesa fu al regolamento della Compagnia delle assicurazioni; poiche dopo essersi ordinata l'esecuzione di quanto erasi inculcato ne' passati Editti fatti in tempo del suo nascere, si passa indi con più §§. a dare altre istruzioni concernenti al modo, con cui avesse dovuto quella regolarsi in rapporto a' Negozianti assicurati, ed a se medesima, che assicurava, onde potrà il tutto leggersi da colui, che la notizia ne ricerchi.

24
Si tassa il tempo del cammino a' Postiglioni.

Altro Reale Editto promulgossi a' 21. di Aprile di questo anno, con cui tassato si volle il tempo del cammino de' postiglioni, che cura hanno di portar le Valigie, e i Valigiotti, perche non facessero più lunga dimora, e pena s'impone a' trasgressori, acciò più spedito fosse stato il commercio (2).

25
Si cambia il regolamento prima tenuto nel dispensarsi le lettere.

Indi a' 19. Gennajo del 1765. restò cambiato l'antico regolamento tenuto nel dispensarsi le lettere, onde fu ordinato, che da niuno dell' offizio di Corriere maggiore si fossero date antecipatamente, meno che al Cardinale Arcivescovo, e Ministri stranieri, Consiglieri di Stato, Luogotenente di Camera, Reggente della Gran Corte, Sovraintendente della Salute, Fiscali di Camera, ed Avvocato de' Poveri. Si soggiugne indi la tarif-

(3) To III. *pag.* 411.
(1) Prammatica IV. *de' 21. Aprile* 1764. *sotto il tit.* de Officio Præfecti Cursorum. *Tom.* III. *pag.* 144.

tariffa formata fin da' 3. di Aprile del 1742. per lo regolamento di quello dovea pagarsi per l' affrancatura, e nel ricevere le lettere tanto per Costantinopoli, e Durazzo, come per quelle del nostro Regno, e di Sicilia, e per gli altri luoghi dell' Italia, e dell' Europa (1).

26 *Resta proibito il Dizionario filosofico del Voltaire.*

Attento sempre il Re, perche tra' suoi sudditi non s' introducesse qualche dottrina, che perniciosa fosse alla nostra Religione, avendo avuto perciò notizia, ch' erasi spacciato per questa Città, e nel Regno il Dizionario filosofico portatile impresso in Londra nel 1764., il quale conteneva diversi articoli, che rivocavano in dubbio i principali fondamenti della Religione rivelata, perciò con suo Editto pubblicato a' 6. di Agosto del 1765. ordinò, che i detentori di questo libro l' avessero portato presso i destinati Ministri, vietandosi a'Librari il venderlo, o stamparlo sotto rigorose pene [2].

27 *Si voglion continuati i sussidj a Vedove di quei, che servirono il Re.*

Si vide sempre più rilucere la sovrana pietà coll' Editto, che fu pubblicato a' 10. di Febbrajo del 1766. in favor delle Vedove di coloro, che l'avean servito, volendo, che non si fossero loro sospesi i sussidj mensuali caritativi, sempre che avessero continuato a vivere regolatamente in questo stato (3).

28 *Si vieta a' Naturali di trasferire il domicilio altrove senza permesso.*

Stimò anche per amor de' suoi Popoli, perche non fossero ingannati da vane lusinghe ad abbandonar la Patria, di vietare a qualunque suo Vassallo di uscire da' suoi Reali Dominj per trasferire il suo domicilio ne' Paesi stranieri senza ottenerne prima il suo Real permesso per mezzo della sua Segretaria di Stato, con esser-

 sene

(1) Prammatica *V. sotto l' istesso tit.* Ib. *pag.*145.

(2) Prammatica *VII. sotto il tit.* de Libris auctoritate Regia proscriptis To.II. *pag.*465.

(3) Prammatica I. de Servis, & Viduis Domus Regiæ To.IV *pag.*27.

ſene formato, e pubblicato l' Editto dal Supremo Magiſtrato a' 17. Aprile del 1766. (1).

29
Si ordina al Magiſtrato il procedere in una cauſa.

Anche fu ſtimato neceſsario a' 31. Luglio di queſto anno di parteciparsi con Real Diſpaccio al Magiſtrato del Commercio, che intenzione era del Re, che aveſse proceduto in una cauſa, in cui prendeva intereſſe un tale Michele Vagner di Venezia, inſerendo in quello tutte l' altre precedenti riſoluzioni preſe in ſimili caſi (2).

30
Si dichiarano nulli alcuni contratti fatti da quei, che vivevano ſotto altrui poteſtà.

Salutare poi, e di ſommo giovamento al Pubblico fu la legge promulgata a' 9. Agoſto del 1766., con cui fu vietato il far contratti di compra di panni, ſtoffe, galantaria d' oro, e di argento, e coſe ſimili a tutti quei, che ſoggetti viveano ſotto l' altrui poteſtà, cioè di Padre, e di Marito, Tutore, Curatore, o Sopraintendente, intendendoſi anche compreſi quei figli di famiglia, che aveſsero peculio caſtrenſe, o quaſi caſtrenſe, onde non ſi volle permeſso a' Negozianti il vendere a coſtoro le loro merci, dandoſi perciò la facoltà di opponere contro di eſſi il beneficio del *Macedoniano*, e del *Vellejano*, ſenza eccezione, abolendo la contraria pratica tenuta dal Tribunal del Commercio: ben inteſo però, che tal divieto dovea aver luogo per gli contratti, che faceanſi a credenza, cioè *habita fide de pretio*, ma non per quelli, ne' quali vi foſse la numerazion del denaro, e per queſti ſolo reſtava riſerbata l' azione per ciaſcuno del dolo, o della lesione. Così anche doveſsero intendersi legittimi quelli che faceansi da' figli di famiglia, i quali eſercitaſsero la mercatura, o che viveſsero ſeparatamente dal Padre. Si volle bensì,

(1) Prammatica I. *in tit.* Extra Regnum ne quis abeat To.I.pag.592.
(2) Prammatica VII. *ſotto il tit.* de Officio Supr. Magiſtr. *Tom.* III. *pag.* 391.

sì, che i Negozianti così esteri, che Nazionali per gli contratti seguiti colle persone costituite sotto l' altrui potestà ne avessero potuto far uso fra lo spazio di mesi sei, qual tempo scorso dopo la pubblicazion di queste legge restava, vietato loro ogni azione (1). Indi con con altro Real Rescritto degli 8. di Settembre del 1771. il Re mentovando il disposto nel precedente, comechè era insurto dubbio, se in esso eranvi compresi gli obblighi di lettere di cambio, si dichiara esservi compresi, sebbene in quella non vi fossero espressi (2).

31 *Di nuovo è vietata l' estrazione de' marmi, e delle pitture antiche.*

Altro rigoroso Bando di Real ordine fu dato fuora dal Tribunal della Camera a' 9. di Settembre del 1766. col rinovare quei divieti fatti co' precedenti per non estrarsi dal Regno le antiche pitture, i marmi incisi, e 'l di più, che in essi fu spiegato, perche non si perdessero le reliquie della sua antichità, come di fatto fu eseguito (3).

32 *Si vieta il giuoco del Trentuno.*

Non satolli i giuocatori di tante specie di giuochi per alimentare il loro vizio, comechè molti se ne ritrovan vietati coll' Editto de' 15. di Novembre del 1753., e tra questi nominato non era il *Trentuno* [a], che di nuovo erasi introdotto per frodare l' espressata legge; quindi il Re osservando quanto pernicioso fosse, calcando Egli le orme del suo Augusto Genitore lo volle anche proibito, come anche ogni altro giuoco di carte, che s'inventasse per l'avvenire, siccome in effetto

(1) Prammatica III. *sotto il tit.* ad S. C. Macedon. & Vellejan. *Tom. IV. pag.* 23.

(2) Prammatica IV. *sotto l' istesso tit. ib. pag.* 24.

(3) Prammatica LVI. *sotto il tit.* de Extractione &c. *Tom. I. pag.* 587.

(*a*) Nella Prammatica parlasi del giuoco del *trentuno* forse per errore di stampa, perche quello del *ventuno* erasi recentemente introdotto, poiche il primo da più tempo era in voga.

ne fu pubblicato Bando dal Duca di Cerifano Reggente allora della Vicaria a'3. di Dicembre del 1766. (1).

33
In quali altre cause proceder potea il Magistrato del commercio.

In rapporto al Tribunale del Commercio feguendofi l'epoca de' tempi altri ordini fi veggon dati a' 10. Giugno del 1767. intorno alle caufe, nelle quali doveffe procederfi, quando intereffe attivo, e paffivo vi aveffero i Foreftieri per occafione di truffe, o prezzi alterati (2).

34
Provvedimento dato dal Re intorno a' debiti che contraessero i suoi salariati.

Stimò anche il Re di dare fuora una prudentiffima legge a' 21. del feguente mefe di Agofto, perche quei addetti al fuo fervizio non fi abufaffero della indulgenza, che con effi praticavafi di non poterfi loro fequeftrare, fe non la terza parte del foldo, su di cui dovean foddisfarfi i loro creditori. Quefti adunque o doveano afpettare l'eftinzione de' debiti prima contratti, o partecipare piccola fomma su quella terza parte cennata, in guifa che avvenendo la loro morte reftavano a mani vuote. Per ovviarfi quindi il coftoro pregiudizio fu ordinato, che niuno de' falariati, il quale non poffedeva beni ftabili, cenfi attivi, o annue entrate aveffe potuto contrar debiti, che oltrepaffaffero docati 200. su de' loro foldi, e qualora fi verificaffe, che ciò non poffedeffero, ed aveffero contratto debiti eccedenti la cennata fomma, doveffero effere rimoffi, e licenziati da'loro refpettivi impieghi (3).

35
Come fosse avvenuta l' abolizione della Compagnia de' Gesuiti.

Eccoci già preffo alla più ftrepitofa, e memorevole epoca, che aver pofsa l'Iftoria del corrente fecolo. Intendo dire dell' abolizione, e fuppreffione della fa-

(1) Prammatica *XX. fotto il tit.* de Aleator. *To.* I. *pag.*124.

(2) Prammatica XII. *fotto il titolo* de Officio Supremi Magiftratus. *Tom.III. pag* 294.

(3) Prammatica II. *fotto il titolo* de Servis, ac Viduis &c. *Tom. IV. pag.*27.

famosa Compagnia de' Gesuiti. Questa sebbene nel suo nascer primiero per la santità, e per la dottrina di tanti rinomati soggetti fra tutte le altre approvate Religioni ergesse il capo, indi per quanto si vuole avendo degenerato in una guasta morale, ha meritato, che dal Regnante Pontefice estinta restasse, ed abolita. Come in questo cotanto spinoso affare un ragionevole impegno vi avesse preso specialmente il Re di Portogallo, e più di ogni altro il Regnante Re Cattolico, che ha tirato seco nella premura istessa ogni altro della Famiglia Borbonica, e per conseguente il nostro Sovrano Ferdinando IV. suo figlio, non è della mia penna l'individuarlo, anche perche ne vengon meno le più appurate notizie, le quali troppo necessarie sarebbono in tal rincontro; onde ei è a credersi, che a suo tempo ne sarà pubblicata una compiuta Istoria. Questa per altro neppure far si potrebbe perfetta, comechè da giorno in giorno sempre altri avvenimenti ne sbucciano, i quali per ventura saranno più rimarchevoli, e degni da narrarsi in seguela di quanto finora è accaduto.

36
In qual tempo avuto il suo principio.

Nulla però renderà sempre più commendevole a' posteri la costanza di questi Principi nel volere eseguita la loro intalentata risoluzione, quanto il rammentare qual principio avesse avuta questa Compagnia, e a qual sorprendente potenza tra poco tempo fosse giunta. Non ha dubbio, che quanto più di robusta, ed elevata mole sia un Edificio, tanto maggior gloria acquistarono quei Fabri, che tra poco tempo fin anche le sue profonde basi ne distrussero. Se riandar si voglia all'epoca del suo nascere, non conta più, che anni 233. cominciando dal 1540. allorche a'26. di Settembre dal

Pon-

Pontefice Paolo III. fu confermata, mentre era in Tivoli (1).

37 *Qual vantaggio spirituale promettesse nel suo primo nascere.*

Per vero dire non già allora una novella Religione di Regolari sbucciò nel Mondo, ma una vera Monarchia, la quale tra non guari Gigantessa divenne, quantunque i suoi primi semi non altro, che frutti di umiltà, e di povertà promettessero. Le stabilite leggi prescritte dal Santo primo agricoltore di questa pianta novella, che inaffiata fu poi da' suoi immediati seguaci coll' acqua della carità, e coltivata indi colla perfetta osservanza del suo istituto, produrre non potea se non che un corrispondente germoglio. Tralascio di accennare, quanto ne divisarono il *Bartoli*, *l'Orlandino*, e ne scrisse la sospetta penna dell'*Ospiniano* nel far l'Istoria di questa Compagnia, e mi fermerò su quello, che ne avvisa il P. *Ribadenera*. Scrivendo egli la vita di S. Ignazio di Lojola, ne fa egli sapere (2), che nel 1538. essendo tutti i Padri riuniti in Roma in casa di un onorato Gentiluomo, quivi cominciarono a passare la lor vita in una stretta povertà, e necessità. Altrove ne fa sapere, come il cennato lor Fondatore, quando cominciò a governare questo suo eletto drappello da Preposito Generale, per esser di esempio agli altri della sua umiltà se ne stava in Cucina servendo per molti giorni da coco. Quindi fu, che questa esemplar Società ne' suoi giovani anni feconda divenisse di più Santi, che adoransi sugli Altari, ed un Cavallo Trojano dir si potrebbe, donde usciron poi tanti Uomini insigni, cui molto è tenuta la Repubblica delle Lettere, come di molti ne fa particolar ricordanza *Natale di Alessandro* nella *Disertazione* del XV., e XVI. secolo, a segno, che i loro Volumi date alle stampe adornar potrebbono una più che vasta

(1) *Ribadenera vita di S. Ignazio lib.2. cap.17.*
(2) *Lib.2. cap.13.*
(3) *Lib.3. cap.2.*

vasta Biblioteca, come può scorgersi dalla notizia, che ce se ne reca con esatto indice dato alle stampe in un Tomo in foglio.

38 *Qual mezzo si fosse tenuto per dilatarsi in varie parti del mondo.*

Maraviglia intanto ne desterà nel riflettersi, che le più vaste Monarchie del Mondo, sebbene colla forza delle arme soltanto dilataronsi, pure ebbero i loro designati confini in quel terreno da' soggiogati Popoli abitato. Ma così non è poi avvenuto per questa ora già estinta, poiche per tutto l' Orbe Cattolico slargò senza sguainar la spada il suo dominio. Scorno adunque può dirsi, che recato avesse a' Darj, a' Sersi, a' Tamerlani, e agli Alessandri, i quali colle loro agguerrite falangi conquista, e strage far dovettero per rendersi padroni degli altrui Regni. Avvisar dunque fecero, che senza far uso delle micidiali arme, la sola Religione bastevol fosse, perchè acquistar si potessero tanti sudditi annidati nelle più ricche Regioni del Mondo. Adunque per essa calzano a pelo le parole, di cui servissi un Poeta, mentre lodar volle la Città di Roma, scrivendo

Quidquid non possidet armis, Relligione tenet.

39 *Modo praticato per divenir padroni delle altrui ricchezze.*

Accortamente avvertirono questi novelli Campioni, che imbeccata la lor nuova foggiata dottrina a quei Neofiti, che quai nuovi Nibbj uopo era fargli divenir prima uomini, e poi Cristiani, agevol cosa fosse indi condurgli tratto tratto alla cognizione della vera credenza. Adoprar dunque saperono un mantello, che per ogni acqua fosse opportuno, e con una novella Teogonia riuscì il persuader loro, come con poca pena acquisto far si potesse dell' eterna gloria, ed in sì fatta guisa divennero essi assoluti Padroni di quelle loro naturali ricchezze.

40 *La Religione, qual venerazione imprima nel cuore degli Uomini.*

Il rispetto, e la venerazione, che imprimer possa la

la Religione nel cuor della gente ci è già noto, ed è risaputo, come gl' istessi Pagani esatti esecutori fossero stati de' suoi precetti, quantunque ella falsa si fosse. Si sa ben anche, che l' empio Maometto fondatore della vastissima Musulmana Monarchia col suo solo Alcorano, e senza spargere sangue, tanti Popoli ridusse al suo servaggio. Per non dirne altro ne basta rammentare, che dopo la tragica morte di Carlo I. Re d' Inghilterra il tiranno Cromuele non imbrandì altre arme, che quelle della Religione per vieppiù render formidabile, e salda la sua autorità, nè con altra maschera guidò i suoi passi per trarre in suo ajuto i Principi protestanti. Posto ciò, qual meraviglia fia, se questa novella Monarchia non solo temporale, ma ben anche spirituale divenuta indi doviziosa di esquisiti talenti, e capaci sopra tutto d' insegnare, come un piede in due staffe tener si potesse, giunta fosse a tanta grandezza?

41
La cura prendono di rendersi padroni del cuore di tutti i Sovrani, e teme il Re Giacomo cacciargli dall'Inghilterra.

La prima, e principal cura ella si fu nel porsi in mano il cuore de' Sovrani, onde potessero così penetrare i più intimi secreti de' loro Gabinetti. Poco mancò, che il Re Giacomo paventasse di svellerla dall' Inghilterra, ove forte erasi allignata, con arrendersi alle insinuazioni fattegli da Arrigo Re di Francia, che impegnato era nella difesa de' Cattolici in quell' Isola. Rammentogli, che in materia di Religione l' Imperator Carlo V. non avea ritrovato miglior massima per lo suo riposo, che la pubblicazione del suo *Interim*. Eziandio gli fe presente, che quando i Gesuiti fossero stati banditi dal Regno, e posti fuora da esso, lasciavano di esser suoi sudditi, e turbar poteano la sua pace. Sovra tutto prendea di mira, che aveano essi in pugno i cuori di tutti i Principi dell' Europa, ed erano in così buon concetto presso i Popoli, onde potean molto

molto, ſenza loro mancar mezzi per ponere in eſecuzione la vendetta riducendoſi all' ultima deſperazione, e queſto era il punto, per cui eraſi indotto a richiamargli in Francia. Ma a nulla valerono tutte queſte adotte ragioni perche non aveſſero avuto il bando dall' Inghilterra (1).

42. *Negano l'ubbidienza al Pontefice S. Pio V.*

Ecco a qual potenza giunta era queſta Monarchia, di ſorte che ſe ne paventaſſe il ſuo ſdegno da uno de' primi, e più potenti Sovrani dell' Europa! Quantunque il principal voto, che faceſſero i ſuoi Individui foſſe quello di una cieca ubbidienza al Papa, pur tuttavolta non potè ottenerla il S. Pio V., che illuminato dallo Spiritoſſanto voleva ridurgli ad officiar nel Coro, ed a profeſſare i voti, come tutti gli altri Religioſi. Quei pochi di più tenera coſcienza, i quali pronti erano ad arrenderſi alla volontà del Pontefice, furon d. loro compagni chiamati *Quintini*, e per qualunque merito, che aveſſero avuto, mai più aſceſero a carica maggiore, quantunque la meritaſſero. Curioſo ſarebbe a leggerſi il Libro, che diede fuora il P. Perſonio, compoſto in lingua Ingleſe, il cui titolo era: *La Riforma d' Inghilterra*. In eſſo dopo avere non poco biaſimato il famoſo Cardinal Polo inſigne per la ſantità della ſua vita, e dopo aver notato il Tridentino Concilio di molte imperfezioni, conchiuſe finalmente, che quando ritornava l' Inghilterra alla Cattolica fede, l'avrebbe ridotta allo ſtato della primitiva Chieſa, con mettere in comune tutti i beni Eccleſiaſtici, la cui cura dar doveaſi a ſette ſavj Geſuiti, i quali dovean poi diſtribuirgli a lor talento. In oltre proponeva l' eſpediente, che in quel Regno allignar non doveſſe alcun Religioſo di qualunque Religione ſi

(1) *Greg. Leti Teat. Brit. Tom.* IV. *lib.* 4. *pag.* 540.

fosse, se non quando di pura elemosina avesse voluto vivere. Di più il Papa almeno per cinque anni non dovea por mano a queste rendite da amministrarsi, come sopra, per l' utile della Chiesa, e dopo questo tempo altro espediente si sarebbe preso. Anche in tempo di Gregorio XIII. richiederono di essere investiti di tutte le Chiese Parocchiali, per fondar così in Roma la lor Monarchia, come praticato aveano nell' Inghilterra con eligere un Arciprete Gesuita.

43
Con artificio scrivonsi libri, in favore, e contro la successione del Re di Scozia.

Ritrovandosi dal succennato P. Gersonio assistente d' Inghilterra scritto un libro contro la successione del Re di Scozia a quella Corona, con artificio fu questo impugnato dal P. Cotonio anche Gesuita per difendere le ragioni del Re di Scozia. Tutto ciò fu ben architettato per opera del Generale, acciò chiunquè fosse poi succeduto a quel Regno, favorevole fosse stato all' interesse della Compagnia, ed ecco qual soprafina arte praticavasi per sempre avanzarsi la loro potenza.

Nell' introdurre nuove devozioni, talvolta non furono molto felici, come procurò di fare nel 1677. il Padre Imperiale. Egli ottenne un Breve dal Papa per l' erezione di una nuova Congregazione, in onore di S. Anna, cui pose il titolo, *Beata Anna Virgo*, & *Mater Matris Dei*, pretendendo, che S. Anna era vergine, perche la Madre di Dio sua figlia essendo stata concepita senza peccato originale, egli non eravi stato alcun commercio di uomo, nè concupiscenza nella sua nascita.

Un altro Gesuita Napoletano fe imprimere nel tempo istesso un picciolo libro per giustificare questa pretesa verginità di S. Anna, ed un altro Gesuita ancora, che Prefetto era di una Congregazione in Napoli predicò per esortare i Fedeli a comunicarsi il giorno della festa di S. Anna, *perche*, diceva egli, *si riceverà*

verà nell' Eucarìſtia la propria carne di queſta Santa, qual coſa egli provava con ragioni lontaniſſime, che avrebbono fatto ritrovare in queſto divino Miſtero la propria carne di Adamo. Ma per diſgrazia di queſti tre Geſuiti, il rumore di un tal loro nuovo fenomeno inferocì sì fortemente la noſtra Inquiſizione, che ſubito lo fe ſparire con cenſurare l'opinione del Padre Imperiale, e il picciolo libro, come altresì il ſermone ch'era ſtato fatto per ſoſtenerlo, e fu punito il librajo, che l'avea fatto imprimere (1).

44 *Quali iſtruzioni riceveſſero per la loro condotta.*

Ma perche queſta non laſciava di tirarſi addoſſo un particolare occhio di tutte l'altre Religioni, non mancò un Religioſo ſpaſſionato, com'ei ſi dice, di dare in una Scrittura diverſe iſtruzioni a' Principi Criſtiani, perche avvertiſsero, quai mezzi praticaſsero i Geſuiti per ſempre più renderla univerſale. Queſta contiene diverſi *Moniti*, dietro de'quali guidar doveanſi queſti Religioſi, e ne' primi s'inſegna loro una ſopraſina arte, per poterſi render padroni de' loro cuori, e come allettar gli poteſsero. Nel V. poi, per non diviſar di tutti, è loro inſegnato, come regolar ſi doveſſero colle Vedove ricche per conciliarne l'affetto alla Società. Nel VI. ſi fa apprendere, come doveſsero contenerſi, perche le medeſime ſerbaſsero lo ſtato vedovile, e per diſponere delle loro rendite: e tanti altri poi ne ſieguono per inſinuare a' figli, e figlie de' loro devoti, perche prendeſsero lo ſtato religioſo, come doveſſe trattarſi colle Monache, come doveſsero conſervarſi l'entrate de' loro Collegj: e lunga coſa ſarebbe il tutto ripetere, ſebbene noja non recarebbe il rapportare alcune minute circoſtanze, che tralaſcianſi di narrare, per non incorrere nella nota di maldicente.

 Or

(1) *Thiers des ſuperſtitions Tom. 2. liv. 3. cap. 9. n. 2. pag. 302.*

45 *Perchè siansi narrati i succennati fatti.*

Or tutto ciò ho stimato abbozzare in questa picciola tela, non già perche pensato avessi di fare una vendetta ereditaria, la quale sulla memoria degli estinti cadaveri da ogni legge vien detestata, ma per iscorgersi, quanto grande sia stata, e sorprendente l' opera dell' abolizione di questa Compagnia. Chi sarà quello, che ignori, quante controversie agitate si fossero tra' Gesuiti, e l' Università di Parigi, che tutte rapportate sono dal *Fleury* nella sua Storia Ecclesiastica (1). Egli è anche noto, quanto scritto avessero i *Pascali*, gli *Arnaldi*, e tanti altri Autori di questo polso per isbarbicar le alte radici della sua corrotta morale, e come la Sorbona tutta impegnata si fosse per distruggere la fallacia delle insegnate massime; ma pur non vennero a capo del lor disegno, ed accolognato restava colla nota di Giansenista chiunque a quelle si opponesse. Non mancò chi in confronto mettesse la loro predicata morale con quella de' Pagani, facendo palpare, che questa con quella del Vangelo tutta uniformavasi, come per contrario se ne allontanava la prima, ma inutile riuscì ogni fatica.

46 *Bisogno tenuto da entrambe le Potestà nell' esame di questa seguita abolizione.*

Egli è stato adunque d' uopo in questo sì spinoso riscontro, che unite entrambe le Potestà allo stesso scopo collimassero. Fè adunque mestieri, che un minuto esame precedesse, per intraprendere a ragion veduta una simigliante risoluzione, che pari non si legge in tutte le Istorie de' trasandati secoli in rapporto ad una Religione, la quale piuttosto col nome di Monarchia appellar si potea. E quì lascio la cura ad altri d' interpretare il vero senso di queste parole *Ego vobis Romæ propitius ero* [2], che scrive il *Ribadenera* essere state prof-

(1) *Tom. XXXIV. lib. 169. §. 33. in an. 1565. pag. 155.*
(2) *Lib. 2. Cap. XI.*

proferite dal nostro amabile Redentore, allorchè apparve a S. Ignazio, mentre tutto raccolto in una Chiesa deserta ne stava ad orare, non essendo io da tanto per poter entrare ne' segreti nascondigli delle divine revelazioni.

47 *Giugne loro improviso l'ordine dello sfratto dal Regno.*

Era intanto già più tempo, che per ogni dove si parlasse di questa espulsione, e ciascuno secondo la sua passione speravala, o non credevala, e credendola era quasi che preso a gabbo. Il segreto nelle Corti fu osservato scrupolosamente, e nulla di certo penetrar poteasi anche dagl' istessi Gesuiti, che tra i più accorti, e diligenti uomini meritavano riputarsi, quindi sorpresi restarono dall' inaspettato ricevuto ordine dello sfratto. Fu questo con universal sorprendimento eseguito in un punto medesimo in tutti i Collegj, e Case Professe del Regno sì di Napoli, che della Sicilia, comechè l'istesse istruzioni inviaronsi a' Ministri esecutori de' Reali ordini.

48 *Dichiarazione fatta dal Re su questo punto.*

A' 31. di Ottobre del 1767. dichiarò il nostro Sovrano, che uniformatosi al parere concordemente proposto da tutta la Giunta degli *Abusi* con consulta de' 25. dell' istesso mese, ed esortato eziandio da persone Ecclesiastiche riguardevoli per loro carattere, e riputate comunemente dal Pubblico per la loro pietà, e dottrina, e mosso anche da altre giuste, gravi, ed urgentissime cause, avea determinato il suo Real animo per provvedere alla pubblica tranquillità, e sicurezza, e al bene, e vantaggio de' suoi amatissimi Popoli, usando di quella suprema assoluta potestà economica, che l'Onnipotente Iddio avea posta tra le mani de' Sovrani per governare i sudditi dalla sua Divina Provvidenza commessi alla sua paterna cura. Era perciò venuto a risolvere, e comandare, che da' suoi Dominj delle Sicilie restassero per sempre esclusi tutti i Sacerdoti, Diaconi,

coni, e Suddiaconi della Compagnia di Gesù, come anche i loro Fratelli Laici, qualora volessero ritenerne l'abito, e seguirne l'istituto. Doveansi perciò in seguela occupare tutte le loro temporalità per farsene quell'uso, che stimato avrebbe giusto, e conveniente.

49
Come ne fosse stata commessa l'esecuzione.

Di questa sua Real determinazione ne fu commessa l'esatta esecuzione al Principe di Camposiorito D. Stefano Reggio Capitan Generale de' suoi eserciti, e Colonnello delle Reali Guardie Italiane, concedendogli tutto il più ampio, e straordinario potere per dare gli ordini necessarj a tenore delle formate Istruzioni dalla stessa Giunta, che gli sarebbono state comunicate dal suo Segretario, e Consigliere di Stato. Quindi ordinò, che non solo i Supremi Tribunali, ed altri Magistrati, e Capi, così Politici come Militari dovessero eseguire puntualmente gli ordini, che loro avrebbe dati in rapporto a questa espulsione, ma che dovessero anche eseguirsi da qualunque parte del suo Esercito, e delle sue forze terrestri, e marittime, cui si fossero diretti, e così anche da' Presidi, ed Udienze del Regno, e da' Governatori, e da qualunque altro, che avesse avuto giurisdizione ordinaria, o estraordinaria, neppure escluso il Tribunale della Dogana di Foggia. Lo stesso dovea anche intendersi per gli ordini, che si sarebbono inviati al Vicerè di Sicilia, ed a qualunque altro Magistrato di quel Regno, dovendo tutti ubbidire sotto la pena della Reale indignazione. Finalmente s'incaricò, e comandò a' Padri Provinciali, Rettori, ed altri Superiori di questa Compagnia di uniformarsi per la loro parte puntualmente a tutto ciò, che loro sarebbe stato imposto, assicurando loro, che sarebbono stati trattati colla maggior decenza, attenzione, umanità, ed assistenza secondo le sue Reali intenzioni. Quindi leggesi quest' ordi-

ordine sottoscritto dal Re, e suggellato col suo suggello segreto, ed inviossi colle sue copie, le quali doveano sottoscriversi dal Capitan Generale, avendo così dovuto aver l' istessa fede e credito, come meritava l' originale (1).

50 *Istruzioni date a' Ministri incaricati dell' esecuzione de' Reali ordini.*

Fu poi anche data l'istruzione di ciò, che doveano eseguire i Ministri incaricati per questa espulsione, e per lo sequestro de' beni, e capitali de' Gesuiti del nostro Regno. In primo luogo fu imposto loro il doverne riflettere ciascun Capo, e di servirsi con disinvoltura della Truppa, assegnata per assistergli, praticando presenza di spirito, prontezza e precauzione. Dovea perciò ciascuno di essi, prima che aggiornasse, occupare gl' ingressi del Collegio destinatogli; quindi egli stesso nel precedente giorno dovea personalmente informarsi della situazione di quello tanto interna, come esterna, perciocchè in tal guisa avrebbe avuto più facile il modo d' impedire, che potesse taluno entrarvi, o uscirne senza avvedersene.

51 *Per sorprendere i Gesuiti improvisamente ne' loro Collegi, e Case professe.*

II. Non doveasi comunicare a persona veruna la sua mira, finche due ore dopo la mezza notte innanzi di aprirsi le porte del Collegio all' ora regolarmente prefissa. Doveasi perciò anticipare con qualche pretesto, con dar gli ordini del come la sua Truppa occupar dovesse da dentro i passi, senza permettere, che si aprissero le porte della Chiesa, la quale dovea rimaner chiusa finche i Gesuiti permanessero nel Collegio.

52 *Con qual formalità intimar si dovesse lo sfratto.*

III. La prima diligenza, che praticar doveasi si era nel fare adunare la Comunità, neppure il Cuciniere escluso, con intimare in nome del Re questa unione al Superiore, che dovea farla seguire col suono della campana

(1) Prammatica VII. *de' 31. Ottobre 1767. sotto il tit.* de Jesuitis eiiciendis, eorumque bonis addicendis *Tom. II. pag.* 402.

pana privata ſolita ad uſarſi in ſimil congiuntura. Di poi in preſenza dello Scrivano, il quale dovea formarne un atto con teſtimonj ſecolari accreditati, ſi ſarebbe letto il Real decreto dello sfratto, e ſequeſtro de' beni, notandoſi, ed eſprimendoſi nella diligenza i nomi, e i gradi di tutti i Geſuiti concorſi.

53 *Quale informo dovea prenderſi.*

IV. Doveaſi imporre loro di trattenerſi nella Sala capitolare, col farſi l' atto di quei, che ivi dimoravano di permanenza, o de' paſſaggieri, che vi ſi ritrovavano, e a quali Collegj foſſero aſſegnati. Indi doveanſi informare de' nomi, e de' miniſteri de' ſecolari di ſervizio, che ivi dimoravano, o che vi andavano ſolamente il giorno, acciò sì gli uni, che gli altri non uſciſſero, e non entraſſero nel Collegio ſenza graviſſima cauſa.

54 *Come doveſſero richiamarſi quei, che ſtavano fuora de' Collegj.*

V. Se ſi foſſe ritrovato qualche Geſuita fuori del Collegio, il Superiore dovea richiamarlo, perche all' iſtante ritornaſſe ſenza allegare altra ragione, dando la lettera aperta all' eſecutore, il quale l' avrebbe mandata per perſona ſicura, la quale ſenza perdita di tempo nulla rivelar dovea delle diligenze,

55 *Qual cautela doveſſe praticarſi nel ſequeſtro da farſi.*

VI. Dopo ſeguita, come ſopra l' intimazione, dovea ſucceſſivamente in compagnia de' Padri, Superiore, e Procurator della Caſa aſſicurarſi, e ſuggellare gli Archivj, le ſcritture di qualunque ſorte, la Libraria comune, i libri, o gli ſcritti, e tutte le officine, con diſtinguerſi quello, che apparteneva a ciaſcun Geſuita, da ciò, che dovea reſtare; e dopo eſſerſi tutto ciò diſpoſto ne' luoghi convenienti, ne avrebbe ritenuto le chiavi il Giudice di commeſſione.

56 *Come per gli mobili, ed utenſilj della Sacreſtia.*

VII. I mobili della Sacreſtia, e della Chieſa baſtava chiudergli per inventariarſi a ſuo tempo coll' aſſiſtenza del Procurator della Caſa, il quale era eccettuato

tuato dalla generale spedizione. Indi coll'intervento del Governatore locale, del Vicario Ecclesiastico, e del Parroco della Terra in mancanza del Giudice Ecclesiastico dovea ciò eseguirsi, trattandosi con rispetto, e decenza i vasi sacri, con tutto sottoscriversi dall'Ecclesiastico, e dal Procuratore unitamente col Ministro.

57 *Come si desidera il loro riposo.*

VIII. Tra le tante istantanee, e gelose diligenze da praticarsi, pur tuttavia era da procurarsi attentamente, che i Religiosi avessero avuto un'assistenza maggiore dell'ordinaria, se fosse stato possibile, con fargli ritirare, e prender riposo nelle loro ore regolari, riunendo però i letti in luoghi convenienti, perche non istassero troppo dispersi.

58 *Quale eccezione fu data nell'espulsione.*

IX. Tutti i Gesuiti costituiti *in sacris* doveano essere espulsi, di qualunque grado fossero stati, e de' Chierici, Novizj, e Laici, solo quelli, che espressamente avessero dichiarato di voler seguire il Sacerdozio.

59 *Si desidera la libertà della risoluzione, che far dovessero gl'Individui.*

X. I Giovani non ancora costituiti negli Ordini sacri doveano separarsi da' Gesuiti, con essere trasportati in qualche Casa particolare, ove con piena libertà, e colla notizia del perpetuo Bando dalla loro Patria, che notificavasi agl'Individui del loro Ordine, e del sostentamento di doc. trentasei l'anno da assegnarsi a quei, che restavano, avessero potuto prendere quel partito, che loro gradisse, purche fosse arte, o officio secolare, con esser provveduti dalla Reale Azienda, finche non si fossero risoluti con dichiarazione sottoscritta di propria mano, per essere ciascuno incorporato agli altri, se avesse voluto seguirgli. Benvero il Ministro commessionato non dovea permettere, che il loro arbitrio restasse frastornato da veruna suggestione; e laddove non volessero restare, non assegnavasi loro alcuna pensione vitalizia, per essersi ritrovati in tempo di ritor-

nare nel secolo, e di passare ad altro Ordine regolare, e colla cognizione di dover essere per sempre estinti,

60 *Lo stesso per gli Fratelli laici.*

XI. Lo stesso dovea praticarsi co' Fratelli laici, dovendo però tutti deliberare tra il termine di 24. ore, se volevano restare, o pur seguitare i Gesuiti, che partivano, e come il Governo avrebbe preso cura di essi se restavano, assegnando loro gli annui duc. 36., così niuna ne avrebbe avuta fuori dello Stato, ove restar doveano per sempre.

61 *Si prescrive il tempo a dover partire.*

XII. Tra lo spazio di ore 24. contate dal momento dell' intimazione dello sfratto, tutti i Gesuiti, che doveano essere espulsi, doveano incamminarsi per gli luoghi designati per la riunione, per ivi trattenersi fintanto che ne seguisse l' imbarco.

62 *In quai luoghi si fossero dovuti unire.*

XIII. I luoghi destinati per questa riunione si furono Castellamare per Terra di lavoro, e Principato citra. Trani per Provincia di Bari, e Capitanata. Brindisi per quella di Lecce. Paula per Calabria citra. Il Pizzo per Calabria ultra. Pescara per gli Abruzzi.

63 *Come dovessero esser condotti.*

XIV. Doveano esser condotti colla scorta delle Truppe fino al luogo della loro riunione, e i Magistrati per dove passavano, prestar doveano tutti gli ajuti necessarj senza ritardo.

64 *Come trattati in tempo del viaggio.*

XV. Quei, che gli accompagnavano, doveano procurare, che lungi fossero da ogni insulto con far castigare da' Magistrati quei, che in ciò eccedessero, comechè doveano considerarsi, come ospiti sotto qualche protezione di S. M. per quei momenti, ch' eseguivansi i suoi Reali ordini.

65 *Qual cosa potessero seco condurre.*

XVI. Doveasi consegnar loro per proprio uso la propria roba, e quanto apparteneasi agli usuali loro costumi di mutarsi; così anche le loro casse, fazzoletti, tabacco, cioccolatto, ed altri simiglianti utensilj, i Bre-

Breviarj, i Diurni, e i libri portatili di orazioni per gli loro divoti atti.

66
Qual cautela avesse a praticarsi, perchè restasse ogni comunicazione in fra loro.

XVII. Ciascuna riunione dovea rimanere sotto la cura di un Ministro Regio, e fino alla loro uscita dal Regno per mare. Restar doveano intanto senza comunicazione esterna sì di lettere, che di parole, qual divieto era da praticarsi fin dal primo momento, che cominciavansi le prime diligenze, coll' esser notificato fin d' allora dal respettivo esecutore di ciascun Collegio, con punirsi esemplarissimamente la menoma trasgressione.

67
Cautela da praticarsi, quando ne seguiva l' imbarco.

XVIII. Ne' respettivi Porti designati si sarebbono ritrovati i Bastimenti sufficienti cogli ordini ulteriori; e 'l Ministro ivi destinato avrebbe dovuto raccogliere nell' imbarco da' Padroni le ricevute individuate colla lista espressiva de' Gesuiti imbarcati, loro nomi, Patrie, e gradi.

68
Provvedimento per gl' infermi.

XIX. I vecchi, o infermi, che non avessero potuto partire all' istante, doveano attendere tempo più tranquillo, o che l' infermità si decidesse, con essere intanto custoditi, e curati nella forma, che avrebbe stimato conveniente il Ministro esecutore.

69
Come dovessero trattarsi quei, che rimanevano.

XX. Questi vecchi, ed infermi, come anche i Procuratori doveano essere trasferiti in alcun Convento di altro Ordine, che non seguisse la dottrina della Compagnia, ed ivi tenersi senza comunicazione esterna a disposizione del Governo, lo che doveasi raccomandare dal Ministro al Superiore del respettivo Convento, il quale neppure dovea permettere, che i suoi Religiosi trattassero co' Gesuiti ivi detenuti, bensì questi doveano essere assistiti con tutta la religiosa carità, comechè S. M. avrebbe fatto buona tutta la spesa occorsa nel tempo della loro dimora.

70 *I Procuratori per quanto tempo dovessere restare, e per qual motivo.*

XXI. I Procuratori doveano esser trattenuti, come sopra per diece giorni per rispondere con deposizioni formali su quanto si sarebbe dimandato in rapporto alle loro aziende, scritture, pareggiamenti di conti, Capitali, ed ogni altro appartenente all' amministrazione de' beni, e tutto ciò terminato, ciascuno di essi sarebbe incamminato, e condotto al luogo designatogli dell' imbarco.

71 *Provvedimento dato per gli vecchi.*

XXII. I vecchi doveano trattenersi finche non si ritrovasse un comodo trasporto, e gl' infermi finche non si decidesse la loro infermità.

72 *Provvedimento per le scuole di Grammatica.*

XXIII. Ove essi aveano scuola di Grammatica, immediatamente questa dagli Ordinarj de' luoghi dovea farsi dissimpegnare da' Ecclesiastici secolari, che non seguissero la loro dottrina, fino ad altra matura provvidenza per lo loro governo; ed in quanto a' Maestri secolari non si sarebbe fatta novità ne' loro rispettivi insegnamenti.

73 *Si voglion provveduti delle necessarie biancherie.*

XIV. Dovea disponersi di portarsi i letti di ciascuno colla necessaria biancheria almeno per due mute, e quella di tavola corrispondente, acciò ne' luoghi della riunione, e quando sarebbono imbarcati, non mancasse il comodo a' Religiosi.

74 *Come seguir dovesse il loro viaggio.*

XXV. Quei ch' erano incaricati del trasporto, doveano evitare in ogni modo il concorso di gente, onde doveano far quanto potessero di far passare i Gesuiti in tempo di giorno per Terre molto popolate.

75 *Quale ordine dovesse loro farsi in tempo dell' imbarco.*

XXVI. In tempo dell' imbarco il Ministro commissionato dovea intimare a tutti i Gesuiti esser volontà del Re, che fossero essi per sempre banditi da' suoi dominj, e se dopo giunti ne' luoghi destinati ardissero di ritornare nel Regno, sarebbero trattati, come nemici dello Stato; ed a quelli costituiti *in sacris* per effetto

della

della Real munificenza si sarebbe assegnata per ciascun di loro un' annua pensione vitalizia di doc. 72., che puntualmente sarebbe pagata a quello special Procurator da destinarsi, che dovea essere il più prossimo idoneo lor parente.

76 *Provvedimenti dati in rapporto a quei, che volessero restare.*

XXVII. I Novizj, Chierici, e Fratelli laici, i quali avean dichiarato di non volere essere più Gesuiti, doveano lasciarsi ne' Collegj sotto buona guardia, finchè non fossero provveduti di abiti da secolari, o da Preti, ed allora si sarebbono licenziati per andarsene, ove loro piacesse.

77 *Come dovesse eseguirsi l'ordinato sequestro.*

XXVIII. Dopo seguito l'imbarco, il Giudice Commessario dovea proseguire il sequestro di tutti gli effetti, e capitali, anche di minima importanza, servendosi de' lumi che gli avrebbe dato il Procurator Gesuita.

78 *Come si raccomanda l'esecuzione delle date istruzioni.*

XXIX. Tutta questa provvidenziale istruzione dovea eseguirsi letteralmente da' Giudici esecutori con supplire secondo la loro prudenza, ciò che si fosse ommesso, e secondo le circostanze minori, che si fossero presentare, senza allargar la mano alla condescendenza per deludere un menomo jota lo spirito di quello, ch' erasi comandato, che tuttora doveasi al pronto sfratto de' Gesuiti, alla cura de' loro effetti, al decente loro trasporto al luogo della riunione, e dell' imbarco, e ad impedir loro ogni esterna comunicazione senza veruna distinzione di gradi, e di persone.

79 *Altre istruzioni concernenti all' istesso fine.*

Queste si furono le generali istruzioni date per l' espulsione de' Gesuiti, ma ve ne fu poi una particolare per quei de' Collegj, e Case Professe di Napoli da eseguirsi nella designata ora della mezza notte, acciò tutto con quiete si fosse fatto, e senza rumore, con avvertirsi ogni particolar circostanza, perche restasse

ſtaſse intimato l' ordine dello sfratto, ed indi recato ad effetto; anzi ſi preſcriſse il come doveſse farſi l' uſo della Truppa sì di Cavalleria, che di Fanteria tanto per la cuſtodia de' luoghi, come degl' individui, per poter loro condurre ove doveanſi imbarcare. Ed in fatti ſu tutto puntualmente eſeguito da ciaſcun Miniſtro commeſſionato, in guiſachè, come nulla eraſene penetrato nel precedente giorno, così nel ſeguente deſtò maraviglia l' avvenuta eſpulſione col praticato ſegreto.

80 *Si ſpiegano eſpulſi i Geſuiti di qualunque dominio ſi foſſero.*

Quanto fin quì ſi è rapportato, ſi è tolto in fonte dalla ſuccennata *Prammatica* VII. de' 31. Ottobre, la quale attenta la ſua data del tempo dovea notarſi, per la prima, e come ſeconda dovea regiſtrarſi la prima, la quale fu pubblicata a' 22. del ſeguente meſe di Novembre (1). In queſta a dir vero non ſi fa altro, che con diverſi §§. il diſponere gli ordini per eſeguirſi quello deceſſo, che nella prima lunga Iſtruzione ſi conteneva. Indi colla III. ſeguente ſegnata in Portici a' 16. Dicembre, e pubblicata poi a' 29. dello ſteſſo meſe (2) ſi fa una interpetrazione della precedente, che fu creduta neceſſaria per effetto di quello, che avea rappreſentato la Giunta degli Abuſi ſulle iſtanze fiſcali fatte nella medeſima; quindi il Re eſſendoſi uniformato, venne ad ordinare, che quanto eraſi ordinato per l' eſpulſione de' Geſuiti, o altri, che volevano ſeguire il loro iſtituto da' Regni delle Sicilie, doveſſe anche comprendere tutti i Geſuiti di qualunque Nazione foſſero ſtati, e preciſamente gli eſpulſi da Spagna, Francia, e Portogallo, nulla oſtante, che con diſpenſa, o ſenza aveſſero laſciato il loro iſtituto, ritornando allo ſtato ſecolare, o che foſſero paſſati ad altro Ordine; onde

(1) *Ib. pag.*398.
(2) *Ib. pag.*399.

de restò vietato a ciascuno di essi senza il Real permesso di passare, o entrare nelle Terre del suo Dominio sotto le pene contenute nella suddetta legge.

81
Si ordina l'arresto de' Gesuiti, che quivi facessero dimora.

Si ordinò in secondo luogo, che sapendosi da chiunque siasi, che alcun Gesuita vi facesse permanenza in pubblico, o in privato, dovesse arrestarsi, o farlo arrestare, quando anche fosse di transito; e quando ciò non si fosse potuto, avesse dovuto denunciarlo a' Magistrati, perche lo facesse arrestare, promettendosi al denunciante dal Re la sua buona grazia, e 'l corrispondente premio.

82
Resta interdetta ogni corrispondenza co' Gesuiti.

In terzo luogo sotto la pena di tre anni di galea agli ignobili, e altrettanti di presidio chiuso a' Nobili fu ordinato, che niuno, e specialmente i Marinari, Vetturali, Calessieri, ed altri, che volessero mandare, o portar lettere a' suddetti Gesuiti, volendosi solo permesso lo scrivere a quei stretti congionti, i quali erano stati nominati da essi a riscuotere il vitalizio; e di questo solo potendo trattar per lettere in tempo, che doveanlo rimettere, onde si volle interdetta ogni corrispondenza anche co' Sudditi del Re, come stava ordinato nel primo Capo del Bando.

83
Si ordina il rivelarsi quei, che serbassero beni de' Gesuiti.

In quarto luogo fu ordinato, che ognuno fra giorni dieci avesse rivelato, e manifestato quei, che occupavano beni stabili, o se tenevano in poter loro, e sapessero, che altri tenessero mobili, animali, ori, argenti, denaro, rendite, scritture, o altre cose appartenenti alle Case de' Gesuiti, o a' Gesuiti medesimi, e se avessero rimesse fuora Regno danaro, o altra loro roba, dovendone dar la notizia al Consigliere D. Gennaro Pallante, e nelle Provincie a' rispettivi Presidi, Commessario di Campagna, e Governator di Capua, e ne' Presidj di Toscana all' Uditore di essi, a' quali fosse per-mes-

mefso farne la ricerca ne' Monifterj di Monache, come praticavafi ne' controbandi. I contravventori farebbono incorfi nella Reale indignazione, e colla pene di efsere per fempre efiliati, e di rifare alla Regia Corte il triplo di ciò, che fi farà occultato per lor difetto.

84 *In qual cafo fi promette il perdono a quei, che li riteneffero.*

Finalmente fi promette il perdono a quei, che avefsero ritenuto fin a quel tempo detta roba, purche fra il defignato tempo fi fofse rivelata, con efibirla, o fapendofi, che da altri fia ritenuta.

Efpulfi i Gefuiti, non volle il Re, che picciolo trattenimento fi dafse al corfo di quelle elemofine, che in danaro, o in pane diftribuivafi a' Poveri, ordinò, che tutto ciò fi fofse efeguito da' Parrochi di quei Quartieri, ove prima i Gefuiti dimoravano, con aver prefenti quelle Tabelle, nelle quali erano effi notati. Quindi con fuo Editto, che fe pubblicare anche a' 29. di Dicembre fe confapevole al Pubblico di quefta fua Real determinazione (1).

85 *Si liberano le Univerfità dalle preftazioni, che per le fcuole contribuivano a' Gefuiti.*

Rivolfe poi il Sovrano la fua applicazione a quei luoghi delle Provincie, ove per la feguita efpulfione farebbono mancate le Scuole; e comechè avea faputo, che per quefte rifcuotevano i Gefuiti alcune annue preftazioni dalle Univerfità, onde gratuito non era quel beneficio, che faceafi comparire, perciò con altro fuo Reale Editto ordinò, che fi rilafciafse alle Univerfità quello, che contribuivano, e che quanto avanzava da quelle opere pie, e da qualunque altro pefo ingiunto da quei, da' quali eran pervenuti i beni, fi fofse impiegato in quefti pij ufi: e qualora non baftafse quefto avanzo, dovea fupplirfi dal Reale Erario quello, che ne mancava; e intanto le Univerfità poteano difmette-

re

(1) Pramm. III. Ib. pag. 399.

re i loro debiti facendo uso di quelle prestazioni delle quali restavano sciolte (1).

86 *Si destinano i Maestri nel Collegio Massimo per varie lezioni da darsi.*

Indi passò a nominare i Maestri tanto Preti, che Laici per istruire la Gioventù nel Collegio Massimo, che denominar doveasi da allora in poi la Casa del Salvatore, assegnando loro proporzionata mercede, senza che altro ricever potessero anche per dono ultroneo dagli Scolari. Le Scuole adunque designate si furono del Catechismo, e Teologia Morale, Teologia Dommatica, Istoria Sacra, e Profana, Liturgia, e queste dovean farsi da' Maestri Preti. Da' Laici poi quelle di leggere, scrivere, ed abaco, della Grammatica latina distinta in tre scuole, della Grammatica Greca, di Euclide, e Dialettica, della sfera Drigonometria, e Geografia, della Fisica sperimentale, ed Astronomia, e degli Officj di Cicerone con tutta quella dottrina antica, e nuova, che vi corrispondeva (2).

87 *Si dichiaron caducate tutte le sostituzioni fatte a favor de' Gesuiti.*

Finalmente con altro Reale Editto segnato a' 28. Luglio del 1769., e pubblicato a' 31. dello stesso mese, dichiarò il Re, che dovessero restar caducate tutte le sostituzioni, le quali erano state fatte in favore degli espulsi Gesuiti, onde i beni in essi compresi restar dovessero in piena libertà dell'ultimo secolar possessore della eredità, legato, donazione, o altra disposizione, che fosse [3].

88 *Si danno altre simili provvidenze per gli Convitti del Regno.*

Questo è quanto ritrovasi registrato sotto il nome di *Prammatiche* nel IV. Tomo dell' ultima Edizione, ma molto di più resterebbe a scrivere, se amminutar si volessero tutte le altre date provvidenze nel ponere

Tom.XII. V in

(1) Prammatica *V. degli* 8. *Febbrajo del* 1768. *sotto l'istesso titolo Ib. pag.* 401.
(2) Prammatica IV. *de'* 29. *Marzo seguente. Ib. pag.* 400.
(3) Prammatica VI. *de'* 28. *Luglio del* 1769. *sotto l' istesso titolo. Ib. Pag.* 401.

in piedi tanti Convitti non folo in Napoli, ma in altri luoghi del Regno per efsere ivi educata la Gioventù nella buona morale, e nelle buone lettere, comeche già forniti ritrovanfi di ottimi Maeftri.

89 Si fupprime finalmente la Compagnia dal Pontefice col fuo Breve.

Intanto feguita in tal guifa la efpulfione de' Gefuiti dal Regno, fi cominciò con più di vigore da' varj Sovrani dell'Europa a trattare col Regnante Pontefice della totale fuppreffione della loro Compagnia, su qual punto con eroica foftanza effi fempre faldi ne ftiedero. Avea già quefta alte le fue radici non già nell'Italia, e nell'Europa, ma quafiche in tutte le altre parti del Mondo conofciuto, dove fparfa era la fua morale dottrina molto affacevole al coftume de' Popoli, onde uopo fu, che fi camminafse a rilento, poiche non così agevole rendevafi il recidere un tronco sì forte, che per tanti lontani luoghi slargato, avea i fuoi rami. Quantunque però difficile da molti, anzi che fenza riufcita fi credefse l'imprefa, pur tuttavolta venne a capo, come potrà leggerfi dal feguente Breve fpedito a' 31. di Luglio del trafcorfo anno, che per notizia de' Pofteri ftimo d'interamente trafcrivere nell' uno, e nell' altro idioma, come imprefso fu nella Real Stamperia.

CLE-

CLEMENS PP. XIV.

Ad perpetuam rei memoriam.

OMINUS, ac Redemptor noster JESUS CHRISTUS Princeps pacis a Propheta prænuntiatus, quod hunc in Mundum veniens per Angelos primum pastoribus significavit, ac demum per se ipsum, antequam in cælos ascenderet, semel & iterum suis reliquit discipulis; ubi omnia Deo Patri reconciliavisset, pacificans per sanguinem crucis suæ, sive quæ in terris, sive quæ in cælis sunt, Apostolis etiam reconciliationis tradidit ministerium, posuitque in eis verbum reconciliationis, ut legatione fungentes pro Christo, qui non est dissensionis Deus, sed pacis, & dilectionis, universo Orbi pacem annuntiarent, & ad id potissimum sua studia conferrent ac labores, ut omnes in Christo geniti sol-

CLEMENTE PP. XIV.

Per memoria perpetua del fatto.

L nostro Signore, e Redentore GESU' CRISTO, prenunziato già dal Profeta Principe di pace, il che venendo egli in questo Mondo diede a conoscere annunziandola prima ai pastori per mezzo degli Angioli, e in fine da se medesimo prima di ascendere al Cielo, lasciandola per ben due volte ai suoi discepoli; allorchè egli ebbe riconciliate con Dio Padre le cose tutte, avendo per mezzo del sangue, che egli sparse sopra la Croce, pacificato tutto ciò, ch'è sì in terra, come in Cielo, diede eziandio agli Apostoli il ministerio della riconciliazione, e pose in essi la parola della riconciliazione, acciocchè esercitando essi l'uffizio di Legati per Cristo, ch'è Dio non di dissensione, ma di pace, e di dilezione,

sollicitі essent servare unitatem spiritus in vinculo pacis, unum corpus, & unus spiritus, sicut vocati sunt in una spe vocationis, ad quam nequaquam pertingitur, ut inquit S. Gregorius Magnus, si non ad eam unita cum proximis mente curratur.

lezione, annunziassero a tutto il Mondo la pace, e indirizzassero le fatiche, e le diligenze loro principalmente a far sì, che tutti i generati in Cristo solleciti fossero di conservare l'unità del medesimo spirito per mezzo del vincolo della pace, essendo tutti un corpo, e uno spirito, siccome tutti sono chiamati alla stessa speranza, alla quale però mai non si giugne, se verso la medesima non si corre, come dice S. Gregorio Magno, uniti di cuore coi prossimi.

2. Hoc ipsum potiori quadam ratione Nobis divinitus traditum reconciliationis verbum, & ministerium, ubi primum, meritis prorsus imparibus, evecti fuimus ad hanc Petri Sedem, in memoriam revocavimus, die noctuque præ oculis habuimus, cordique altissime inscriptum gerentes, ei pro viribus satisfacere contendimus, divinam ad id opem assidue implorantes, ut cogitationes,

2. *Subito che noi, senza alcun nostro merito, innalzati summo a questa Sede di Pietro, ci richiamammo alla memoria questa stessa parola, e questo ministerio della riconciliazione, che a noi in modo più particolare è stato da Dio commesso; lo abbiamo avuto giorno, e notte davanti agli occhi; e portandolo profondissimamente scolpito nel cuore, ci siamo sforzati per quanto abbiamo potuto di soddisfarvi, im-*

nes, & consilia pacis nobis, & universo dominico gregi Deus infundere dignaretur, ad eamque consequendum tutissimum nobis, firmissimumque aditum reserare. Quinimo probe scientes, divino nos consilio constitutos fuisse super gentes, & super regna, ut in excolenda vinea Sabaoth, conservandoque Christianæ Religionis ædificio, cujus Christus est angularis lapis, evellamus, & destruamus, & disperdamus, & dissipemus, & ædificemus, & plantemus, eo semper fuimus animo, costantique voluntate, ut quemadmodum pro Christianæ Reipublicæ quiete, & tranquillate nihil a nobis prætermittendum esse censuimus, quod plantando, ædificandoque esset quovis modo accommodatum; ita, eodem mutuæ charitatis vinculo expostulante, ad evellendum, destruendumque, quidquid jucundissimum etiam nobis esset, atque gratissimum, & quo carere minime possemus

implorando del continuo l'ajuto di Dio, acciocchè egli si degnasse d'infondere in noi, e in tutta la greggia del Signore pensieri, e consigli di pace; e di aprirci una strada sicurissima, e stabilissima per conseguirla. Anzi sapendo noi benissimo, che siamo stati per divina disposizione stabiliti sopra le nazioni, e sopra i regni, acciocchè nel coltivare la vigna del Signore degli eserciti, e nel conservare l'edifizio della cristiana Religione, di cui Cristo è la pietra angolare; svelliamo, e distruggiamo, e disperdiamo, e dissipiamo, e edifichiamo, e piantiamo; perciò abbiamo sempre avuto questo animo, e questa volontà costante, che siccome abbiamo creduto di non dovere per la quiete, e la tranquillità della cristiana Repubblica tralasciar nulla di ciò, che fosse comecchessia opportuno per piantare, e per edificare; così richiedendolo il medesimo vincolo della scambievole carità, fossimo

mus sine maxima animi molestia, & dolore, prompti æque essemus, atque parati.

simo egualmente pronti, e preparati a svellere, e distruggere qualunque cosa, che a noi fosse anche giocondissima, e gratissima, e di cui non potessimo essere privi senza molestia somma, e sommo dolore del nostro animo.

3. Non est sane ambigendum, ea inter, quæ ad Catholicæ Reipublicæ bonum, felicitatemque comparandam plurimum conferunt, principem fere locum tribuendum esse regularibus Ordinibus, ex quibus amplissimum in universam Christi Ecclesiam quavis ætate dimanavit ornamentum, præsidium, & utilitas. Hos idcirco Apostolica hæc Sedes approbavit non modo, suisque fulcita est auspiciis, verum etiam pluribus auxit beneficiis, exemptionibus, privilegiis, & facultatibus, ut ex his ad pietatem excolendam, & religionem, ad populorum mores verbo & exemplo rite informandos, ad fidei unitatem inter fideles ser-

3. *Non si può certamente dubitare, che tra le cose, che sommamente conferiscono a procurare il bene, e la felicità della Cattolica Repubblica, non si debba quasi dare il primo luogo agli Ordini Regolari, dai quali in ogni età è largamente derivato in tutta la Chiesa di Cristo ornamento, ajuto, e utilità. E perciò questa Sede Apostolica non solo gli ha approvati, e sostenuto coi suoi auspizj; ma gli ha di più arricchiti di benefizj, di esenzioni, di privilegj, e di facoltà, acciocchè quindi prendessero motivo di vie più eccitarsi, e infiammarsi a coltivare la pietà, e la religione, a ben formare colle parole, e cogli esempj i costumi dei popoli,*

ſervandam, confirmandamque, magis magiſque excitarentur, atque inflammarentur. Aſt ubi eo res devenit, ut ex aliquo regulari Ordine, vel non amplius uberrimi ii fructus, atque optatiſſima emolumenta a Chriſtiano populo perciperentur, ad quæ afferenda fuerant primitus inſtituti; vel detrimento potius eſſe viſi fuerint, ac perturbandæ magis populorum tranquillitati, quam eidem procurandæ accommodati: hæc eadem Apoſtolica Sedes, quæ eisdem plantandis operam impenderat ſuam, ſuamque interpoſuerat auctoritatem, eos vel novis communire legibus, vel ad priſtinam vivendi ſeveritatem revocare, vel penitus etiam evellere, ac diſſipare minime dubitavit.

4. Hac ſane de cauſa Innocentius Papa III. prædeceſſor noſter cum comperiſſet, nimiam regularium Ordinum diverſitatem gravem in Eccleſiam Dei confu-

poli, e a conſervare, e confermare tra i Fedeli l'unità della Fede. Ma quando la coſa ſi è ridotta a ſegno, che da alcuni Ordini Regolari il popolo criſtiano o non ritraeva più quei copioſi frutti, e quei deſiderabili vantaggi, per gli quali erano ſtati da principio inſtituiti; ovvero che eſſi ſembravano eſsergli piuttoſto di danno, e divenuti atti a turbare anzi che a procurare la tranquillità dei popoli: allora queſta medeſima Sede Apoſtolica, che avea prima impiegata l'opera ſua, e interpoſta la ſua autorità per piantarli, non ha di poi avuta difficoltà o di munirli di nuove leggi, o di richiamarli al primiero ſevero tenore di vita, o anche di ſvellerli e diſſiparli affatto.

4. *Per queſto motivo appunto il Papa Innocenzo III. noſtro predeceſsore, avendo conoſciuto, che la troppa diverſità degli Ordini Regolari induceva nella Chieſa di Dio una grave confuſio-*

ne,

fusionem inducere, in Concilio generali Lateranensi IV. firmiter prohibuit, ne quis de cætero novam Religionem inveniat; sed quicumque ad religionem converti voluerit, unam de approbatis assumat: decrevitque insuper, ut qui voluerit religiosam domum de novo fundare, regulam, & institutionem accipiat de approbatis. Unde consequens fuit, ut non liceret omnino novam religionem instituere, sine speciali Romani Pontificis licentia, & merito quidem; nam cum novæ Congregationes majoris perfectionis gratia instituantur, prius ab hac sancta Apostolica Sede ipsa vitæ futuræ forma examinari & perpendi debet diligenter, ne sub specie majoris boni, & sanctioris vitæ, plurima in Ecclesia Dei incommoda, & fortasse etiam mala exoriantur.

ne, fece nel quarto generale Concilio Lateranense fermo divieto, che nessuno più in avvenire inventasse nuova Religione, ma che chiunque volesse appigliarsi allo stato religioso, lo facesse in una delle religioni già approvate: e in oltre decretò, che chi volesse fondare una nuova casa religiosa, adottasse una delle regole, e degli Istituti approvati. Donde ne seguì, che non fosse in veruna maniera lecito d'instituire una nuova Religione senza speciale licenza del Romano Pontefice; e ciò con ragione; perocchè fondandosi le nuove Congregazioni per motivo di una maggior perfezione, si dee prima da quest' Apostolica Sede esaminare, e diligentemente considerare la maniera di vivere, che in essa si ha da tenere; acciocchè sotto specie di un ben maggiore, e di una vita più santa non nascano nella Chiesa di Dio moltissimi inconvenienti, e forse anche moltissimi mali.

5. 5.

5. Quamvis vero providentissime hæc fuerint ab Innocentio III. prædecessore constituta, tamen postmodum non solum ab Apostolica Sede importuna petentium inhiatio aliquorum Ordinum Regularium approbationem extorsit, verum etiam nonnullorum præsumptuosa temeritas diversorum Ordinum, præcipue mendicantium nondum approbatorum, effrenatam quasi multitudinem adinvenit. Quibus plene cognitis, ut malo statim occurreret, Gregorius Papa X. pariter prædecessor noster, in generali Concilio Lugdunensi, renovata Constitutione ipsius Innocentii III. prædecessoris, districtius inhibuit, ne aliquis de cetero novum Ordinem, aut Religionem adinveniat, vel habitum novæ Religionis assumat. Cunctas vero generaliter Religiones, & Ordines mendicantes post Concilium Lateranense IV. adinventos, qui nullam confirmationem Sedis Apostolicæ me-

5. Quantunque però queste cose fossero con provvido accorgimento stabilite da Innocenzio III. nostro predecessore; tuttavia fu di poi, non solo per l'importuno avido desiderio di chi chiedeva, estorta dalla Sede Apostolica l'approvazione di alcuni Ordini Regolari; ma di più la prosuntuosa temerità di alcuni inventò una per così dire sfrenata moltitudine particolarmente di Ordini mendicanti. Le quali cose essendo state pienamente conosciute dal Papa Gregorio X. nostro predecessore, per opporre al male un pronto rimedio, avendo rinnovata nel generale Concilio di Lione la Costituzione dell' istesso Innocenzo III. suo predecessore, più severamente vietò, che nessuno in avvenire inventasse un nuovo Ordine, o una nuova Religione. Proibì poi in perpetuo tutte generalmente le Religioni, e gli Ordini mendicanti introdotti dopo il quarto Concilio Lateranense, i quali non aveano merita-

meruerunt, perpetuo prohibuit. Confirmatos autem ab Apostolica Sede modo decrevit subsistere infrascripto: ut videlicet professoribus eorundem Ordinum ita liceret in illis remanere, si voluerint, quod nullum deinceps ad eorum professionem admitterent, nec de novo domum, vel aliquem locum acquirerent, nec domos, seu loca, quæ habebant, alienare valerent, sine ejusdem sanctæ Sedis licentia speciali. Ea enim omnia dispositioni Sedis Apostolicæ reservavit in Terræ sanctæ subsidium, vel pauperum, vel alios pios usus per locorum Ordinarios, vel eos, quibus Sedes ipsa commiserit, convertenda. Personis quoque ipsorum Ordinum omnino interdixit quoad extraneos prædicationis, & audiendi confessiones officium, aut etiam sepulturam. Declaravit tamen in hac Constitutione minime comprehensos esse Prædicatorum, & Minorum Ordines, quos evidens ex

eis

ta la conferma della Sede Apostolica. Quelli poi, che dalla medesima Sede Apostolica erano stati confermati, ordinò, che sussistessero nella seguente maniera: cioè, che coloro, i quali aveano professato in quegli Ordini, vi potessero rimaner, se voleano, sì però che in avvenire non vi ammettessero alcuno alla professione; che non acquistassero alcuna nuova casa, o alcun altro luogo; e che non potessero, senza speciale licenza dell' istessa santa Sede, alienare le case, o i luoghi, che aveano. Perocchè egli riservò tutte queste cose alla disposizione della Sede Apostolica per convertirle in sussidio di Terra santa, e de' poveri, o in altri usi pii da destinarsi dagli Ordinarj de' luoghi, o da coloro, cui la stessa santa Sede ne avesse data la commissione. Proibì in oltre alle persone degl' istessi Ordini di esercitare l' uffizio di predicare, e di ascoltare le confessioni degli estranei, e anche

che

eis utilitas Ecclesiæ Universali proveniens perhibebat approbatos: voluitque insuper Eremitarum S. Augustini, & Carmelitarum Ordines in solido statu permanere, ex eo quod istorum institutio prædictum generale Concilium Lateranense præcesserat. Demum singularibus personis Ordinum, ad quos hæc Constitutio extendebatur, traseundi ad reliquos Ordines approbatos licentiam concessit generalem; ita tamen, ut nullus Ordo ad alium, vel Conventus ad Conventum se, ac loca sua totaliter transferret, non obtenta prius speciali Sedis Apostolicæ licentia.

6. Hiscemet vestigiis secundum temporum circumstantias

che di seppellirne i morti. Dichiarò però, che non erano in questa Costituzione compresi gli Ordini de' Predicatori, e de' Minori, perchè l' evidente utilità, che da essi ridondava alla Chiesa universale, abbastanza attestava, ch' erano approvati: e volle di più, che gli Ordini degli Eremiti di S. Agostino, e de' Carmelitani rimanessero pienamente nello stato, in cui erano, perchè l' istituzione loro era anteriore al suddetto generale Concilio Lateranense. Finalmente concedè alle persone particolari di quegli Ordini, a' quali questa Costituzione si estendeva, una generale licenza di passare agli altri Ordini approvati, sì però, che niun Ordine ad un altr' Ordine, e niun Convento ad altro Convento si trasferisse interamente, e con tutti i suoi luoghi, senza averne prima ottenuta dalla Sede Apostolica una special permissione.

6. Sulle stesse pedate secondo le circostanze de' tempi

ſtantias inhæſerunt alii Romani Pontifices prædeceſsores noſtri, quorum omnium decreta longum eſset referre. Inter ceteros vero Clemens Papa V. pariter prædeceſsor noſter, per ſuas ſub plumbo 6. nonas Maii anno Incarnationis Dominicæ 1312. expeditas litteras, Ordinem Militarem Templariorum nuncupatorum, quamvis legitime confirmatum, & alias de Chriſtiana Republica adeo præclare meritum, ut a Sede Apoſtolica inſignibus beneficiis, privilegiis, facultatibus, exemptionibus, licentiis cumulatus fuerit, ob univerſalem diffamationem ſuppreſſit, & totaliter extinxit, etiamſi Concilium generale Viennenſe, cui negotium examinandum commiſerat, a formali, & definitiva ferenda ſententia cenſuerit ſe abſtinere.

pi hanno inſiſtito gli altri Romani Pontefici, noſtri predeceſſori, dei quali tutti lunga coſa ſarebbe il riportare i decreti. Tra gli altri però Papa Clemente V. parimente noſtro predeceſſore, con ſue lettere ſpedite ſotto il piombo ai due di Maggio dell' anno dell' Incarnazione del Signore 1312. ſoppreſſe, e totalmente eſtinſe l' Ordine militare, detto dei Templari, quantunque foſſe ſtato legittimamente confermato, e in altro tempo foſſe ſtato sì benemerito della Criſtiana Repubblica, che dalla Sede Apoſtolica era ſtato arricchito d' inſigni benefizj, privilegj, facoltà, eſenzioni, e licenze; Clemente V. dico, lo ſoppreſse, e lo eſtinſe per la ſua univerſale diffamazione; tuttochè il Concilio di Vienna, a cui egli commeſso avea l' eſame di queſto affare, aveſse giudicato di aſtenerſi dal pronunziare ſopra di eſſo una formale, e definitiva ſentenza.

7. Sanctus Pius V. ſimiliter

7. S. Pio V. finalmente noſtro

liter prædecessor noster, cujus insignem sanctitatem pie colit, & veneratur Ecclesia Catholica, Ordinem Regularem Fratrum Humiliatorum Concilio Lateranensi anteriorem, approbatumque a felicis recordationis Innocentio III. Honorio III. Gregorio IX. & Nicolao V. Romanis Pontificibus prædecessoribus itidem nostris, ob inobedientiam decretis Apostolicis, discordias domesticas, & externas exortas, nullum omnino futuræ virtutis specimen ostendentem, & ex eo quia aliqui ejusdem Ordinis in necem S. Caroli S. R. E. Cardinalis Borromei Protectoris, ac Visitatoris Apostolici dicti Ordinis, scelerate conspiraverint, extinxit, ac penitus abolevit.

8. Recolendæ memoriæ Urbanus Papa VIII. etiam prædecessor noster, per suas in simili forma Brevis die 6. Februarii 1626. expeditas litteras, Congregationem Fratrum Conventualium

nostro predecessore, la cui insigne santità parimente onora, e venera la Chiesa Cattolica, estinse, e totalmente abolì l' Ordine Regolare dei Frati Umiliati anteriore al Concilio Lateranense, e approvato dalla felice memoria d' Innocenzio III. Onorio III. Gregorio IX. e Nicolò V. Romani Pontefici, similmente nostri predecessori, perchè per la disubbidienza di essi Frati ai Decreti Apostolici, per le discordie nate tra loro, e con gli estranei, non davano alcun segno, che fosse per fiorire tra loro la virtù; e perchè alcuni dello stess' Ordine aveano iniquamente cospirato per uccidere S. Carlo Borromeo, Cardinale della S. R. C. Protettore, e Visitatore Apostolico del detto Ordine.

8. *Urbano VIII. di onorevole memoria, parimente nostro predecessore, con sua lettere spedite in simil forma di Breve sotto il dì 6. di Febbrajo del 1626. soppresse in perpetuo ed estinse*

lium Reformatorum a felicis memoriæ Sixto Papa V. itidem prædeceſsore noſtro, ſolemniter approbatam, & pluribus beneficiis, ac favoribus auctam, ex eo quia ex prædictis Fratribus ii in Eccleſia Dei ſpirituales fructus non prodierint, imo quamplures differentiæ inter eosdem Fratres Conventuales Reformatos, ac Fratres Conventuales non Reformatos ortæ fuerint, perpetuo ſuppreſſit, ac extinxit: Domus, Conventus, loca, ſupellectilem, bona, res, actiones, & jura ad prædictam Congregationem ſpectantia Ordini Fratrum Minorum S. Franciſci Conventualium conceſſit, & aſſignavit, exceptis tantum domo Neapolitana, & domo Sancti Antonii de Padua nuncupata de Urbe, quam poſtremam Cameræ Apoſtolicæ applicavit, & incorporavit, ſuæque, ſuorumque ſucceſſorum diſpoſitioni reſervavit: Fratribus denique prædictæ ſuppreſsæ Congregationis ad Fratres S.Fran-

ſe la Congregazione de' Frati Conventuali Riformati, dalla felice memoria di Papa Siſto V. ſimilmente noſtro predeceſſore, ſolennemente approvata, e ornata di molti benefizj, e favori, perchè da' detti Frati non ſi videro naſcere nella Chieſa di Dio quegli ſpirituali frutti, che ſi conveniva, ma piuttoſto molte differenze inſorſero tra eſſi Frati Conventuali Riformati, e i Frati Conventuali non Riformati: concedè, e aſſegnò all' Ordine de' Frati Minori Conventuali di S. Faanceſco, le caſe, e i Conventi, i luoghi, la ſuppellettile, i beni, le coſe, le azioni, e le ragioni alla mentovata Congregazione ſpettanti, toltane ſolamente la Caſa di Napoli, e quella detta di S. Antonio di Padova in Roma, la quale applicò, e incorporò alla Camera Apoſtolica; e riſervolla alla diſpoſizione ſua, e de' Succeſſori ſuoi: e a' Frati finalmente della ſuddetta Congregazione eſtinta permiſe di

S. Francisci Cappuccinos, seu de Observantia nuncupatos transitum permisit.

9. Idem Urbanus Papa VIII. per alias suas in pari forma Brevis die 2. Decembris 1643. expeditas litteras, Ordinem Regularem Sanctorum Ambrosii, & Barnabæ ad Nemus perpetuo suppressit, extinxit, & abolevit, subjecitque Regulares prædicti suppressi Ordinis jurisdictioni, & correctioni Ordinariorum locorum, prædictisque Regularibus licentiam concessit se transferendi ad alios Ordines regulares ab Apostolica Sede approbatos. Quam suppressionem rec. memoriæ Innocentius Papa X. Prædecessor quoque noster solemniter, per suas sub plumbo Kal. Aprilis anno Incarnationis Dominicæ 1645. expeditas litteras, confirmavit; & insuper Beneficia, Domus, & Monasteria prædicti Ordinis, quæ antea regularia erant, ad sæcularitatem reduxit, ac in po-

di far passaggio a' Frati di S. Francesco Cappuccini, ovvero a quelli detti dell'Osservanza.

9. L'istesso Urbano VIII. con altre sue lettere, parimente in forma di Breve spedite sotto il dì 2. Dicembre del 1643. soppresse in perpetuo, estinse, e abolì l' Ordine Regolare de' Santi Ambrogio, e Barnaba al Bosco; e soggettò i Regolari del medesimo Ordine soppresso alla giurisdizione, e correzione degli Ordinarj de' luoghi; e concedè a' suddetti Regolari la licenza di trasferirsi ad altri Ordini Regolari, dalla Sede Apostolica approvati. La qual soppressione fu poi con lettere spedite sotto il piombo alle Calende di Aprile dell' anno dell' Incarnazione del Signore 1645. solennemente confermata da Papa Innocenzio X. di onorevole memoria anch' esso nostro predecessore; il quale inoltre secolarizzò, e dichiarò, che in avvenire sarebbero secolari i Benefizj, le

posterum sæcularia fore, & esse declaravit.

10. Idemque Innocentius X. prædecessor, per suas in simili forma Brevis die 16. Martii 1645. expeditas literas, ob graves perturbationes excitatas inter Regulares Ordinis Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, etsi Ordo ille prævio maturo examine a Gregorio Papa XV. prædecessore nostro solemniter approbatus fuerit, præfatum regularem Ordinem in simplicem Congregationem, absque ullorum votorum emissione, ad instar Instituti Congregationis Presbyterorum secularium Oratorii in Ecclesia S. Mariæ in Vallicella de Urbe S. Philippi Nerii nuncupatæ, reduxit: Regularibus prædicti Ordinis sic reducti transitum ad quamcumque religionem approbatam concessit: admissionem Novitiorum, & admissorum professionem interdixit: superioritatem denique, & jurisdictionem, quæ penes Ministrum gene-

le Case, e i Monasterj dell' Ordine suddetto.

10. *E l' istesso Innocenzio X. nostro predecessore, con sue lettere in simil forma di Breve spedite sotto il dì 16. di Marzo del 1645. pe' gravi disturbi eccitati trà i Regolari dell' Ordine de' Poveri della Madre di Dio delle scuole Pie, quantunque quell' Ordine dopo un preventivo maturo esame fosse stato da Papa Gregorio XV. nostro predecessore, solennemente approvato, ridusse il mentovato Ordine a semplice Congregazione, senza alcun voto, a somiglianza dell' Istituto della Congregazione de' Preti secolari dell' Oratorio nella Chiesa, detta di santa Maria in Vallicella, di S. Filippo Neri in Roma: concedè ai Regolari del mentovato Ordine così ridotto, di passare a qualsivoglia altra Religione approvata: proibì lo ammettere Novizj, e il far professione a quei che erano già stati ammessi: e finalmente trasferì in-*

neralem, Visitatores, aliosque Superiores residebat, in Ordinarios Locorum totaliter transtulit: quæ omnia per aliquot annos consecuta sunt effectum, donec tandem Sedes hæc Apostolica, cognita prædicti instituti utilitate, illum ad pristinam votorum solemnium formam revocavit, ac in perfectum regularem Ordinem redegit.

intieramente negli Ordinarj dei luoghi la superiorità, e la giurisdizione, che risedeva nel Ministro generale, nei Visitatori, e negli altri Superiori: le quali cose tutte ebbero per alcuni anni il loro effetto, fino a tanto che finalmente questa Sede Apostolica, conosciuta la utilità di quello Istituto, lo richiamò alla primiera forma dei voti solenni, e lo ridusse allo stato di un perfetto Ordine Regolare.

11. Per similes suas in pari forma Brevis die 29. Octobris 1650. expeditas litteras, idem Innocentius X. prædecessor ob discordias quoque & dissensiones exortas suppressit totaliter Ordinem S. Basilii de Armenis: regulares prædicti suppressi Ordinis omnimodæ jurisdictioni, & obedientiæ Ordinariorum Locorum subjecit in habitu Clericorum sæcularium, assignata iisdem congrua substentatione ex redditibus Conventuum suppressorum: illisque etiam facultatem transeundi

11. *Con simili lettere in forma di Breve spedite sotto il dì 29. Ottobre del 1650. l' istesso Innocenzio X. nostro predecessore, interamente soppresse l' Ordine di S. Basilio degli Armeni, per le discordie e le dissensioni, che vi erano nate: soggettò i Regolari del suddetto Ordine soppresso, in abito di Preti secolari, alla giurisdizione, e obbedienza degli Ordinarj dei luoghi, avendo ai medesimi assegnato un congruo sostentamento sull' entrate dei Conventi soppressi: e a loro*

seundi ad quamcumque religionem approbatam concessit.

12. Pariter ipse Innocentius X. prædecessor, per alias suas in dicta forma Brevis die 22. Junii 1651. expeditas litteras, attendens nullos spirituales fructus ex regulari Congregatione Presbyterorum Boni Jesus in Ecclesia sperari posse, præfatam Congregationem perpetuo extinxit: Regulares prædictos jurisdictioni Ordinariorum Locorum subjecit; assignata eisdem congrua substentatione ex redditibus suppressæ Congregationis, & cum facultate transeundi ad quemlibet Ordinem regularem approbatum a Sede Apostolica: suoque arbitrio reservavit applicationem bonorum prædictæ Congregationis in alios pios usus.

13. Denique felicis recordationis Clemens Papa IX. prædecessor itidem noster, cum animadverteret, tres

loro pure concedè la facoltà di passare a qualunque Religione approvata.

12. *Similmente l' istesso Innocenzio X. nostro predecessore, avendo osservato, che niun frutto spirituale sperar si potea nella Chiesa dalla Congregazione regolare dei Preti del Buon Gesù, con altre sue lettere nella suddetta forma di Breve, spedite sotto il dì 22. di Giugno del 1651. estinse in perpetuo la mentovata Congregazione: soggettò i Regolari della medesima alla giurisdizione degli Ordinarj dei luoghi, avendo assegnato loro un congruo sostentamento sull' entrate della soppressa Congregazione; e avendo loro data facoltà di passare a qualunque Ordine regolare approvato: e all' arbitrio suo riservò l' applicazione dei Beni della medesima Congregazione in altri usi pii.*

13. *In fine il Papa Clemente IX. di felice memoria, parimente nostro predecessore, avendo considerato,*

tres regulares Ordines, Canonicorum videlicet regularium Sancti Georgii in Alga nuncupatorum, Hieronymianorum de Fesulis, ac tandem Jesuatorum a Sancto Johanne Columbano institutorum, parum, vel nihil utilitatis, & commodi Christiano populo afferre, aut sperare posse, eos esse aliquando allaturos; de iis supprimendis, extinguendisque consilium cepit, idque perfecit suis litteris in simili forma Brevis die 6. Decembris 1668. expeditis; eorumque bona, & redditus satis conspicuos, Venetorum Republica postulante, in eos sumptus impendi voluit, qui ad Cretense bellum adversus Turcas substinendum erant necessario subeundi.

14. In his vero omnibus decernendis, perficiendisque satius semper duxerunt Prædecessores nostri, ea uti consultissima agendi ratione, quam ad interclu-

to, che i tre Ordini Regolari, cioè quello dei Canonici Regolari, detti di S. Giorgio in Alga, quello dei Girolamini di Fiesole, e quello finalmente dei Gesuati, istituiti da S. Giovanni Colombano, poco, o niun utile, e vantaggio recavano al popolo cristiano; nè vi era luogo a sperare, che fossero mai per recarne, prese la risoluzione di sopprimerli, e di estinguerli, e la mandò a effetto con sue lettere in simil forma di Breve, spedite sotto il dì 6. di Dicembre del 1668. e i beni, e l' entrate loro, ch' erano assai ragguardevoli, volle ad istanza della Repubblica di Venezia, che s' impiegassero in quelle spese, cui si dovea necessariamente soggiacere, per sostenere la guerra di Creta contro i Turchi.

14. *Nel decretar poi, e nello effettuare tutte queste cose, i nostri predecessori hanno sempre giudicato meglio di usare quella prudentissima maniera di fare, la*

 quale

cludendum penitus aditum animorum contentionibus, & ad quælibet amovenda diffidia, vel partium studia magis conferre existimarunt. Hinc molesta illa, ac plena negotii prætermissa methodo, quæ in forensibus instituendis judiciis adhiberi consuevit, prudentiæ legibus unice inhærentes, ea potestatis plenitudine, qua tamquam Christi in terris Vicarii, ac supremi Christianæ Reipublicæ moderatores amplissime donati sunt, rem omnem absolvendam curarunt, quin regularibus Ordinibus suppressioni destinatis, veniam facerent, & facultatem sua experiundi jura, & gravissimas illas vel propulsandi criminationes, vel causas amoliendi, ob quas ad illud consilii genus suscipiendum adducebantur.

quale hanno creduta la più opportuna a chiudere ogni adito alle contese, e a rimuovere qualunque discordia, o spirito di partito. Quindi è, che, messa da parte quella molesta, e fastidiosa maniera, che tener si suole nell' istituire i giudizj forensi, e seguendo essi unicamente le leggi della prudenza, con quella pienezza di podestà, ch' è stata loro amplissimamente conceduta, come a Vicarj di Cristo in terra, e come a supremi regolatori della cristiana Repubblica; hanno procurato di terminare tutto l' affare, senza che dessero agli Ordini regolari destinati alla soppressione, licenza e facoltà di sperimentare le loro ragioni; e di rispingere le gravissime accuse, o di rimuovere i motivi, ond' essi erano indotti a prendere una sì fatta risoluzione.

15. His igitur, aliisque maximi apud omnes ponderis, & auctoritatis exemplis, nobis ante oculos propositis,

15. *Noi adunque avendo davanti agli occhi questi ed altri esempli di gravissimo peso, e di somma autorità*

positis, vehementique simul flagrantes cupiditate, ut in ea, quam infra aperiemus, deliberatione, fidenti animo, tutoque pede incedamus, nihil diligentiæ omisimus, & inquisitionis, ut quidquid ad regularis Ordinis, qui Societatis Jesu vulgo dicitur, originem pertinet, progressum, hodiernumque statum perscrutaremur: & compertum inde habuimos, eum ad animarum salutem, ad hæreticorum, & maxime Infidelium conversionem, ad majus denique pietatis, & religionis incrementum a sancto suo Conditore fuisse institutum; atque ad optatissimum hujusmodi finem facilius, feliciusque consequendum, arctissimo Evangelicæ paupertatis voto tam in communi, quam in particulari fuisse Deo consecratum, exceptis tantummodo studiorum, seu litterarum Collegiis, quibus possidendi redditus ita facta est vis, & potestas, ut nihil tamen ex iis redditibus in

torità presso tutti, e nudrendo insieme un' ardentissima brama di procedere con animo coraggioso, e a piè sicuro nella deliberazione, che quì sotto manifesteremo, non abbiamo tralasciata veruna diligenza, e ricerca per minutamente investigare tutto ciò, che riguarda l' origine, il progresso, e lo stato presente dell' Ordine regolare, volgarmente detto della Compagnia di Gesù: e quindi siamo venuti in cognizione, ch' esso fu dal suo santo Fondatore istituito per procurare la salute delle anime, la conversione degli Eretici, e massime degl' Infedeli, e finalmente il maggiore accrescimento della pietà, e della Religione, e che per più facilmente, e più felicemente ottenere questo desideratissimo fine, il medesimo Ordine fu consecrato a Dio con uno strettissimo voto di povertà evangelica sì in comune, come in particolare, eccettuati solamente i Collegj degli Studj, o delle scienze, ai quali fu data

in ipsius Societatis commodum, utilitatem, ac usum impendi unquam possit, atque converti.

16. His aliisque sanctissimis legibus probata primum fuit eadem Societas Jesu a rec. memoriæ Paulo Papa III. prædecessore nostro, per suas sub plumbo V. Kal. Octobris anno Incarnationis Dominicæ 1540. expeditas litteras, ab eodemque concessa ei fuit facultas condendi jura, atque statuta, quibus Societatis præsidio, incolumitati, atque regimini firmissime consuleretur. Et quamvis idem Paulus prædecessor Societatem ipsam angustissimis sexaginta dumtaxat alumnorum limitibus ab initio circumscripsisset; per alias tamen suas itidem sub plumbo pridie Cal. Martii ann. Incarnationis Dominicæ 1543. expeditas literas, locum dedit eadem in Societate iis omnibus, quos in

data facoltà, e permissione di posseder rendite, in maniera però che di esse nulla si potesse mai spendere, o impiegare in vantaggio, utile, e uso della stessa Compagnia.

16. Con queste, e con altre santissime leggi fu da principio approvata la Compagnia di Gesù da Papa Paolo III. di onor. memoria, nostro predecessore, con lettere spedite sotto il piombo in data del quinto giorno avanti le Calende di Ottobre dell' anno della Incarnazione del Signore 1540. e dal medesimo fu conceduta alla Compagnia la facoltà di formare le leggi, e gli statuti, onde stabilmente si provvedesse alla di lei sicurezza, e salvezza, e al di lei governo. E quantunque l' istesso nostro predecessore Paolo avesse da principio ristretta la medesima Società dentro gli angustissimi limiti di soli sessanta Alunni: tuttavia con altre sue lettere parimente sotto il piombo spedite il giorno avanti le

in eam excipere illius moderatoribus visum fuisset opportunum, aut necessarium. Anno deinde 1549. suis in simili forma Brevis die 15. Novembris expeditis litteris idem Paulus prædecessor pluribus, atque amplissimis privilegiis eamdem Societatem donavit, ac in his indultum, aliàs per eumdem Præpositis generalibus dictæ Societatis concessum, admittendi viginti Præsbyteros Coadjutores spirituales, eisque impertiendi easdem facultates, gratiam, & auctoritatem, quibus Socii ipsi professi donantur, ad alios quoscumque, quos idoneos fore iidem Præpositi generales censuerint, ullo absque limite, & numero extendendum voluit, atque mandavit; ac præterea Societatem ipsam, & universos illius Socios, & personas, illorumque bona quæcumque ab omni superioritate, jurisdictione, correctione quorumcumque Ordinariorum exemit, & vindi-

le Calende di Marzo dell' anno dell' Incarnazione del Signore 1543. diede luogo nella Società a tutti coloro, che dai regolatori della medesima si fosse creduto opportuno o necessario di riceverri. Indi nell' anno 1549. lo istesso Paolo, nostro predecessore, con altre sue lettere in forma di Breve, spedite il dì 15. Novembre diede alla mentovata Compagnia amplissimi privilegj, e tra questi uno fu, ch' ei volle, e comandò, che l' indulto da lui prima conceduto ai Prepositi generali della suddetta Compagnia di ammettere venti Sacerdoti in qualità di Coadjutori spirituali, e di far loro parte delle facoltà, delle grazie, e dell' autorità, che si godono dagl' istessi Socj professi, che si estendesse senza limitazione, e senza determinazione di numero, a chiunque altro sarebbe dai medesimi Prepositi generali giudicato idoneo; ed inoltre egli esentò e tolse la stessa Società, e tutti i Socj della me-

dicavit, ac ſub ſua & Apoſtolicæ Sedis protectione ſuſcepit.

17. Haud minor fuit reliquorum prædeceſſorum noſtrorum eamdem erga Societatem liberalitas, ac munificentia. Conſtat enim a rec. memoriæ Julio III. Paulo IV. Pio IV. & V. Gregorio XIII. Sixto V. Gregorio XIV. Clemente VIII. Paulo V. Leone XI. Gregorio XV. Urbano VIII. aliisque Romanis Pontificibus, privilegia eidem Societati, jam antea tributa, vel confirmata fuiſſe, vel novis aucta acceſſionibus, vel apertiſſime declarata. Ex ipſo tamen Apoſtolicarum Conſtitutionum tenore, & verbis palam colligitur, eadem in Societate ſuo fere ab initio varia diſſidiorum, ac æmulationum ſemina pullulaſſe, ipſos non modo inter Socios, verum etiam cum aliis re-

medeſima, e le perſone, e i beni loro di qualunque ſorta da ogni ſuperiorità, giuriſdizione, e correzione di qualſivoglia Ordinario, e li preſe ſotto la protezione ſua, e della Sede Apoſtolica.

17. *Nè minore fu la liberalità e la munificenza degli altri noſtri predeceſſori verſo la medeſima Società. Perocchè appariſce, che da Giulio III. Paolo IV. Pio IV. e V. Gregorio XIII. Siſto V. Gregorio XIV. Clemente VIII. Paolo V. Leone XI. Gregorio XV. Urbano VIII. di vener. memoria, e da altri Romani Pontefici, furono o confermati i privilegj dati già alla medeſima Società, o ampliati con nuove giunte, o apertiſſimamente dichiarati. Dallo ſteſso tenore però, e dalle parole medeſime delle Coſtituzioni Apoſtoliche chiaramente ſi raccoglie, che ſino quaſi dal principio della medeſima Società vi germogliarono varj ſemi di diſcordie, e di emulazioni non ſolo tra gli ſteſſi Socj, ma ancora con gli altri*

regularibus Ordinibus, Clero sæculari, Academiis, Universitatibus, publicis litterarum gymnasiis; & cum ipsis etiam Principibus, quorum in ditionibus Societas fuerat excepta; easdemque contentiones, & dissidia excitata modo fuisse de votorum indole, & natura, de tempore admittendorum Sociorum ad vota, de facultate Socios expellendi, de iisdem Sociis ad sacros ordines promovendis sine congrua, ac sine votis solemnibus contra Concilii Tridentini, ac sanctæ memoriæ Pii Papæ V. prædecessoris nostri decreta; modo de absoluta potestate, quam Præpositus generalis ejusdem Societatis sibi vindicabat, ac de aliis rebus ipsius Societatis regimen spectantibus; modo de variis doctrinæ capitibus, de scholis, de exemptionibus, & privilegiis, quæ locorum Ordinarii, aliæque personæ in Ecclesiastica, vel sæculari dignitate constitutæ, suæ noxia esse jurisdictioni, ac

altri Ordini Regolari; col Clero secolare, con le Academie, con le Università, colle pubbliche Scuole delle Scienze e fino con gli stessi Principi, nei dominj dei quali la Società era stata ricevuta: e che queste contese, e discordie ora furono eccitate sopra l'indole, e la natura dei voti, sul tempo di ammettere i Socj ai voti, sulla facoltà di mandar fuori della Compagnia i Socj, sul promuovere gl' istessi Socj agli Ordini sacri senza congrua, e senza i voti solenni contro i decreti del Concilio di Trento, e della santa memoria di Papa Pio V. nostro predecessore: ora sulla podestà assoluta, che il Preposito generale della medesima Società si arrogava, e su diverse altre cose risguardanti il governo dell' istessa Compagnia: ora su varj capi di dottrina, sulle scuole, sull' esenzioni, e i privilegj, che gli Ordinarj de' luoghi, e altre persone costituite in dignità ecclesiastica, o secolare pretendevano esser

ac juribus contendebant; demum minime defuerunt graviſſimæ accuſationes eisdem Sociis objectæ, quæ Chriſtianæ Reipublicæ pacem, ac tranquillitatem non parum perturbarunt.

18. Multæ hinc ortæ adverſus Societatem querimoniæ, quæ nonnullorum etiam Principum auctoritate munitæ, ac relationibus, ad recolendæ memoriæ Paulum IV. Pium V. & Sixtum V. prædeceſſores noſtros delatæ fuerunt. In his fuit claræ memoriæ Philippus II. Hiſpaniarum Rex Catholicus, qui tum graviſſimas, quibus ille vehementer impellebatur rationes, tum etiam eos, quos ab Hiſpaniarum Inquiſitoribus adverſus immoderata Societatis privilegia, ac regiminis formam acceperat, clamores, & contentionum capita a nonnullis ejusdem etiam Societatis viris doctrina, & pietate ſpectatiſſimis confirmata, eidem Sixto V. prædeceſſori exponen-

eſſer nocivi alla giuriſdizione, e ai diritti loro: e finalmente non mancarono accuſe graviſſime contro dei medeſimi Socj, le quali non poco ſturbarono la pace, e la tranquillità della Repubblica Criſtiana.

18. *Quindi nacquero molte querele contro la Società, le quali appoggiate eziandio dall' autorità, e dalle relazioni di alcuni Principi, furono portate davanti a Paolo IV. Pio V. e Siſto V. di ven. mem. noſtri predeceſſori. Tra queſti vi fu la chiara memoria del Re Cattolico della Spagna Filiqpo II. il quale fece rappreſentare al ſuddetto noſtro predeceſſore Siſto V. sì le graviſſime ragioni, ond' egli era moſſo, sì i clamori, che gli erano ſtati fatti dagl' Inquiſitori di Spagna contro gli ſmoderati privilegj, e contro la forma del governo della Società, e i capi delle conteſe, confermati da alcuni uomini eziandio della ſteſſa Società, per la dottrina, e per la pietà ragguardevoliſſimi;*

nenda curavit, apud eumdem egit, ut Apostolicam Societatis Visitationem decerneret, atque committeret.

19. Ipsius Philippi Regis petitionibus, & studiis, quæ summa inniti æquitate animadverterat, annuit idem Sixtus prædecessor, delegitque ad Apostolici Visitatoris munus Episcopum prudentia, virtute, & doctrina omnibus commendatissimum; ac præterea Congregationem designavit nonnullorum S. R. E. Cardinalium, qui ei rei perficiendæ sedulam navarent operam. Verum dicto Sixto V. prædecessore immatura morte prærepto, saluberrimum ab eo susceptum consilium evanuit, omnique caruit effectu. Ad supremum autem Apostolatus apicem assumptus felicis recordationis Gregorius PP. XIV. per suas litteras sub plumbo IV. Cal. Julii an. Dominicæ Incarnationis 1591. expeditas, Societatis institutum amplissime iterum approbavit; ra-

simi; e trattò col medesimo, acciocchè decretasse, e commettesse una Visita Apostolica della Società.

19. *Acconsentì il medesimo predecessor nostro Sisto alle richieste, e alle premure del mentovato Re Filippo, avendo conosciuto, ch' esse erano appoggiate a una somma equità, onde scelse per l' uffizio di Visitatore un Vescovo universalmente lodato per la virtù, e per la dottrina, e in oltre destinò una Congregazione di alcuni Cardinali della S. R. C. i quali diligentemente attendessero al compimento di questo affare. Ma essendo stato colto da immatura morte il suddetto Sisto nostro predecessore, la salutare risoluzione da lui presa svanì, e non ebbe effetto alcuno. Innalzato poi al più sublime grado dell' Apostolato Papa Gregorio XIV. di fel. mem. questi con sue lettere, sotto il piombo spedite il quarto giorno avanti le Calende di Luglio dell' an. della Incarnaz. del Si-*

rataque haberi jussit, ac firma privilegia quæcumque eidem Societati a suis prædecessoribus collata; & illud præ ceteris, quo cautum fuerat, ut a Societate expelli, dimittique possent Socii, forma judiciaria minime adhibita, nulla scilicet præmissa inquisitione, nullis confectis actis, nullo ordine judiciario servato, nullisque terminis, etiam substantialibus servatis, sola facti veritate inspecta, culpæ, vel rationabilis causæ tantum ratione habita, ac personarum, aliarumque circumstantiarum. Altissimum insuper silentium imposuit, vetuitque sub pœna potissimum excommunicationis latæ sententiæ, ne quis dictæ Societatis Institutum, constitutiones, aut decreta directe, vel indirecte impugnare auderet, vel aliquid de iis quovis modo immutari curaret. Jus tamen cuilibet reliquit, ut quidquid addendum, minuendum, aut immutandum censeret, sibi tantummodo,

&

Signore 1591. *nuovamente approvò nella più ampla forma l' Istituto della Società; e comandò, che saldi, e fermi fossero tutti i privilegj dai predecessori suoi conferiti alla medesima Società, e sopra tutti quello, in cui era stato ordinato, che si potessero mandar fuori della Compagnia, e licenziare i Socj, senza usare alcuna forma giudiziale, senza permettere inquisizione alcuna, senza fare Atti di alcuna sorta, senza osservare nè alcun ordine giudiziale, nè alcun termine, eziandio di quelli, che sono sostanziali; ma conosciuta la sola verità del fatto, e avuta ragione della colpa, ovvero anche della sola causa ragionevole, delle persone, e delle altre circostanze. Impose di più un altissimo silenzio, e particolarmente vietò sotto pena di scomunica* latæ sententiæ, *che alcuno non ardisse d' impugnare direttamente, o indirettamente l' Istituto, le costituzioni, o i decreti della suddetta Socie-*

tà,

& Romanis solum Pontificibus pro tempore existentibus vel immediate, vel per Apostolicæ Sedis Legatos, seu Nuncios significare posset, atque proponere.

tà, e che alcuno non procurasse, che in essi si facesse qualsivoglia mutazione. Lasciò però a chicchessia il diritto di poter significare, e proporre solamente a se, e ai soli Romani Pontefici pro tempore o immediatamente, o per mezzo de' Legati, ovvero dei Nunzj della Sede Apostolica, qualunque cosa ei credesse che si dovesse aggiungere, togliere, o cambiare.

20. Tantum vero abest, ut hæc omnia satis fuerint compescendis adversus Societatem clamoribus, & querelis, quin potius magis magisque universum fere Orbem pervaserunt molestissimæ contentiones de Societatis doctrina, quam fidei veluti Orthodoxæ, bonisque moribus repugnantem plurimi traduxerunt; domesticæ etiam, externæque efferbuerunt dissensiones, & frequentiores factæ sunt in eam, de nimia potissimum terrenorum bonorum cupiditate accusationes: ex quibus omnibus suam

20. *Ma tanto è lontano, che tutte queste cose bastassero ad acchetare i clamori, e le querele contro la Società, che anzi sempre più per tutto il Mondo si sparsero molestissime contese sulla dottrina della Società, che moltissimi tacciarono come repugnante alla Fede ortodossa, e ai buoni costumi: s'accesero anche dissensioni domestiche, ed esterne, e più frequenti divennero le accuse contro di essa intorno particolarmente all'eccessiva cupidigia dei beni terreni; dalle quali cose tutte trassero la loro origine sì quei distur-bi*

ſuam hauſerunt originem tum perturbationes illæ omnibus ſatis cognitæ, quæ Sedem Apoſtolicam ingenti mœrore affecerunt, ac moleſtia; tum capta a Principibus nonnullis in Societatem conſilia. Quo factum eſt, ut eadem Societas novam inſtituti ſui, ac privilegiorum confirmationem a felicis recordationis Paulo Papa V. prædeceſſore noſtro impetratura, coacta fuerit ab eo petere, ut rata habere vellet, ſuaque confirmare auctoritate decreta quædam, in quinta generali Congregatione edita, atque ad verbum exſcripta in ſuis ſub plumbo, pridie Nonas Septembris anno Incarnationis Dominicæ 1606. deſuper expeditis litteris; quibus in decretis diſcretiſſime legitur, tam internas Sociorum ſimultates, ac turbas, quam exterorum in Societatem querelas, ac poſtulationes, Socios in comitiis congregatos impuliſſe ad ſequens condendum Statutum: „ Quoniam Societas noſtra, „ quæ

bi a tutti abbaſtanza noti, che tanto dolore, e tanta noja recarono alla Sede Apoſtolica; sì quelle riſoluzioni, che alcuni Principi preſero contro la Società. Dal che ne avvenne, che la medeſima Società eſſendo per impetrare dal Papa Paolo V. di felice memoria noſtro predeceſſore, una nuova conferma del ſuo Iſtituto, e dei ſuoi privilegj, fu coſtretta chiedergli, che voleſſe approvare, e con la ſua autorità confermare alcuni decreti pubblicati nella quinta Congregazion generale, e a parola per parola traſcritti nelle ſue lettere ſotto il piombo, che ſopra di ciò pubblicò il giorno avanti le none di Settembre dell' anno della Incarnaz. del Signore 1606. nei quali decreti chiariſſimamente ſi legge, che tanto le interne animoſità, e turbolenze de' Socj, quanto le querele, e i lamenti degli eſteri contro la Società aveano indotto i Socj adunati in Congregazione a formare il ſeguente decreto: „ „ Poi-

„ quæ ad fidei propagatio-
„ nem, & animarum lucra
„ a Domino excitata eſt,
„ ſicut per propria Inſtitu-
„ ti miniſteria, quæ ſpiri-
„ tualia arma ſunt, cum
„ Eccleſiæ utilitate, ac pro-
„ ximorum ædificatione ſub
„ crucis vexillo finem fe-
„ liciter conſequi poteſt,
„ quem intendit; ita & hæc
„ bona impediret, & ſe ma-
„ ximis periculis expone-
„ ret, ſi ea tractaret, quæ
„ ſæcularia ſunt, & ad res
„ politicas, atque ad ſtatus
„ gubernationem pertinent;
„ idcirco ſapientiſſime a no-
„ ſtris majoribus ſtatutum
„ eſt, ut militantes Deo a-
„ liis, quæ a noſtra pro-
„ feſſione abhorrent, non
„ implicemur. Cum autem
„ his præſertim temporibus
„ valde periculoſis, pluribus
„ locis, & apud varios Prin-
„ cipes (quorum tamen
„ amorem, & charitatem
„ ſanctæ memoriæ Pater
„ Ignatius conſervandam ad
„ divinum obſequium per-
„ tinere putavit) aliquo-
„ rum fortaſſe culpa, &
vel

„ *Poichè la noſtra Società,*
„ *la quale è ſtata ſuſcitata*
„ *dal Signore per la propa-*
„ *gazione della Fede, e pel*
„ *vantaggio delle anime,*
„ *ſiccome per mezzo de' mi-*
„ *niſterj proprj dell' Iſtitu-*
„ *to, che ſono le armi ſpi-*
„ *rituali, eſſa potrà felice-*
„ *mente ſotto lo ſtendardo*
„ *della Croce conſeguire il*
„ *fine, che ha in mira, con*
„ *utilità della Chieſa, e con*
„ *edificazione dei proſſimi:*
„ *così eſſa impedirebbe an-*
„ *che queſti beni, e ſi eſ-*
„ *porrebbe a grandiſſimi*
„ *pericoli, ſe trattaſſe gli*
„ *affari, che ſono ſecolare-*
„ *ſchi, e che appartengono*
„ *alle coſe politiche, e al*
„ *governo dello ſtato: per-*
„ *ciò ſapientiſſimamente è*
„ *ſtato ſtabilito dai noſtri*
„ *maggiori, che militando*
„ *noi per Iddio non c' im-*
„ *barazziamo in quelle coſe,*
„ *che ſono aliene dalla no-*
„ *ſtra profeſſione. Eſſendo*
„ *poi che particolarmente in*
„ *queſti tempi aſſai perico-*
„ *loſi in molti luoghi, e ap-*
„ *preſſo varj Principi (il*
„ *con-*

„ vel ambitione, vel indiscreto zelo religio nostra male audiat; & alioquin bonus Christi odor necessarius sit ad fructificandum; censuit Congregatio, ab omni specie mali abstinendum esse, & querelis, quoad fieri poterit, etiam ex falsis suspicionibus provenientibus, occurrendum. Quare præsenti decreto graviter, & severe nostris omnibus interdicit, ne in hujusmodi publicis negotiis, etiam invitati aut allecti, ulla ratione se immisceant: nec ullis precibus, aut suasionibus ab instituto deflectant: & præterea quibus efficacioribus remediis omnino huic morbo, sicubi opus sit, medicina adhibeatur, patribus Definitoribus accurate decernendum, & definiendum commendavit.

„ *conservare l' amore, e la carità dei quali il P. Ignazio di santa memoria pensò, che facesse parte dell' ossequio, che a Dio si dee) forse per colpa, o per l' ambizione, o per l' indiscreto zelo di alcuni ha cattivo nome; e per altra parte il buon odore di Cristo è necessario per far frutto; la Congregazione ha giudicato, che dobbiamo astenerci da ogni apparenza di male, e che, per quanto è possibile, si dee metter riparo alle querele anche provenienti da falsi sospetti. Perciò col presente decreto gravemente, e severamente proibisce a tutti i nostri, che nè pure invitati, o da qualsivoglia ragione allettati, si mescolino in questa sorta di affari, e che per nessuna preghiera, o persuasione deviino dall' Istituto. E in oltre raccomandò a' Padri Definitori di stabilire accuratamente, e definire con quali più*

„ *effi-*

„ *efficaci rimedj, se in* „ *qualche luogo sia necessa-* „ *rio, si ponga assolutamen-* „ *te riparo a questo male* ".

21 Maximo sane animi nostri dolore observavimus, tam prædicta, quam alia complura deinceps adhibita remedia nihil ferme virtutis præsetulisse, & auctoritatis, ad tot ac tantas evellendas, dissipandasque turbas, accusationes, & querimonias in sæpedictam Societatem, frustraque ad id laborasse ceteros prædecessores nostros Urbanum VIII. Clementem IX. X. XI. & XII. Alexandrum VII. & VIII. Innocentium X. XI. XII. & XIII. & Benedictum XIV. qui optatissimam conati sunt Ecclesiæ restituere tranquillitatem, plurimis saluberrimis editis Constitutionibus, tam circa sæcularia negotia, sive extra sacras Missiones, sive earum occasione minime exercenda, quam circa dissidia gravissima, ac jurgia adversus locorum Ordinarios, regulares Ordines, lo-

21. *Veramente con sommo dolore dell' animo nostro abbiamo osservato, che sì i suddetti, come molti altri rimedj successivamente adoperati hanno mostrato di non avere quasi punto di forza, e di autorità per isvellere, e dissipare tante, e sì grandi turbolenze, accuse, e querele contro la spesse volte nominata Società, e che in ciò si sono inutilmente affaticati gli altri nostri predecessori Urbano VIII. Clemente IX. X. XI. e XII. Alessandro VII. ed VIII Innocenzo X. XI. XII. e XIII. e Benedetto XIV. i quali con moltissime utilissime Costituzioni da loro pubblicate si sono sforzati di rendere alla Chiesa la desideratissima tranquillità, sì riguardo a' negozj secolareschi da non esercitarsi da loro o fuori delle sacre Missioni, o per occasione delle medesime; come circa le gravissime di-* *scor-*

loca pia, atque Communites cujusvis generis in Europa, Asia, & America non sine ingenti animarum ruina, ac populorum admiratione a Societate acriter excitata; tum etiam super interpretatione, & praxi Ethnicorum quorundam rituum aliquibus in locis passim adhibita, omissis iis, qui ab universali Ecclesia sunt rite probati; vel super earum sententiarum usu, & interpretatione, quas Apostolica Sedes tanquam scandalosas, optimæque morum disciplinæ manifeste noxias merito proscripsit; vel aliis demum super rebus maximi equidem momenti, & ad Christianorum dogmatum puritatem sartam tectam servandam apprime necessariis, & ex quibus nostra hac non minus, quam superiori ætate plurima dimanarunt detrimenta, & incommoda; perturbationes nimirum, ac tumultus in nonnullis Catholicis regionibus, Ecclesiæ persecutiones in quibusdam Asiæ, & Eu-

scordie, e contese, non senza gran rovina delle anime, e ammirazione de' popoli, dalla Società arditamente eccitate contro gli Ordinarj de' luoghi, gli Ordini regolari, i luoghi pii, e le Comunità di qualsivoglia sorta nell' Europa, nell' Asia, e nell' America: come ancora sopra l' interpetrazione, e la pratica usata comunemente in alcuni luoghi di certi riti gentileschi, in vece di quelli, che sono dalla Chiesa nelle debite forme approvati: o sopra l' uso, e l' interpetrazione di quelle sentenze, che la Sede Apostolica ha meritamente proscritte come scandalose, e nocive all' ottima disciplina de' costumi, o finalmente sopra altre cose di gravissimo momento, e sommamente necessarie per mantener sana, e intatta la purità de' cristiani dogmi, e dalle quali non solo in questa nostra, ma ancora nella passata età sono derivati moltissimi danni, e inconvenienti; sollevazioni cioè, e tumulti in al-

Europæ provinciis: ingens denique allatus est mœror prædecessoribus nostris, & in his piæ memoriæ Innocentio Papa XI. qui necessitate compulsus eo devenit, ut Societati interdixerit Novitios ad habitum admittere; tum Innocentio Papæ XIII. qui eamdemque pœnam coactus fuit eidem comminari: ac tandem rec. memoriæ Benedicto Papæ XIV. qui visitationem Domorum, Collegiorumque in ditione charissimi in Christo filii nostri Lusitaniæ, & Algarbiorum Regis Fidelissimi existentium censuit decernendam; quin ullum subinde vel Sedi Apostolicæ solamen, vel Societati auxilium, vel Christianæ Reipublicæ bonum accesserit, ex novissimis Apostolicis litteris a felicis recordationis Clemente Papa XIII. immediato prædecessore nostro extortis potius, ut verbo utamur a prædecessore nostro Gregorio X. in supracitato Lugdunensi Oecumenico Concilio adhibito, quam

alcuni paesi cattolici, persecuzioni della Chiesa in certe provincie dell' Asia, e dell' Europa: finalmente grande amarezza n' è venuta a' nostri predecessori, e tra questi a Papa Innocenzo XI. di pia memoria, il quale si vide stretto dalla necessità di giugner a segno di proibire di ammetter più Novizj all' abito; sì a Papa Innocenzo XIII. che fu costretto di manacciar la medesima pena; e finalmente a Papa Benedetto XIV. di onorevol memoria, il quale giudicò di dover decretare la visita delle Case, e de' Collegj esistenti ne' dominj del nostro carissimo figlio in Cristo il Fedelissimo Re di Portogallo, e di Algarbi; senza che poi sia venuto nè alleviamento alla Sede Apostolica, nè ajuto alla Società, nè bene alcuno alla cristiana Repubblica dalle ultime lettere Apostoliche estorte piuttosto [per usar l' espressione adoperata dal nostro predecessore Gregorio X. nel sopracitato Concilio ecumenico di

quam impetratis, quibus Societatis Jesu Institutum magnopere commendatur, ac rursus approbatur.

22. Post tot, tantasque procellas, ac tempestates acerbissimas, futurum optimus quisque sperabat, ut optatissima illa tandem aliquando illucesceret dies, quæ tranquillitatem, & pacem esset cumulatissime allatura. At Petri Cathedram gubernante eodem Clemente XIII. prædecessore, longe difficiliora, ac turbolentiora accesserunt tempora. Auctis enim quotidie magis in prædictam Societatem clamoribus, & querelis, quinimo periculosissimis alicubi exortis seditionibus, tumultibus, dissidiis, & scandalis, quæ Christianæ charitatis vinculo labefactato, ac penitus disrupto, fidelium animos ad partium studia, odia, & inimicitias vehementer inflammarunt; eo discriminis, ac periculi res

di Lione] che impetrate dall' immediato nostro predecessore Papa Clemente XIII. di fel. mem. nelle quali grandemente si loda, e nuovamente si approva l' Istituto della Compagnia di Gesù.

22. *Dopo tante, e sì grandi procelle, e fierissime burrasche ogni persona dabbene sperava, che rilucerebbe una volta finalmente quel desideratissimo giorno, che avrebbe recata una tranquillità, e una pace pienissima. Ma governando la Cattedra di Pietro l' istesso Papa Clemente XIII. nostro predecessore, sopravvennero tempi molto più difficili, e turbolenti. Conciossiachè crescendo ogni giorno più i clamori, e le querele contro la suddetta Società, anzi essendo nate in alcuni luoghi sedizioni pericolosissime, tumulti, discordie, e scandali, che, indebolito, anzi rotto affatto il vincolo della Cristiana carità, accesero grandemente gli animi dei Fedeli a partiti, a odj, e a inimicizie; si vide la cosa ridotta a tal rie*

res perducta visa est, ut ii ipsi, quorum avita pietas, ac in Societatem liberalitas hæreditario quodam veluti jure a majoribus accepta omnium fere linguis summopere commendatur, charissimi nempe in Christo Filii nostri Reges Francorum, Hispaniarum, Lusitaniæ, ac utriusque Siciliæ, suis ex Regnis, ditionibus, atque provinciis Socios dimittere coacti omnino fuerint, & expellere; hoc unum putantes extremum tot malis superesse remedium, & penitus necessarium ad impediendum, quominus Christiani populi in ipso sanctæ Matris Ecclesiæ sinu se se invicem lacesserent, provocarent, lacerarent.

23. Ratum vero habentes prædicti charissimi in Christo Filii nostri, remedium hoc firmum esse non posse, ac universo Christiano Orbi reconciliando accommodatum, nisi societas ipsa prorsus extingueretur, ac ex integro supprimeretur;

rischio, e a pericolo tale, che quei medesimi, l'antica pietà, e liberalità dei quali verso la Società, ricevuta come per diritto ereditario dai loro maggiori, è sommamente lodata da quasi tutte le lingue, cioè i nostri carissimi figliuoli in Cristo i Re di Francia, di Spagna, di Portogallo, e delle due Sicilie furono assolutamente costretti di licenziare i Socj, e di scacciarli dai loro Regni, dominj, e provincie; giudicando, che a tanti mali restasse questo unico estremo rimedio, e onninamente necessario per impedire, che i popoli Cristiani nello stesso seno della santa Madre Chiesa s'irritassero, si provocassero, si lacerassero scambievolmente.

23. Giudicando poi i suddetti nostri carissimi Figliuoli in Cristo, che questo rimedio non poteva essere a sufficienza stabile, nè adattato a riconciliar tutto il Mondo Cristiano, se la stessa Società non si estinguesse affatto, e del tutto non si sop-

tur; sua idcirco apud præfatum Clementem P P. XIII. prædecessorem exposuerunt studia, ac voluntatem, & qua valebant auctoritate, precibus, conjunctis simul votis expostularunt, ut efficacissima ea ratione perpetuæ suorum subditorum securitati, universæque Christi Ecclesiæ bono providentissime consuleret. Qui tamen præter omnium expectationem contigit, ejusdem Pontificis obitus, rei cursum, exitumque prorsus impedivit. Hinc nobis in eadem Petri Cathedra, divina disponente clementia, constitutis, eædem statim oblatæ sunt preces, petitiones, & vota, quibus sua quoque addiderunt studia, animique sententiam Episcopi complures, aliiqui viri dignitate, doctrina, religione plurimum conspicui.

24. Ut autem in re tam gravi, tantique momenti tu-

sopprimesse; perciò essi esposero al mentovato nostro predecessore Papa Clemente XIII. le premure loro, e la loro volontà, e con l' autorità, che aveano, e con le suppliche tutti di accordo, e insieme uniti istantemente richiesero, che per questo mezzo della soppressione della Compagnia prudentissimamente provvedesse alla perpetua sicurezza dei loro sudditi, e al bene di tutta la Chiesa di Cristo. Ma la inaspettata morte del medesimo Pontefice impedì il corso, e l' esito dell' affare. Quindi essendo stati noi, per disposizione della divina clemenza, collocati sulla medesima Cattedra di Pietro, ci furon subito presentate le stesse suppliche, istanze, e premure, a cui molti Vescovi, ed altri Personaggi, per la dignità, per la dottrina, per la religione ragguardevolissimi, aggiunsero le premure loro, e il loro sentimento.

24. *Ma noi per prendere in un affare sì grave, e di tan-*

tutiſſimum caperemus conſilium, diuturno Nobis temporis ſpatio opus eſſe judicavimus, non modo ut diligenter inquirere, maturius expendere, & conſultiſſime deliberare poſsemus, verum etiam ut multis gemitibus, & continuis precibus ſingulare a Patre luminum expoſceremus auxilium, & præſidium: qua etiam in re Fidelium omnium precibus, pietatiſque operibus nos ſæpius apud Deum juvari curavimus. Perſcrutari inter cetera voluimus, quo innitatur fundamento pervagata illa apud plurimos opinio, Religionem ſcilicet Clericorum Societatis Jeſu fuiſse a Concilio Tridentino ſolemni quadam ratione approbatam, & confirmatam; nihilque aliud de ea actum fuiſse comperimus in citato Concilio, quam ut a generali illo exciperetur decreto, quo de reliquis regularibus Ordinibus cautum fuit, ut finito tempore Novitiatus, Novitii, qui ido-

tanta importanza una riſoluzione del tutto ſicura, giudicammo, che ci era neceſſario molto tempo, non ſolo per poter diligentemente cercare, più maturamente eſaminare, e prudentiſſimamente deliberare; ma eziandio per chiedere con molti gemiti, e con preghiere continue al Padre dei lumi ajuto, e ſoccorſo ſingolare: nel che abbiamo anche procurato di eſser più volte appreſso Iddio ajutati dalle orazioni, e dalle opere di pietà di tutti i Fedeli. Abbiamo voluto tra le altre coſe inveſtigare su qual ſondamento ſi appoggi quella opinione appreſso moltiſsimi divulgata, che la Religione cioè dei Chierici della Compagnia di Gesù ſia ſtata in certo modo ſolennemente approvata, e confermata dal Concilio di Trento; e abbiam trovato, che null' altro di eſsa fu fatto nel ſuddetto Concilio, ſe non eccettuarla da quel generale decreto; con cui ſi ſtabiliſce intorno agli altri Ordini regolari, che finito il

idonei inventi fuerint, ad profitendum admittantur, aut a Monasterio ejiciantur. Quamobrem eadem sancta Synodus (*Sess.* 25. *cap.*16. *de Regul.*) declaravit, se nolle aliquid innovare aut prohibere, quin prædicta Religio Clericorum Societatis Jesu, juxta pium eorum Institutum a S. Sede Apostolica approbatum, Domino, & ejus Ecclesiæ inservire possit.

25. Tot itaque, ac tam necessariis adhibitis mediis, Divini Spiritus, ut confidimus adjuti præsentia, & afflatu, necnon muneris nostri compulsi necessitate, quo & ad Christianæ Reipublicæ quietem, & tranquillitatem conciliandam, fovendam, roborandam, & ad illa omnia penitus de medio tollenda, quæ eidem detrimento vel minimo esse possunt, quantum vires sinunt, arctissime adigimur; cumque præterea animadverterimus, prædictam

il tempo del Noviziato, quei Novizj, che saranno trovati idonei, si ammettano alla professione, o si mandino fuori del monastero. Laonde il medesimo santo Sinodo (Seff. 25. *c.* 16. de Regul.) *dichiarò, che non intendeva d' innovar cosa alcuna, o di proibire, che la mentovata Religione dei Chierici della Compagnia di Gesù non potesse, secondo il suo pio Istituto, e approvato dalla S. Sede Apostolica, servire a Dio, e alla sua Chiesa.*

25. *Dopo aver adunque adoperati tanti, e sì necessarj mezzi, Noi ajutati, siccome confidiamo, dall' assistenza, e dalla ispirazione del divino Spirito, e mossi altresì dalla necessità del nostro dovere, che strettissimamente ci obbliga a conciliare, per quanto le nostre forze comportano, a fomentare, e fortificare la quiete, e la tranquillità della cristiana Repubblica, e a togliere affatto di mezzo quelle cose, che alla medesima esser possono comecchesia di dan-*

ctam Societatem Jesu uberrimos illos, amplissimosque fructus, & utilitates afferre amplius non posse, ad quos instituta fuit, a tot prædecessoribus nostris approbata, ac pluribus ornata privilegiis, imo fieri, aut vix, aut nullo modo posse, ut ea incolume manente, vera pax, ac diuturna Ecclesiæ restituatur; his propterea gravissimis adducti causis, aliisque pressi rationibus, quas & prudentiæ leges & optimum Universalis Ecclesiæ regimen nobis suppeditant, altaque mente repositas servamus, vestigiis inhærentes eorundem prædecessorum nostrorum, & præsertim memorati Gregorii X. prædecessoris in generali Concilio Lugdunensi; cum & nunc de Societate agatur, tum instituti sui, tum privilegiorum etiam suorum ratione, Mendicantium Ordinum numero adscripta; maturo consilio, & ex certa scientia, & plenitudine potestatis Apostolicæ, sæpe-

danno: e avendo in oltre considerato, che la suddetta Compagnia di Gesù non è più atta a produrre què copiosissimi, e abbondantissimi frutti, e quei vantaggi, per i quali essa fu già istituita, e da tanti nostri predecessori approvata, e ornata di moltissimi privilegj, e che anzi appena, o in nessun modo è possibile, che, sussistendo essa, si renda alla Chiesa una vera, e lunga pace, perciò indotti da questi gravissimi motivi, e stretti da altre ragioni, che e le leggi della prudenza, e l' ottimo regolamento della Chiesa universale ci somministrano, e che noi serbiamo altamente riposte nel nostro petto, insistendo sulle pedate dei nostri medesimi predecessori, e particolarmente del mentovato Gregorio X. nel generale Concilio di Lione; giacchè ora pure si tratta di una Società, che per ragione sì del suo Istituto, come ancora dè suoi privilegj, e del numero degli Ordini mendicanti, con matura delibera-

pedictam Societatem extinguimus, & supprimimus, tollimus & abrogamus, omnia, & singula ejus officia, ministeria, & administrationes, Domus, Scholas, Collegia, Hospitia, Grancias, & loca quæcumque quavis in Provincia, Regno, & ditione existentia, & modo quolibet ad eam pertinentia; ejus statuta, mores, consuetudines, decreta, constitutiones, etiam juramento, confirmatione Apostolica, aut alias roboratas; omnia item, & singula privilegia, & indulta generalia, vel specialia, quorum tenores præsentibus, ac si de verbo ad verbum esent inserta, ac etiamsi quibusvis formulis, clausulis irritantibus, & quibuscumque vinculis, & decretis sint concepta, pro plene, & sufficienter expressis haberi volumus. Ideoque declaramus, casatam perpetuo manere, ac penitus extinctam omnem, & quamcumque auctoritatem Præpositi Generalis, Pro-

razione, per certa scienza, e con la pienezza dell' Apostolica podestà estinguiamo, e sopprimiamo la spesse volte mentovata Società: togliamo, e abroghiamo tutti, e ciascuno dei suoi uffizj, ministerj, amministrazioni, Case, Scuole, Collegj, Ospizj, Grancie, e qualunque luogo esistente in qualsivoglia provincia, regno, e dominio, e in qualsisia modo alla medesima appartenenti: i suoi statuti, usi, consuetudini, decreti, costituzioni, convalidate eziandio con giuramento, con conferma Apostolica, o in qualsivoglia altro modo: tutti altresì, e ciascuno de' privilegi, e indulti generali, o speciali, il tenor dei quali, come se a parola per parola fosse quì inserito, e ancorchè sieno concepiti con qualunque formola, clausola irritante, e con qualsivoglia vincolo, e decreto, vogliamo, che si abbia quì per pienamente, e sufficientemente espresso. E perciò dichiaramo, che rimane casata in perpetuo, e in-

Provincialium, Visitatorum, aliorumque quorumlibet dictæ Societatis Superiorum, tam in spiritualibus, quam in temporalibus; eamdemque jurisdictionem, & auctoritatem in locornm Ordinarios totaliter, & omnimode transferimus, juxta modum, casus, & personas, & iis sub conditionibus, quas infra explicabimus; prohibentes, quemadmodum per præsentes prohibemus, ne ullus amplius in dictam Societatem excipiatur, & ad habitum, ac Novitiatum admittatur; qui vero hactenus fuerunt excepti, ad professionem votorum simplicium, vel solemnium, sub pœna nullitatis admissionis, & professionis, aliisque arbitrio nostro, nullo modo admitti possint, & valeant. Quinimo volumus, præcipimus, & mandamus, ut qui nunc tirocinio actu vacant, statim, illico, immediate, & cum effectu dimittantur; ac similiter vetamus, ne qui votorum sim-

e interamente estinta ogni, e qualunque autorità del Preposito generale, de' Provinciali, de' Visitatori, e di qualsivoglia altro Superiore della detta Società sì nelle cose spirituali, come nelle temporali; e la medesima giurisdizione, e autorità totalmente, e in ogni maniera trasferiamo negli Ordinarj de' luoghi, giusta il modo, i casi, e le persone, e sotto quelle condizioni, che spiegheremo in appresso; proibendo, come di fatto colle presenti proibiamo, che nessuno più sia ricevuto in detta Società, nè ammesso all' abito, e al Noviziato: quelli poi, che finora sono stati ricevuti, non possano in alcun modo esser ammessi alla professione de' voti semplici, o solenni sotto pena della nullità dell'ammissione, e della professione, e sotto altre pene a nostro arbitrio. Anzi vogliamo, comandiamo, e ordiniamo, che quelli, che attualmente fanno il Noviziato, sieno subito immantinente, immediatamente,

ſimplicium profeſſionem e-miſerunt, nulloque ſacro Ordine ſunt uſque adhuc initiati, poſſint ad majores ipſos Ordines promoveri prætextu, aut titulo vel jam emiſſæ in Societate profeſſionis, vel privilegiorum contra Conc. Trident. decreta eidem Societati collatorum.

te, ed effettivamente licenziati; e ſimilmente proibiamo a quelli, che hanno fatta la profeſſione de' voti ſemplici, e non hanno ancor ricevuto alcun Ordine ſacro, il poter eſser promoſſi agl' iſteſſi Ordini maggiori col preteſto, o titolo della profeſsione già fatta nella Società, o de' privilegj contro i decreti del Concilio di Trento alla medeſima Società conceduti.

26. Quoniam vero eo noſtra tendunt ſtudia, ut quemadmodum Eccleſiæ utilitatibus, ac populorum tranquillitati conſulere cupimus, ita ſingulis ejuſdem Religionis individuis, ſeu Sociis, quorum ſingulares perſonas paterne in Domino diligimus, ſolamen aliquod, & auxilium afferre ſtudeamus, ut ab omnibus quibus hactenus vexati fuerunt, contentionibus, diſſidiis, & angoribus liberi, fructuoſius vineam Domini poſſint excolere, & animarum ſaluti uberius prodeſſe; ideo decernimus. & con-

26. Ma poichè tali ſono le noſtre mire, che ſiccome deſideriamo di provvedere a' vantaggi della Chieſa, e alla tranquillità de' Popoli; così procuriamo di recar qualche conſolazione, ed ajuto a ciaſcun individuo, o Socio della ſteſsa Religione, le particolari perſone della quale con paterno affetto amiamo nel Signore, acciocchè liberi da tutte le conteſe, le diſcordie, ed affanni, onde ſono ſtati finora travagliati, poſsano con maggior frutto coltivare la vigna del Signore, e più abbondevolmente giovare alla ſalu-

constituimus, ut Socii professi votorum dumtaxat simplicium, & sacris Ordinibus initiati, intra spatium temporis a locorum Ordinariis definiendum satis congruum ad munus aliquod, vel officium, vel benevolum receptorem inveniendum, non tamen uno anno longius, a data præsentium nostrarum litterarum inchoandarum, Domibus, & Collegiis ejusdem Societatis, omni votorum simplicium vinculo soluti egredi omnino debeant, eam vivendi rationem suscepturi, quam singulorum vocationi, viribus, & conscientiæ magis aptam in Domino judicaverint: cum & juxta Societatis privilegia, dimitti ab ea hi poterant non alia de causa, præter eam, quam Superiores prudentiæ, & circumstantiis magis conformem putarent, nulla præmissa citatione, nullis confectis actis, nulloque judiciario ordine servato.

lute delle anime; perciò decretiamo, e stabiliamo, che i Socj professi de' soli voti semplici, e non ammessi ancora agli Ordini sacri, dentro uno spazio di tempo sufficiente per trovare qualche impiego, o uffizio, o benevolo ricevitore, qual tempo dovrà prefiggersi dagli Ordinarj de' luoghi, nè dovrà essere più lungo d'un anno, contando dalla data di queste nostre lettere, dentro questo spazio, dico, debbano assolutamente uscire dalle Case, e da' Collegj della medesima Società, sciolti affatto da ogni vincolo de' voti semplici, per appigliarsi a quel genere di vita, che giudicheranno nel Signore meglio convenirsi alla vocazione, alle forze, e alla coscienza di ciascheduno: perocchè questi tali, anche secondo i privilegj della Società potevano esser licenziati dalla medesima senz' altra causa, che quella, che i Superiori credessero più conforme alla prudenza, e alle circostanze, senza pre-

metter citazione, ſenza fare atti, ſenza oſſervare ordine giudiziale di ſorta alcuna.

27. Omnibus autem Sociis ad ſacros Ordines promotis veniam facimus, ac poteſtatem, eaſdem Domos, aut Collegia Societatis deſerendi, vel ut ad aliquem ex regularibus Ordinibus a Sede Apoſtolica approbatis ſe conferant, ubi probationis tempus a Concilio Tridentino præſcriptum debebunt explere, ſi votorum ſimplicium profeſſionem in Societate emiſerint; ſi vero ſolemnium etiam votorum, per ſex tantum integros menſes in probatione ſtabunt, ſuper quo benigne cum eis diſpenſamus: vel ut in ſæculo maneant tamquam Presbyteri, & Clerici Sæculares ſub omnimoda, ac totali obedientia, & ſubjectione Ordinariorum, in quorum diœceſi domicilium figant; decernentes inſuper, ut his, qui hac ratione in ſæculo manebunt, congruum aliquod, donec proviſi aliunde non fue-

27. *A tutti i Socj poi promoſſi agli Ordini ſacri diamo licenza, e facoltà di laſciare le medeſime Caſe, e Collegj, o per paſſare a qualche Ordine regolare approvato dalla Sede Apoſtolica, dove avranno da fare il noviziato per tutto il tempo preſcritto dal Concilio di Trento, ſe nella Società avran fatta la profeſſione de' ſoli voti ſemplici; ſe poi avran fatta anche quella de' voti ſolenni, allora ſtaranno nel noviziato per ſoli ſei interi meſi, dando Noi a loro ſopra di ciò una benigna diſpenſa, o per rimanere nel ſecolo come Preti, e Cherici ſecolari ſotto l'aſſoluta, e totale obbedienza degli Ordinarj de' luoghi, nella dioceſi de' quali eſſi fiſſeranno il lor domicilio; ordinando di più, che a quelli, che in tal modo rimarranno nel ſecolo, s' aſſegni, finattantoche non ſieno altronde provviſti, uno ſtipen-*

fuerint, assignetur stipendium ex redditibus Domus, seu Collegii, ubi morabantur, habito tamen respectu tum redditu um, tum onerum eidem annexorum.

28. Professi vero in sacris Ordinibus jam constituti, qui vel timore ducti non satis honestæ sustentationis ex defectu vel inopia congruæ, vel quia loco carent ubi domicilium sibi comparent, vel ob provectam ætatem, infirmam valetudinem, aliamque justam gravemque causam, Domus Societatis, seu Collegia derelinquere opportunum minime existimaverint, ibidem manere poterunt: ea tamen lege, ut nullam prædictæ Domus, seu Collegii administrationem habeant, Clericorum Sæcularium veste tantummodo utantur, vivantque Ordinario ejusdem loci plenissime subjecti. Prohibemus autem omnino, quominus in eorum, qui deficiente locum, alios sufficiant; Domum de novo juxta Conci-

pendio sulle rendite della Casa, o del Collegio, ove prima dimoravano, avuto però riguardo sì alle rendite, che a' pesi al medesimo annessi.

28. *Què Professi poi già constituiti negli Ordini sacri, i quali o pel timore di non avere per la mancanza, o per la scarsezza della congrua, un' abbastanza convenevole sostentazione, o per non avere dove procacciarsi domicilio, o per l' avanzata età, o per malattia, o per altro giusto, e grave motivo, non crederanno a proposito di abbandonare le Case, o i Collegj della Società, vi potran rimanere, con questa legge però, che non abbiano amministrazione alcuna della suddetta Casa, o Collegio; che usino solamente veste da Cherici secolari; e che vivano in tutto, e per tutto soggetti all' Ordinario di quel luogo, dove dimoreranno. Proibiamo poi assolutamente, che non surroghino altri in luogo di quelli, che mancheranno; che*

cilii Lugdunensis decreta, seu aliquem Locum acquirant; Domos insuper, res & loca, quæ nunc habent, alienare valeant; quin imo in unam tantum Domum, seu plures, habita ratione Sociorum, qui remanebunt, poterunt congregari, ita ut Domus, quæ vacuæ relinquentur, possint in pios usus converti, juxta id quod sacris canonibus, voluntati Fundatorum, divini cultus incremento, animarum saluti, ac publicæ utilitati videbitur suis loco, & tempore recte, riteque accommodatum. Interim vero vir aliquis ex Clero Sæculari prudentia, probisque moribus præditus designabitur, qui dictarum Domorum præsit regimini, deleto penitus, & suppresso nomine Societatis.

che non acquistino nuova Casa, o qualsivoglia nuovo luogo, secondo i Decreti del Concilio di Lione; in oltre che non possano alienare le Case, gli effetti, e i luoghi che di presente hanno; che anzi, secondo il numero de' Socj, che rimarranno, si potranno unire in una, o più Case, acciocchè quelle, che resteràn vote, si possano convertire in usi pii, secondo ciò, che a suo luogo, e tempo si giudicherà giustamente, e propriamente conforme a' sacri canoni, alla volontà de' Fondatori, all'accrescimento del culto divino, e alla pubblica utilità. Frattanto poi si destinerà qualcuno del Clero secolare, di prudenza dotato, e di buoni costumi, il quale presieda al regolamento delle suddette Case, cancellato affatto, e soppresso il nome della Società.

29. Declaramus, individuos etiam prædictæ Societatis ex omnibus Provinciis, a quibus jam reperiuntur expulsi, comprehensos esse

29. Dichiariamo altresì, che in questa general soppressione della Società s' intendon compresi eziandio gl' individui della stessa Società

esse in hac generali Societatis suppressione; ac proinde volumus, quod supradicti expulsi, etiamsi ad majores Ordines sint, & existant promoti, nisi ad alium regularem Ordinem transierint, ad statum Clericorum, & Presbyterorum Sæcularium ipso facto redigantur, & locorum Ordinariis totaliter subjiciantur.

30. Locorum Ordinarii, si eam, quà opus est, deprehenderint virtutem, doctrinam, morumque integritatem in iis, qui e Regulari Societatis Jesu Instituto ad Presbyterorum Secularium statum in vim præsentium nostrarum litterarum transierint, poterunt eis pro suo arbitrio facultatem largiri, aut denegare excipiendi sacramentales confessiones Christifidelium, aut publicas ad populum habendi sacras conciones, sine qua licentia in scriptis nemo illorum iis fungi muneribus audebit. Hanc tamen facultatem ii-

tà di tutte le provincie, dalle quali sono già stati scacciati; e perciò vogliamo, che questi espulsi, ancorchè già promossi agli Ordini sacri, se non passeranno ad altr' Ordine Regolare, sieno ipsofatto ridotti allo stato di Cherici, Preti secolari, e totalmente soggetti agli Ordinarj de' luoghi.

30. *Gli Ordinarj de' luoghi, se in quelli, che dal regolare Istituto della Compagnia di Gesù saranno passati in virtù delle presenti nostre lettere allo stato di Preti secolari, riconosceranno quella virtù, dottrina, e integrità di costumi, ch' è necessaria, potranno a loro arbitrio dare ad essi, o negare la facoltà di ascoltare le confessioni de' Fedeli, o di fare pubbliche sacre concioni al popolo, senza la qual licenza in iscritto nessun di loro ardirà di esercitare tali uffizj. I medesimi Vescovi però, o Ordinarj de' luoghi non concederan-*

dem Episcopi, vel locorum Ordinarii nunquam quoad extraneos iis concedent, qui in Collegiis, aut Domibus antea ad Societatem pertinentibus vitam ducent, quibus proinde perpetuo interdicimus, Sacramentum pœnitentiæ extraneis administrare, vel prædicare, quemadmodum ipse etiam Gregorius X. prædecessor in citato generali Concilio simili modo prohibuit. Qua de re ipsorum Episcoporum oneramus conscientiam, quos memores cupimus severissimæ illius rationis, quam de ovibus eorum curæ commissis Deo sunt redditurí, & durissimi etiam illius judicii, quod iis, qui præsunt, supremus vivorum, & mortuorum Judex minatur.

no mai questa facoltà riguardo agli estranei a quelli, che viveranno ne' Collegj, o nelle Case prima spettanti alla Società, a quali perciò proibiamo in perpetuo l' amministrare il Sagramento della Penitenza agli Estranei, o il predicare, siccome in simil guisa lo proibibì anche l' istesso nostro predecessore Gregorio X. nel citato Concilio generale. Sopra di che incarichiamo la coscienza degl' istessi Vescovi, i quali desideriamo, che si ricordino di quel severissimo conto, che sono per rendere a Dio delle pecore alla loro cura commesse, e di quel rigorosissimo giudizio, che il supremo Giudice de' vivi, e de' morti minaccia a quei, che presiedono.

31. Volumus præterea, quod siquis eorum, qui Societatis institutum profitebantur, munus exerceat erudiendi in litteris juventutem, aut Magistrum agat in aliquo Collegio, aut schola, remotis penitus omni-

31. *Vogliamo inoltre, che se taluno di quelli, che professavano l' Instituto della Società, eserciti l' uffizio d' instruire nelle lettere la gioventù, o faccia il Maestro in qualche Collegio, o scuola, rimossi tutti dal regolamen-*

mnibus a regimine, administratione, & gubernio, iis tantum in docendi munere locus fiat perseverandi, & potestas, qui ad bene de suis laboribus sperandum signum aliquod præseferant, & dummodo ab illis alienos se præbeant disputationibus, & doctrinæ capitibus, quæ sua vel laxitate, vel inanitate gravissimas contentiones, & incommoda parere solent, & procreare; nec ullo unquam tempore ad hujusmodi docendi munus ii admittantur, vel in eo, si nunc actu versantur, suam sinantur præstare operam, qui scholarum quietem, ac publicam tranquillitatem non sunt pro viribus conservaturi.

32. Quo vero ad sacras attinet Missiones, quarum etiam ratione intelligenda volumus quæcumque de Societatis suppressione dispo-suimus, Nobis reservamus, quæcumque de Societatis suppressione disposuimus, Nobis reservamus, ea media con-

mento, dall'amministrazione, e dal governo, a quelli soli si dia luogo, e facoltà di continuare nell'uffizio d'insegnare, che danno qualche segno, onde si possi sperar bene delle loro fatiche; e e purchè si facciano conoscere alieni da quelle dispute, e da que' capi di dottrina, che o per la lassità, o per la insussistenza loro produr sogliono, e generare contese gravissime, e inconvenienti; nè mai s'ammettano a questo impiego d'insegnare, ovvero se attualmente l' esercitano, si permetta, che in esso si adoperino quelli, che non sono per conservare per quanto potranno, la quiete, e la pubblica tranquillità delle scuole.

32. *Per quello poi, che s'appartiene alle sacre Missioni, rispetto alle quali ancora vogliamo, che s' intenda tutto ciò, che della soppressione della Società abbiamo disposto, ci riserviamo di stabilire quei mezzi, co' quali più facilmente, e più*

constituere, quibus & Infidelium conversio, & dissidiorum sedatio facilius, & firmius obtineri possit, & comparari.

33. Cassatis autem, & penitus abrogatis, ut supra privilegiis quibuscumque, & statutis sæpedictæ Societatis, declaramus, ejus Socios, ubi a Domibus, & Collegiis Societatis egressi, & ad statum Clericorum Sæcularium redacti fuerint, habiles esse, & idoneos ad obtinenda juxta sacrorum canonum, & constitutionum Apostolicarum decreta, Beneficia quæcumque, tam sine cura, quam cum cura, Officia, Dignitates, Personatus, & id genus alia, ad quæ omnia eis in Societate manentibus aditus fuerat penitus interclusus a felicis recordationis Gregorio PP. XIII. per suas in simili forma Brevis die 10. Septembris 1584. expeditas literas, quarum initium est: *Satis, superque*. Item iisdem permittimus, quod pariter vetitum eis [illegible] erat

più sicuramente si possa ottenere, e procurare e la conversione degl' Infedeli, e la calma delle discordie.

33. *Cassati poi, e totalmente abrogati tutti i privilegj, e statuti della spesse volte mentovata Società, dichiariamo, che i Socj della medesima, usciti, che saranno dalle Case, e da' Collegj della Società, e ridotti allo stato di Cherici secolari, sieno abili, e idonei a ottenere secondo i decreti de' sacri canoni, e delle Apostoliche Constituzioni qualunque Benefizio sì curato, che non curato, Uffizio, Dignità, Personato, e altri di simil sorta, ai quali tutti era loro, mentre stavano nella Compagnia, assolutamente chiuso l' adito secondo le lettere del Papa Gregorio XIII. di fel. me. in simil forma di Breve spedite sotto il dì 10. di Settemb. del 1584. le quali cominciano:* Satis superque. *Permettiamo similmente a' medesimi, cosa*

che

erat, ut eleemosynam pro missæ celebratione valeant percipere; possintque iis omnibus frui gratiis, & favoribus, quibus tamquam Clerici Regulares Societatis Jesu perpetuo caruissent. Derogamus pariter omnibus & singulis facultatibus, a Præposito generali, aliisque Superioribus, vi privilegiorum a Summis Pontificibus obtentorum, donati fuerint, legendi videlicet hæreticorum libros, & alios ab Apostolica Sede proscriptos, & damnatos; non servandi jejuniorum dies, aut esurialibus cibis in iis non utendi; anteponendi, postponendique Horarum Canonicarum recitationem, aliisque id genus, quibus in posterum eos uti posse severissime prohibemus, cum mens Nobis, animusque sit, ut iidem tamquam Sæculares Presbyteri, ad juris communis tramites, suam accommodent vivendi rationem.

34.

che che parimente era loro vietata, di ricevere la limosina per la celebrazione della messa; e che possano godere di tutte quelle grazie, e di quei favori, di cui come Cherici regolari della Compagnia di Gesù sarebbono per sempre stati privi. Deroghiamo altresì a tutte, e a ciascuna delle facoltà, che loro sieno state concedute dal Preposito generale, o dagli altri Superiori in virtù de' privilegj ottenuti dai Sommi Pontefici, cioè di leggere i libri degli Eretici, e gli altri proscritti, e condannati dalla Sede Apostolica; di non osservare i giorni di digiuno, o di non usare in essi i cibi di magro; di antiporre, e posporre la recitazione delle Ore Canoniche, e altre di simil sorta, delle quali probibiamo loro severissimamente il poter servirsene in avvenire; essendo pensier nostro, e nostra volontà, ch'essi come Preti secolari adattino la loro maniera di vivere alla norma del Diritto comune.

34

34. Vetamus, ne poſtquam præſentes noſtræ litteræ promulgatæ fuerint, ac notæ redditæ, ullus audeat earum executionem ſuſpendere, etiam colore, titulo, prætextu cujusvis petitionis, appellationis, recurſus, declarationis, aut conſultationis dubiorum, quæ forte oriri poſſent, alioque quovis prætextu prævifo, vel non prævifo. Volumus enim ex nunc, & immediate ſuppreſſionem, & caſsationem univerſæ prædictæ Societatis, & omnium ejus officiorum ſuum effectum ſortiri, forma, & modo a Nobis ſupra expreſſis, ſub pœna majoris excommunicationis ipſo facto incurrendæ, Nobis, noſtriſque ſucceſſoribus Romanis Pontificibus pro tempore reſervatæ, adverſus quemcumque, qui noſtris hiſce litteris adimplendis impedimentum, obicem, aut moram apponere præſumpſerit.

35. Mandamus inſuper, ac in virtute ſanctæ obedien-

34. Proibiamo, che, dopochè queſte noſtre preſenti lettere ſaranno ſtate promulgate, e rendute note, neſſuno ardiſca di ſoſpenderne l' eſecuziono, anche ſotto colore, titolo, preteſto di qualſivoglia petizione, appellazione, ricorſo, dichiarazione, o conſultazione sù dubbj, che forſe poteſſero naſcere, e ſotto qualunque altro preteſto previſto, o non previſto. Perocchè Noi vogliamo, che la ſoppreſsione, e caſſazione di tutta la ſuddetta Società, e di tutti i ſuoi uffizj, abbia fin da ora, e immediatamente il ſuo effetto nella forma, e nel modo da Noi ſopra eſpreſsi, ſotto pena della ſcomunica maggiore da incorrerſi iſſofatto, e riſervata a Noi, e a' Romani Pontefici pro tempore, noſtri ſucceſſori, contro chiunque preſumerà di apporre impedimento, oſtacolo, o ritardo all' adempimento di queſte noſtre lettere.

35. Ordiniamo altresì, e in virtù di ſanta ubbidienza co-

dientiæ præcipimus omnibus, & singulis personis Ecclesiasticis, regularibus, sæcularibus cujuscumque gradus, dignitatis, qualitatis, & conditionis, & iis signanter, qui usque adhuc Societati fuerunt adscripti, & inter Socios habiti, ne defendere audeant, impugnare, scribere, vel etiam loqui de hujusmodi suppressione, deque ejus causis, & motivis, quemadmodum nec de Societatis instituto, regulis, constitutionibus, regiminis forma, aliave de re, quæ ad hujusmodi pertinet argumentum, absque expressa Romani Pontificis licentia; ac simili modo sub pœna excommunicationis, Nobis, ac nostris pro tempore Successoribus reservatæ prohibemus omnibus, & singulis, ne hujus suppressionis occasione ullum audeant, multoque minus eos, qui Socii fuerunt, injuriis, jurgiis, contumeliis, aliove contemptus genere, voce, aut scripto, clam, aut palam afficere, ac lacessere.

36.

comandiamo a tutte, e a ciascuna persona ecclesiastica, regolare, secolare di qualunque grado, dignità, qualità, e condizione, e segnatamente a quelli, che sono stati finora ascritti alla Società, e annoverati tra' Socj, che non ardiscano di difendere, impugnare, scrivere, o anche parlare di questa soppressione, e delle cause, e de' motivi della medesima, come nè pure dell' Istituto, delle regole, e costituzioni, forma del governo della Società, o di altra cosa, che a questo argomento appartenga, senza espressa licenza del Romano Pontefice; e in simil guisa sotto pena di scomunica, riservata a Noi, e a' nostri Successori pro tempore, proibiamo a tutti, e a ciascuno, che non ardiscano per occasione di questa soppressione di trattare, e provocare alcuno, e molto meno quelli, che furono Socj, con ingiurie, con litigj, con contumelie, o con altro genere di disprezzo, in voce, o in iscrit-

iscritto, in segreto, o in pubblico.

36. Hortamur omnes Christianos Principes, ut ea, qua pollent, vi, auctoritate, & potentia, quam pro sanctæ Romanæ Ecclesiæ defensione, & patrocinio a Deo acceperunt, tum etiam eo, quo in hanc Apostolicam Sedem ducuntur obsequio, & cultu, suam præstent operam, ac studia, ut hæ nostræ litteræ suum plenissime consequantur effectum, quinimo singulis in iisdem litteris contentis inhærentes similia constituant, & promulgent decreta, per quæ omnino caveant, ne, dum hæc nostra voluntas executioni tradetur, ulla inter Fideles excitentur jurgia, contentiones, & diffidia.

36. Esortiamo tutti i Principi Cristiani, che per quella forza, autorità, e potenza, che hanno, e che da Dio hanno ricevuta per la difesa, e per lo patrocinio della santa Romana Chiesa, e per quell' ossequio, e per quella venerazione, onde sono animati verso questa Sede Apostolica, impieghino l' opera loro, e le loro premure, acciocchè queste nostre lettere ottengano il loro pienissimo effetto, anzi conformandosi essi in tutto, e per tutto a quanto in esse si contiene, facciano, e promulghino simili decreti, per i quali s' impedisca onninamente, che, mentre questa nostra volontà si metterà in esecuzione, non si eccitino trà Fedeli litigj contese, e discordie.

37. Hortamur denique Christianos omnes, ac per Domini nostri Jesu Christi viscera obsecramus, ut memores sint, omnes eumdem habere Magistrum, qui in cœlis est; eumdem omnes Re-

37. Esortiamo finalmente tutti i Cristiani, e per le viscere del nostro Signor Gesù Cristo li preghiamo a ricordarsi, che tutti hanno il medesimo Maestro, ch' è ne' Cieli; tutti il medesimo Ripara-

Reparatorem, a quo empti ſumus pretio magno; eadem omnes lavacro aquæ in verbò vitæ regeneratos eſſe, & filios Dei, cohæredes autem Chriſti conſtitutos, eodem Catholicæ doctrinæ, verbique divini pabulo nutritos; omnes demum unum corpus eſſe in Chriſto, ſingulos autem alterum alterius membra; atque idcirco neceſſe omnino eſſe, ut omnes communi charitatis vinculo ſimul colligati cum omnibus hominibus pacem habeant, ac nemini debeant quidquam, niſi ut invicem diligant, nam qui diligit proximum, legem implevit; ſummo proſequentes odio offenſiones, ſimultates, jurgia, inſidias, aliaque hujusmodi ab antiquo humani generis hoſte excogitata, inventa, & excitata ad Eccleſiam Dei perturbandam, impediendamque æternam Fidelium felicitatem ſub fallaciſſimo ſcholarum, opinionum, vel etiam Chriſtianæ perfectionis titulo, ac prætextu. Omnes tandem to-

paratore, da cui ſiamo ſtati a gran prezzo comperati; che tutti ſono ſtati rigenerati nel lavacro dell' acqua per la parola della vita, e coſtituiti figliuoli di Dio, e coeredi di Criſto; nudriti col medeſimo paſcolo della dottrina cattolica, e della divina parola; che tutti finalmente ſono un ſolo corpo in Criſto, e tutti ſcambievolmente membri l' uno dell' altro, e che perciò fa di meſtieri, che tutti inſieme legati col comun vincolo della carità, abbiano pace con tutti gli uomini, nè abbiano con alcuno altro debito, ſe non quello di amarſi ſcambievolmente, perocchè chi ama il proſſimo, ha adempiuta la legge; odiando ſommamente i diſguſti, le inimicizie, le conteſe, le inſidie, e le altre ſimili coſe penſate; inventate, ed eccitate dall' antico nemico dell' uman genere per turbare la Chieſa di Dio, e per impedire l' eterna felicità de' Fedeli, ſotto il fallaciſſimo titolo, e preteſto di ſcuole,

totis viribus contendant, veram, germanamque sibi sapientiam comparare, de qua scriptum est per Sanctum Jacobum (*cap.* 3. *Epist. Canon. vers.* 13.) „ Quis sapiens, & disciplinatus inter vos? Ostendat ex bona conversatione operationem suam in mansuetudine sapientiæ. Quod si zelum amarum habetis, & contentiones sint in cordibus vestris, nolite gloriari, & mendaces esse adversus veritatem. Non est enim ista sapientia desursum descendens; sed terrena, animalis, diabolica. Ubi enim zelus, & contentio, ibi inconstantia, & omne opus pravum. Quæ autem desursum est sapientia, primum quidem pudica est, deinde pacifica, modesta, suadibilis, bonis consentiens, plena misericordia, & fructibus bonis, non judicans, sine æmulatione. Fructus autem justitiæ in pace seminatur facientibus pacem.

38

di opinioni, o anche di Cristiana perfezione. Tutti finalmente con ogni lor possa si sforzino di procacciarsi quella vera, e sincera sapienza, della quale ha scritto S. Giacomo (cap. 3. Epist. Canon. vers. 13.) „ *Evvi alcun savio, e scienziato tra voi? Mostri le sue operazioni conducendo una vita buona con una sapienza piena di mansuetudine. Ma se avete ne' vostri cuori gelosia amara, e contenzioni, non vogliate gloriarvi, ed esser mentitori contro la verità. Perciocchè non è questa la Sapienza, che scende dall' alto, ma ella è una sapienza terrena, animalesca, diabolica. Conciossiachè dov' è invidia, e contenzione, ivi è confusione, e ogni opera malvagia. Ma la Sapienza, che viene dall' alto, prima è pudica, poi pacifica, modesta, docile, che consente ad ogni bene, piena di misericordia, e di frutti buoni, essa non giudica,* „ *ed*

„ ed è senza emulazione.
„ Ora il frutto della giusti-
„ zia si semina in pace per
„ coloro, che si adoperano
„ alla pace.

38. Præsentes quoque litteras etiam ex eo quod Superiores, & alii religiosi sæpe dictæ Societatis, & ceteri quicumque in præmissis interesse habentes, seu habere quomodolibet prætendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati, & auditi fuerint; nullo unquam tempore de subreptionis, obreptionis, nullitatis, aut invaliditatis vitio, seu intentionis nostræ, aut alio quovis defectu, etiam quantumvis magno, inexcogitato, & substantiali, sive etiam ex eo quod in præmissis, seu eorum aliquo solemnitates, & quævis alia servanda, & adimplenda servata non fuerint; aut ex quocumque alio capite a jure, vel consuetudine aliqua resultante, etiam in corpore juris clauso, seu etiam enormis, enormissimæ, & totalis læsio-

38. *Decretiamo poi, che le presenti nostre lettere, eziandio pel motivo, che i Superiori, e gli altri Religiosi della spesse volte mentovata Società, e chiunque altro, che nelle cose premesse abbiano interesse, o in qualunque modo pretendano di avervelo, non abbiano alle medesime acconsentito, nè vi sieno stati chiamati, e ascoltati, che in nessun tempo per vizio di surrezione, orrezione, nullità, o invalidità, o per difetto della nostra intenzione, o qualsivoglia altro difetto quantosisia grande, impensato, e sostanziale, o anche pel motivo, che nelle cose premesse, o in alcuna di esse non sieno state osservate le solennità, e qualunque altra cosa da osservarsi, e da adempiersi, o per qualunque altro capo risultante dal gius, o da qualche consuetudine,*

 ezian-

ſionis, & quovis alio prætextu, occaſione, vel cauſa etiam quantumvis juſta, rationabili, & privilegiata, etiam tali, quæ ad effectum validitatis præmiſſorum neceſſario exprimenda foret, notari, impugnari, invalidari, retractari, in jus, vel controverſiam revocari, aut ad terminos juris reduci, vel adverſus illas reſtitutionis in integrum, aperitionis oris, reductionis ad viam, & terminos juris, aut aliud quodcumque juris, facti, gratiæ, vel juſtitiæ remedium impetrari, ſeu quomodolibet conceſſo, aut impetrato quempiam uti, ſeu ſe juvari in judicio, vel extra illud poſſe, ſed easdem præſentes ſemper, perpetuoque validas, firmas, & efficaces exiſtere, & fore, ſuosque plenarios, & integros effectus ſortiri, & obtinere, ac per omnes, & ſingulos, ad quos ſpectat, & quomodolibet ſpectabit in futurum inviolabiliter obſervari.

eziandio contenuto nel corpo del gius, o per capo di leſione enorme, enormiſſima, e totale, e per qualunque altro preteſto, occaſione, o cauſa, anche quantoſivoglia giuſta, ragionevole, e privilegiata, anche tale, che per la validità delle coſe premeſſe ſi doveſſe neceſſariamente eſprimere, non poſſano eſſere notate, impugnate, ritrattate, richiamate in gius, o in controverſia, o ridotte a' termini del gius, nè ſi poſſa impetrare contro di eſſe il rimedio della reſtituzione in integrum, *dell'aperizione* oris, *della riduzione alla via, e a' termini del gius, nè qualunque altro rimedio di gius, di fatto, di grazia, o di giuſtizia, o eſſendo in qualunque modo conceduto, o impetrato, neſſuno ſe ne poſſa ſervire, nè gli poſſa giovare in giudizio, o fuori; ma che le ſteſſe preſenti lettere ſempre in perpetuo ſieno, e ſiano per eſſere valide, ſtabili, ed efficaci, e ſortiſcano, ed ottengano pienamente,*

te, e interamente tutti i loro effetti, e che da tutti, e da ciascuno, a cui si appartiene, e in qualunque maniera si apparterrà in futuro, sieno inviolabilmente osservate.

39. Sicque, & non aliter in præmissis omnibus, & singulis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, & Sedis Apostolicæ Nuncios, & alios quavis auctoritate, & potestate fungentes, & functuros, in quavis causa, & instantia, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, seu interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, ac definiri debere, ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari, decernimus.

39. *E che così, e non altrimenti in tutte le cose premesse, e in ciascuna di esse si debba in qualunque causa, e instanza giudicare, e definire da qualunque Ordinario, e Delegato, anche dagli Uditori delle Cause del Palazzo Apostolico, e da' Cardinali della S. R. C. anche Legati a latere, e Nunzj della Sede Apostolica, e dagli altri, che abbiano, o sieno per avere qualunque autorità, e podestà, togliendo ad essi, e a ciascun di loro la facoltà di altrimenti giudicare, o d' interpetrare, e che sia irrito, e nullo tutto ciò, che sopra di queste cose accada, che da chicchesia, con qualsivoglia autorità scientemente, o ignorantemente si attenti.*

40. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus

40. *Non ostante le Costituzioni, e Ordinazioni Apo-*

bus Apostolicis, etiam in Conciliis generalibus editis, & quatenus opus sit; regula nostra de non tollendo jure quæsito, nec non sæpedictæ Societatis, illiusque Domorum, Collegiorum, ac Ecclesiarum, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & litteris Apostolicis eidem Societati, illiusque Superioribus, Religiosis, & personis quibuslibet, sub quibusvis tenoribus, & formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque decretis etiam irritantibus, etiam motu simili, etiam consistorialiter, ac alias quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem im-

stoliche, pubblicate anche ne' Concilj generali, e, in quanto sia d'uopo, la nostra regola del non togliersi il gius acquistato, e così anche gli Statuti, e le consuetudini della spesse volte mentovata Società, e delle Case, Collegj, e Chiese della medesima, corroborate eziandio con giuramento, con confermazione Apostolica, o in qualsivoglia altro modo, i privilegj ancora, gl' indulti, e le lettere Apostoliche alla medesima Società, e a' di lei Superiori, Religiosi, e a qualunque persona sotto qualsivoglia tenore, e forma, e con qualunque derogatoria delle derogatorie, e altri decreti anche irritanti, anche con simil motu proprio, *anche concistorialmente, e in qualsivoglia modo altre volte conceduti, confermati, e rinnovati. Alle quali cose tutte, e a ciascuna delle medesime, ancorchè per la loro sufficiente derogazione si dovesse delle medesime, e di tutte il tenor loro fare una menzione speciale, espressa, in-*

importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium, & singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, & forma in illis tradita observata exprimerentur, & insererentur, præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum, specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem, ut præsentium litterarum transumptis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo alicujus personæ in diguitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus fides in judicio, & extra adhibeatur, quæ præsentibus ipsis adhiberetur, si forent exhi-

individua, e a parola per parola, e non con le clausole generali, che importano lo stesso, o qualunque altra espressione si dovesse fare, o qualch' altra esquisita forma per questo si dovesse osservare, avendo per pienamente espresso, e inserito nelle presenti il tenore di tutte, e di ciascuna di queste cose, come se espressa, ed inserita fosse a parola per parola, senz' aver lasciato nulla; e nella forma in esse tenuta, ed osservata, essendo esse per altro per rimanere nella sua forza per l' effetto delle cose premesse, specialmente, ed espressamente deroghiamo, e a tutte le altre cose in contrario.

Vogliamo poi, che alle copie delle presenti lettere, anche stampate, sottoscritte di mano di qualche pubblico Notajo, e munite del sigillo di qualche persona costituita in dignità Ecclesiastica, si presti in giudizio, e fuori quella medesima fede appunto, che si presterebbe a queste stesse nostre, se fos-

exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die XXI. Julii MDCCLXXIII. Pontificatus nostri anno quinto.

A. Card. Nigronus.

fossero esibite, e mostrate.

Dato in Roma appresso S. Maria Maggiore sotto l'Anello del Pescatore il dì 21. di Luglio del 1773. nell' anno quinto del nostro Pontificato.

A. Card. Negroni.

D I S P A C C I O

ALLA REAL CAMERA DI S. CHIARA

Per la Stampa, e pubblicazione del Breve.

TROVANDOSI già colla Sovrana disposizione del RE de' 3. Novembre 1767. abolita per sempre, ed esclusa perpetuamente da' dominj della M. S. la Compagnia detta di Gesù, ed espulsi gl' Individui della medesima col divieto di mai più non potervi ritornare; e trovandosene occupati gli effetti, e disposti con altre successive Reali determinazioni in quelle opere, che alla M. S. son sembrate più opportune al ben dello Stato, ed al vantaggio spirituale, e temporale de' suoi amatissimi sudditi: Ha ultimamente il Sommo Pontefice con Breve del dì 21. Luglio di questo anno dichiarata estinta per sempre, e soppressa in tutto la Compagnia suddetta, abolendone, e cassandone le regole, le costituzioni, i privilegj, e tutto ciò, che ne componea, e formava l' Istituto; con esortare i Principi ad avere la Compagnia suddetta, e farla avere ne' loro Stati, per estinta, e soppressa, abolita, e cassata

sata perpetuamente, e in tutto, e per tutto; e così esortando parimente tutti i Fedeli per bene della Religion Cristiana, e per la quiete, e tranquillità comune. E volendo il Re, che la notizia di questa dichiarazione si pubblichi, e si sappia da ognuno, ha disposto, che se ne stampino gli esemplari a due colonne, unendosi al Breve originale in latino la traduzione in volgare, con stamparsi insieme il presente Real Dispaccio; E mi ha la M. S. imposto, che questi esemplari così stampati si passino alle SS. VV. Ill. perchè da cotesta Real Camera se ne disponga la pubblicazione nella solita maniera, e si mandino nel Suo Real Nome a tutti i Tribunali, Magistrati, e Giudici di questo Regno, e a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, e altri Superiori Ecclesiastici Secolari, e Regolari, ordinando loro in nome della M. S. che restandone essi nella intelligenza per l'uso, che convenga, lo facciano sapere per l'uso stesso a chi altri convenga: Bene inteso, che con ciò in niente s'intenda alterata, o pregiudicata nè la suddetta Real determinazione de' 3. Novembre 1767. con cui restò abolita, ed estinta ne' Reali dominj la Compagnia suddetta, nè tutte le altre consecutivamente fatte, o che vorrà fare la M. S. per la libera disposizione, che alla M. S. appartiene, degli effetti della Compagnia medesima ne' suoi dominj; e senza che s'intenda recato alcun pregiudizio col Breve suddetto, o con qualunque espressione nel medesimo contenuta, ai diritti della Sovranità, e alla sua Real Giurisdizione, e alle leggi, e costumanze del Regno. Portici 10. Novembre 1773. = Bernardo Tanucci = Signori Marchese Presidente, e Consiglieri della Real Camera di S. C.

Viso Brevi Sanctissimi Patris Clementis PP. XIV. quo non modo Societas olim Jesuitarum dissol-

vitur, ſupprimitur, abrogatur, ac penitus aboletur, ſed inſimul Catholici Principes hortantur, ut illam in eorum Ditionibus ſuppreſſam, diſſolutam, abrogatam, ac penitus abolitam haberi faciant: Necnon viſo Regali Reſcripto per Primam Secretariam Status de die 10. Nov. Regalis Camera S. Claræ providet, decernit, atque mandat, quod pro executione prædictorum, Breve Pontificium, ac ipſummet Regale Reſcriptum publicentur in Locis ſolitis, ſolitiſque ſolemnitatibus; Ac deinde exemplaria formis Regiæ Typographiæ impreſſa cum publicatione ſecuta, transmittantur Tribunalibus, ac Magiſtratibus omnibus non modo hujus Civitatis Neapolis, verum etiam Præſidibus, & Regiis Audientiis Provinciarum, Campaniæ Præfecto, Archiepiſcopis, Epiſcopis, & Ordinariis omnibus hujus Regni, ut plenam de his omnibus notitiam habeant, & integram obedientiam præſtent: Ita tamen, ut nullum ex hac Pontificii Brevis acceptatione præjudicium deveniat Regiæ determinationi de die 3. Nov. 1767. nec aliis ſubſequentibus hoc ſuper negotio factis, vel in poſterum faciendis. Hoc ſuum, & expediantur ordines.

Citus Præſ. — Vargas.
Salomone. — Paoletti.
Vidit Fiſcus R. C.

Dominus Rex mandavit mihi

Salvatori Spiriti *a ſecretis.*

Citus.

Se-

A dì 23. Nov. 1773. Io Nicolà Majorino Lettore de' Regj Bandi dico di aver pubblicato il Breve, e il Real Diſpaccio, e il sopradetto Decreto della Real Camera di S. Chiara, riguardanti l'abolizione della Compagnia, che dicevaſi de' Geſuiti, ne' luoghi ſoliti e conſueti di queſta fedeliſſima Città.

90 *Si tassano i diritti del Notajo della Regia Corte.*

Sedate alquanto le moleste cure lojolitiche, le quali non poco tennero occupata la Real mente, quantunque per maggiore accerto de' passi da darsi avesse sempre voluto consultarne la Giunta degli Abusi, cominciò il Re di nuovo a rivolger le sue cure per lo sollievo de' suoi Popoli. Era giunto a sua notizia, che eccessivi si fossero i diritti, che esigeva il Notajo della Regia Corte per gli contratti, che stipolava co' particolari, e per le copie, che questi ne chiedevano, onde ordinò con Dispaccio de' 15. di Dicembre del 1767. al Tribunal della Camera, che ne avesse formata una giusta Tariffa. Fu già questa eseguita, ed indi approvata dal Sovrano, e finalmente pubblicata a' 30. di Gennajo del 1768. (1).

91 *Si espone la* Prammatica XIV. *sotto il tit.* de Officio Supr. Magistr.

A' 2. del seguente Febbrajo leggesi sottoscritto un Real Dispaccio, che si contiene nella *Prammatica XIV.* sotto il titolo *De Officio Supremi Magistratus &c.* (2). In esso ve se ne trascrivono tanti altri simili cominciando da' 13. di Agosto del 1750., co' quali sempre l'istesso erasi ordinato. Era insorta poi contesa nel Supremo Magistrato tra' Negozianti Franzesi Fourot, e la eredità del defonto Principe di Faggiano, e il Re ordinò, che avesse continuato a procedere, senza essere di ostacolo la sopraintendenza accordata all' odierna Principessa di Faggiano.

92 *Indulti pubblicati in occasione delle Reali Nozze.*

Seguiron poi le tante sospirate Reali nozze tra il nostro Re, e l'Arciduchessa Maria Carolina d'Austria,

Ee 2 ed

(1) Prammatica III. *sotto il titolo* De Notario Regiæ Curiæ *Tom. II. pag. 626.*
(2) *Tom. III. pag. 395.*

ed in sì gioliva occaſione, ſtimò il Sovrano che anche partecipaſſero del ſuo giubilo i ſuoi vaſſalli, onde pubblicò due grazioſi Indulti a 7., e a 9. di Maggio del 1768., con eſſer diretto il ſecondo a' Diſertori delle ſue Truppe (1).

93 *Il Delegato della Real Giuriſdizione rappreſenta i pregiudizj, che recava il Breve Pontificio.*

Nel 1768. eſſendoſi introdotto nel noſtro Regno un Breve Pontificio col ſeguente titolo. *Litteræ in forma Brevis, quibus abrogantur, ac caſſantur, ac nulla, & irrita declarantur nonnulla Edicta in Ducatu Parmenſi, & Placentino edita, libertati, Immunitati, & Juriſdictioni Eccleſiaſticæ præjudicialia: Romæ* 1768., *ex Typographia Rev. Cameræ Apoſtolicæ*. Stimò il Delegato della Real giuriſdizione di dare una ſpinta allo zelo della Real Camera di S. Chiara, perche rappreſentaſſe al Re quali, e quanti pregiudizj recaſſe quella Carta di Roma alla ragion de' Sovrani, comechè in eſſa ſi volevano risvegliare maſſime oppoſte al Vangelo, che dettato avea la dovuta ſoggezione di ogni ordine di perſone alla indipendente autorità del Principe ſecolare iſtituito da Dio, cui contraſtavaſi l'autorità, che avea nel far leggi, che riguardaſſero le mere temporalità, ſpargendoſi ſentimenti ſedizioſi capaci a rimuovere i ſudditi dalla dovuta ubbidienza verſo il Sovrano per mezzo delle minaccie delle cenſure, che impreſſione far poteano negli animi deboli.

94 *Conſulta fatta dalla Real Camera di S. Chiara su queſto punto.*

Quindi ſaldi ravviſandoſi queſti principj, ſtimò eſſere di ſuo dovere la Real Camera di S. Chiara con con una ſua Conſulta ſottoſcritta a' 28. Maggio del 1768. di rappreſentare al Sovrano, che con difficoltà ſi ſarebbe creduto, come in un ſecolo cotanto illuminato ſi foſse

(1) Prammatica XLVIII., e XLIX. *ſotto il titolo* de Abolitionibus *Tom.* I. *pag.* 47. & 48.

fosse potuto trascorrere dalla spirituale Potestà in un passo così avanzato, ed irregolare. Sarebbe perciò stato di far credere, che ancora vacillassero i diritti de' Sovrani su questa materia, se si fossero esposti tutti gli assurdi, che in quel Breve conteneansi, giacche tai diritti stavano appoggiati su di tante verità primitive, che mai eransi potute distruggere dalla Potestà Ecclesiastica, quantunque avesse preteso combatterle, mercè dell'ignoranza de' secoli, ed in occasione delle guerre, e gare insurte tra' Principi secolari e per qualunque ascendente avesse la Religione sulla credulità altrui. Eran dunque queste verità sempre conosciute, e confessate dalla stessa Chiesa, specialmente in quei secoli, ne' quali in essa non regnò l' interesse, ed egualmente eransi distese per tutto l' Orbe Cattolico, e adottate con ugual costanza della stessa nostra sagrosanta Religione.

95 *Riflessioni fatte sul Breve dalla Real Camera di Santa Chiara.*

Si continuò adunque a rappresentare, che quello, che più destato avea la Real Camera di S. Chiara, si era il riflettere, che in questo pubblicato Breve il Pontefice tutto l'impegno avea dimostrato nel far risorgere non meno il disposto nelle antecedenti Decretali fatte da' suoi Predecessori per fondare una assoluta Monarchia così nello spirituale, che nel temporale confondendo quelle due Potestà, che Cristo Signor N. avea volute distinte, e separate, ma ben anche richiamavansi in vita le sediziose massime contenute nella Bolla detta *in Cœna Domini*, con cui si è preteso di atterrare in tutta la legittima Potestà de' Sovrani. Si raccorda perciò, che in essa vengono a dichiararsi scomunicati tutti i fautori degli Eretici, onde indirettamente faceasi ricadere nell' arbitrio del Papa lo scomunicare i Principi Cattolici, laddove necessità avessero di collegarsi colle

Po-

Potenze riformate, e cogl' Infedeli. Si scomunicano tutti gli appellanti al futuro Concilio da'decreti, e dalle Pontificie sentenze con volersi incorse nelle stesse censure tutte le Università, o particolari, che sostenessero essere i Concilj superiori al Papa, quando che non questo, ma quelli rappresentano la Chiesa universale, cui da Gesù Cristo fu promessa l'infallibilità nelle materie di fede. Scomunicavansi parimenti tutti i Principi, che imponessero nuovi dazj, o accrescessero gli antichi senza licenza della S. Sede, e con tal soggezione avrebbono dovuto essi palesare alle straniere Potenze i loro bisogni, e l' arcano da' loro Stati. Si stabilisce la Ecclesiastica Immunità *de Jure Divino*, non volendola derivata dalla concession de' Principi, onde si scommunicano tutti quei Magistrati secolari, i quali impedissero agli Ecclesiastici l'esercizio della lor giurisdizione anche contro de' laici. Alle stesse censure si voglion sottoposti tutti coloro, che impedissero l' estrazion de' viveri da' proprj Stati, quando avessero a servire per l' annona dello Stato Pontificio, come eziandio tutti quei, che impedissero l'esecuzione di qualunque Breve, Decreto, Rescritto di Roma, talche restarebbono spogliati i Principi della principale loro Regalia, qual si è quello del Regio *Exequatur*. Quindi essendosi dichiarato nel succennato Breve, che seguir voleansi le orme delle additate Decretali, e quanto si conteneva nella Bolla *in Cœna Domini*, ravvisava ognuno, che comune diveniva la causa del Duca di Parma con tutti i Sovrani, i quali risolutamente vi si doveano opponere, senzachè la dissimulazione, e silenzio del Supremo Governo di questi Regni facessero presumere alcuna approvazione dell' irregolare procedere della Corte di Roma.

Que-

Questa consulta cotanto ben ragionata ritrovasi impressaa sotto il titolo. *Anathema in Parmensium Ducem injustum judicatur: Bulla in Cœna Domini rejicitur* (1). e si è stimato farne una parafrasi, che conveniva su questo punto. Indi avendo la medesima riccvuto la Reale approvazione, fu questa fatta nota con un Editto pubblicato a' 14. di Giugno seguente (2). In esso il Re dopo aver protestato, che supponeva tai cose essere state sottratte alla considerazione del Papa, circovenuto, e sorpreso ad autorizzarle, e che sempre più serbava la religiosa filiale venerazione alla chiesa Cattolica, ed al primo Vescovo centro, e vincolo della medesima, nondimeno in preservazione della sua sovrana Potestà ordinò, che qualunque Persona di qual si fosse stato, grado, e condizione, che avesse presso di se esemplari tanto della Carta di Roma, come della Bolla *in Cœna Domini* tra 'l termine di giorni quattro avesse dovuto esibirgli al Delegato della Real Giurisdizione, e nelle Provincie a' Presidi medesimi, o a' Governatori locali i quali doveano avere il carico di rimettergli al medesimo restando vietato ad ogni Stampatore, o Librajo di farne spaccio si dell' una, che dell' altra, sotto la pena a' contravventori di essere riputati, e trattati come rei di delito di Stato, e puniti dalla Giunta stessa di Stato, e da quella degli Abusi secondo le circostanze.

96 *Il Re approva la Consulta, e con rigorose pene vieta lo spaccio della Giunta di Roma, e della Bolla* In Cœna Domini.

Questo Editto è stato poi rigorosamente osservato, e si potrebbono quì rammentare quei Ecclesiastici in grado di Prelatura, i quali o per poca avvertenza, o per cattivarsi la benevolenza del Pontefice, o per debolez-

97 *L'Editto è stato rigorosamente osservato.*

(1) To. I. *pag.* 302.
(2) Prammatica I. *Ib. pag.* 303.

bolezza di ſpirito controvennero in alcuna guiſa a' Reali ordini , onde non poco ſoffrir dovettero dopo le ricevute mortificazioni per eſsere rimeſſi nella grazia del Sovrano .

Fine del Libro XLII.

ISTO-

ISTORIA

DELLE LEGGI, E MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO XLIII.

In cui si fa avvisare, per quali ragioni il nostro Re Ferdinando IV avesse potuto ordinare col suo Reale Editto la riunione della Città di Benevento, e di Pontecorvo al nostro Regno, confutandosi con riflessioni tolte dalla Storia le Memorie Istoriche scritte da Monsf. D. Stefano Borgia per sostenere il temporal dominio, che su di quella pretende aver la S. Sede; facendosi anche conoscere, qual conto tener si debba delle Investiture, che la medesima talvolta ha soluto dare del nostro Regno a' Sovrani, che lo possederono.

I
Ordina il Re la riunione di Benevento col nostro Regno.

FU quest' anno 1768. secondo di famosi avvenimenti, e mentre erano sotto la penna ravvisai, che non tutti nel precedente Libro conveniva notargli, onde anche per così dare qualche riposo al Lettore, ho stimato ragionarne nel presente, che sarà l'ultimo della presente Istoria. Degno di eterna memoria ei si fu il già rammentato dell'espulsione de' Gesuiti, e al pari la meriterà la seguita riunione della Città di Benevento, e di Pontecorvo al nostro Regno, avvegnachè da più tempo goduto ne avesse un precario possesso la S. Sede. Fè adunque noto il Re con un suo Editto (1), che la prima, insieme colle sue pertinenze per chiarissi-

 mi

(1) Prammatica I. de' 4. Giugno 1768. sotto il titolo Beneventi, & Pontiscurvi Reciperatio. Tom. I. pag. 348.

mi, e notorj diritti era stata sempre inseparabilmente annessa alla sua Corona fin dall' antico tempo della fondazione del Regno di Sicilia, trascrivendone a tal' effetto la concessione, che fatta ne avea il Re Roggiero in Novembre del 1137.. Inviò quindi colà il Cavaliere D. Bartolomeo Falconcini Brigadiere de' suoi Eserciti a ricevere in suo Real nome il giuramento di fedeltà, promettendo, che avrebbe fatto godere a' Beneventani tutte le immunità, esenzioni, franchigie, grazie, privilegj, e diritti, che stavano godendo, con accrescerne anche delle altre, iscemando eziandio quei pesi, che si sarebbono conosciuti insopportabili.

2 *Si espongono le ragioni, sulle quali fondasi il Reale editto, e si risponde alle memorie Istoriche di M. Borgia.*

Or quantunque da me la divisa si portasse d'Istorico delle Leggi, e Magistrati del nostro Regno, pur tuttavolta, comechè la cura prendei d'illustrarle co' loro comenti, perciò continuando il serbato stile, ne sembra, che in qualche obbligo sia di far lo stesso in rapporto al succennato Reale Editto, facendo più conte le ragioni, sulle quali poggiossi. Vieppiù mi scorgo anche in questa premura, perche quelle restar potrebbono vacillanti presso taluno, che senza fare altro criterio, fermar si volesse sulle raccolte notizie da Mons: D. Stefano Borgia date in istampa nel 1763. in tre Tomi sotto il titolo di *Memorie Istoriche della Pontificia Città di Benevento*, per dimostrare, per quante ragioni ella alla S. Sede si appartenesse. Adunque senza che impegno mi abbia di prender partito, men che quello di rischiarar questo punto, dapoichè un brieve saggio siasi dato del Beneventano Ducato in quanto al suo principio, e dello Stato di quella Chiesa, seguendo la traccia di questo dotto Autore, ne anderò tratto tratto esaminando, quanto con erudita penna ne ha scritto per sostegno del suo intrapreso argomento, per indi poterlo confutare con altre riflessioni istoriche. In-

3 *Longino inviato da Giustiniano, istituì tra i primi Ducati il Beneventano.*

Intanto per farmi strada a quello, che dovrà scriversi, mi piace premettere, che Longino inviato da Giustiniano, istituì i Ducati, i quali durarono finchè si portassero nelle nostre Regioni i Longobardi dalla Scandinavia, facendone la conquista Autari loro primo Re, e III. d' Italia (1). Come ne avvisa il *Sigonio* (2), egli si fu quello, che fondato avesse nel 589. il Beneventano Ducato, con averci destinato Zotone a governarlo. Ne racconta poi, come tolto avesse in moglie Teodolinda figlia di Garibaldo Re de Bojoariani, e dubbio ne resta intorno alla lunghezza del tempo del suo regnare, se attender si voglia ciò, che scrivesi nella Storia Universale (3), che lo porta morto in Pavia a' 13. di Settembre del 590. dopo circa sei anni di Regno.

4 *Quai regolamenti avesse dato Autaris.*

Tra i regolamenti stabiliti da Autaris vi fu quello, che se il Duca si morisse senza prole maschile, il Re avesse avuto piena facoltà di trascegliere un altro in suo luogo, o di supprimere in tutto quella Ducea, come si vuole che praticato avesse Arechis successore di Agilulfo, il cui governo essendo durato 50. anni, cominciando dal 591. fino al 641., si videro a suo tempo estesi i limiti della Beneventana Ducea fino alla nostra Città, dilatandosi anche fino al Monte Gargano nella Puglia.

5 *Come avesse imitato i Romani Imperatori.*

Per quello, che dovrà scriversi in appresso ne giova rammentare, che Autaris imitando i Romani Imperatori, volle assumere il nome di Flavio, e così pra-

 ticar-

(1) *Langlet comp. della Storia pag.* 195. *&* 196.

(2) Reversus inde Beneventum Zotonem Ducem instituit, ac reliqua amissa Italia Samnium in formulam Ducatus redegit. Ita ad duos Ducatus insignes Forojuliensem, & Spoletanum, tertius Beneventanus est additus. *Sigon. de Regn. Ital. lib.* I. *pag.* 15. *n.* 20.

(3) *Istor. Univers. Vol. VII. Part. VII. Cap.* 16. *pag.* 4313. *& seq.*

ticar doveano tutti i Re Longobardi suoi succeſsori, come in fatti con queſto prenome gli addita il *Sigonio.* Volendo poi porre freno a quello aſsoluto dominio, con cui eranſi governati i riſpettivi Ducati, ſebbene non aveſse ſtimato di ſpogliare i poſseſsori in tutto della loro autorità, nondimeno li volle obbligati a contribuire la metà delle loro rendite per lo mantenimento della ſua dignità, laſciandone il di più a loro diſpoſizione. Il ſupremo dominio volle preſso di ſe ritenerlo con eſigerne il giuramento, che in tempo di guerra lo aveſsero aſſiſtito con tutte le loro forze; reſtando nella libertà di concedergli ad altri, quando privi rimaſi foſsero di prole maſchile.

6 *Qual ſia ſtata l'origine de' Feudi.*

Or quantunque tengaſi ferma l'opinione, che queſta ſi foſse l'origine de' Feudi nell'Italia, pur tuttavolta vogliono i dotti Autori della Storia Univerſale, che vada ingannato colui, che così creda (1). Argomento eſſi ne prendono da quello, che ſcriſsero *Aimonio* (2), e *Gregorio Turonenſe* (3), cioè, che nel 574., quanto è dire undici anni prima che Autaris foſse ſtato innalzato al Trono, il Re Gundrano avea privato un certo *Erpone* del ſuo Ducato, con averne creato un altro in ſuo luogo (4). *Paolo Emilio*, *e Cujacio* oſservano (5), che allora quando i Ducati furono prima iſtituiti nella Francia, il Re rimovea i Duchi a ſuo talento; ma che in appreſso aveſse avuto luogo un coſtume, che quelli non aveſsero potuto eſsere rimoſſi, ove non foſsero convinti di fellonia, o di qualche altro enorme delitto. Fi-

(1) *Iſtor. Univerſ.* Tom. VII. *Part.* VII. *Cap.* 16. *pag.* 4303.
(2) *L.* 1. *cap.* 14.
(3) *Gregor. Tur. l.* IV. *cap.* 45.
(4) Idem *l.* VII. *c.* 22. & *l.* X. *c.* 19.
(5) *Paul. Æmil. de reb. Franc. l.* 1. & *Cujac. de feud. in princ. pag.* 38.

Finalmente i Re in virtù di un giuramento li confermarono ne' Ducati, che ful principio essi godeano, ma folamente per tutto quel tempo, che tornava in lor piacere, onde si conchiude, che ad imitazione de' Franchi pochi anni appresso i Longobardi introdotto avessero i Feudi nell' Italia (1).

7 *Altra opinione su questo punto.*

Ma pur quì non fermansi, poiche ne vanno a tempi più rimoti, cioè de' Romani Imperatori, i quali per maggior sicurezza delle frontiere dell' Impero solean concedere agli Officiali, e Soldati delle terre ne' confini in guiderdone del loro ben lungo servire; quindi essi per effetto di questa concessione, che *Beneficium* appellavasi, sempre più impegnavansi alla difesa di quelle, e con esse anche le proprie possessioni custodivane [2]. Da queste prime fonti voglionsi poi sgorgate tutte l' altre leggi, e costumanze, le quali in una particolar forma ridotte furono da' Longobardi, che presso l' altre Nazioni regolaron poi gli acquisti, le investiture, ed ogni altro concernente a' Feudi, che oggimai la feudal giurisprudenza compone.

8 *Come i Longobardi abbracciassero la cattolica religione.*

Or dopo questa brieve digressione ritornando a Teodolinda, comechè nudrita ella era nella Cattolica fede, per la sua esemplar vita, e santi costumi meritò, che non solo molto commendata fosse da S. Gregorio il Grande, ma benanche le dedicò egli i suoi quattro libri, che composto avea della vita de' Santi. Quantunque ella di molto affaticata si fosse per ridurre Autaris suo primo marito, perche abbandonasse l' Arriano errore, non potè riportarne la gloria, come la conseguì con Agilulfo, con cui le seconde nozze contrasse, poiche non solo cattolico divenne, ma benanche procurò di ri-

(1) *Molin. in consuet. Paris. tit. de feudis n.* 13.
(2) *V. Lamprid. ap. Loyseau des Offices l.* 1. *c.* 1. *n.* 104.

risarcire tutti quei danni, che il suo Predecessore alle Chiese, e a' Monasteri recati avea [1]; quindi fu, che da allora in avanti i Longobardi l' esempio prendendo dal loro Sovrano, la nudrita eresia detestando, Cattolici divennero.

9 *Ducato Beneventano innalzato a Principato da Arechi.*

Questo Ducato fu poi da Arechi innalzato a Principato, e cominciò a dilatarsi la sua estensione; quindi avvenne, che in tempo di Ottone I. il Grande, che cominciò a regnare nel *962.* (2) dopo Berengario II., Pandolfo era Principe di Benevento, e 'l costui fratello Landulfo ritrovavasene Vescovo. Egli si fu il primo, che nel *969.* ricevette l' onore di esserne Arcivescovo *postulante Principe, & hortatu Imperatoris.* Indi dal Pontefice Giovanni XII. gli fu conferito poi l' onor del Pallio, e 'l titolo di Metropolitano, come rilevasi da una Epistola di quel Pontefice (3), ed ecco l'epoca in cui Benevento Arcivescovato divenne. Sebbene però tempo vi fosse stato, in cui molte Diocesi numerasse nel nostro Regno, che alla sua giurisdizione fossero sottoposte, poi col correr degli anni, non poche ne mancarono, tra perche molti Vescovi divennero Metropolitani, o pur sottratti furono, e immediatamente sottoposti alla S. Sede, e perche anche non poche Cattedrali per varj sofferti flagelli di tremuoti, guerre, pesti, e simiglian-

(1) Igitur locum agendæ rei nacta, omni precum genere obtestari illum instituit, ut explosum tot Conciliis Arrianorum errorem relinqueret, & Catholicam veritatem ascisceret. Agilulfus autem cum veritate compulsus, tum honesta uxoris voluntate, cui summa se debere omnia intelligebat, adductus in eius se futurum auctoritate respondit, atque ita Catholicam opinionem suscepit. Regis inde auctoritatem Longobardi sequuti, & qui gentilitatis, & qui hæreseos labe erant infecti, Catholica subinde dogmata sunt amplexi. *Sigon. ib. pag.* 19. *n.* 50.

(2) *Sigon. ib. lib.*7. *pag.*167.

(3) *Tom.IX. Concil. gener. col.*1238.

glianti calamità distrutte restarono, e rovinate, onde quando scrisse l'*Ughellio* (1), i Vescovati al numero di ventiquattro eran ridotti; disortechè ora la sola Città di Benevento, come un punto diviene in quella gran circonferenza di tante Città, e Chiese Cattedrali, fin dove la sua giurisdizione si estende, e si slarga.

10 *L'autor delle Memorie Istoriche come prenda l'origine del dominio de' Papi sopra Benevento.*

Comincia intanto il dotto Autore la sua erudita Dissertazione (di cui farò un analisi) coll'impegno di voler dimostrare, qual fosse stata l'origine del temporal dominio de' Papi nella Città di Benevento, e gli piace a prendere i rancidi, e spossati principj dalla seguita donazione fatta da Carlo Magno, il quale nel 774. sarebbe stato il vigesimo quarto Re d'Italia (2). Ma su questo punto può dirsi, che ce ne faccia uscire a buon mercato, perche cominciar potea la diceria da quella, che da Costantino si vuol fatta a Silvestro Papa, la quale interamente ritrovasi trascritta dal *Brown* (3), anzi nella sua stessa raccolta (4) rapporta il sentimento, che su questa ben architettata favola ne diede il *Cardinal di Cusa* al Concilio di Basilea, che leggesi nella sua opera *de Concordantia Catholica* (5).

11 *Quali altri principj ne prenda.*

Ne passa indi a ragionare del dominio di Roma, e del Romano Ducato, additando, come sotto Gregorio II. di molto il capo ergesse il temporal dominio dell'Appostolica Sede, e come l'Esercato di Ravenna passato fosse sotto la protezione del Papa, mercè di quanto adoprossi il Pontefice Zaccaria col Re Luitprando, il quale del 713. sarebbe stato il dieceottesimo Re di Francia, e de'

(1) *In Ital. sac. de Archiep. Benev.*
(2) *Sigon. de Reg. Ital. lib.4. pag 89.*
(3) *In fascic. rer. expetend. To.1. pag.124.*
(4) *Ib. pag.157.*
(5) *Lib.3. cap.2.*

e de' Longobardi. Rammenta poi la donazione, che fe il Re Pipino alla S. Sede di Ravenna, e di altre Città, ma tra esse di Benevento non si fa motto, ma di questa donazione, che si vuol seguita sotto il Pontificato di Stefano II. del 755. più innanzi ne sarà divisato. Non tralascia pertanto di portare molto in là le antiche pertinenze della Romana Chiesa sul Beneventano Ducato, il quale poi vuole, che donato si fosse a S. Pietro da Carlo Magno dopo la seguita morte di Pipino suo Padre nel 678., non avvertendo, che nel 674. già Carlo Magno regnava, tempo in cui per essere stato già sconfitto, e prigioniero Desiderio vigesimoterzo Re de' Longobardi, terminò con esso il loro Regno nell'Italia, quindi essendo cominciato quello de' Franchi, pretendesi, che sotto di costoro avessero i Pontefici acquistato legittimo il diritto sopra la Città di Benevento.

12 *Altre ragioni si allegano per sostener l'istesso punto.*

Rammenta indi, come Argiso II. Duca di Benevento preso ne avesse il titolo di Principe, ma ciò nulla ostante evitar non potè di riconoscere per suo Sovrano Carlo Magno, pagandogli il tributo, allora quando su quel Principato portò le sue arme. Scrivesi anche, come Carlo Magno dismembrato avesse alcune Città della Campagna appartenenti al Beneventano Principato, che consegnolle al Papa, e furon queste Sora, Arce, Aquino, Arpino, Teano, e Capoa, delle quali se ne pose in possesso, benche esse furon poi risolte da Romoaldo Principe di Benevento figliuolo di Argiso.

13 *Cercasi prender lume dal testamento di Carlo Magno.*

Si vuole eziandio, che quell'Imperatore nell' anno 806. avesse fatto il suo testamento, che inviollo per mezzo del suo Cancelliere Eginaldo al Pontefice Leone III., perche approvato, e confermato avesse quella sua disposizione in rapporto a quelle Terre, le quali eran

eran di ragione della Romana Chiesa, e questione ne avvenne, se ancora del Beneventano Principato dispo- sto avesse, su di cui il diritto della Sovranità aveasi ritenuto, nulla ostante la donazione fattane alla Romana Chiesa, onde da ciò prende occasione di mettere in veduta tutti quei motivi, per gli quali tempo ancor non fosse stato, che l'Imperatore ponesse in possesso l'Appostolica Sede del Beneventano Principato, come avea fatto per alcune Città della Campagna.

14 *Come si voglion confermate le donazioni fatte dall' istesso Imperatore.*

Succeduto indi Lodovico il Pio all' Augusto suo Padre, confermò tutte le donazioni dianzi fatte, ed altresì quelle di Pipino, mentovando in esse le Città della Campagna dismembrate dal Principato, sebbene allora sotto il dominio de' Longobardi si ritrovasse, volendosi, che lo stesso praticato avesse Carlo il Calvo allora, che nell'anno 875. unto, e coronato fosse Imperatore da Papa Giovanni VII., come anche l' Augusto Ottone, non riflettendo, che questo avesse cominciato a regnare nel 962. (1).

15 *Si dimostra come poco conto debba farsi delle medesime.*

Or su queste vantate donazioni, che da' Re Franchi vogliionsi fatte alla S. Sede, quanto scriver si potrebbe per dimostrare il poco, anzi che niun conto da tenersene nel presente rincontro: e senza prender gran pena, di leggieri avvisar si farebbe, su quali fievolissime basi cercarebbe la Romana Chiesa ergere l' edificio delle sue vaste pretensioni. Ma sebbene avvaler mi potessi di quella riflessione, che fa il *Muratori* (2) nel riputare sospetti, e non degni di fede tutti gli antichi Diplomi, che alleganfi, non istimo pertanto passarne tanto a denti secchi senza vagliarne brevemente il valore

(1) *Sigon. de Reg. Ital. lib.7. pag.167.*
(2) *Antiq. Ital. med. ævi To.5. diss.70. pag.979.*

con prenderne i lumi dal *Sigonio*, che ne reca su questo punto (1). Ei ne avvisa, che nel 773. avendo Carlo Magno ottenuta la sua vittoria sopra Desiderio ultimo Re de' Longobardi, fu pregato dal Pontefice Adriano I., perche confermato gli avesse la fatta donazione da Pipino suo Padre, come di fatto avvenne, soggiugnendo a quella con maggior liberalità *Corsicam*, *Sardiniam*, *Territorium Sabinense*, *Ducatum Spoletanum*, *Tuscumque Longobardorum*, *una cum censu*, *qui quotannis his Ducatibus Regi Longobardorum persolvebatur*. Ma ei è a notarsi, che tal generosa largizione frenata venne con questa clausola, cioè, *Salva tamen super eosdem Ducatus Regia ditione*.

16
Si adducono altri motivi concernenti all' istessa pruova.

Or veggasi quali sorprendenti acquisti fatti avrebbe la Santa Sede con questa donazione, che il dominio dato l'avrebbe delle più speciose Isole del nostro mediterraneo mare. Quando anche nocciuole da giuoco fossero state, neppure fatto se ne sarebbe un sì prodigioso baratto. Ma quello, che più la rende di poco credito, si è, che il *Platina* (2) seguendo il rapporto di Anastasio Bibliotecario soltanto ne vuole aggiunto. *Quidquid in Liguria ab Urbe Luna jampridem eversa usque ad Alpes Italiæ fines pertinet*, *item Corsicam Insulam*, *& quidquid Lucam*, *& Parmam interjacet*, *Forum Julii*, *cum Exarchatu Ravennate*, *cumque Beneventano*, *& Spoletano Ducatu*: E come rapporta l'istesso *Sigonio*, il Beneventano Ducato lasciato fu a godersi da Argiso, che Genero era del debellato Desiderio.

17
Continua l' istessa dimostrazione.

Degno è però da riflettersi, che di questa vantata donazione di Carlo Magno niun vestigio ne resti nel corpo

(1) *De Reg. Ital. lib. 3. in fin. pag.87.*
(2) *In vita Hadr. I.*

corpo del Canonico Diritto, come ivi regiſtrate leggonſi quelle di Coſtantino, e di Lodovico, ed a mala pena alcun motto ſe ne fa dalla Cronica Caſſineſe, da *Anaſtaſio Bibliotecario*, da *Romoaldo*, *Salernitano*, e dal *Volaterrano*. Il *Sigonio* (1) all'incontro dopo aver narrato tutti gli onori, che in Roma recati furon a queſto Imperatore dal Pontefice, e li dimoſtrati ſegni della ſua religione (*A*), comechè venir volle indi al punto della donazione, ecco come narra, che queſta ſeguita foſſe. *Quinto Pontifex Carolum cum ſuis Cleri, militumque judicibus in Baſilica Vaticana convenit, rogavitque, ut ſponſionem expleret, quam Pipinus Pater, & Carlomanus Frater, cum omnibus Judicibus Franciæ apud Cariſiacum Stephano Pontifici fecerant. Qua re audita, Carolus ejus ſponſionis recitari tabulas juſſit, ut cognitas, ſine cunctatione ipſe cum Judicibus ſuis probavit, ea vero complexa eſt, ut ſcripſimus, Exarchatum, & Pentapolim. Quo facto Iterio ſcribæ ſuo præſenti mandavit, ut eam donationem nova altera cumularet, nempè addens Corſicam, Sardiniam, Siciliam, Territorium Sabinenſe, Ducatum Spoletanum, Tuſcumque Longobardorum, una cum cenſu, qui quotannis pro his Ducatibus Regi Longobardorum perſolvebatur, ſalva tamen ſuper eoſdem Ducatus Regia ditione.*

18 *Si riflette la riferba delle ragioni fatta da Carlo Magno.*

Queſta clauſola adunque (e giova ripeterlo), quando ſi rifletta da chi sgombero ſia di paſſione per la Romana Chieſa, non potrà chiamare in dubbio, che con-

(1) *Ib. lib.3. n.50. pag.87.*

[A] Carolus ubi Cruces eſt conſpicatus illico ex æquo ſe venerabundus dejecit, eoque Stratoribus Pontificis dato, cum ſuis Judicibus reliquum iter pedibus in Vaticanum peregit. Ubi verò ad gradus pervenit, ſingulis pium oſculum ferens, ad Pontificem in ſummo ſedentem aſcendit. Ibi a Pontifice benigne exceptus, mutuis amplexibus, & gratulationibus initis, in Baſilicam eſt deductus &c. *Ib. n.20.*

con essa Carlo Magno riserbato si avesse il diretto dominio di quei luoghi, senza che tra quelli il nostro Regno vi si comprenda, e per conseguente il Beneventano Ducato, che n' è sua parte. L' istessa opinione siegue il *Bucbellio* (1), che parlando del Beneventano Ducato lo fa estendere fino a Taranto, ed anche all' estremità dell' Italia meridionale. E quando eziandio per ipotesi vi si volesse compreso, restò anche estinta la donazione, imperciocchè dopo la seguita coronazione di Carlo Magno essendosi conchiusa la pace tra lui, ed Irene Imperatrice di Oriente, con costei seguì la convenzione, con cui fu in tre parti diviso il Regno, con essere stata la medesima approvata dal Pontefice Leone III., come ne divisa il *Platina* nella costui vita, il *Borrello* (2), e 'l *Sigonio* (*A*). Quindi restò determinato con varj patti, che la Puglia, e la Calabria rimaner dovessero sotto l' Impero de' Greci, come lo erano in tempo di Giustiniano: ad Argiso Genero di Desiderio Re de' Longobardi toccò in porzione il Ducato di Benevento, quello di Spoleto ad Ildebrando, restando al Pontefice quello di Perugia, di Ravenna, e di Capoa, ma sempre l' autorità Regia, e del Principe salva esser dovea. Così

(1) *Bibliot. Canon. Tom.* 1. *v. Glaive temporel pag.*646. *col.*2.
(2) *De praestant. Reg. Cat. cap.*47. *n.*221.
(A) His ille honoribus insignitus, eo inde alacrius formando regno, atque Italiae constituendae se tradidit. Primum autem Apuliam & Calabriam Imperatori, sicut a victoria fuerit Justiniani, reliquit, quae post a Normannis occupatae in alterius regni formulam concessere; quod demum Neapolitanum est appellatum. Ducatum inde Beneventanum Argiso Desiderii Regis genero, Spoletanum Hildebrando; Forojuliensem Rodgando permisit, antiquo feudi jure erga se, quod erga Reges Longobardorum fuerat, conservato, Exarchatum Ravennatem, Pentapolim, Ducatum Perusinum, Romanum, Tuscum, & Campanum, jure principatu, & ditione sibi retenta Pontifici permisit. *Sigon. de Reg. Ital. lib.*4. *pag.*90. *n.*10.

Così anche gran pompa si fa della conferma, che fè l'istesso Carlo Magno della donazione dell' Esarcato di Ravenna, che Pipino suo Padre fatto avea in beneficio de' Romani Pontefici: ma sarebbe stata una generosa largizione in compenso dell'amplissimo privilegio, che Adriano I. concedè a quell'Imperatore nel rimettere al suo arbitrio, e de' suoi successori la scelta de' Romani Pontefici, e de' Vescovi come si legge in un *testo* Canonico (1), comechè molto obbligato gli era per aver distrutto il Regno de' Longobardi tanto nemici de' Romani. In fatti Lodovico I., Lottario, e Lodovico II. eligerono i Pontefici di lor tempo, ma declinando le forze del Franzese Impero in persona di Carlo II. ne avvenne, che Nicolò I., e suoi successori dall' 855. fino all'anno 890. furono eletti con indipendenza degl' Imperatori. Ma più di ogni altro si distinse Gregorio VII. nel toglier la Chiesa da questa soggezione; quindi *Onofrio Panvinio* narrandone la di lui vita, ne divisò in questa guisa: *Huic, id est Gregorio, latina Ecclesia acceptum referre debet, quod libera sit, nam etsi ante Romani Pontifices tanquam Religionis Christianæ Capita Christique Vicarii, & Petri successores colerentur, non tamen eorum auctoritas ultra protendebatur, quam in fidei dogmatibus, vel asserendis, vel tuendis, cæterum Imperatoribus suberant ad eorum nutum omnia fiebant, ab iis creabantur, de iis judicare, vel quidquam decernere non audebat Papa Romanus.*

19 Il Pontefice Adriano I. concede a Carlo Magno la scelta de' Romani Pontefici.

Ma che dirassi dell'altra vantata donazione fatta da Ottone detto il Grande, la quale, sarebbe conoscer claudicante, o pure in tutto inutile quella, che dianzi Carlo Magno fatto avea. Il donare quello, che già una

20 Si dimostra l'insussistenza della pretesa donazione fatta da Ottone il Grande.

(1) *Cap. Hadrianus dist. 63.*

una volta era ſtato donato, e che per conſeguente dal donante ſecondo non poſſedeaſi, ne ſembrarebbe un atto da giuoco. Odaſi di grazia il *Sigonio* (1), che così ne avviſa. *Erat Italia hoc tempore in has Regiones diviſa, Apuliam, Calabriam, Ducatum Beneventanum, Campaniam Terram Romanam, Ducatum Spoletanum, Thuſciam, Romaniolam, Lombardiam, Marchias Anconitanam, Veronenſem, Tarviſinam, Forojulienſem, & Genuenſem. Ex quibus Apulia, & Calabria, ad quam antiqui Brutii pertinebant; Græco adhuc Imperatori paruerant, reliqua omnia poſt recuperatam a Carolo Magno Italiam, Romani nutum Imperatoris reſpexerant.* Queſte erano le Regioni dell' Italia in tempo di quel Ceſare, delle quali queſta ne fu la diſpoſizione fattane. *Ex his igitur Ducatum Beneventanum, qui antiquo ferme Samnio includebatur, Principi Beneventano, Campaniam, cui Lucania quoque erat adjuncta, Principibus Capuano, Neapolitano, & Salernitano; Romam, & Ducatum Romanum, Ravennam cum Exarchatu, Ducatum Spoletanum cum Thuſco, & Marchia Anconitana Pontifici Romano Otho dimiſit.* Ed ecco, qual porzione ne toccò alla S. Sede in tempo dell' Imperatore Ottone.

21 *In tempo di Ottone la Puglia, e la Calabria apparteneva all' Impero Greco.*

E che ſotto l' Impero de' Greci ancor la Puglia, e la Calabria ſi rimaneſſe in tempo di Ottone ne fa egli ſteſſo la teſtimonianza, dicendo: *Nos Deo bene juvante valemus, omnia, quæ proſperè gerimus Conſtantinopolitani Regis homines dignitate inſignes ad nos veniunt, pacem, aut audivimus, petituri. Quoquomodo res agatur, bello Deo propitio, nos non tentabunt Apuliam, & Calabriam Provincias, quas adhuc tenuere, niſi inter nos* con-

(1) *Ib. lib.7. pag.*175. *n.*10.

convenerint, *dabunt* (1). Laonde chiaro si rende, che Ottone donato avrebbe quello, che suo non era.

Ma ponendo in disparte tutte queste riflessioni, quando il vero dir si voglia ne sembra essere stato inutile l' ammasso di tante donazioni, che voglionsi fatte alla Romana Chiesa da' questi Sovrani, per indi trarne argomento di dominio diretto sul nostro Regno. Veggonsi già queste dottamente confutate non già da oltramontana, ma da religiosa penna (2), che cominciando da quella di Costantino, e passando alle altre di Carlo Magno, di Lodovico Pio, di Carlo il Calvo, di Ottone I., e di altri loro successori, ne fa conoscere, che neppure un frullo valessero per poter giovare a quanto su di esse alcun profitto sperar ne pensa la S. Sede, onde non occorre ripetere quello, che con somma accuratezza già ritrovasi scritto.

22 *Le rapportate donazioni fatte alla Chiesa Romana dimostraronsi di niun momento.*

Oltre ciò altra questione ne verrebbe a farsi, cioè se l'Imperatore donando quello, che compone una parte del suo Impero, avesse perduto i diritti della sua Sovranità su degli Stati alienati, e su de' loro abitatori: e quando vogliam fermarci su di quanto ne han detto gl'istessi Romani Pontefici, non hanno essi negato, che la mente di chi donava mai fu quella di spogliarsi del loro alto dominio. Tanto si raccoglie da quello, che così ne scrisse il Papa Leone III. nel 815. (3). *Nos si incompetenter aliquid egimus, & in subditis justæ legis tramitem non conservavimus, vestro ac Missorum vestrorum cuncta volumus emendare judicio.* Onde sempre più va ad intendersi, che questo fosse stato il senso di quella clau-

23 *Gl' Imperatori donando si han riserbato i diritti della Sovranità.*

(1) *Ib. pag.* 173. *n.* 20.
(2) *Troyli Istor. Nap. To. IV. Par. III. cap.* 1.
(3) *Caus. II. qu. VII. cap. IV.*

clausola *salva tamen super eosdem Ducatus Regia ditione*, che appose Carlo Magno, quando confermò la donazione fatta da Pipino suo Padre.

24
Lo stesso è a dirsi delle donazioni fatte da Arrigo II.

In effetto tutte dell'istesso conio sono le donazioni, delle quali si fa memoria, le quali pretendonsi confermate dall'Imperatore Arrigo, cui tornò in grado di aggiugnervi il Vescovato di Bamberga. Scrivesi perciò, che di tutto ragion si ebbe, quando i Pontefici conseguirono il natural dominio sulla Città di Benevento; e comechè il cennato Arrigo nel 1021. portato erasi in Italia con poderoso Esercito ad insinuazione di Benedetto VIII. per isnidare i Greci usurpatori di molte Terre di questo Principato, dispose poi col consenso dell'istesso Pontefice delle Città della Campagna, e di una porzione della Puglia.

25
Si dimostra, che sotto Arrigo III. sia seguita la cession di Benevento.

Prima però di passare a far le dovute riflessioni su questo ragguaglio datoci, comechè cominciasi a nominare l'Imperatore Arrigo, stimo innanzi tratto dicevol cosa il fare avvertire, se il II., o il III. fosse stato di questo nome, che la cessione avesse fatto di Benevento al Pontefice Leone IX. Il *Giannone* (1) non istimò brigarsi su questo punto, e si contenta solo chiamarlo col nome di Arrigo, quando narra l'infelice successo delle arme del succennato Pontefice, allorache portossi a combattere i Normanni. Con giudizio si toglie anche da questo impaccio Monf. Borgia (2) nelle sue *Memorie Istoriche*: e volendolo eletto Re di Germania, scrive, che nel 1004. venuto fosse in Italia con Cunegonda sua moglie, mentre teneva l'Impero Ottone III., che succeduto era al suo Padre Ottone II. Ma se fede

(1) *Ist. Civ. To. II. lib. X. cap. 3.*
(2) *To. I. cap. 18. pag. 103.*

fede prestar vogliasi al *Sigonio* (1), assegna questo rinomato Istorico l'epoca del 1047. al fatto oltraggio da' Beneventani ad Arrigo, che chiamalo II., e nel 1053. ne avvisa seguita la cessione, e la permuta di Benevento fatta in favor di Leone IX.

26 *Notizia, che ne reca il Muratori su questo punto.*

Per contrario ne sembra a prima giunta, che questo cotal non batta bene con quello, che scrive il *Muratori*, il quale dopo Ottone III. favella di Arrigo II., che lo dice coronato in Pavia Re d' Italia nel mese di Maggio del 1004. (2), e notizia ne reca, che la di lui morte seguita fosse a' 13. Luglio del 1024., e la sepoltura indi nella sua prediletta Chiesa di Bamberga, con restare per le sue chiare virtù ascritto nel catalogo de' Santi (3). Fu suo successore nell'Impero Corrado II. secondo Re di Germania, il quale trapassato al numero de' più a' 4. Giugno de 1038., occupò la Imperial dignità Arrigo III. suo figliuolo, che chiama il *Nero* a cagion della barba, che portava (4). Costui nel Natale del 1046. fu consecrato da Clemente II., e coronato poi Imperatore (5), e rilevasi da un suo Diploma, che tra gl' Imperatori di questo nome fosse egli il II. (6). Avea l'istesso *Annalista* narrato innanzi, che sotto di esso fosse stato innalzato alla Appostolica Sede Leone IX. (7), ed in questo tempo poi pone seguita la cessione della Chiesa di Bamberga, così divisandone (8) *L' Imperatore all' incontro, mosso da egual bra-*

(1) *De Reg. Ital. lib.VII. pag.*203. *n.*50.
(2) *Annal. To.VI. in an.*1004. *pag.*22.
(3) *Ib. in an.*1024. *pag.*68.
(4) *Ib. in an.* 1038. *pag.*105.
(5) *Ib. in an.*1046. *pag.*124.
(6) *Ib. in an.*1050. *pag.*135.
(7) *Ib. in an.*1049. *pag.*133.
(8) *Ib. in an.*1052. *pag.*141.

ma di poter disporre di quel Vescovato, e delle sudette Badie, propose piuttosto un cambio, e questo fu accettato dal Papa. Cioè Leone rinunziò ad Arrigo i suoi diritti sopra quelle Chiese, ed Arrigo in contraccambio gli cedette molti suoi Stati nelle parti di là di Roma.

27 *Come possano conciliarsi ciò, che narrasi da diversi Scrittori.*

Or posto ciò, se il *Muratori* vuol seguita la morte di Arrigo II. adorato ora tra Santi a' 13. Luglio del 1024., e che Arrigo III. figliuolo di Carrado II. avesse cominciato a regnare dopo Giugno del 1038., nel cui tempo non ancora era asceso al Pontificato Leone IX., che la cessione ricevette de' diritti sopra Benevento, uopo è dire, che questa da Arrigo III. si fosse fatta, che fu detto il *Nero*, e fu additato per II. dal *Sigonio*, perche era il secondo Imperatore, e così a conciliar si va l'antinomia di questi Testi istorici, vieppiù, che collimano in quanto al tempo della cession di Benevento.

28 *Il Bossuet segue l'istessa opinione.*

In fatti il *Bossuet* (1), ragionando del viaggio fatto in Alemagna dal Pontefice Leone, quando portossi a ritrovare Arrigo, lo chiama il II. Imperatore. Vero è però, che non commenda il preso impegno nel debellare i Normanni colla forza delle arme, delle quali non volle far uso S. Gregorio il Grande per reprimere le violenze, e le rapine de' Longobardi, come neppure S. Ambrogio contro gli Arriani, mentre crudelmente infestavano la sua Chiesa. Così anche ne scrive il Gesuita *Filippo Briezio* (2): *Leo IX. Pontifex transigit cum Imperatore Henrico II., & ab eo accipit aliqua loca in Italia pro iis, quæ in Germania erant S. Petri, ut Fuldensis Abbatia, Bamberga, & alia ejusdemmodi. Tum*

(1) *Defens. declar. Cler. Gallic. To.I. part.2. lib.6. cap.28. pag.218.*
(2) *Annal. Mundi sæc. Mundi LII. Chr.XI. in par. altera Tom.II. pag. 454.*

Tum igitur Beneventum Pontificis juris factum esse asserunt, e indi passa a narrare tutto il dì più, che avvenne.

29 *Fatti rapportati nelle Memorie Istoriche.*

Continuasi indi a scrivere nelle *Memorie Istoriche*, che ad Arrigo essendo succeduto l'Imperator Corrado detto il Salico, nel costui tempo gran Teatro di guerra si aprisse nel nostro Regno colla venuta de' Normanni, i quali ivi sparsi, scacciando i Greci dalla Puglia, di cui si resero Padroni, finche contro i Longobardi rivolgessero le loro arme. Di Corrado essendo stato poi successore Arrigo [che dovea dir III.] suo figliuolo nel 1046., riceverte egli la Imperial Corona da Clemente II., e diede a Drogone insieme con Rainolfo Conte di Aversa l' investitura di quanto per titolo di conquista possedevano allora i Normanni nella Puglia, ed in altre parti del Regno sopra i Greci, e i Longobardi. Essendo poi passato in Benevento, comechè non fu ivi ricevuto, e truppe non avea per castigare i Beneventani ribelli, gli fe scomunicare da Clemente II., e confermò a' Normanni, quanto tolto essi aveano dal Principato di Benevento, e su questo pezzo d' Istoria, cui si unisce anche il *Muratori* (1) andrem di accordo, come tra non guari dirassi. In rincontro esser non lo posso, allorche scrivesi, che la Città di Benevento dopo 278. anni di civil dominio ritenuto da' Papi, quanti ne corsero dalla fatta donazione da Carlo Magno, passata fosse per una effettiva tradizione nel naturale dell' Appostolica Sede, quando che allora più che mai fluttuante quello stava, nè vecchia carta ci si addita di questa pretesa tradizione, per vedersi, se dalle mani di un legittimo possessore ricevuta si fosse.

Hh 2 Ma

(1) *Murat. Annal. To.VI. in an.*1046. *pag.*121.

30
Altri fatti rapportati

Ma tuttavia seguir dovendo la traccia del dotto Istorico mi fa mestieri tenerlo di veduta in ogni suo passo. Ne reca egli intanto una cronologica memoria de' Duchi, e Principi di Benevento, e con somma accuratezza imprende questa non lieve fatica. Fa lo stesso in rapporto a' Vescovi, e agli Arcivescovi; ma lascio sotto la penna queste, ed altre erudite notizie in copia raccolte, come quelle, le quali non conducono ad illustrare quel punto, che ora è per mano.

31
Su quali principj cercasi fondare il natural dominio della S. Sede sopra Benevento.

Così terminata la prima parte di questo erudito lavoro, alla seconda ne passa; promettendo nella Prefazione una pienissima Dissertazione intorno alla Storia del natural dominio, che conseguito avesse la S. Sede sulla Città di Benevento, come se dal civile, da cui lo distingue, niun conto tener se ne dovesse. Ne ripete egli il principio fin dal 1051., quando minacciati i Beneventani da' Normanni, comechè da' Longobardi niuno ajuto sperar poteano, perciò di lor grado si diedero al Pontefice Leone IX.; e da questa dedizione tutto l' argomento si prende del natural dominio in favor della Romana Chiesa, dandosi il bando al civile, che poggiavasi tutto sulla tanta famosa donazione di Carlo Magno. Si vuol poi, che questo natural possesso forza maggiore preso avesse nel 1052. allora quando l' Imperatore Arrigo con titolo di permuta ceduto avesse all' Appostolica Sede i suoi diritti Imperiali sopra Benevento; quindi fu, che la Chiesa Romana acquistasse allora l' assoluto, e indipendente dominio, ed una padronanza sovrana su quella Città.

32
Vuol provarsi come i Normanni avessero conquistato il Principato Beneventano.

Ma lascisi pure il dotto Istorico, che spedito faccia il suo cammino, senza che ritrovi pietra d' inciampo nell' esponere, quanto gli torna in grado; quindi è che ne passa a rammentare, come i Normanni dilatato avess-

avessero le loro conquiste nel Beneventano Principato, donde i suoi abitatori motivo presero di ricorrere alla protezione di Leone IX., quantunque infra loro contesa furta fosse su questa risoluzione. Dicesi poi, che la medesima recata si fosse ad effetto con pubblica scrittura, senza che di essa alcun rastro se ne additi, ed in tal guisa ottennero dal Pontefice l'assoluzione di quella scomunica contro essi scagliata da Clemente II., come se i Pontefici diritto avessero di anatamizar quei, che in una ingiusta guerra, che soffrono, cercansi difendere. Ma ciò nulla ostante non negasi, che in quella Città vi fossero ritornati i Principi Longobardi, sì bene si vuole, che non l'avessero dominata da assoluti padroni, ma con dipendenza dal Pontefice.

33 *Conseguenza da trarsi dal fatto racconto, che contraria si fa ravvisare.*

Da questo racconto però a conto fermo ben si ravvisa, che crollata fosse quella cessione fatta da' Beneventani, su di cui credesi fermata una delle basi del preteso natural dominio, perchè tuttavia i Normanni infestando quelle contrade, credette il Pontefice di essere nella dura necessità di accignersi a quel lungo, e disagevol viaggio, con portarsi in Germania, per indurre Arrigo a dargli ajuto colle sue arme per poternegli mandar fuora; ed allora si vuole, che nel 1053. seguita fosse in Vormazia la cessione de' diritti, che l'Imperatore disse di aver sopra Benevento, e che il Pontefice in escambio avesse ceduto quelli, che la Romana Chiesa avea su quella di Bamberga.

34 *Se ne reca la pruova col ragguaglio degli avvenuti fatti.*

Or quando la S. Sede da questa fonte voglia, che scaturiscano le sue pretensioni sopra la Città di Benevento, non poco torbide, e limacciose sono le acque, che ne attigne, come lo dimostrano le notizie recateci da *Lione Ostiense* (1), da *Pietro Diacono* [2], dalla *Cro-*

(1) *Lib.2. cap.46.*

(2) *Ad Ostiens. lib.2. cap. 84.*

Cronaca de' Duchi, e Principi di Benevento, dall' *Anonimo di Bari*, e da tutte l'altre memorie raccolte dall' accurato *Camillo Pellegrino* [1]. Da esse rilevasi, che a' tempi dell' Imperatore Arrigo, mentre la Città di Benevento sotto il dominio era di Landolfo figliuolo del Principe Pandolfo, i Beneventani poco conto fecero di quel Cesare, fino a chiudergli le porte in faccia per non farcelo entrare (A). Divenuto indi questo Principato sottoposto a' Normanni dopo la conquista fattane, cui non potè opponersi Arrigo, perciò fu egli costretto a concederne loro l' investitura, riserbandosi benvero per se le ragioni di Sovranità col suo alto, e diretto dominio, che pretendeva su quella Città, quantunque allora dal Principe Pandolfo si possedesse.

35 *Motivo, per cui Leone IX. si fosse portato in Alemagna.*

All'incontro, come fu detto, sedeva sul Vaticano il Pontefice Leone IX., il quale a malincuore soffriva nelle nostre Provincie la potenza Normanna, imperciocchè non poca gravezza recava a' loro abitatori; quindi fu, che risolvette di portarsi in Alemagna per istuzzicare l'Imperatore Arrigo, acciò li mandasse fuori dell' Italia, cercando di persuaderlo, che i Normanni ecceduto aveano i confini descritti nell'investitura loro data, e che facean conoscere di aver disegno di rendersi Padroni di tutte quelle Provincie, le quali all'Occidentale Impero eran sottoposte. Altro adunque non chiedette, che un numeroso esercito, di cui facendosi ei Capo, e condottiere, coraggio avrebbe avuto discacciargli. Questo bastò, perche l'Imperatore arrendendosi alle in-

(1) *Istor. de Longob. pag.266.*

(A Beneventum inde profectus, cum cives eum & patris, & ipsius injuriis irritati non reciperent, eos per Pontificem, quem secum habebat, piorum societate semovit. *Sigon. de Regn. Ital. lib.8. pag.203. num.* 50.

insinuazioni fattegli da questo Santo Pontefice di buon grado risolvette di dar mano a tale impresa, ordinando di raunarsi a tale uopo un numeroso stuolo di combattenti, de' quali Leone aver ne dovea il comando (1).

36 *Si narra, come fosse seguita la permuta colla Chiesa di Bamberga.*

Eccoci presso all'epoca, in cui la S. Sede sbucciar se le sue ragioni sopra la Città di Benevento, conciosiachè giunto il Pontefice in Alemagna, ricevette dall' Imperatore cedute le ragioni, che credea aver su di quella, e a lui in iscambio cedute furon quelle, che la Romana Chiesa acquistato avea sulla Chiesa di Bamberga, onde, come ne avvisa l' *Ostiense* (2): *Tunc inter ipsum Apostolicum, & Imperatorem facta est commutatio de Benevento, & Bambergensi Episcopio*. E ne soggiugne su questo proposito il Muratori (3): *Ma senza dichiarare, se fosse ceduta la sola Città di Beneven. to col suo territorio, come gode oggidì la Sede Appostolica*. All'incontro ne fa tornare a memoria l' Istoria, che Arrigo non pago di aver fatto innalzare in Cattedrale la Chiesa di Bamberga col consenso del Vescovo di Erbipoli, cui si apparteneva, e con averne ottenuta la conferma del Pontefice Giovanni XIII., e nè pur contento, che in un altro Sinodo raunato a Francfort si fosse con gran solennità dedicata, e consacrata dal Patriarca di Aquilea (4), anche il piacer volle, che Papa Benedetto VIII. fosse andato in persona a nuovamente consacrarla, ed ergerla in Cattedrale. Ragion dunque volea, che questo non picciolo incomodo di un Pontefice ricevesse un corrispondente compenso. In fatti gli

(1) *Leo Ostien. lib.* 2. *cap.* 84. Veggasi quello, che stà scritto nel Tomo I. di questa Istoria *lib. V.* §. 31. *pag.* 396.

(2) *Lib.* 2. *cap.* 84.

(3) *Murat. annal. Tom. VI. in an.* 1152. *pag.* 139. *& seq.*

(4) *Murat. ib. To. V. in an.* 969. *pag.* 380.

gli fu accordato un censo annuo di un Cavallo bianco con tutti i suoi finimenti, e di cento marche di argento (1). Quindi tutto ciò stabilito, portossi Benedetto in Bamberga, e ne seguì la bramata consacrazione, ed erezione in Sede Vescovile (2).

37

Per qual motivo Arrigo III. abbia ceduto le sue ragioni sopra Benevento.

Or comechè un tal censo corrisponder doveasi per effetto di questa passata convenzione con Benedetto VIII., pensò Arrigo di liberar la Chiesa di Bamberga da cotal soggezione, onde ne pregò il Pontefice Leone, il quale retinente non dimostrossi verso l'Imperatore, purchè dal medesimo un equivalente compenso ne riportasse. Intanto Arrigo, come accennossi, già sdegnato co' Beneventani per lo ricevuto oltraggio, e riflettendo, che malagevol cosa sarebbe stata per lui il poter ridurre alla sua ubbidienza la loro Città, con iscacciarne Pandolfo, la cedette al Papa *nomine Vicariatus* (A), il quale di buon grado ne accettò il partito, conchiudendo il trattato, che vantaggioso riputò per la Romana Chiesa. All'incontro rilasciò il solo censo delle cento marche di argento con ritener quello del Cavallo bianco per segno di soggezione, *Equo tamen, quem prædiximus retento*, come narra l'*Ostiense* (3), ed ecco come oggidì la S. Sede pretende avere acquistato il temporal dominio della Città di Benevento per quelle sole cento marche di argento, che rilasciate furono all' Imperato-

(1) Per annos singulos equo uno optimo albo, cum omnibus ornamentis, & phaleris suis, & centum marchis argenti. *Ostiens. lib.* 2. *cap.* 46.

(2) *Murat. ib. in an.*1020. *pag.*57.

(A) Has igitur liberare Henricus cupiens, petiit a Leone, ut sibi remitteret, & pro illis Beneventum juris regii oppida nomine Vicariatus sibi haberet. *Sigon. de Regn. Ital. lib.VIII. pag.*206. *n.*10.

(3) *Loc. cit.*

ratore Arrigo, delle quali egli stesso se n' era fatto debitore. Sicche fermandoci sul rapporto de' suddivisati fatti, non potrà recarsi in dubbio, che la Romana Chiesa in tal rincontro non avesse altro ricevuto, se non che la cessione, che a lei fe l'Imperatore Arrigo di quei diritti, che aveasi reserbati sopra Benevento in tempo dell' investitura datane a' Normanni, e per conseguente resta fissato il chiodo, che per effetto di questo cambio ella non acquistò alcun dominio su di quella Città, che in atto non possedevasi da colui, che con tanta liberalità ne cedeva su di essa le sue ragioni.

38 *Riflessione su di un luogo delle memorie Istoriche.*

Ma quando regga questo racconto, ei è a riflettersi, che altra conseguenza trar se ne dovrebbe in rapporto a quello, che altrove scrivesi in queste *Memorie Istoriche* (1). Ivi si narra, che Arrigo il Santo con Cunegonda sua moglie fosse venuto in Italia nel 1004. ed avendone fatto la conquista fu coronato Re in Pavia nella cospicua Chiesa di S. Michele. Indi ne passò in Germania, ove si conferì anche Benedetto VIII., dapoichè mercè la di lui opera rimesso fu nella Pontificia Sede, che contendevagli Gregorio, e concertò con quel Pontefice di doverlo creare Imperatore, come in fatti avvenne; imperciocchè a' 14. di Febbrajo del 1014. ricevette insieme con Cunegonda sua moglie l'unzione, e la Imperial Corona, facendosi consistere in questa cerimonia la collazion di un Impero. Ora in questa congiuntura voglionsi confermate da Arrigo a Benedetto VIII, e alla Romana Chiesa tutte le donazioni dianzi fatte da' suoi Predecessori, senza variarsi per conto di Benevento, quanto espresso erasi nelle adoperate formole nella *Costituzione* degli Ottoni, e trat-

To.XII. I i

(1) *To.I. Cap.XVIII. pag.*103.

trattossi allora d' innalzare a Vescovato la Chiesa di Bamberga, come sul principio accennossi, con soggettarsi l' Imperatore all' imposto censo del bianco cavallo bardato.

39 *Leone IX. viene coll'esercito in Italia, e resta questo sconfitto da Normanni, ed egli lor prigioniere &c.*

Si passa poi a dire, che Arrigo portato si fosse in Italia nel 1021. per mandarne fuora i Greci usurpatori di molte Terre del Beneventano Principato, ed essendo andato in Benevento, fu quivi splendidamente accolto dal Principe Landolfo, che per suo Sovrano lo riconobbe, ed allora fu, che confermò in favor dell'Appostolica Sede il possesso del Ducato di Benevento. Sicche tenendoci dietro questi narrati fatti, altra illazione non può trarsene, se non quella, che in questa congiuntura la medesima altro vantaggio non avesse riportato, che la sola conferma delle passate donazioni, sotto le quali si vuol compreso virtualmente anche Benevento. All' incontro non può recarsi in dubbio, che il cambio, o sia la permuta de'deritti sopra questa Città colla Chiesa di Bamberga fosse seguita in tempo di Arrigo III., e di Leone IX. nel 1052., tempo in cui Arrigo il Santo era già stato tolto a' mortali fin dal 1038. Sicche, quando sostener si volesse, che la Romana Chiesa avesse potuto acquistar le ragioni sopra Benevento per effetto di quella conferma di donazione fatta in suo favore in tempo di Benedetto VIII., lesivo dir si dovrebbe il contratto del cambio indi passato tra Leone IX., ed Arrigo III., perche questo Imperatore preso si avrebbe la Chiesa di Bamberga, liberandola dal censo, cui stava soggetta, e nulla avrebbe dato a Leone IX., quando vero fosse stato, che la S. Sede già possedeva Benevento in forza delle confermate donazioni da Arrigo II. in favor del succennato Papa Benedetto.

Si

Si vuol poi venuto alla perfine il Pontefice in Italia, e postosi alla testa di un fioritissimo Esercito, tutta la cura mettè per iscacciarne i Normanni, e con tanta sicurezza comprommettevasi della vittoria; che ne rimandò con dura risposta i loro Ambasciatori, i quali andarono a chiedergli la pace. Ma non trovando essi altro scampo, ridotti si videro nello stato ultimo di vivere, o morire. Si disposero adunque a combattere, e coll'ajuto del famoso Roberto Guiscardo riportarono una compiuta vittoria. In questa congiuntura seguì poi una sì fiera stragge del Pontificio Esercito, scrivendo Andrea Dandolo Doge di Venezia nelle sue Cronache, che per questa battaglia ancora a suo tempo un monte di ossa si vedea in quel luogo, ove era seguita (1).

40 *Riceve il bacio de' piedi da quelli, indi si porta in Roma ove santamente vi muore.*

Tutto il fin quì rapportato attinto anche si è dalla fonte de' Scrittori contemporanei; e specialmente dall' antichissima Cronaca de' Duchi, e Principi di Benevento scritta fin da quei tempi da un Monaco del Monistero di S. Sofia dell'istessa Città, che conservasi nell' Archivio del Vaticano, la quale essendo stata trascritta da un Monaco Cassinese, fu trasmessa al *Pellegrino*, che cura ebbe di farla imprimere nella sua Istoria de' Principi Longobardi. Ma poi ogni altro dubbio resterebbe diradato, perche nelle istesse *Memorie Istoriche* ci si recano le medesime notizie su questa seguita sconfitta, in cui vi restò anchè il Pontefice prigioniero, benche tosto fosse lasciato in libertà, e non solamente con ogni venerazione ricevette da' Normanni il bacio de' piedi, ma eziandio la richiesta del perdono, cui seguì l' assoluzione delle colpe commesse. Indi siegue a scrivere l' istesso Autore, che portossi il Papa in Benevento, ove

 fu

(1) *Murator. Ann. in ann.* 1052. & 1053. *pag.* 142.

fu accolto con sommo onore nel giorno 22. di Giugno del 1053., dimorandovi in tutto questo anno, esercitandosi in sante opere di pietà. Di là poi partissene a' 12. di Marzo del 1054., e giunto in Roma a' 19. del seguente Aprile vi terminò la sua santa vita, e meritò che in Benevento un sacro Tempio si ergesse in suo onore, il quale celebre divenne per gli molti miracoli fatti a sua intercessione.

41 *Per la conseguita vittoria da' Normanni restarono estinte le ragioni cedute al Pontefice sopra Benevento.*

Or dunque per effetto di questa riportata vittoria da' Normanni ei è a dirsi, che spente restassero le cedute ragioni sopra Benevento da Arrigo al Pontefice Leone; comechè tanto operava il diritto della guerra. Questa poi a' novelli conquistatori ne tramandò il dominio, nulla più valendo quei diritti, che l' Imperatore aveа creduto rappresentarvi, e per conseguente non può chiamarsi in dubbio, che in fumo ne andasse ogni civile, o natural possesso, che per qualunque titolo avesse potuto acquistare la Romana Chiesa, cui facea d' uopo, che da' Normanni dopo lo ripetesse. Allora fu, che a questi valorosi Campioni molto più afforzati nel Principato di Benevento, tornasse a lor grado, che di nuovo venuti fossero i Longobardi a reggere quella Città sotto il Principe Pandolfo, e del costui figlio Landolfo, poiche da costoro grande ajuto ricevettero nel riportare la cennata vittoria. Premorto poi Landolfo a suo Padre, continuò costui nel dominio di Benevento, ma mancato di vivere senza prole nel 1077., nè altro avendo, che gli succedesse, restò con lui estinto il Principato di Benevento (1).

42 *Il Duca Guiscardo rilascia Benevento al Pontefice Gregorio VII.*

In questa congiuntura credette il Duca Guiscardo essere acconcio il tempo, in cui la Città di Benevento ritor-

(1) *Istor. Civ. To. II. cap. 4. pag. 77.*

ritornar poteſſe ſotto il ſuo dominio, come praticato avea per lo ſuo Principato; ma comechè ſedeva ſul Vaticano il Pontefice Gregorio VII., che tanto zelava per lo vantaggio della S. Sede, preteſe egli, che a queſta reſtituir ſi doveſſe quella Città per effetto della ſeguita permuta coll' Imperatore Arrigo. Più non vi volle, perche s'inaſpriſſero gli animi del Papa, e di Roberto, ma il celebre Deſiderio Abate di Montecaſino conducendoſi con infinita prudenza ſi adoprò, perche infra loro ſi rappaciaſſero ſedando le tutte diſcordie; anzi gli riuſcì, che rilaſciata ſi foſſe la Città di Benevento al Pontefice (1), onde convien dire, che la Chieſa Romana non più da Arrigo vantar poteſſe il dominio di queſta Città, poiche dal ſolo Principe Normanno l'avrebbe ricevuto.

43 *Come differente ne ſia il racconto di queſti fatti nelle* Memorie Iſtoriche.

All' incontro nelle *Memorie Iſtoriche* con altri colori vien dipinta queſta tela, poiche ſcriveſi, che tolto a' mortali il cennato Pontefice, di là a poco aveſſero continuato i Normanni le oſtilità ſotto il loro Duce allora il Conte Unfredo. Coſtui all' incontro ceſsò di vivere nel 1057., e quantunque de' ſuoi Stati ne aveſſe chiamato erede Abailardo ſuo figliuolo, di niun momento riuſcì queſta ſua diſpoſizione, perche ſe ne reſe Padrone Roberto Guiſcardo di lui fratello, il quale portò avanti le ſue conquiſte nella Puglia, e nella Calabria contro de' Greci, mercè l'ajuto, che ricevette dal Conte Roggiero ſuo fratello. Reggeva intanto la S. Sede il Pontefice Nicola II., il quale in varie peripezie ritrovavaſi impacciato. I Romani poco conto ne faceano, giugnendo arditi fin anche ad occupare i beni patrimoniali della Chieſa. Lo ſciſma de' Greci nell' Oriente

(1) *Murat. Annal. loc. cit. in an.*1078. *pag.*225.

te sempre più divampava, e vacillavano gl' Imperatori di Occidente con avanzarsi di nuovo a pretendere di aver parte, ed ingerenza nell'elezion del Papa. In rincontro Nicola polso bastante non avea di superar tai disordini, vieppiù perche niuno ajuto sperar potea da Gisolfo II. Principe di Salerno, e molto meno da Pandolfo V. Principe di Capoa, comechè applicati erano a difendere le loro Città per non cadere in mano de' Normanni; perciò avvenne, che il savio Pontefice stimò sano consiglio innanzi tratto di collegarsi con essi, mettendo cura in quelle spinose circostanze di accomodarsi alla meglio, che potesse. In somma dicesi, che in questa congiuntura il Pontefice già descritto in sì miserevole stato avesse ceduto a Roberto Guiscardo capo allora della Nazione Normanna colla tradizione del Vessillo gli Stati, che occupati egli avea nella Puglia, e nella Calabria, e 'l rimanente, che avrebbe poi conquistato non solo in quelle contrade, ma eziandio nella Sicilia, volendolo sottoposto al solo peso dell'annuo censo di dodici denari di moneta Pavese per ogni giogo di bovi. Oltre ciò gli diede il titolo di Duca di Puglia, Calabria, e Sicilia, riserbando espressamente per se, e per l' Appostolica Sede la Città di Benevento.

44 *La cessione, che dicesi fatta dal Duca Guiscardo, qual difficoltà incontra.*

Per potersi poi prestar fede a questo sì bene inorpellato ragguaglio di tai fatti, si allegano (1) gli *Annali del Baronio* nell'anno 1059. §. 70., & 71. per potersi ivi leggere la formola del giuramento di fedeltà prestata in questa occasione al Papa dal Roberto Guiscardo, come eziandio l'altra per pagarsi in ogni anno il censo al Pontefice Nicola, ed a' suoi Succesori a tenore del tenuto accordo. Questa formola si porta trascritta, e co-

(1) *Memor. Istor. To.2. §.XI. pag.57.*

e comincia *Ego Robertus &c.* ma il ſuccennato *Annaliſta* nel luogo additatoci non ſognò darcene veruna notizia, onde fa d'uopo dire, che da altra incognita fonte l'abbia attinta, o pure queſto abbaglio avrà potuto derivare dalle varie Edizioni ſeguite di queſti *Annali*, nelle quali variato anche ſi legge quello, che prima eraſi ſcritto, come riflette *Lodovico Bail* (1). Si ſoggiugne indi, che il Prelato Franceſco Bianchini nelle ſue note ad Anaſtaſio Bibliotecario rifletta, che il Pontefice in tal guiſa ſi aveſse procurata una giuſta indennizazione per la S. Sede degli antichi ſuoi diritti, che avea ne' pingui patrimonj, che i Greci gli aveano confiſcati nella Sicilia, e nella Calabria. Quindi ſi vuole, che da queſto punto anche per effetto delle altre ceſſioni fatte da Nicola II. di quei Stati, che ancora ſtavan poſsedendo i Longobardi, ſe ne foſse da allora innanzi ſpento il loro nome, cominciando il dominio de' Normanni, che feudatarj divennero della Romana Chieſa, e ben anche ſuoi difenſori.

45 *Si confutano le conſeguenze rapportate nelle* Memorie Iſtoriche.

Ma quando anche fede dar ſi voglia a queſto racconto fattoci, neppur reggerebbono a martello le conſeguenze, che trarre ne vorrebbe il dotto Iſtorico; conciofiachè, come di quì a poco diraſſi, avvenne allora quaſi che l' iſteſso, che praticò Clemente IV. con Carlo I. di Angiò, il quale dopo i Svevi invitato fu alla conquiſta del noſtro Regno. Normanni già colle loro arme divenuti eran Padroni della Puglia, e della Calabria con averne diſcacciati i Greci, e i Longobardi, nè in quelle Provincie mai pretenſion di dominio vi ebbe la S. Sede, e di Benevento anche eſſi ne avean fatto l'acquiſto facendo prigione Leone IX.; onde tutto già

(1) *In ſumma Concilior. To.II. in ſæc.IV. pag.17.*

già posſedeano. Ne ſembra adunque, che Roberto Guiſcardo non aveſse avuto biſogno dell'inveſtitura, e della ceſſione, che ne fe Nicola II., perche queſto Pontefice avrebbe ceduto, ed inveſtito i Normanni di quello, che non poſsedeva, tantoche queſti ſeguendoſi la dottrina di *Cujacio* (A) lo avrebbono potuto convenire per l'evizione, per avergli inveſtiti dell' altrui roba. Ma tutto ciò non reca meraviglia, riſponderebbe l'Autor delle *Memorie Iſtoriche*, perche è ſtato ſolito coſtume de' Papi d' inveſtire i Principi de' Regni, che mai poſsederono, e laddove veramente ne aveſsero avuto il dominio, non ſarebbono ſtati così liberali nel diſmembrare il patrimonio della S. Sede, giacchè queſta liberalità ſi vuole, che foſse ſtato pregio de' Sovrani, i quali a man franca han diſpoſto delle Città, e de' Regni con tanto pregiudizio della Corona. Di fatto leggeſi, che Aleſandro VI. diede l'inveſtitura dell' Indie a' Spagnuoli, dopoicche colle loro arme ſe l'avean conquiſtate, e pur s'ignora, qual dominio aveſse potuto avere quel Pontefice su quella rimota parte del Mondo, di cui con prodiga mano ne fè un dono [1], rapportandone la Bolla il *Solorzano* [2].

46 *Largizioni fatte da' Principi verſo la Chieſa da qual motivo poteſſero dipendere.*

Non ſarà dunque errore il credere, che queſte prodigioſe largizioni dipender poteſsero da un principio, cioè, che eſsendo il Signor Iddio unico Padrone del Cielo

(A) Cum de re aliena, vel aliis obligata inveſtitura fiat: illud diſtinguitur, utrum ſcienti, an ignoranti facta ſit. Qui enim alienæ rei ſciens inveſtituram accepit: niſi pacto ſpeciali ſibi proſpexerit, de evictione agere non poterit: ignorans vero rectè aget, ut aliud ejuſdem bonitatis, ſeu quantitatis ei præſtetur. *Cujacius Tol. Par.II. de Feudis lib.II. Tit.VIII. de Inveſtitura de re aliena facta col.*1242. *lit.B.*

(1) *Nat. Alex. Hiſt. Eccleſ. To.VIII. ſec.XV. & XVI. in Scholion. art.*3. *fol.*301.

(2) *Solorz. de Indiar. jur. lib.*3. *cap.* 2. *num.* 14.

Cielo, e della Terra, anche di questa pretenda esserne Padrone il Vicario del suo Figliuol nostro Redentore, seguendosi per ventura le parole del Santo Re Davide: *Domini est terra, & plenitudo ejus: orbis terrarum, & universi, qui habitant in eo* (1). Quindi i Principi religiosi non han ricusato il ricevere dalle di lui mani i Regni, così praticando un atto di ossequio, ed i venerazione: ma se col sangue de' loro sudditi non conquistavangli, la sola investitura, o donazione fattane di niun peso sarebbe stata. Adunque uopo è dire, che quella riserba di Benevento fatta da Nicola II. fosse stata piuttosto una condescendenza del Principe Normanno, il quale contentossi, che per allora tenutaria ne fosse rimasta la S. Sede, comechè in quei tempi non avendo fermato bene il suo piede nel nostro Regno, e sempre più meditava di far nuovi acquisti, perciò quasiche una ragion di Stato richiedeva, che dovesse contentarsi, ben riflettendo, quanto valessero allora i Pontefici, che pretendevano esser dispositori a lor grado delle Città, e de' Regni, come da quì a poco dirassi.

47
S'ignorano le condizioni, colle quali si fosse permesso a' Longobardi il governo di Benevento.

Ci si avvisa anche nell' istesse *Memorie Istoriche*, che nel bujo resti, con quali condizioni Leone IX., e gli altri suoi Successori, tra i quali Nicola II. avessero permesso a' Principi Longobardi il governo della Città di Benevento, e delle sue dipendenze. Per vero dire queste notizie, se anche certe state fossero, niente profittevoli sarebbono riuscite per sostegno del suo argomento. Comechè Roberto Guiscardo già di tutto era divenuto Padrone, anche se vogliasi porre a conto della Santa Sede la cessione fattagli da Nicola II., la quale

(1) *Psalm.* 23.

ſupponeva, che i Longobardi già ſgombrato aveſsero da quel terreno; e laddove ancora ivi aveſsero dimorato, avrebbe egli ceduto quello, che i Longobardi ancor poſsedevano.

48 *Altra pruova di eſser reſtato Benevento ſotto il dominio de' Longobardi*

Intanto ſegnando ſempre l' iſteſſe pedate del dotto Iſtorico, egli ne fa ſapere, che Gregorio VII. per la ſtrada di Montecaſino portoſſi in Benevento, e mentre in queſta Città ſoggiornava nel 1073. concedette al Principe Landolfo ſotto certe condizioni il di lei governo, ricevendone il giuramento di fedeltà, e vaſſallaggio. Di là poi incamminatoſi verſo Roma, quando era in Capoa, l' omaggio anche ricevette dal Principe Riccardo. Per ben dunque conciliarſi i fatti, ei è a dirſi, che per effetto della ceſſione fatta da Nicola II. al Principe Normanno, quantunque vi foſſe ſtata in eſſa la riſerba di Benevento, tuttavia reſtava queſta Città preſſo i Longobardi in qualità di Feudatarj della Chieſa, contentandoſi i Pontefici ſoltanto dell' omaggio, e della fedeltà da quelli giurata, così additar volendo, che il diretto dominio riſedeſſe preſſo la Romana Chieſa. Ma queſto punto d' Iſtoria reſtò già innanzi ſchiarito per bene intenderſi, come i Normanni, che di tutto erano già divenuti Padroni, ſi foſſero contentati, che i Longobardi, da' quali tanto ajuto aveano ricevuto, aveſſero continuato a tener la loro Sede in Benevento. Quindi fu, che dopo la morte del Principe Landolfo VI. ſenza prole maſchile, reſtaſſe in tutto eſtinta la lor genìa, e da queſto punto l' epoca cercaſi prendere di avere avuto la S. Sede il libero dominio di Benevento, facendolo reggere da' ſuoi Miniſtri per effetto della ſuccennata convenzione paſſata tra il Pontefice Nicola II., e Roberto Guiſcardo.

Ap-

49 *Ragione addotta nelle Memorie Istoriche in favor della S. Sede.*

Appena costui morto, si vuole che Landolfo VI. a' 27. Novembre del 1077. avesse cercato di rendersi Padrone di Benevento, ma che ne fosse stato discacciato dalle arme temporali di Giordano Principe di Capua, il quale seguiva il partito di Gregorio VII., e dalle spirituali, che con più scomuniche adoprò questo Pontefice. Rappacificossi poi il Papa nel 1080. per mezzo di Desiderio Abate di Montecasino col Duca Roberto, e portatosi questi in Benevento, gli chiedette perdono dell' assedio posto a quella Città, e di nuovo ottenne l'investitura di quei medesimi Stati, come data aveala Niccolò II., ma non dicesi, che in essa vi fosse stata la riserba di Benevento, come praticato avea questo Pontefice.

50 *Parlasi in esse de' Romani Pontefici, che governarono Benevento.*

Parlasi indi (1) de' primi Rettori Pontefici, che destinati furono al governo di Benevento, e si dice, che il Pontefice Pasquale II. per la ribellione di Anzone fu costretto di serbare altro sistema nella scelta di tai Governatori, i quali prima da' Beneventani eliggevansi, e da' Papi poi confermavansi; Si vuole anche che questi Governatori avessero riseduto nel Palagio, in cui dimoravano i Principi Longobardi, ove anche ebbero il loro alloggio Leone IX., Nicola II., Gregorio VII., Vittore III., Urbano II., e Pasquale II. mentre s' intrattennero in quella Città, rammentando tutte le occasioni, per le quali ivi si fossero portati. Lo stesso si praticò in rapporto a Calisto II., Onorio II., ed Innocenzio II., ma di tutte le raccolte notizie non accade farsene memoria, per non esser concernenti al punto presente; poiche il destinarsi un che governi, o che in qualche parte per alcun tempo risieda, non

 reca

[1] *Tom. 2. pag. 38.*

reca argomento, che ivi il diretto dominio ci si avesse.

51 *Alleganſi altre ragioni, che reſtano confutate.*

In rincontro si scrive, che non avvenne lo stesso per Adriano IV. perche condur si dovette in Benevento per difender quella Città dalle arme del Re Guglielmo, che volea conquistarla. Dicesi benvero terminata ogni briga nel 1156. con un amichevole accomodo, per essersi data al medesimo l' investitura del Regno di Sicilia, del Ducato di Puglia, del Principato di Capoa, Napoli, Salerno, Amalfi, e di più del paese de' Marsi, dovendo continuare a pagare quel censo accomodato in altra guisa, che pagava il Re Roggiero suo Padre. Inoltre si vuole, che lo avesse assoluto delle tante fulminate scomuniche solite, e pronte arme, che in quel tempo aveano per le mani i Pontefici, ma in questo racconto si salta a piè pari il mentovarsi l' Editto del Re Roggiero II. fondatore di questa Monarchia, in cui nel 1137. servissi di queste espressioni: *Ea propter Venerabilis Beneventane Rossemanne Archiepiscopo, qui semper in omnibus Fidelis extitisti, petitionibus tuis, & Bernardi Beneventani Comestabuli, & Beneventanorum Iudicum, aliorumque plurimorum civium clementius annuentes, quia vos semper nostros Fideles experti sumus pro amore summi Regis, per quem substinemus, & regnamus; & amore, fidelitate vestra, quam in nobis habetis, & in antea habituri estis, dimittimus, & condonamus vobis ea omnia, quæ Nos, & Prædecessores Nostri circa Beneventanam Civitatem habuerunt, fidantias subscriptas videlicet denariorum reditus, salutes angarias, terraticum*, e il dipiù, che si legge trascritto in quell' ora pubblicato dal Nostro Re, per far conoscere la giustizia della ordinata riunione di Benevento al nostro Regno.

52 *Come continua a ſcrivere l' iſteſſo Autore.*

Del succennato seguito accomodo non poco indi la-

lagnossene Federigo I. tantoche essendo succeduto ad Adriano IV. il Pontefice Alessandro V., dovette costui portarsi in Benevento, ove più anni vi dimorò per far salva la Città da' minacciati oltraggi da quel Cesare; ma pure alla fine riconciliossi col medesimo a' 24. Luglio del 1077. in Venezia, assolvendolo dalle solite praticate scomuniche.

53 *Vuol provare l'antica estensione del territorio Beneventano.*

Dopo varie altre notizie, che non conducono a quello, che ora trattasi, si passa a narrare l' estensione dell' antico territorio Beneventano, e le sofferte vicende, ma questa è una corda, che bisognerebbe toccarla, quando su de' confini alcuna disputa ora si facesse, ed inutile stimo il cantare un vespro su di quello, che non cade ora in questione, comechè si contende del tutto, che ogni parte comprende. Sebbene però il dotto Autore non lascia di mira il suo assunto, nondimeno tra se medesimo il pensiere rivolgendo su de' rapportati fatti, ben ravvisava, in quai scogli imbatter si dovesse, con saviamente riflettere, che un zero valessero tutte le donazioni, e cessioni seguite in beneficio della Romana Chiesa da Carlo Magno in avanti. Rimira adunque, come la sua Stella polare quella permuta fatta da Arrigo II. con Leone IX. della Chiesa di Bamberga colla Città di Benevento. Quivi egli si studia di prendere il suo porto per indi sciorre le vele, e continuare il suo cammino con più sicurezza. Quindi usando di sua sincerità, negar non puote, che a' tempi di quel Papa di altro non si fe parola, che della sola Città di Benevento, ma ora di questa non si ragiona solamente, ma di tutto l' adiacente Territorio, che racchiude una vasta estenzione in quanto al temporale, essendo poi vastissima la spiritual giurisdizione, che esercita sopra cinque Provincie del Regno, come fu accennato.

Così

54
Rapporta ciò che scrissero i Cronisti Italiani.

Così anche confessa, che i Cronisti Italiani, sì della Cava, come di Montecasino, che già rapportati avea, soltanto della Città essi divisassero. All' incontro ei ne corre a chiedere qualche ajuto dal Tedesco *Ermanno Contratto*, il quale scrisse essersi ceduti dall' Imperatore al Papa tutti i diritti Imperiali di qua di Roma, donde pensa trarne la conseguenza, che non la sola Città ceduta si fosse, poiche sotto questo nome tutte le sue pertinenze comprendeansi, fissando il principio, che la parte più nobile, l' altra meno nobile in se stessa racchiudeva; conciosiacchè col nominarsi un Duca, o un Principe di qualche Città Padrone, anche intender doveasi di tutti gli altri luoghi, che da quello dipendessero.

55
Arrigo II. cedette a Leone IX. i diritti su quello, che non possedea.

Ma senza brigare su questa disputa di nobiltà, per far chiara la fallacia di questo argomento, se non vado errato, ne bastarà ripetere, che l' Imperatore altro non cedette in quel seguito cambio, se non che *nomine Vicariatus* i diritti, che pretendeva ancora ritenere su quella estensione di territorio, che abbracciava allora il Beneventano Principato. In rincontro è fuor di controversia, che in quel tempo ivi annidavansi Longobardi, Normanni, e fin anche qualche porzione di Greci ancor vi dimorava; onde per giustizia queste Nazioni avrebbono dovuto chiamarsi in giudizio, e far lite con Arrigo, per indi deciderfi, se qual di essi maggiore, e pozior diritto rappresentar potesse sul territorio Beneventano, e riportando favorevole la sentenza l' Imperatore cedente, tornava questa in vantaggio del Pontefice cessionario. Or da ciò può rilevarsi, quanto poco vaglia il dirsi, che Leone IX. divenuto Padrone di Benevento vi avesse egli chiamato i Principi Longobar-

gobardi, i quali come feudatarj dell' Apostolica Sede governar doveano la Città, e le sue dipendenze, tenendovi Ministri addetti a reggere al di fuori le Terre, e Castella. Laonde a buona equità bisogna confessare, che i soli diritti ceduti da Arrigo non bastavano a snidare i Longobardi da quei luoghi, che stavano possedendo, nè alcuna carta si addita in pruova della pretesa infeudazione, che il Pontefice avesse fatta a Landolfo del Beneventano territorio, perciocchè continuò questo ad esser posseduto da Longobardi, e niuno effetto ebbe la cessione ricevutane da Leone.

56 *Esempj di altre simili inutili cessioni.*

E per bene intendersi di qual calibro fosse stata quella cession di diritti, lume prender si potrà dalla Storia, la quale ne fa sapere, che Arrigo VI. Re della Gran Brettagna dopo di Arrigo V. suo Padre fu nel 1422. dichiarato Re di Francia, e più volte sulle Torri di Parigi sventolar si vide il Liopardo Inglese, a segno che fin oggi il Re d' Inghilterra tra' suoi titoli gelosamente serba quello, di Re di Francia. Così al pari Federico II. nel 1225. avendo tolta in moglie Jole figlia di Giovanni di Brenda, che marito fu d' Isabella procreata dall' ultimo Re di Gerusalemme, acquistò le ragioni su quel Reame, ed innestate queste alla sua Sovranità, tramandate poi veggonsi a' suoi Succesori, talche i nostri Re fregiati sono anche di questo titolo. Or fingasi per poco, che alcun Re d' Inghilterra, o pur di Napoli donato, o ceduto avesse alla S. Sede le ragioni, che aveano sulla Francia, e su di Gerusalemme, non credo, che l' avrebbe potuto mettere a guadagno, e valuta sarebbe un bruscol di pane al pari di quella, che fe l' Imperator Arrigo al Pontefice Leone IX. del Beneventano Ducato, come dell' altra, che di questo istesso Ducato il medesimo

fimo Pontefice fe a' Normanni, a' quali nulla giovato avrebbe quefto graziofo dono, fe col proprio fangue non ne avefsero fatta la conquifta. Anzi per venirne a tempi recenti, lo ftefso potrebbe dirfi, fe Filippo V. avefse ceduto alla Romana Chiefa i diritti acquiftati ful noftro Regno, dapoiche ne avea prefo il pofsefso, e dovette difmetterfene per la conquifta dopo fattane dall' Imperatore: e così parimenti fe coftui avefse praticata l'iftefsa largizione, dapoiche l'invitto Carlo Borbone colle fue arme fe ne refe Padrone, onde quefte ceffioni farebbono ftate dell'iftefso conio di quella, che Arrigo fe de' fuoi diritti fopra Benevento in beneficio di Leone IX.

57 *La ceffione fatta da Arrigo II. fu de' diritti, che pretendea avere fulla Città di Benevento.*

Ma fi rechi pur credenza a quello, che fcrifse *Ermanno contratto*, cioè, che nella ceffione fatta da Arrigo II. tutte le pertinenze vi fi comprendefsero del Beneventano terreno, ciò nulla oftante nel bujo ancora fi refterebbe de' fuoi confini. Se egli avefse intefo cedere quanto fi apparteneva al Ducato Beneventano, fi farebbe eruttato uno fcerpellone fenza pari, poichè ne addita la Storia, che quando reggevafi quefto Ducato da Arechi, il quale genero fu del Re Defiderio, in cui fi eftinfe il Regno de' Longobardi, abbracciava quafiche tutto il noftro Regno, meno che Gaeta, il Ducato Napoletano, ed alcune Città de' Bruzj, e della Calabria, le quali ubbidivano ancora agl' Imperatori di Oriente, di fortechè delle dodici noftre Provincie, appena tre non erano fotto il dominio de' Longobardi, e perciò effi forza ebbero di refiftere a Carlo Magno, e Pipino fuo figlio (1) per non effer fuperati; onde ei è a

(1) *Gian. Ift. Civ. Tom.1. lib.IV. cap.II. lib.VI. cap.I. & lib.VII. cap. ult. Peregr. in differt. de finib. Ducat. Benev.*

è a dirsi, che Arrigo i soli diritti avesse ceduto, che riserbati aveasi sulla Città , vieppiù , che il seguito cambio colla Chiesa di Bamberga non meritava il compenso di una maggior profusione, come sarebbe avvenuto, se tutto il Beneventano Ducato ceduto si fosse.

58 *Si dimostra coll' autorità del Colannuccio, e del Sommonte.*

Questo argomento, che già regge sulla buona loica, prende poi anche più forza da quello, che scrivono il *Colennuccio*, e 'l *Summonte* chiamati in ajuto nelle *Memorie Istoriche* per sostenere, che colla Città tutte le sue pertinenze si fossero cedute, ancorche per esse volessero intendersi gli adjacenti terreni. Imperciochè il primo Autore soltanto recaci in notizia nel suo compendio della Storia di Napoli (1), che Arrigo dopo essersi ritirato in Alemagna, comechè avvenne la morte di Guaimaro Principe Normanno, cui gli succedette Gisolfo, il quale in ogni conto occupar volea Benevento, perciò il Pontefice Leone IX. dimandò , ed ottenne l' ajuto dell' esercito di Arrigo per poterlo difendere: ma fu prevenuto da Gisolfo, il quale con altri Normanni ne divenne Padrone , ed essendo poi giunti i Soldati dell' Imperatore, restarono questi disfatti, e 'l Papa prigioniero.

59 *Notizie recateci dal Summonte.*

Così termina il suo racconto il *Colennuccio*, e si tace intorno alla cessione del Beneventano Territorio . All' incontro il *Summonte* (2) tenendosi dietro alla *Cronica Cassinese* (3), e del *Platina*, che la vita scrive di quel Pontefice, ne avvisa, che dopo essere stata edificata in Bamberga da Arrigo I. una Chiesa in onore di S. Giorgio, offerì egli al Pontefice Benedetto VII. detto VIII. sotto il nome di censo ogni anno cento

 mar-

(1) *Lib.3. pag.56.*
(2) *Istor. di Nap. To.I. pag.420.*
(3) *Lib.2. cap.88.*

marche di argento, ed un cavallo bianco insellato perche innalzata avesse quella a Cattedrale, qual censo, che alcun critico, simoniaco chiamar potrebbe, fu già pagato. Indi poi Leone IX. Alemano di Nazione, che fornito era di santi costumi, stimò di non più riscuotere un tal peso, onde in compenso ne ricevette la Città di Benevento, in cui il Papa vi eliggè un Cavaliere chiamato Rodulfo. Continua poi a divisare della seguita battaglia nel 1053., e quanto avvenne in questa critica congiuntura, ma sul punto della cessione soltanto della Città si favella, e non già delle sue pertinenze, come lasciossi scrivere il dotto Autore delle *Memorie Istoriche*, con esser nell' impegno di sostenere, che sotto di quella si contenesse tutta la porzione del Principato Beneventano, la quale in quel tempo i Normanni non ancora conquistato aveano da' Longobardi.

60
Si fonda l'Autore delle Memorie Istoriche *sull' investitura data da Clemente IV. a Carlo I. d'Angiò.*

Intanto prosiegue a ponere in veduta le triste vicende, nelle quali ritrovavansi le Provincie del nostro Regno, e tra queste Benevento, mentre da' Normanni eran possedute, e dopo da' Svevi, che in appresso le signoreggiarono. Ma pace alla perfine si vuole, che avesse ritrovato quella Città presso Carlo I. di Angiò, quando nel 1265. l'investitura ne ricevette dal Pontefice Clemente IV. Questa si crede, che fissato avesse il fino allora vacillante chiodo del possesso di Benevento in favor della Santa Sede, come se in quel tempo ne avesse acquistato il dominio, dandosi in tal modo, come rotti, e cassi tutti i precedenti narrati acquisti. Apertosi quindi questo guado, nell' istessa guisa foggiate voglionsi tutte le altre seguenti investiture, cominciando da quella ottenuta nel 1285. dal dilui figlio Carlo II., e così permano ne porta il lettore fino a tempo di Alfonso di Ara-

Aragona, il quale dopo l'avvenuta morte nel 1435. della Regina Giovanna II. sorella di Ladislao, comechè da costui era stato adottato, gli riuscì d'impadronirsi di tutto il Regno, mercè delle sue arme, colle quali nel 1440. occupò anche Benevento.

61 *Si confuta un'altra sua opinione.*

Da quì innanzi il dotto Autore, comechè avea ritrovato la buca, così anche il granchio rinvenir vi dovette, onde incontratosi in un terreno da non porci vigna, comincia a cespicare, non potendo portare così spedito il suo cammino per passarne a' tempi più recenti. Quindi per abbacinar gli occhi di debil veduta scrive, che Alfonso a richiesta della Città di Benevento, mentre ivi dimorava, con privilegio de' 17. Gennajo del 1441. avesse conceduto alla medesima il distretto nella sua estensione già da' Papi limitata. Ma questa concessione, come ferma non la reputa, poiche il Re essendosi indi accomodato col Pontefice Eugenio IV., quando poi da costui gli si concedè l'investitura nel 1443. si parlò di Benevento, come riserbato alla Santa Sede. In oltre dicesi, che Eugenio avesse dato a vita in Vicariato Apostolico nel temporale questa Città ad Alfonso con farcene anche cessione nel 1443. con Bolla, che segnata fu in Viterbo. Ma succedutogli Ferdinando, che legittimato avea fin dal 1442. questo Re la restituì al Pontefice Pio II., il quale nell'investitura poi data, servissi di quelle formole istesse già praticate con Carlo I. di Angiò, e queste medesime leggonsi in tutte le altre concedute a' Principi successori, trascrivendosi l'ultima, che ne riportò il Nostro Re Ferdinando IV. dal Pontefice Clemente XIII., *exceptis Civitate Beneventi, & loco Pontiscorvi, ac toto Territorio, & omnibus districtibus, & pertinentiis secundum antiquos suos territorii, & pertinentiarum, & districtus Civitatis, & locos prædictorum*

 per

per Romanos Pontifices distinctos, & in posterum distinguendos.

61

Per qual motivo non si risponde all'altre ragioni allegate in favor della S. Sede.

Oggimai queste *Memorie Istoriche*, di cui se n' è fatta una brieve analisi, impegnarebbono uno, che agio avesse per additare, che equivoco non abbia preso il *Sigonio* [*A*] nello spiegare il testo di *Leone Ostiense*, il quale volle, che la permuta fatta della Chiesa di Bamberga colla Città di Benevento tale non fosse stata, ma che in Vicariato quella si fosse data a Leone IX. sul racconto recatoci dall' *Ostiense*. Molte altre riflessioni caderebbono, come eziandio sulla cessione, o sia restituzione, che dicesi fatta di Benevento al Pontefice Pio II., ma di questa critica, come non necessaria stimo risparmiar la mia penna per le ragioni, che tra non guari si diranno. Così anche neppure fa d'uopo lo andare snocciolando le vecchie Cronache per torre argomenti favorevoli alla Santa Sede, o a' Principi concernenti a questo temporal dominio di Benevento. Quando queste si prendano a spelazzare, altro non potrebbe trarsene, se non che notizie degli avvenuti fatti, e di questi fuor di modo doviziosa n' è la Storia. All' incontro l'argomento, che ora cade per mano non merita, che forza prenda infilzando esempj, ma dovrà riceceverla da quello, che far doveasi. A branchi di essi ne abbiamo di Pontefici, che deposto avessero i Princi-

pi

(A) Possidebat in Germania complures Pontifex, easque optimas Ecclesias superiorum Regum beneficio, ac pietate S. Petro donatas. Has igitur liberare Henricus cupiens, petiit a Leone, ut sibi remitteret, & pro illis Beneventum, ac cætera in Ducatu Beneventano juris regii oppida nomine Vicariatus sibi haberet. Qua re audita Leo nihil se ejus abnuere voluntati posse respondit, illud autem adjecit, ut Leo Ostiensis prodit, ea loca cum omni Ecclesiastica ditione assiduis Normannorum incursionibus infesta esse &c. *Sigon. de Regn. Ital. lib. VIII. pag.* 206. *n.* 10.

pi, assolvendo dal giuramento i loro Sudditi, e di scomuniche contro di essi fulminare, e per contrario non mancan Pontefici, che imprigionati furon da' Principi, e credo, che sì gli uni, che gli altri, come detestevoli non meritano porsi a loro credito, nè degni sono da imitarsi. Oltreciò come saviamente avverte il *Tommasini* (2), gli esempj non han forza di leggi, e se taluno in essi soltanto specchiar si volesse, di lunga mano ne anderebbe errato. Così al pari, se dietro gli esempj delle concedute investiture taluno guidar si voglia con crederle bastevoli a fondare il preteso diritto della S. Sede su di quanto concede; comechè di esse se n' è fatta continua bottega, senza meno ognuno ne resterà abbarbagliato, nè oserà di contrastar la di lei ragione; ma non avverrà così, se squarciato resti quel velo, che impedisce di far nettamente vedere quel punto, che ora è nel vaglio.

63 *Si rammenta lo Stato della Chiesa di que' secoli.*

Or dunque per meglio portarsi questo nodo al suo pettine, e la scure sul tronco, perche poi crollare possino tutti i suoi sparsi rami, ne fa mestieri chiamare a memoria, quale fosse l' indole di quei secoli, ne' quali queste vicende avvennero, perche non sembrerà strano, se i Pontefici in tanta copia avessero potuto fare i loro temporali acquisti. Nel recar queste notizie non intendo di far qualche nuova scoverta, per cui saper grado me ne debba il Lettore, perche solo raccoglierò quelle, che ne somministra la Storia, ed esse so bene, che nuove non giugneranno a chiunque non sia di fresco pelo.

64 *Qual fosse lo Stato della Chiesa dopo l' Imperator Costantino.*

Ei fa perciò mestieri di porre alquanto in veduta, qual fosse lo Stato della Chiesa, dapoichè la sua pace ricevette dall' Imperator Costantino. Quei Santi Vescovi, che

(1) *Vet. & nov. disc. To. 2. fol. 53.*

che camparono dalle fiere sofferte persecuzioni, essendo specchi di esemplar virtù, di dottrina, e di santità, impressero con ragione nel cuor de' Fedeli un rispetto per essi, ed una venerazione, che non avea pari, come specialmente la meritarono tanti insigni luminari appresso sì della Latina, che della Greca Chiesa. Per essi comune era il nome di *Papa*, come avvertir lo fanno l' Epistole di *S. Cipriano*, *S. Ambrogio*, *S. Girolamo*, *S. Agostino*, e di tanti altri Presuli, e Dottori. Lo stesso rilevasi da più *Testi* del Canonico diritto, che raccoglie *Giovanni Wolfio* (1). Egli ne fa sapere, che questa voce di *Papa* presso gli antichi significava *Pater Patriæ*, ma i Pontefici ne ferono uso circa l' anno 600. della nostra rendenzione, comechè fino a' tempi di S. Silvestro, cominciando da S. Pietro, soltanto col nome di Vescovi appellavansi. Indi presero quello di Arcivescovi, e poi l' altro di Patriarca sotto Giustino Cesare, come addivenne, mentre Pontefice era Orsmida.

65 *Ragionasi anche dello stesso.*

Ora in questo troppo avventuroso tempo per la Chiesa lungi ne fu ogni gara, o emulazione tra 'l Sacerdozio, e l' Impero, perche l' una, e l' altra Potestà con impegno eguale era intesa al sostegno della cattolica fede, e della più esatta disciplina, come specialmente ce lo additano tanti Titoli, che abbiamo nel *Codice Teodosiano*. Ivi incontrasi un intero Libro concernente alla materia Ecclesiastica, in cui scrivonsi tante leggi intorno alla Fede, a' Vescovi, Chiese, e Chierici. Molto si determina in rapporto a' Monaci, e a quelli, che disputano della Religione. Così anche degli Eretici si ragiona, della reiterazion del battesimo, e finalmente degli Apostati, Ebrei, Scismatici, Cristiani, e Pagani, ed oltre ciò non poche sono le Novelle di *Giustiniano* in-

(1) *Oper. Theolog. hist. polit.* To.I. *comm.* 15. *pag.* 863.

indiritte a questi punti, come a tutti sono note. Potrà anche leggersi, quanto ne divisa *Socrate*, (1) *Teodoreto* [2], *Sozomeno* [3], *Evagrio* (4), e da questi Scrittori potrà apprendersi, come Costantino, i due Teodosj I., e II., e Marciano Imperatori siansi tra gli altri distinti specialmente intorno alla convocazion de' Concilj, e nel confermargli, quantunque i loro decreti alla fede si appartenessero: quindi fu, che dietro de' loro esempj guidato si fosse Carlo Magno, come si rileva da tanti suoi *Capitolari* (5). Ma questa materia è troppo ventilata in questi ultimi tempi, e macello se n' è fatto dagli Antemamachiani, i quali crederono dare al Pubblico, come peregrine, ed ignote queste notizie, quando che omai è fatta già merce, di cui ogni bottega ne vende.

66 Alla Religione, qual danno si fosse recato.

Seguita poi l'inondazion de' Barbari, ed il bando dato alle scienze, un grande ecclisse soffrì la nostra Religione; imperciocchè perdette il suo candore primiero, e voga prese una detestevol superstizione, la quale per necessità sgorgar dovea dalla perenne fonte di quella naturale ignoranza, che regnava. Cominciò da indi in poi ad eser la gente, quanto credula e sincera, altrettanto debole, e scrupolosa, onde tra 'l bujo vivendo di qnei lumi, i quali la vera dottrina dalla falsa atti fossero a separare, fino alla loro ombra un cieco rispetto aveasi per gli Pontefici. Dapoichè quella incolta gente dopo le seguite scorrerie cristiana divenne, non per-

[1] *Lib.1. & 5.*
(2) *Lib.2. cap. 4.*
(3) *Lib.4. cap.6.*
(4) *Lib.1. cap.3.*
(5) *Lib.1. cap.72. 75. 90. lib. 5. cap. 25. 78. 95. 102. 103. 115. 178. lib.6. cap.126. lib.7. cap.93. 163.*

pertanto cancellò in tutto il suo costume primiero, e la più parte di essa operava piuttosto guidandosi dietro le proprie passioni, anziche la ragione: ed avendo in disprezzo le lettere, e le arti, nella caccia, e nella guerra eran tutti occupati; tantochè già nella Franoia nella fine del VI. secolo eran decaduti i studj in uno deplorabile stato, l' arte della critica era tutta spenta, e sovente il falso dal vero non distinguevasi.

Quale ignoranza regnasse dopo il VI. se.

Ci avvisa il *Bayl*, (1) che il *Dupin* autore della *Biblioteca Ecclesiastica* ricevette ordine di non più continuarla. Fu egli denunciato per opera del Vescovo di *Meaux*, come fautore di Eretici in certi punti, e pretendesi di essersi ritrovati in questa sua Opera de' luoghi, ne' quali rende sospetta la fede de' Padri, ed ove egli estenua gli errori de' Nestoriani. Cosa buona fu, come riflette il succennato *Autore*, che avesse avuto il divieto di scrivere dopo aver passato i più bei secoli, e specialmente il VI., comechè in appresso seguirono i tempi selvaggi, e di superstizione. Mancando allora talvolta gli atti de' Martiri per leggergli al Popolo ne' giorni di Festa, ne componevano de' più verosimili, e de' più maravigliosi per intrattenere la di lui pietà. Molti titoli di nuovo foggiavansi per supplire alla mancanza de' dispersi, o che fossero stati suppostì; tantoche della famosa donazione di Costantino nel IX. Secolo alcun dubbio non v' era nella Francia (2). Ma di tutte queste false leggende le più perniciose furono le architettate *Decretali* attribuite a' Pontefici, le quali una irreparabile piaga recarono alla Chiesa per le novelle massime da esse introdotte.

Di

(1) *Bayle nouvel. Lettres To.2. pag.319.*
(2) *Fleury hist. Eccl. lib.XI. §.14. & lib.XXX. §.9.*

68 *Sentimento del Labei intorno alle Decretali.*

Di queste così piacque di scrivere al *Labbei* [1]: *Mirum est viris doctissimis Turriano Binio, & quibusdam aliis in tanta eruditionis Ecclesiasticæ luce probari potuisse decretales illas epistolas a quocumque sive Mercatore, seu peccatore fabricatas, & antiquis Romanæ Urbis Pontificibus, circiter annum christianæ epochæ DCCC. superpositas, adeo Perspicacibus viris deformes videntur, hoc saltem saltem tempore, ut nulla arte, nulla cerussa, aut purpurissa fucari possint*: Nè lascia *Natale di Alessandro* di avvertire, che tali *Decretali* tutte apocrife si fossero fino al tempo di Papa Siricio [2].

69 *I Pontefici nel quinto secolo non facean batter moneta.*

Come rapporta il *Tellemont* [3], i Pontefici nel V. secolo non facean batter moneta, nè faceansi trattar da Signori, ostentando una pompa di una santa umiltà; e quantunque dopo la Chiesa avesse sofferto una pessima crise, come descrivela *Antonio Arnaldo* (4), nulla di manco il mentovato Pontefice Leone IX. scrivendo a Michele Patriarca di Costantinopoli, comechè di santa virtù fornito era, così spiegossi (5). *Veruntamen, quia ille* (Petrus) *non invenitur universalis Apostolus dictus, quamvis Princeps Apostolorum sit constitutus, nullus successorum eius tam prodigioso prænomine consensit appellari penitus, licet Magno Leoni prædecessore nostro, & successoribus ipsius &c.*, ed in sì fatta guisa seguir egli volle le orme del Gran Pontefice S. Gregorio (6).

(1) *To. Concil. pag.* 78.
(2) *Hist. Eccles. Tom.* 3. *Differt.* 21. *pag.* 213.
(3) *Hist. Eccles. Tom.* 15. *S. Leon art. CLXXIII. pag.* 826.
(4) *Lettr.* CXVI. *Tom.* 2. *pag.* 327.
(5) *Epist. Decret.* 6. *Tom.* III.
(6) Sed absit a cordibus Christianorum nomen istud blasphemiæ, in quo omnium Sacerdotum honor adimitur, dum ab uno sibi dementer arrogatur. *S. Greg. Tom.* 2. *lib.* 5. *Indict.* XIII. *pag.* 749. v. Bellarm. de Pontifice Rom. lib. 2. cap. 13. Feuret de l' abus liv. 1. chap. 1. n. 10. & seq. pag. 6. 7. 8. Fleury in disc. IX. in not. 174.

70
I Pontefici quali promesse facessero.

Non mancarono indi de' Pontefici, come tra questi fu Stefano II., i quali arditamente impiegavano le temporali promesse per impegnare i Principi alla lor protezione; ma comechè bene spesso riuscivano senza effetto, scandalo piuttosto producevano, e vacillar faceano anche la fede sulle promesse, e le minaccie, che riguardavano la vita futura. Quindi il dotto *Fleury* (1) con ragione maraviglia si prende, come il Cardinal Baronio con tanta cura vada rilevando i cattivi avvenimenti, cui soggiaceano i nemici della Chiesa, come se stati fossero divini castighi, ed i riportati vantaggi da' Principi pij rammenta, come se meritati l'avessero mercè delle buone opere praticate, quandochè ricorrer dovea a profondi giudizj di Dio, per non esser questa una pruova, che conchiude.

71
Stefano II. quali mezzi praticasse per esser soccorso da Pipino.

Questi si fu quello Stefano II. dianzi accennato (2), cui riuscì di ottener dal Re Pipino la donazion di Ravenna con quel mezzo, che ci si rapporta dal *Fleury* (3), e nel farne il racconto mi servirò dell' istesse sue espressioni. Ne avvisa egli, che mentre Roma prossima era ad esser soggiogata da' Longobardi, che guidati dal Re Astolfo già la tenevano assediata, il Pontefice vedendosi in questa estremità, praticò un artificio senza che esempio ve ne fosse in tutta l' Istoria della Chiesa. Ei si fu di scrivere una lettera al Re in nome di S. Pietro, come se questo Apostolo fosse ancora nella terra. Imitò il titolo dell' Epistole Canoniche, che così cominciava. *Pietro chiamato all' Apostolato da Gesù Cristo figlio di Dio vivente.* Indi lo fe parlare insieme colla S. Vergine, gli Angioli, i Martiri, e con tutti gli

(1) *Trois. disc. sur l' hist. Ecclesf.* §. 3. *pag.* 228.
(2) *Pag.* 231. §. 11.
(3) *Hist. Ecclesf. Tom. IX. liv.* 43. §. 18. *pag.* 338.

gli altri Santi, affinchè i Franzesi venuti fossero al soccorso della sorgiva della loro rigenerazione, e della loro Madre spirituale. Poi gli scongiurò per lo Dio vivente di non mai permettere, che la sua Città di Roma, e il suo popolo fosse stato per più lungo tempo dilaniato da' Longobardi, affinchè i loro corpi, e le loro anime non fossero dilaniate nel fuoco eterno, non permettendo, che disperso si fosse quel gregge da Iddio commesso alla sua cura, dovendo temere di non restar dispersi, come il popolo d' Israele. Se voi mi ubbidite prontamente [dicea l' Apostolo] ne riportarete una gran ricompenza in questa vita, superarete tutti i vostri nemici, vivrete lungo tempo mangiando i frutti della terra, ed avrete senza dubbio la vita eterna, altrimenti sappiate, che per l' autorità della SS. Trinità, e per la grazia del mio Apostolato sarete privi del Regno di Dio, e della vita eterna (1).

72 *Pipino si porta in Lombardia.*

A premure sì pressanti, che facea niente meno, che un Apostolo, che parlava, Pipino non indugiò di portarsi con tutto il suo esercito in Lombardia, e dopo esser giunto in Pavia, l' Imperator Costantino per mezzo de' suoi Ambasciatori fe pregarlo, perche l'avesse restituito Ravenna, e l' altre Piazze di questo Esarcato: ma il Re rispose, che mai avrebbe permesso, che queste si fossero tolte dal dominio di S. Pietro, e della Romana Chiesa, assicurandolo con giuramento, che non già tratto da umana contemplazione, ma per l' amore, che nudriva verso del medesimo, e per lo perdono de' suoi peccati erasi esposto a tante battaglie, onde per qualunque offerta, che gli si fosse fatta, mai gli avrebbe tolto ciò, che aveagli donato. Di fatto si vide, che superata Pavia, il Re Astolfo gli dimandò

Mm 2 quar-

(1) *Steph. ep. 3. Cod. Carol. 3.*

quartiere, promettendo restituire tutte le conquistate Piazze, come in effetto seguì, e queste secondo la numerazione fattane da *Anastasio* furono Ravenna, Rimini, Pesaro, Fano, Cesena, Sinigaglia, Jesi, Forlimpopoli, Forlì, Castrocaro, Montefeltro, Acerragio, che più non esiste, Montlucati, che credesi esser Nocera, Serravalle, S. Marigni, Bobio, Urbino, Caglio, Luccoli presso Candiano, Gubbio, Comacchio, e Narni, e di tutte ne furon portate le chiavi a Roma, le quali insieme colla donazione fattane da Pipino furon depositate sopra la confessione di S. Pietro. Chiaro dunque vedesi, che la donazione fatta da Pipino non altro contenesse, che quanto si comprendeva nell' Esarcato di Ravenna, che abbracciar non potea Benevento, che da' Longobardi stavasi ancor posedendo. Questa era adunque l' indole di quei tempi, nè ora il Regnante Pontefice specchio di santità, di virtù, e di prudenza ha creduto incomodare l' Apostolo S. Pietro, perche con altra lettera chiedesse la restituzion di Benevento al nostro Soyrano, perche non degna di plauso sarebbe riuscita, onde ha praticato quegli opportuni mezzi, che della sua eterna gloria faran rimembranza.

73
Esempj portati dal Baronio di Pontefici ingannati nel fatto.

Se ricorriamo poi all' istesso *Baronio* (1), non pochi esempj ne somministra di tanti Pontefici, che nel fatto ingannaronsi. Formoso fu deposto dal suo Vescovato di Porto, ed anatemizzato da Papa Gio: VIII. per diversi delitti. Il Papa Marino di costui successore cassò la sentenza, e con onore nel 883. ristabilì Formoso nella sua Sede, che poi Pontefice fu eletto nell' 801. Dopo sei anni del Ponteficato di Stefano VII. fu fatto disotterrare, e buttare nel fiume; dichiarando nulle tutte le ordinazioni, che avea fatte. Questa giudicatu-

(1) In an. 876.

cattura di Stefano fu poi cassata da Gio. IX. in un Concilio tenuto in Ravenna nel 904., facendone bruciare gli atti; e non solo ristabilì quei, che avea ordinati Formoso, ma ben anche scomunicò coloro, che la di lui sepultura violarono. Nel 908. Sergio III. di nuovo condannò Formoso, confermando la sentenza di Stefano profferita contro di lui; dichiarando anche nulle, e sacrileghe le di lui ordinazioni. In fine i Papi successori si arrenderono all' apologia, che un certo per nome Ausilio avea fatto intorno alle ordinazioni di Formoso, e le tennero per leggittime, e valide; come di tutto ciò se ne fa esatta ricordanza nelle stesse *Memorie Istoriche* (1). Or tra queste varie decisioni potrà mai dubitarsi, che ve ne fossero state delle false, ed erronee? Quindi con gran ragione dicea un gran Papa (2) dell' antichità, se tutti i Vescovi son soggetti a commetter molte colpe, e peccati nel governo delle loro Chiese particolari, tanto più noi siam sottoposti a questa deplorabil condizione con esser caricati della cura della Chiesa universale, essendo la grandezza della nostra carica una continua occasione di scandalo, e di caduta.

74 *Come i Pontefici avessero esteso la loro autorità.*

Non fia dunque maraviglia, se in quei tempi i Pontefici, che sovente esser soleano di questo conio, avessero preteso di regolare gl' interessi, che nascevano tra' Sovrani, non contenti già di praticar solamente mediazione, o intercessione, ma uso faceano della loro auto-

(1) *Tom.* I. *pag.* 100.

(2) Unde nemo tam perfectus est Pontifex, tam immaculatus Antistes, qui placationis hostias pro populi tantum delictis, non etiam pro suis debeat offerre peccatis. Quæ conditio, si omnes Sacerdotes generaliter tenet, quanto magis nos, & onerat, & obstringit; quibus ipsa suscepti Operis magnitudo creberrima est offensionis occasio. *Leo I. Serm.* 4. *in anniv. assumt. Tom.* I. *pag.* 12.

autorità, ed in tal guisa, quasicchè delle Corone riputavansi dispositori. Videsi perciò, che Adriano II. vietò a Carlo il Calvo di ponersi nel possesso del Regno di Lotario suo nipote. In somma avea l' ignoranza poste sì alte radici verso la fine del IX. secolo, e tanto era innoltrata, a segnoche a tempo di Arrigo III. fu di mestieri verso la metà dell' XI. secolo di chiamare degli Alemanni per sollievo della Romana Chiesa, perche meglio istruiti erano. Comecchè negli stessi anni contendevasi l' Appostolico Soglio tra Benedetto IX., Silvestro III., e Gregorio VI. i quali con simonia vi aveano aspirato, perciò scrive *Leone Ostiense* (1) appieno informato di tai fatti, che il Re *cœlitus inspiratus*, *de tanta Hæresi sedem Apostolicam desiderans expurgare*, *Sutri restitit*, & *super tanto negotio deliberaturus*, *universale ibi Episcoporum Concilium fieri statuit*. Quindi dopo questo Concilio tenuto in Sutri, eletto fu con comune consenso nel 1046. Innocenzo II., che Vescovo era di Bamberga. Indi gli succedette nel 1048. Damaso II. nativo di Brixen, e dopo nel 1049. trascelto fu a piene voci il tante volte mentovato Brunone Vescovo di Tullo uomo di santissima vita, che il nome prese di Leone IX. In tal rincontro protestossi egli, che allora avrebbe accettato questa carica, quando sicuro ei fosse di esserci concorso il consentimento del Clero, e del Romano Popolo, come da' sacri *Canoni* erasi stabilito; e così anche nella Germania restò eletto per Pontefice Gebeardo Vescovo di Aichstet nel 1055., che se chiamarsi Vittore II. (2).

Ma

(1) *Murat. Annal. Tom. VI. in an.* 1046., 1048., 1049., & 1055. *pag.* 122., 131., 133., & 149.
(2) *Lib.* 2. *cap.* 74.

75 Come dilatassero la loro autorità.

Ma tuttavolta questo non bastò per porre i Pontefici nel giusto sentiere; poiche verso la fine del XII. secolo vi fu un Clemente III., il quale osò di attribuirsi l' autorità di poter esaminare, approvare, o ributtare l' elezion degl' Imperatori (2), e questo si fu quel perniciosо tempo, in cui sbucciò la Teologia Scolastica, e il novello diritto Canonico tutto inteso ad opporsi alla potestà de' Principi; benvero volle la divina provvidenza, che in tai secoli divenuti fossero i Monasterj, come asili della pietà, e della dottrina, mentre il vizio, e la barbarie inondava tutto il resto del mondo.

76 Ridotte le scienze ne' Chiostri, qual effetto producessero.

Rinchiuse intanto le scienze ne' Chiostri, operaron queste, che i Monaci si avessero meritato il possesso della più parte delle Chiese Cattedrali, e de' beneficj, ma in tal guisa divenuti doviziosi, si abbandonarono poi anche essi a quell' ozio, e a quella mollezza, che in altri avean detestata. Finalmente cominciarono a fiorire di bel nuovo i buoni studj, ed i savj a malincuore soffrivano, che quelli divenuti ignoranti possedessero tutto ciò, che impegnar potea ognuno a coltivar le belle lettere. All' incontro i Monaci per sostenersi, cura presero di renderle odiose, come coloro, che vi si applicavano, onde pubblicarono, che queste novelle scoverte avrebbon cagionato gran danno alla Chiesa con aprir la porta all' eresie; come di fatto queste sbucciar si videro da uomini, i quali, quantunque dotti, un perniciosо uso poi ferono della loro dottrina. Questo poi fu di sospinta, perche i restauratori delle belle lettere, come si fu un *Erasmo*, un *Vives*, e simiglianti altri senza risparmio l' avessero malmenati, esponendo alla veduta di tutto il Mondo

(2) In cap. Venerabilem lib. II. Decretal.

do i loro vizj, e l'ignoranza, che in quel tempo già infra essi regnava.

77 *Quali errori fossero in voga in quel tempo.*

Non sia meraviglia, se in quei tempi tanta venerazione, e rispetto si recasse alla Chiesa, e alla S. Sede, poiche spaccio avea l'errore inorpellato con quelle parole del Vangelo (1): *Vende omnia quæ habes, & da pauperibus, & habebis thesaurum in Cælo*, onde credeasi, che col donare taluno a quella i suoi beni, restasse per lui cancellata ogni commessa colpa, e sicuro rendeasi dell'eterna gloria. In fatti delle formole di simiglianti donazioni molte ne rapporta il *Marculfo*, ed osserva il *Bighonio* (2) in una sua nota, che in quella stagione questa espressione era in uso, *fint hæc Ecclesiæ data, ut dum de his pauperes reficiuntur, mihi veniam obtineant apud Deum*. E quando leggasi il lib. 5. della Storia di Venezia dataci dal *Cardinal Bembo*, si rileva, che questa falsa credenza avesse avuto corso negli ulteriori secoli; imperciocchè Alessandro VI. la cui famosa vita descritta viene da *Tomaso Tamasi*, essendo corto a' denari per far la guerra al Turco, pensò di trarlo per mezzo di un Breve, con cui accordò l'indulgenze a tutti coloro, che avessero pagato questo *argento sacrato* alla Repubblica, assicurandogli, che quantunque avessero commesso delitti, o altre cattive azioni nel dominio Veneto, sarebbono rimasti liberi dopo la morte dalle pene dell'inferno, che meritavano per gli loro peccati, tantochè in tal guisa gli riuscì di ammassare settecento ottanta libre d'oro (3).

Dopo

(1) *Matth.* 19. *Luc.* 19.
(2) *In not. ad formul. Marculfi. Tom.II. Capitular. pag* 298.
(3) *Jean. Cler. Biblioth. choisi. t.1. art.7. Remarq. sur les Ouvrag. de Pierre Bembo.*

78 *Quali allegorie si tiravano dalle parole del Vangelo.*

Dopo il XII. secolo continuarono a seguirsi le massime, che l' antichità non avea conosciute per esserti dato corso all' errore di credersi antico quello, che non lo era. Preso avea voga il perniciosо abuso delle allegorie per trarne conseguenze contrarie al vero senso della Scrittura, e così nuovi dogmi stabilironsi su quelle parole *ecce duo gladii hic*, che leggonsi in S. Luca (1); quantunque evidente ne fosse il senso litterale, tuttavolta voleansi spiegare per le due Potestà spirituale, e temporale, colle quali il Mondo era governato. Or cocomechè queste due spade ritrovavansi in mano degli Apostoli, perciò si dava ad imbeccare, che l' una, e l' altra Potestà apparteneasi alla Chiesa, la quale accordava poi al Principe secolare l' esercizio della potestà temporale. E quando Gesù Cristo disse a S. Pietro, che avesse riposto la spada nel suo fodero, *mitte gladium in vagina* (2) voleasi, come se l' avesse detto, che non dovesse servirsene di sua propria mano, ma che di suo ordine, e colla sua direzione ne avesse dovuto far uso il Principe. Ma su questo luogo legger si potrebbe, quanto dottamente vi riflette il *Bossuet* (3) servendosi delle parole di S. Bernardo nell' Epistola 256. scritta al Pontefice Eugenio.

79 *Da esse faceansi nascere l'autorità de' Pontefici sul temporale de' Principi.*

Dell' istessa farina era l'altra allegoria de' due luminari applicati alle due Potestà, dicendosi, che il Sacerdozio fosse il maggiore, e 'l minore l' Impero, il quale da quello ricever dovea il suo lume, come la Luna dal Sole; benvero questo fallace raziocinio leggesi ben

 con-

(1) *XXI. 38.*
(2) *Joan. XVIII. 11.*
(3) *Defens. Declarat. Cleri Gallic. To. I. par. 2. lib. 7. cap. 16. pag. 276.*

confutato da *Gregorio Eimburgense* (*A*). E pure così grosso beveasi, e con questi giuochi di fantasia i Pontefici dopo Gregorio VII. cominciarono ad attribuire alla Chiesa (come più innanzi vedrassi) l'autorità anche sul temporale de' Sovrani, fulminando interdetti, scomuniche, e deposizioni a dispetto del chiaro senso della Scrittura, e della costante tradizione, e nulla ostante, che il Redentore nettamente, e senza parabola detto avesse, che il suo Regno non era di questo Mondo [1]. Ma niuno stupirà, se così Gregorio VII., come Innocenzio III. tanto si fossero innoltrati sul temporale de' Principi, perche ingannati furono dalle false Decretali. Sebbene però questi due gran Pontefici sovra tutti gli altri si fossero distinti nell' innalzare l'autorità della S. Sede, al far de' conti, come in appresso vedrassi, si osserverà, che piuttosto danno, che anzi utile alcuno ne sia a quella tornato.

Or

(*A*) Ridicula est etiam probatio, quam adulatores Paparum ad id consueverunt adducere ex *Cap. de Major. & Ob.* de luna, & sole. Nam quamvis luna recipiat lumen a sole, non tamen motum, & influentiam: ita quamvis Reges, & temporales domini per lunam designati recipiant, recipere debeant lumen doctrinæ a Papa, & suo Clero per solem designati, non tamen eis dominari concessum est.

Imò similitudo benè intellecta efficit contrarium, nam illa duo luminaria, scilicet sol, & luna, sic creata sunt, ut sol præsit diei, luna nocti: sic Papa, & Clerus præsunt fidei, id est doctrinæ spirituali, & orationi ad impetrandam divinam misericordiam, uti notatur *ad Hebr.* 2. Ista autem, quæ Dei sunt lux, & dies sunt, quibus præesse debet Papa sub metaphora solis. Quæ autem mundi, tenebræ, & nox sunt: quibus præesse debet Imperator, sub metaphora lunæ.

Sicut igitur sol, quanquam illuminat lunam, nullum tamen dominium habet in eam, sic Papa, & Clerus, etsi luce doctrinæ debeant Imperatorem, & sæculares illuminare, nullum tamen datum est eis dominium a Christi institutione in eos, sicut nec Magistro in discipulos. *Gregorii Heymburg. confutatio &c. Broun in fascic. rer. expet. To. II. p.* 118.

(1) *Job. XVIII.* 26. *Luc. XXII.* 25.

80
Da questi principj ebbero origine le investiture.

Or da questo incolto terreno inaffiato poi da massime cotanto fallaci sbucciarono i primi semi delle Pontificie investiture, e queste, come riflette il *Giannone* (3), essendo stati coltivati in appresso da esperta mano, posero nel correr degli anni radici così profonde, ed innalzarono piante cotanto eccelse, a segno che finalmente fu riputato il Regno di Sicilia essere special patrimonio di S. Pietro, e feudo della Sede Apostolica Romana. Essendo adunque fuor di contesa tutti questi avvenuti disordini, de' quali abolita se ne sarebbe la memoria, quando soppressi si fossero tutti i libri di quei secoli, ei fa ora mestieri di riflettere di qual peso siano le accordate investiture da' Pontefici, con indagare qual diritto avessero potuto conferire a coloro, che da essi furono investiti.

81
Etimologia della parola Investitura.

Per meglio intendersi quello, che dovrà dirsi, ei fa d'uopo accennare l'etimologia di questa voce d' *Investitura*, e ricorrendosi al *Calvino* (1) egli in doppio modo la distingue, cioè in cerimoniale, altrimenti chiamata abusiva, ed in naturale: *Siquidem*, ei scrive, *investire a vestio est, eleganti tropo seu figura denotans maximi fœderis ultio, utroque contrahi negotium, in quo non sufficiat vulgare hominis officium exhibere; sed exigatur optima, & animi, & corporis virtus*. Or questo *investire* presuppone, che un dominio netto, assoluto e indipendente si abbia di quello, che ad altrui si concede coll' investitura; e qualora taluno non l' avesse, niun vantaggio ne torna all' investito, onde si chiamarebbe in questo caso una investitura cerimoniale, ed abusiva, anzichè naturale, la quale dalla tradizione non può andare scompagnata; ed è questa una massima, la

(3) *Ist. Civ. To.III. lib.X.*
(1) *Lexicon Iurid. V. Investitura*.

la quale senza andar smugnendo il titolo del Digesto. *De acquirenda, vel am itt. possess.* presso i *Dottori* (1) salda rimane.

82
L' investitura, in quel tempo qual significato avesse.

Non mi rincresce intanto il rammentare, qual suono facesse all' orecchio in quei tempi questa parola *Investitura*. Erasi allora introdotta un altra maniera di acquistar la nobiltà, e solamente dicevansi nobili, come ne divisa il *Sigonio* (2). *Qui ipsi, aut eorum majores his, atque ejusmodi aliis honestati privilegiis essent, nam hanc consuetudinem successores ejus non solum non omiserunt, sed etiam multis partibus adauxerunt, sive ut gratiam præfectis suis, ac militibus pro opera in bellis egregiè navata referrent, sive ut eos sibi potissimum clientes devincirent, quorum virtute eam regionem continere in fide possent. Atque hos quidem Feudatarios, Vassallos, Homines, ac Fideles vocarunt.* Di simiglianti investiture ne reca tre formole il succennato *Sigonio*, e la più breve è questa. *Promitto me Domino meo Carolo, & Filiis ejus fidelem futurum in tota vita, sine fraude, doloque malo.* Di questa poi, o simili formole servironsi i Re Franchi, e Longobardi nel concedere le investiture a' Vescovi, agli Abati, e alle Chiese dell' Italia, delle quali gran querele ne fe Gregorio VII., perche in quei tempi sovente putivan di simonia; e comechè si avvide questo S. Pontefice, che l' Imperatore Arrigo IV. attaccato era da potenti nemici, opportuna colse l' occasione di privarlo della nomina, e dell' in-

(1) *De Reg. Ital. lib. VII. n. 10. pag. 175.*
(2) *Arg. l. cum hæredes in princ. ff. de acqu. rer. possess.*, & *Cap. per tuas de donat. Cap. 1. quid sit investitura. Alex. in l. 3. in princ. n. 15. ff. de acqu. possess. Ias. in l. quoties 15. ff. eod. tit. Borrel. de præst. Reg. Cat. Cap. 64. n. 130. Giurba de succes. Feud. §. 2. glos. 12. n. 24. Fresne in Glos. ver. Investitura, Isernia Cap. I. quib. mod. Feudum constitui possit, & in l. Longobard. lib. 12. tit. 18. §. 7.*

investitura di tutti i Vescovati, ed Abbadie, vietandocelo con un Monitorio. Indi con uno general decreto dichiarò non essere Ecclesiastici quei, i quali da qualunque Padrone laico ricevessero Vescovati o Abbadie, con incorrere nelle censure chiunque avesse dato investiture simili. Di grazia uno sguardo diasi al *Rousset* (1), poichè dà minuto conto, del come i Sovrani si fossero dismessi di questo diritto dopo Arrigo IV.; rapportando tutte le ragioni, per le quali dovrebbono esercitarlo, e mi ritroverei sempre fuor di strada, come bene spesso avviene senza accorgermene, se tutto volessi rapportare. Crederei intanto non errare, se dicessi, che i Popoli avendo trasferito ne' Principi quel diritto, che essi aveano nella scelta de' Vescovi, allora che adulta era la Chiesa, si fossero poi quelli serviti di questa ragione, di dar somiglianti investiture (a). Ma quanto concerne a tutto ciò, fu diffusamente scritto da altra dotta penna, che non lascia di tenersi dietro l'istesso sentimento (2).

Allora costume anche era, che coloro, i quali accordavano queste investiture, riserbavansi essi il poter conoscere, ed accomodar tutte le controversie, che nascer potessero tra' Principi, tra le Città, ed anche tra quei privati, i quali sotto quella giurisdizione dimoravano, nè più di questo dopo quel cerimoniale atto riserbavasi colui, che investiva sopra l'investito, nè costui altro obbligo avea verso del medesimo, se non quello di serbargli un rispetto, ed una fedeltà lungi da ogni frode.

83. *Qual effetto producesse allora l'investitura.*

(1) *Les interets presens des Puissanc. de l'Europe Tom.* I. *Chap.* 1. S. 21. *pag.* 83.

(a) *Su questo punto potrà leggersi* Natale di Alessandro *Hist. Eccles. Sec. I. in Schol. Dissert. VIII Tom.* III. *pag.* 129.

(2) *Troyli Ist. Napolet. Tom. IV. Par. II. Cap.* III.

de. Quindi è, che se tanto pretendessero i Pontefici, e non altro, la Repubblica delle lettere priva rimasta sarebbe di ammirare la peregrina erudizione sparsa nelle *Memorie Istoriche* della Città di Benevento; ma comechè talento fu del dotto Autore di voler dedurre dalle date investiture da' Pontefici, che siano esse in pruova di un diretto dominio, che vantar possa la Romana Chiesa, specialmente su del nostro Regno, e che i Principi, che ne furono investiti niuna ragione aver possono sopra la Città di Benevento, come quella, che talvolta è stata riserbata alla Santa Sede, perciò cader dee sotto il vaglio l'esame di questa illazione, e vedersi, se regga a martello.

84
Si esamina, qual diritto avesse i Pontefici nel conceder l'investiture.

Saldo intanto restando il punto, che l'investitura dar si possa da colui, che legittimo possessore sia di ciò, che ad altri concede, col contentarsi di quel convenuto atto di ossequio, che si riserba, e della fedeltà, che gli si promette, uopo egli è di esaminare, qual diritto avessero potuto acquistare i Pontefici su de' Regni terreni, per poterne accordare ad altri l'investitura; e se senza essersi questa ottenuta, possa dirsene legittimo il possesso, che ne avessero i Principi. Quando norma prender si voglia dal primo Vicario del nostro Redentore Gesù Cristo, certa cosa è che se fosse stato richiesto per dare l'investitura di qualche Regno, risposto avrebbe colle parole del suo Maestro: *Regnum meum non est de hoc Mundo* (*A*), e lo stesso replicato avrebbono tanti suoi santi Successori innanzi che pace data si fosse alla Chiesa dall'Imperator Costantino.

(Dopo

(A) A queste parole gli adulatori della Romana Corte cercano darvi altro senso, ma potrà leggersi la risposta, che loro dà il *Bossuet* (1).

(1) *Defens. declarat. Cleri Gallic. Tom. I. Part.* 2. *lib.* 5. *cap.* 18. *pag.* 146.

85 *Si confuta il ſentimento di varj Dottori.*

Dopo la coſtui favoloſa donazione cominciò a ſvegliarſi queſto prurito mercè di quella già deſcritta ignoranza, che per ogni dove era ſul Trono. Seguiron quindi quelle di Pipino, di Carlo Magno, di Lodovico, e di Ottone, le quali voglionſi confermate da' loro ſucceſsori: ma di qual calibro ſi foſsero, ne fu già ragionato, e pur tuttavolta dietro di eſse guidaronſi i primi Giureconſulti, alla cui autorità omaggio tuttavia recaſi nel noſtro Foro. Tra' primi luminari della legal giuriſprudenza merita eſſere allogato un *Bartolo*, un *Baldo*, un *Marcello Marciano*, e un *Matino Freccia*. Or ſe queſti fioriti foſſero, mentre il noſtro Regno ritrovaſi ſotto il dominio del noſtro preſente amabiliſſimo Sovrano Ferdinando IV., ed aveſſe eretta, come addì noſtri ha praticato, la *Giunta degli abuſi* per conſultarlo negli affari concernenti alle ſue Sovrane Regalie, le quali, come è a tutti noto, lungi ſono da ogni preſcrizione, quando per ventura tratto dal ſolo acquiſtato nome da sì rinomati Giureſperiti, alcun di eſſi ne aveſſe traſcelto, qual Fiſcale per difendere i diritti della ſua Corona, ſenza meno caduto ſarebbe nella ragna, e ne reſtava ingannato; comechè tutti queſti reſtando ſopini, ed abbacinati dalle falſe maſſime, che voga aveano in quella ſtagione, ſi tracannarono la pappolata, nè riparo ebbero di ſcrivere, che il noſtro Regno, qual Feudo, e patrimonio della S. Sede riputar ſi doveſſe.

86 *Opinione di Bartolo ſulla natura del noſtro Regno.*

Ma queſto pur poco ſarebbe, perche *Bartolo*, giuſta l'avviſo, che ne reca *Natale di Aleſſandro* (1), volea

(1) Hinc ad defenſionem meam uſurpabo verba Martini Azpiltuetæ Navarri in Relectione C. *novit de judiciis*, ubi refellit Bartolum, qui non ſolum opinionem iſtam, ſed & illorum ſententiam hære-

lea che tra gli eretici ascriver si dovesse colui, che contrastava al Romano Pontefice la suprema laical potestà, e'l diretto temporal dominio sopra tutti i Regni, Imperj, Repubbliche, e Stati del mondo. Quindi fu, che dal *Belluga* (1), il quale anche si fa a corrigere questo vergognoso errore, in cui trascinato venne un uomo di tanta rinomea, chiamalo pessimo Canonista, e peggior Teologo.

87 Simile opinione di Marcello Marciano, e di Marino Freccia.

Marcello Marciano anche cascò nella istessa rete in quella sua Differtazione *De Baliatu Regni Neapolitani*, che leggesi impressa nella fine del precedente Tomo di questa Istoria. Ma maraviglia ne desta, come *Marino Freccia*, anche tanto bene liccato se ne avesse le dita su questo punto. Egli (2) dopo aver dato un catalogo di tutti i Re, che il nostro Regno possederono, così soggiugne: *Hi sunt Reges, qui ab anno Domini* 1125. *in Regno dominati sunt, & Regnum a Sede Apostolica in feudum obtinuerunt*. In conferma di questa affertiva, comechè bevuto avea nella stessa fonte, allega due testimonj, i quali in questa causa dir si possono

reticam esse scripserunt, qui summam potestatem laicam, seu directum dominium temporale in omnia Regna, Imperia, Respublicas, Statusq. Orbis Romano Pontifici negant. *Nat. Alex. Hist. sæc.* XVI, *& XVI. dissert. VI. Scol.* 1.

(1) Et dicebat *Bartolus*, qui ut pessimus Canonista, & pejor Theologus de his noluit aliquid servire. Nam cum decretales allegat, videtur, quod sint metra poetica, & qui diceret Imperatorem non esse Dominum, & Monarcham totius mundi, esset hæreticus, quia diceret contra determinationem Ecclesiæ, & contra textum Sancti Evangelii, dum dixit. *Exivit Edictum a Cæsare Augusto ut describeretur Orbis universus*. Sed non advertit, quod ibi Evangelista solum recitat sic factum, quare sub illa Monarchia erat tunc mundus ex tyrannia occupatus, quæ fuit destructa per verum Monarcham, qui erat Christus, ut infra late videbit. *Belluga Speculum Princ. Rubr.* 4. *Cap.* 1. *n.* 8. *pag.* 208.

(2) *In tract. de subfeud. lib.* 1. *pag.* 68. *n.* 51.

ſono ſoſpetti *de jure*. Uno ſi è Innocenzio (1) IV., e Clemente V., è l' altro [2]. Vero è però, che ſi appiglia ad una conſuetudine in favor della Romana Chieſa di aver conceduto in feudo il noſtro Regno, con darne a i Re ſoltanto l' utile dominio, ſerbandoſene per ſe il diretto; ma poi ſcrive: *Sed unde ſumpſerit originem hæc conſuetudo, an ex donatione Conſtantini primi, de qua ſupra diximus, vel Ludovici Caroli primi, aut ex Pipini filiis, vel aliorum, aut patientia ipſorum Regum, aut Ducum* (e queſta ſarebbe la più vera), *certum non eſt, niſi quod vetuſtas, & Sedis Apoſtolicæ auctoritas, & inveterata poſſeſſio infeudandi hunc certius reddiderunt.*

88 *Come poi foſſe ſtato ſeguitato.*

Ma di qual polſo riputar ſi poſſono queſti preteſi titoli, diraſſi tra non guari, e paleſe renderaſſi quello errore, che cominciatoſi a ſpacciare francamente, con deſtrezza fu fatto ſucchiare ſenza verun criterio. Nè ciò maraviglia dovrà recare, ſe rifletraſi quel ſavio avvertimento di *Seneca* (*A*), poichè baſtava, che alquanti innavvedutamente ſcriveſſero di formarſi il patrimonio di S. Pietro, mercè le ricevute donazioni vere, o apocrife, che foſſero, perche tutti gli altri *pecorum ritu* indi faceſſero l' iſteſſa ſcappata.

89 *Conviene alla Romana Chieſa di avere il ſuo patrimonio*

Che la Chieſa Romana abbia il ſuo patrimonio, e il temporal dominio di quanto poſſiede per effetto delle ricevute largizioni de' Principi, non vi ſarà chi ce lo contenda. Troppo neceſſario per ella eſſer dee il

(1) *In C. ad Apoſtolicæ de re judic.*
(2) *In Clement. Paſtoralis eod. tit.*
(A) Tritiſſima, quoque vis, & celeberrima maxime decipit. Nihil ergo magis præſtandum eſt, quam ne pecorum ritu, ſequamur antecedentium gregem, pergentes non qua eundum eſt, ſed qua itur. Atque nulla res nos majoribus malis implicat, quam quod ad rumorem componimur. *Seneca de vita beata Cap. 1.*

il modo da sostenere tanti suoi Ministri inviati nelle più rimote parti del mondo per potere accogliere, qual Madre comune nel suo cattolico seno quei, che la nostra santa Religione ignorano. Oltre ciò ogni ragion vuole, che con convenevol decoro sia mantenuta quella prima Sede, essendo oggimai tempo, che i Pontefici la loro gran dignità con un corrispondente lustro accompagnar debbono, comechè questo anche conduce a promuovere la meritata venerazione. Ma con qual titolo ella possegga gli acquistati beni, osservar si potrà quello, che ne divisa il *Tommasini* (1), avvalendosi anche dell' autorità di *S. Agostino* (2), e temerei recar noja con rammentare il tutto. Certa cosa è però, che andandosi più innanzi, essendo divenuti doviziosi i Pontefici, cominciarono a perder la rimembranza di quelle parole: *Ecce mitto vos sicut oves* [3], *& in patientia vestra possidebitis animas* (4). Onde fu che divenuta sempre più luminosa la loro autorità, tra poco tempo cogliendosene l' opportuna occasione, si pensò di far credere, che tutto patrimonio fosse di S. Pietro.

90 *Gregorio VII. quali Regni vuole appartenersi alla S. Sede.*

In fatti mentre la Spagna, e la Sardegna gemevano sotto il duro giogo de' Saraceni, molti Principi Cristiani si affaticavano a costo del proprio sangue per la libertà di quei Popoli, ma tantosto scrisse loro Gregorio VII. (5). *Non latere nos credimus Regnum Hispaniæ ab antiquo proprii juris Sancti Petri fuisse, & adhuc licet a Paganis occupatum, lege tamen justitiæ non evacuata nulli mortalium, sed soli Apostolicæ Sedi ex*

æquo

(1) *Vet., & nov. eccl. disc. Tom.* 3. *par.* 3. *lib.* 1. *cap.* 16. §. 2.
(2) *Tract.* 6. *in Joa:*
(3) *Matth. X.* 16.
(4) *Luc. XXI.* 19.
(5) *Epist.* 7. *V. Bossuet in defens. declar. Cler. Gallic. Tom. I. par.* 2. *lib.* 4. *cap.* 13.

æquo pertinere. Ed ecco uscito improvisamente niente meno, che il primo Apostolo della Chiesa per creditore poziore, ed anteriore, il quale *lege tamen justitiæ* pretese il possesso di quello, che tolto si sarebbe a' Saraceni, mercè dell'altrui arme, e ne reca maraviglia, che non avesse seguito l'esempio di Stefano II., con farne seguire la richiesta con altra lettera di quell' Apostolo, come praticato avea quel Pontefice con Pipino.

91 *Mezzi praticati da Gregorio VII. in favor della S. Sede.*

Ma di questo gran Pontefice; quanto scriver si potrebbe nel rammentare di quai mezzi si servisse, e quali ragioni allegato avesse per dimostrare, che anche il Regno di Ungheria si appartenesse alla Romana Chiesa per effetto di una donazione fattale per divozione dal Re Stefano. Praticò lo stesso per lo Contado di Barcellona, e per lo Regno della Dalmazia, come lo additano le sue Epistole, che tutte notate sono dal *Bossuet* (1), chiamandone in compruova anche il *Baronio*. Quindi fu, che dietro l'istesso esempio tener si volle Innocenzio III. con Giovanni senza Terra Re d'Inghilterra, che qual Feudo della Chiesa riputavala. Legger si potrà il *Tommasini* (2), che rapporta, quanto oprato avesse questo Pontefice, perche quel Regno tributario si rendesse alla S. Sede, e ne fa sapere le insurte contese tra il Parlamento, e i suoi successori, perche scuoter si volea da quel molesto peso: e pure in quei tempi, come ne divisa il *Burnet* (3) nell'Inghilterra più che in ogni altra parte era in Trono la Religion cattolica, e quasi cieca era l'ubbidienza verso la Romana Chiesa.

Oo 2 Indi

(1) *Defens. Declarat. Cleri Gallic. Tom. I. Part.* 2. *lib. IV. cap.* 15. *pag.* 118.
(2) *Vet. & nov. eccl. disc. Tom.* 3. *lib.* 1. *cap.* 32. *pag.* 115.
(3) *Hist. de la Reformat. en Anglet. liv.* 1. *pag.* 29.

92
Quali altri ne avessero praticato i suoi successori.

Indi seguì le di lui orme Adriano IV., ma più di tutti fu generoso Alessandro VII., che concedè a' Re Cristiani tutti quei immensi Paesi, purchè colle loro arme se l'avesser conquistati sopra gl' Infedeli. E se non vado errato dir potrei, che questo esempio prese Clemente VII., quando gli riuscì di conchiudere il matrimonio di Catterina de Medici sua Nipote col Duca d'Orleans; poiche assegnolle in dote centomila scuti, e tutte le sue pretensioni, che disse avere sopra Milano, Reggio, Pisa, Livorno, Parma, Piacenza, e sopra il Ducato di Urbino, sostenendo, che tutte queste Piazze dipendessero dallo Stato Ecclesiastico; ma la condizione vi appose, che il Re di Francia avesse dovuto colla sua spada far valere questi nuovi ceduti diritti al suo Figliuolo (1). Ne sembra adunque, che in questa occasione avesse anche preso di mira quello, che praticato avea Leone IX., allorchè cedette per la Chiesa di Bamberga ad Arrigo II. i diritti, che pretendeva avere sopra Benevento, ma con questa differenza, che come quel S. Pontefice si dismise di essi per divenir Padrone della fondazione fatta da Arrigo I. di quella Chiesa, così poi Clemente stimò di cedergli, per poter così far divenire sua Nipote Regina di quella gran Monarchia innestando la sua ragguardevol famiglia tra i gloriosi Gigli della Francia. In somma rese istrutto il Mondo del modo di assegnarsi una gran dote, senza che nulla possedesse colui, che dotava. Or su questa specie di Regni seguivan poi le largizioni, e le investiture, che davano i Pontefici, senza che mai ne avessero avuto alcun dominio, che acquistar non si può senza la tradizione, come

(1) *Burnet Hist. de la Reform. en Anglet. liv.* 11. *pag.* 335.

me dottamente tra gli altri insegna il *Puffendorfio* (1). Quindi ciò ha operato, che poi in dubbio chiamato anche siasi il possesso di quello, che effettivamente fu donato, e costituisce oggidì il patrimonio, che dicesi di S. Pietro.

93. *I Principi, come potessero disponere de' Regni.*

Quantunque però scevere di ogni acciacco si volessero queste pretese donazioni fatte da' Principi in quanto alla lor volontà, anche alcun dubbio ne rimane, se fosse stata libera la disposizione di ciò, che donavasi. Egli è già risaputo, che la natura de' Regni in quattro specie si divida, cioè in elettivi, occupati *jure belli*, ereditarj, e patrimoniali, ma qualunque ella si fosse, siccome vogliono tutti i Scrittori del pubblico diritto, sempre n' è vietato a' Possessori il poterne disponere a lor grado in pregiudizio de' Popoli, che vassalli diverrebbero di altro Principe. A guisa di schiavi sarebbono essi posti in commercio, onde è a supporsi, che lungi ne sia la lor volontà, ed ogni lor consenso ne manchi nelle fatte alienazioni, come in più luoghi ne divisa il *Grozio* (2), ed appena dicesi, che s' intenda alienato il diritto da potergli governare. Quindi ne fa sapere la Storia, che Pietro II. di Aragona avendo voluto concedere al Papa Innocenzo III. le Chiese di Reggio Padronato della sua Monarchia, se ne protestarono in contrario, e vi si opposero i Baroni, e gli altri vassalli del Regno, come divasane il *Mariana* [3]. Egli è vero che l' istesso *Grozio* [4] l' *Einneccio* (5); ed an-

(1) *De jure nat. & gent. lib. 4. cap. 9. de translatione Dominii in genere.*
(2) *De jure bel., & pac. lib. 1. cap. 3. §. 12. n. 1. & 2. §. 13. n. 1.*
(3) *Lib. 10. de Rebus Hispaniæ.*
(4) *De jure bel., & pac. lib. 3. cap. 20. §. 5.*
(5) *In Grot. lib. 1. cap. 3. §. 12. n. 1.*

anche il *Puffendorfio* (1) scriffero, che del Regno patrimoniale poteffero difponere i Principi a lor grado, ma ciò riguarda in quanto al deftinarne il fucceffore, e dottamente *Francefco Ottomano* (2) ne vuol frenata quefta libertà in rapporto a' fucceffori ftranieri, riprovando l' efempio di Attalo, di Nicomede Re di Bitinia, di Ariftonico figlio del Re di Eumene, e di altri, che con teftamento difpofero de' loro dominj, facendogli paffare preffo a' Principi, che diritto non avevano di fuccedere, onde avvedutamente avvertiva il *Tuano* (3). *Legis effe non Regis de Regni fucceffione decernere*.

94 *Il noftro Regno perche non pofsa riputarfi Feudo della Romana Chiefa.*

E quando quefta materia difcorrer fi volefse colla lingua forenfe, altresì avrebbe a dirfi, che neppure chiamar fi potrebbe Feudo della Chiefa il noftro Regno in rapporto al modo, con cui fe n' è difpofto. Imperciocchè, fe il dominio diretto fofse reftato prefso l'Apoftolica Sede, ella non avrebbe dovuto dare il permefso in quei pafsaggi, che ne ha fatto, nè data fi farebbe una piena libertà di poterfi pofsedere da chiunque fi fofse, comechè ripugna alla natura di un corpo feudale. All' incontro fi ha, che l' Antipapa Anacleto ne invefti il Re Roggiero, permettendogli una libera difpofizione, e lo ftefso praticò Adriano IV. con Guliel mo I.: nè conveniva a Roberto Guifcardo di lafciare in teftamento a Roggiero fuo fecondogenito il Ducato di Puglia, con preterire Boemondo fuo primogenito: e 'l Re Roggiero quantunque aveffe chiamato erede del Regno Gulielmo I. fuo figliuolo, tuttavolta difse nel fuo

(1) *De offic. homin. & Civ. lib. 2. cap. 10. §. 6.*
(2) *In qq. illuftr. qu. 1.*
(3) *Hift. an. 1593. lib. 105.*

ſuo teſtamento, che per eſser quello inabile a governare, dovesſe eleggerſi in Monarca il Conte di Loritello ſuo nipote, come avviſa il *Summonte* (1). Ed ei è da oſservarſi, che indifferentemente ſiaſi praticata queſta libertà dal Gulielmo I. con iſmembrare il Regno, dandone il Principato di Capua ad Arrigo ſuo ſecondogenito (2), e Gulielmo II. con dichiarare erede Tancredi ſuo baſtardo in eſcluſione di Coſtanza ſua Zia (3).

95 Si dimoſtra co' paſsati eſempj.

Tanto fecero i Normanni, e l' iſteſso eſempio ſeguirono i Svevi, comechè Innocenzio III. ſcrivendo all' Imperatrice Coſtanza, le diede l' inveſtitura del Regno, come aveala tenuta Gulielmo I. (4). Indi Federico II. col ſuo teſtamento diviſe queſta Monarchia laſciando la Sicilia, e la Puglia a Corrado, e 'l Principato di Taranto a Manfredi, onde queſta ſucceſſione partita venne tra' figli legittimi, e baſtardi (5) quando che ne' Feudi non ſi permette. Nè ripeto quello, che avvenne dopo Corrado, per eſserne di già diviſato, collimando tutto a far conoſcere quanto impropriamente il noſtro Regno dir ſi poſſa Feudo della Chieſa, come *Bartolo*, e *Baldo* creder vollero, ſenza che argomento in contrario prender ſe ne poſsa dalle inveſtiture date da Clemente IV. a Carlo I. di Angiò nel 1265. da Nicola IV. nel 1297. a Carlo II. di Angiò, da Clemente V. al Re Roberto nel 1309., e da Clemente III. alla Regina Giovanna I. nel 1344.

96 Eſame, che merita la diſpoſizione de' Regni.

Ma ritornando al punto della diſpoſizion de' Regni, egli meriterebbe un più lungo eſame, anche per

(1) *Tom.2. pag.21.*
(2) *Romual. Salern. in Cronicon.*
(3) *Colennuc. Iſtor. di Nap. lib.2. cap.3.*
(4) *Rainal. in au 1198. n.67.*
(5) *Gio. Criſtiano Lunig. Cod. Ital. diplom. To.II. pag.910.*

per far conoſcere, come eſse rivocabili ſi rendono da' ſucceſsori., come quelle che tornarono in danno de' Popoli, i quali intereſſe prendono nel migliore agio del Principe, e non poco oſcurano il luſtro della Corona. Di propoſito laſcio anche di rammentare, quanto ne avviſa *Gerardo Noodt* in una ſua dotta diſſertazione (1), di cui ne reca un belliſſimo eſtratto *Gio. Clerico* (2) allorchè ſi fa a dimoſtrare, in quale obbligo ſia il Principe per effetto della legge Regia.

97 *Come aveſſe avuto principio il noſtro Regno.*

Intanto per venire più da preſſo al noſtro Regno, che qual Feudo della Romana Chieſa riputoſſi da quei Scrittori, che adular la vollero, perche alcune volte è avvenuto, che da queſta ne riceveſſero l'inveſtitura i Sovrani, che vennero a dominarlo, egli è d'uopo recarne a memoria, qual ne foſſe ſtato il ſuo principio, per indi conoſcerſi, ſe quella ne aveſſe potuto far l'acquiſto, per poterne inveſtire un altro. Non ha dubbio, che dopo aver l'Imperator Coſtantino traſportato la ſua Sede in Bizanzio, reſtò il noſtro Regno ſotto il Romano Impero infinattantochè dopo la morte di Teodoſio ſi foſſe queſto diviſo in Orientale, ed Occidentale, tenendo il primo Arcadio, ed Onorio il ſecondo. Ecco tra non guari la piena sboccò de' Goti ſotto Alarico, e de' Vandali poi ſotto Genſerico, e degli Oſtrogoti finalmente ſotto Teodorico. Queſti diſcacciati già furono dal valoroſo Belliſario, onde ritornò il Regno ſotto il dominio de' Greci. Indi Narſete lo coſtrinſe a partirne, e v'invitò i Longobardi, che lo diviſero in molte provincie, ergendo allora il capo il Ducato di Benevento, e di Salerno: ma in quel tempo non per anche n'erano sloggiati i Greci.

Sovra-

(1) *To.* 1. *diſſ.* 3. *de jure Summi Imperii pag.* 623.
(2) *Jean. Clerc. Bibliot. chois. To.* 7. *art.* 7.

Sopraggiunto Carlo Magno in Italia, quantunque estinto restasse il dominio de' Longobardi, tottavia giaceva il Regno sotto quello degl' Imperatori di Oriente, e di Occidente. Quindi chiaro si vede, che il suo dolce clima, e 'l suo ubertoso terreno lo feron divenire per tanti anni un lagrimevol teatro di tante Nazioni, che lo signoreggiarono: e non bastando quelle, che dal gelido Settentrione, quivi si condussero per conquistarlo, finanche i Greci dall'Asia, e dall' Africa i Saraceni ne bramarono il possesso, e solo gli Americani non vi aspirarono per soggiornarvi. Si accordino adunque non solo vere, ma eziandio eseguite con una perfetta tradizione tutte le vantate donazioni de' Re Franchi, e degli Ottoni, mercè delle quali un dominio diretto acquistato si fosse dalla S. Sede, quantunque scriva il *Tommasini* (1), che gl' Imperatori si avessero sempre riservato il dominio sulla Città di Roma, pur tuttavia confessar conviene, che tutto restò estinto, e cancellato dal diritto della guerra, con cui i valorosi Normanni l'acquisto feron di quanto era stato donato, e posseduto poi dalla Santa Sede: e questo istesso diritto della guerra prevaluto anche avrebbe in favor degli altri Principi successori, se nell' istessa guisa fatto avessero l'acquisto del nostro Regno. Adunque la Romana Chiesa in quel punto priva restò di ogni titolo, che fino allora avrebbe potuto vantare, come appunto avvenne per gli Regni di Spagna . Ivi i Pontefici per devozion de' Goti riscuotevano il censo, ma sopraggiunti i Mori, lo perdettero, ne più lo ricuperarono dapoicchè ne furono

97 *Altra ragione si soggiugne.*

(1) *Vet. & nov. disc. Tom.2. n.2. fol.64.*

(*A*) Postea autem Hispania Maurorum invasione occupata, & deinceps ab antiquis incolis absque ullo imperii Pontificum auxilio recu-

98 rono questi scacciati, senza farne altra pretenzione (1).

Lo stesso ha luogo per la Città di Benevento.

Resa intanto manifesta l'indole dell'investitura, e che in questo tempo terminata fosse l'epoca del preteteso diretto dominio sul nostro Regno, l'istesso dovrà dirsi per la Città di Benevento, per esserne di esso un picciolo membro. E quivi camminar dovrebbe l'istesso argomento, di cui servissi l' Autore delle *Memorie Istoriche*; poiche fingendo, che Benevento capo fosse del Ducato, perciò a guisa di calamita tirava seco, quanto ne importava la sua estensione, e per conseguente questa anche dovea intendersi compresa nella cessione fattane da Arrigo, quantunque della sola Città avesse fatto parola.

99 *Quando abbiano cominciate a praticarsi l' investiture.*

Restando oramai ferme queste notizie tolte dalla Storia, indagar bisogna l'altra epoca, in cui cominciarono a prender voga le investiture, che vanta aver date la Santa Sede, e qual di esse ne fosse stata l'origine. In questo rincontro mi atterrò a quanto accuramente se ne divisa in più luoghi dell' Istoria Civile, allorchè si rapportano le prime investiture concernenti al nostro Regno. Queste di due nature posson dirsi, comechè alcune furon date da' Principi ad altri Principi, come si fu quella, che dall'Imperatore Arrigo accordossi a' Normanni, avendogli stabiliti ne' Contadi di Aversa, e di Puglia, ancorchè i Greci ivi annidassero. Lo stesso praticò per Benevento, allorache contro questa Città stava cotanto aizzato per lo già rammentato oltraggio, fattogli, a segno che fè scomunicarla da Clemente II, perche polso non avea bastante da vendicarsene, come

recuperata, pristinam libertatem accepit, & Ecclesia jus illud, quod habere potuit, amisit. *Solorz. de jur. Indiar. lib.*3. *cap.*2. *n.* 81. *zurita lib. annal. cap.*87. *an.*1274., & *cap.* 34. *lib.* 4. *ann.* 1288. *Madera in Monarch. Hisp. cap.*2. *fol.*12. *Mariana de rebus Hisp. lib.*10. *n.*10.

come per addietro ne fu divisato. Ma di questa prima investitura avvenuta nell' 1047., che ricevette la Casa Normanna non intendo ragionare, come di altre simili, e mi fermerò soltanto su di quelle concedute da' Pontefici, le quali formano il centro, cui drizzate sono tutte le linee della presente disputa.

100 *Si rapporta quella conceduta da Leone IX. a' Normanni.*

In rapporto adunque a queste, anche la prima fu quella, che si vuol conceduta da Papa Leone IX. a' Normanni, dapoiche di questi prigioniere divenne. Essendosi ravveduto il santo Pontefice, che emenda meritava il sinistro concetto, che formato avea di quei Campioni, per avergli ritrovati forniti di pietà, e di cristiana Religione, non solo gli assolvette dalle censure, e dalle ricevute offese, ma benanche concedè ad Umfredo, ed a suoi eredi l'investitura della Puglia, e della Calabria, ed altresì di quanto avesse potuto acquistare nella Sicilia. In sì fatta guisa vedendosi Leone stretto tra l'uscio, e 'l muro, facendo di necessità virtù, stimò rendersi benevoli quei Normanni, che più debellar non potea, e scacciargli dal Regno, come fu suo talento, onde investigli di quello, che non possedeva, perche tante altre Nazioni ingombravano allora quelle Regioni: sicchè questa prima investitura data a' Normanni non merita porsi a credito della S. Sede.

101 *Esempio di altra investitura*

Questo fu adunque il primo esempio della Papale investitura, che data si fosse, ma di quello, che non possedevasi, nè altro ne rammenta l' Istoria. Indi cominciarono a spasseggiare, poiche dietro di essa segnando le stesse orme, si guidò Nicola II. nel concederla a Roberto Guiscardo anche de' Ducati di Puglia, di Calabria, e della Sicilia. Se però il vero dir si voglia, di questa seconda investitura non eravi d'uopo, perche sufficente sarebbe stata la prima: ma comechè riduceasi tutto

ad un rispettoso atto richiesto allora da' Pontefici, non ricusava prestarlo quella Religiosa Nazione. Non potrà però recarsi in dubbio, che se quei valorosi guerrieri avessero solo fatto sventolar sulle loro aste le carte delle ricevute investiture, senza adoprar la punta delle loro arme, mai acquistato avrebbono il dominio, e 'l possesso della Puglia, della Calabria, e della Sicilia, di cui furono investiti. E di fatti assicurati in tal guisa dell' amicizia del Papa, cominciarono a portare innanzi le loro conquiste, nulla curando, che quello non avesse avuto Benevento, come pretendevalo per effetto della cessione fattagli da Arrigo, perche di bel nuovo cominciarono a reggerlo il Principe Pandolfo, e poi Landolfo suo figliuolo, come già fu accennato.

102 *I Normanni liberali verso la Chiesa.*

Si vide poi, che i Normanni tra tutte le Nazioni nella pietà si distinsero; imperciocchè non pochi sacri Tempj ergerono, assegnando per loro dote doviziose rendite, e fin oggi nella Sicilia più che in ogni altra parte monumenti vi restano della loro praticata munificenza; quindi fu, che tanto essi, come i loro successori picciol favore crederon di fare a' Romani Pontefici, ricevendo da essi quelle investiture, giacchè a guisa di un ossequio riputavasi, che si prestava alla S. Sede, che differisce di molto del giuramento di fedeltà, che suol prestarsi a diretti Padroni.

103 *La prestata venerazione da essi, si volle ridotta in obbligo.*

Da ciò poi ne avvenne, che questa praticata volontaria venerazione verso la Romana Chiesa, cominciò a degenerare in obbligo, per pretendersi in appresso, che senza riceversi l'investitura, legittimo non fosse il possesso del nostro Regno, dopo la conquista fattane; ed in fatti, come andrassi accennando, sotto questo specioso pretesto non poche guerre divamparono.

Aper-

Aperto in sì fatta guisa il sentiero, a vele gonfie camminarono i Pontefici, i quali crederono di aver fissato il punto, che senza l'investitura non potesse dirsi legittimo il possesso del nostro Regno. Si vide perciò, che Gregorio VII. confermasse al Duca Roberto l'investitura del Ducato di Puglia, di Calabria, e della Sicilia, che ricevuto avea da Nicola II. (1). Gelasio II. praticò lo stesso con Gulielmo, che ricevette confermate tutte l'investiture date a' suoi Predecessori. Indi l'Antipapa Anacleto molto più ampia la concedette a Roggiero I. Re di Sicilia, perche vi aggiunse il Principato di Capoa, mentre in atto stavasi possedendo da Roberto, ed altresì il Ducato Nopoletano, quantunque dipendesse ancora dall'Impero di Oriente, e reggevasi da Sergio in forma di Repubblica (2). Ma di tutto ciò briga non prendevansi i Pontefici, per non investire i Principi di quello, che mai avean posseduto, come praticato erasi per la Sicilia, e così neppure questi recavansi a male di chiederla, ben sapendo, che non l'investitura, ma sibbene il diritto delle arme dava loro il dominio, e'l possesso di quello, di cui erano investiti. Così in effetto avvenne a Roggiero, che in sì fatta guisa dovette prima scacciar Roberto da quel Principato, con far poi la guerra a' Napoletani, per così divenir Padrone sì dell'uno, che dell'altro Stato (3).

104 Così si rileva dall'altre seguite investiture.

Non fu poi così prospera la sorte di Innocenzio II. che contese ebbe col Re Roggiero, il quale lo fè prigioniero in quel fatto d'arme avvenuto a' 21. Luglio del

105 Come avesse data l'investitura Innocenzio II.

(1) *Ib. Cap. V.* §. 1.
(2) *Ib. Cap.* IX.
(3) *Ib. Lib. XI.* §. *I.*

del 1139. , come lo avvisa l'accurato *Pellegrino* (1) ; Ma ciò nulla ostante nel tempo istesso ricevette da quel Re Normanno ogni onore corrispondente al carattere di un Vicario di Cristo, a segno che vinto dalla praticata generosità, non ritrovò altro modo da ricompensarla, che con dargli la solita investitura del Regno di Sicilia, del Ducato di Puglia, e del Principato di Capoa, dando così niente del suo [2].

106 *Altra investitura data da Papa Adriano al Re Gulielmo.*

Un altra investitura fu data dal Pontefice Adriano al Re Gulielmo, e questa contenne alcuni stabiliti articoli [3]. Per la morte indi di Tancredi essendogli succeduto Gulielmo III. suo figlio, perdè costui infelicemente il Regno toltogli dall' Imperatore Arrigo, che lo fè anche prigioniere.

107 *L' Imperatrice Costanza non curò essere investita.*

All' incontro l' Imperatrice Costanza nel 1197. essendo succeduta nel possesso del Regno al defonto Cesare suo marito, nulla curò di chiederne l' investitura, e legittimo ne fu riputato il tenuto dominio, finchè a 5. di Dicembre del 1198. non fosse stata tolta a' mortali con estinguersi in lei il Real legnaggio de' Normanni, comechè l'ultima era degli eredi legittimi del Re Roggieri.

108 *Innocenzio III. pretende il baliato del Regno per la minore età di Federigo.*

Passò quindi il nostro Regno sotto de' Svevi cominciando dall' Imperator Federigo figliuolo di Costanza, mentre sedeva sul Vaticano Innocenzio III. Questo quanto dotto, altrettanto accortissimo Pontefice non indugiò a dichiarare, che questi Regni all' Appostolica Sede si appartenessero. Sarebbe stato un bel boccone, se avesse potuto tracannarlo, ma vi si adoprò per quanto potesse, quantunque col testamento di Costanza fosse

(1) *In castig. ad Falc. Benev. ann.* 1139.
(2) *Ist. Civ. ib. cap.* 3.
(3) *Ib. lib.* 12. §. 11.

ſe ſtato egli laſciato Tutore del pargoletto Federigo. Queſta potrà dirſi, che foſse ſtata la prima fonte, da cui cominciò a ſcaturire la pretenzione de' Pontefici per lo baliato, e per l' amminiſtrazione del Regno nella minore età de' Principi. Così non laſciò di pretenderlo Aleſsandro VII. in tempo di Carlo II., ſiccome fu rapportato. Ed in fatti Clemente IV. avendo l' occhio ſulla penna, ſe lo riferbò con eſpreſso patto, quando diede l' inveſtitura a Carlo I. di Angiò. Non recarà quindi maraviglia, ſe Innocenzio, il quale tutto a ſuo talento diſponeva, aveſse anche dato alcune inveſtiture di feudi nel noſtro Regno, e ſpecialmente del Contado di Sora per ſuo nipote, che leggonſi nel regiſtro del Vaticano [1].

109 *Sotto il Regno de' Svevi ceſſano le inveſtiture, e cominciano gl' interdetti.*

Cominciato il Regno de' Svevi ſotto Federico non ebbe più ſmercio la bottega delle Inveſtiture, per eſſerſi ſpalancato il Magazzino degli Interdetti, e delle ſcomuniche, perche non incontrò la S. Sede con queſti Principi troppo proſpera ſorte. Trapaſſato a felice vita Innocenzio III. Onorio III. fu ſuo ſucceſſore, il quale appena aſſunto al Ponteficato, facendola da Padrone, bruttamente fe ſentire a Federigo, che laſciar doveſſe a ſua diſpoſizione i Regni della Sicilia, e della Puglia, ſul motivo, che eſſendo Imperatore, non volea, che quelli ſi giudicaſſero attaccati alla dignità Imperiale, e che perciò non ſi foſſero riputati, come Feudi della Chieſa. Ecco acceſe graviſſime diſcordie tra Federigo, ed Onorio, e potrà rifletterſi, che in ſimiglianti caſi ſempre ſpinta ne abbian data i Pontefici, che non ſeppero tagliare ſecondo il panno, e ben fiutare il tempo opportuno per islargare la loro autorità. Intanto l' Imperatore non avendo tolto dalla ſua prima moglie Coſtanza,

(1) *Iſt. cit. lib. XV. cap. ult.*

za, che il solo figliuolo Arrigo, il quale dimorava in Germania, perciò fe dichiararlo suo successore, e ne affrettò le nozze con Margarita figliuola di Leopoldo Arciduca d' Austria. In somma mentre visse Papa Onorio non parlossi d' Investitura di questo Regno; e pur non può contendersi, che legittimo fosse stato il possesso, che ne ritenne Federigo.

110
Gregorio IX. scomunica Federigo.

Successor di Onorio si fu Gregorio IX. il quale non solo parola non fe d' Investitura, ma passò finanche a scomunicar Federigo. Pretesto ei ne prese, perche non era passato in Soria a far la guerra contro gl' Infedeli, come promesso avea al suo predecessore Onorio. Qual condotta in questa occasione avesse tenuta il Re Lodovico XII. con quell' Imperatore potrà rilevarsi da quanto ne ha scritto il *Bossuet* su questo punto (1). Nacque indi Corrado, che teneramente fu amato dall' Imperatore, il quale avendo finalmente risoluto di passare in Terra Santa, stimò di dichiarare, come se testamento avesse fatto, che laddove fosse mancato di vita, esser dovea suo successore Arrigo figliuolo procreato con Costanza, cui gli sostituì Corrado, se quello fosse morto senza prole. L' osservanza di questa sua disposizione fè poi giurarla al Duca di Spoleti, che lasciò suo Vicario; ed imbarcatosi in Brindisi, incamminossi per Terra Santa. Di questo intrapreso viaggio dichiarossi offeso il Pontefice Gregorio, perche non avea prima chiesto di essere assoluto dalle censure, onde per vendicarsene, meditò una spedizione sopra la Puglia. Il Duca di Spoleti però stimò di prevenirlo, invadendo col suo esercito la Marca, e il Romano territorio; ma ne fu tosto scomunicato dal Pontefice, il quale avvedutosi, che le sue arme spirituali non avean pun-

(1) *defens. declar. Cler. Gallic.* Tom. I. *p.* 2. *lib.* 8. *Cap.*6. *pag.*309.

punta da ferire il suo nemico, deliberossi di attaccare il nostro Regno col suo raunato esercito per così tirare a porto il suo disegno. Di questa novità giunta la notizia a Federigo, si vide egli costretto di accomodarsi col Soldano, abbandonando la guerra di Terra Santa, che per averla dilatata, incorso era nella indignazione di Gregorio. Frettoloso adunque ne venne alla difesa del suo Regno, che tra questo frattempo toglier gli volea il Papa: ed ecco per qual motivo il Santo Sepolcro continuò a restare in mano de' Saraceni. Quivi giunto, ricuperò quanto gli si era tolto, e rappacificossi col Papa con varie condizioni, e senza parlarsi d' investitura, il bando fu dato a tutte le fulminate censure.

III
Guerra surta tra il Pontefice Gregorio IX., e Federigo.

Seguì poi, che Arrigo ribellato si fosse contro Federigo suo Padre, nè mancò chi scrivesse essere ciò avvenuto per opera del Pontefice Gregorio; quindi fu che l' Imperatore in luogo del deposto Arrigo, avesse fatto incoronare il suo secondogenito Corrado Re de' Romani, con cui ritornato in Italia, gli fe giurare al Papa la sua fedeltà, perche ajuto ne volea per la guerra, che meditava muovere contro i Lombardi suoi fieri nemici. In rincontro Gregorio internamente non gradiva, che questi fossero domati, e piuttosto desiderava, che le arme contro de' Saraceni si movessero, onde destramente adoprossi in favore di quelli. Tutto ciò essendosi penetrato da Federigo, portossi col suo esercito in Italia, e gli riuscì di riportar vittoria su de' suoi nemici: quindi Gregorio paventando la di lui avanzata potenza, ebbe ricorso a Giacomo Re di Aragona, perche fosse venuto a far guerra a Federigo, promettendogli crearlo Re della Lombardia, come se questa fos-

ſe ſtata anche patrimonio di S. Pietro, e che poteſse diſponerne a ſuo talento.

112

Il Papa ſcomunica Federigo, che ſi giuſtifica co' Principi.

Favorevole ne ricevette la promessa, ma non ſi portò in Italia, come ci venne poi Pietro ſuo figliuolo colla diviſa delle ragioni della Caſa di Svevia, che credeva avere acquiſtato qual marito di Coſtanza. Indi ſeguirono tanti altri diſguſti tra l' Imperatore, e il Papa, che conti ſono nella Storia, a ſegnochè nel Giovedì Santo del 1239. lo ſcomunicò, dandone l' avviſo a tutt' i Principi, ed offerì poi l' Impero, come ſe Padrone ne foſse ſtato, a Roberto fratello di Lodovico Re di Francia, il quale non poco reſtò ſcandalezzato di queſto attentato. Federigo all' incontro, comechè fu del tutto avviſato, diede fuora varj ordini per dar compenſo al ricevuto oltraggio, e fe noti a' Re, e Principi della Criſtiànità i giuſti motivi della ſua tenuta condotta. Da ciò poi ne avvenne, che aizzati gli animi, aperta guerra ſi rompeſse tra Federigo e il Pontefice, il quale oppreſso dalle ſofferte amarezze a 21. di Agoſto del 1241. ne trapaſsò ſantamente da queſta vita.

113

Nuove conteſe tra Federigo, e Innocenzio IV.

Succeſsore nel Vaticano fu Innocenzio IV., e nuove brighe attaccaronſi con Federigo, il quale pretendeva eſsere aſsoluto dalla ſcomunica fulminatagli dal ſuo Predeceſsore. Per contrario volea il Pontefice, che reſtituiti ſi foſsero i beni tolti alla Chieſa. Ecco ſurta una guerra novella, e ſeguì la convocazione del Concilio di Lione, in cui fu dichiarato l' Imperatore depoſto, e privato della Imperial dignità, di cui però tutti i Principi, e i Popoli dell' Europa mai l' inteſero ſpogliato, finchè laſciò la vita nella età di anni 57. nel 1250., mentre era nel Caſtel Fiorentino, eſsendoſi ancor nel dubbio ſe perduta l'aveſse per effetto del ricevu-

cevuto veleno, o perche ce l' accelerasse Manfredi suo figlio con suffogarlo, per presto giugnere all' onor del Trono.

114
Manfredi non ricevette investitura del Regno.

Ecco Manfredi già divenuto Re di Napoli senza averne avuta investitura alcuna, anzi ebbe sulle braccia la ribellione, che surger fe Innocenzio IV., il quale per la succennata deposizione di Federigo, intraprese, che il Regno devoluto fosse alla santa Sede, e questo è quel Pontefice, il cui *Testa in C. Apostolicæ de re judic.* è allegato dal *Freccia* in pruova, che il nostro Regno patrimonio fosse di S. Pietro, come già fu detto. Infatti gli riuscì, che molte Città, e tra queste la nostra Napoli atterrita dalle minacciate censure, protestò di restare sotto il dominio del Papa, e poco curò, che Manfredi avesse fatto gridare il nome di Corrado, per condurre almeno il Regno alla costui ubbidienza. Quindi fu, che calasse egli nell' Italia col suo esercito, e giunto nel Regno, prese poi per assalto la nostra Città, e saccheggiolla in pena della praticata ribellione, e tra queste sciagure involti i Napoletani, niuno ajuto poterono riportare dal Papa, che buttossi dietro le spalle tutte le reiterate richieste fattegli.

115
Innocenzio IV. invita il fratello del Re d' Inghilterra alla conquista del Regno.

Videsi intanto Innocenzio colle carte scambiate in mano, ed in mal partito, camminando contr' acqua. Avea egli addosso questo potente nemico, che doppio essendo più, che una cipolla, giuoco faceasi delle sue arme spirituali, delle quali già egli ne avea sciolto il sacco, onde tra tutt' i Principi dell' Europa pensò di buttar gli occhi sopra Riccardo Conte di Cornovaglie fratello di Arrigo III. Re d' Inghilterra, facendo conto, che abbarbagliato dallo splendor della Corona, lasciar potesse il Real tetto per accingersi a questa impresa, giacchè Arrigo avea allora due figli. Inviogli perciò nel

1253. un Nunzio a fargliene l' offerta, ma con una troppo dura condizione, cioè, che toglier la dovesse a suo conto dalla testa de' figliuoli di Federigo. Riccardo all' incontro non disprezziò l' invito, ma dimandò altre condizioni preliminari, e si furono I., che la conquista della Sicilia a comuni spese far si dovesse: II. che il Pontefice avesse dato alcune Piazze nel nostro Regno, tanto per sua sicurezza, che per farvi i Magazzini: III. che gli avesse dato gli ostaggi per accerto della sua parola. Ma queste dimande fatte da Riccardo, il quale sapea, dove il Diavolo tenesse la coda, non riuscirono aggradevoli al Pontefice, il quale la mira avea preso di cavar la castagna colla zampa altrui, onde come prima sperava, che Riccardo invaghito del dono, che gli si facea di un Regno, avesse impiegato il suo denaro per farne la conquista, poi gli cascò il cuore per avvertire, che imbattuto erasi con un Principe, che sapea quante dita si avesse nelle mani. Quindi rimasto nelle secche, senza aver potuto trarre a capo il meditato disegno, richiamò il Nunzio, e suo malgrado fu nella necessità di continuar la guerra con Corrado, finchè non gli fosse riuscito di ritrovare qualche altro, che stando meno all' erta, con più facoltà accogliesse la offerta investitura (1). Intanto mentre Corrado per le severità praticate comunemente veniva odiato da tutti i Popoli, nella Primavera del 1254. assalito fu da mortal febbre a 21. Maggio ne' Campi di Lavello, essendo nella verde età di anni 26., che lo tolse dal mondo, senza mancar chi scrivesse, che fosse stato avvelenato da Manfredi.

116 *Pretende il Pontefice il possesso del Regno, nulla ostante, che Corradino vi fosse succeduto*

Successore nel paterno soglio sì fu l' infelice giovane Corradino, di cui accettar ne dovette il baliato, Man-

(1) *Rapin. Toyras Hist. d' Anglet. Tom.* II. *liv.* VIII. *pag.* 448.

Manfredi a richiesta de' Baroni del Regno, perche mettesse cura in opponersi ad Innocenzio IV., che preparavasi ad occuparlo, ed indossò questo carico anche a riflesso di essere stato lui chiamato ad averne il possesso, se mancato fosse Corradino. All'incontro il Pontefice non lasciando freddare l'occasione, postosi alla testa di poderoso esercito, grattar se l'orecchie di Manfredi con chiedergli, che avesse deposto il governo in mano della Chiesa; e pure quel Principe garbatamente gli rispose, che tutto rimetteva al Pontificio zelo, e a quella pietà, che avrebbe usata al Re pupillo suo nipote; anzi protestogli, che avrebbe dato ogni ajuto, perche prendesse il possesso del Regno, senza però che questo atto recato avesse pregiudizio alle sue ragioni, e di Corradino. Quindi fu, che Innocenzio ricevette Manfredi nella sua grazia, promettendogli di non pregiudicare i suoi diritti, quando il Re fosse divenuto in età maggiore, ed in tal guisa si dispose per entrare nel Regno, avendone prima dato l'invenstitura per far conoscere, che tutta la fede avea all'offerta fattagli da Manfredi.

117 *Manfredi balio di Corradino come cerca ingannare il Papa.*

Costui all'incontro, comechè non istava a chiusi occhi, penetrò, che talento non venisse al Pontefice di governare il Regno colla divisa di Balio, ma come assoluto Padrone, onde accortamente tutto dissimulò per trarlo nella rete. Ed in fatti Innocenzio prestando fede alle finte espressioni di Manfredi, caricollo di molti onori, creandolo anche Vicario del Regno, e retta dando al di lui consiglio, distribuì il suo esercito in varie più ricche Provincie, come desiderava Manfredi, acciò in tal guisa indebolite si rendessero le sue forze. Dopo essere ciò avvenuto, comechè prima pietoso egli erasi fatto vedere nella corteccia, cominciò poi a mutar

tar tuono di voce, facendo ſentire, che laſciato eraſi il governo del Regno in mano della Chieſa, ma con eſpreſsa riſerba delle ſue ragioni, onde di eſse poſe mano a far uſo fino a venire a manifeſta rottura col Papa, con aver ſorpreſo Lucera, con renderſi indi Padrone di Foggia, ove ajutato da' Baroni ſuoi ſeguaci, poſe in piedi un poderoſo eſercito, con cui gran progreſſi fe nella Puglia.

118
Innocenzio tardi ſe ne accorge, nè può ripararlo.

Si accorgette il Pontefice, ma tardi di averſi aguzzato il palo in ſul ginocchio, e che caduto foſse nella trappola, onde ſpedì perſona in Francia per invitare Carlo di Angiò, perche veniſse a far la conquiſta del noſtro Regno, promettendogli al ſolito l' inveſtitura, che già data avea a Manfredi, ed ecco come queſta ridevole, e da giuoco eraſi reſa, vieppiù, che in quel tempo già Manfredi su di eſso vantava le ſue riſervate ragioni, e debellando il Pontificio eſercito, avea colle ſue arme fatte il nuovo acquiſto di molte Provincie; ma andò a vuoto il fatto invito di Carlo a cagione della lontananza del I. Re Lodovico, che in Oriente diſtratto era nella guerra ſacra; benvero ne germogliò il frutto, come tra non guari diraſſi, dopo quattordici anni ſotto il Ponteficato di Urbano IV.

119
Offeriſce la Corona del Regno al ſecondo figliuolo del Re d' Inghilterra

Non pertanto arreſtoſſi Innocenzio su queſta ſola praticata diligenza, perche un altra ne tentò col ſuccennato Arrigo II. Re d' Inghilterra offerendo la Corona delle due Sicilie ad Edmondo ſuo figliuolo. Quel Sovrano ſenza conſultarne ſuo fratello, nè il Parlamento, da cui trar ne dovea i neceſſarj ſoccorſi, diede orecchio a queſta immaginaria offerta, nè indugiò a fargli anche prendere il titolo di Re di queſti Regni. Si venne poi all' arme corte, e 'l Papa cavandoſi la maſchera dal viſo, di primo tratto cercò denaro per farne la con-

conquista, nè Arrigo riparo ebbe d' inviarcene tutta quella somma, che avea, e che potè smungere dagli Ebrei, e dagli altri suoi sudditi per mezzo de' Deputati, che inviò nelle Provincie a poterlo ricogliere. Ma questo non bastò per soddisfare le reiterate richieste, che si faceano da Innocenzio, quindi fu, che il Re abbacinato da quella Corona, che sembravagli già di vedere per effetto di un accesa fantasia sulle chiome di suo figliuolo, con poca prudenza, e senza riflettere, che gatto vi covasse, s' impegnò sotto la pena di essere non solo scomunicato, ma ben anche privato della Real dignità, e pagare tutte le somme, che il Pontefice si avesse fatto improntare per trarre a capo questa impresa.

120 *Di quali mezzi si avvale per ritrovar denaro per farsene la conquista.*

All' incontro il Papa già prevedendo, che il Re non fosse da tanto a poterlo provvedere del necessario denaro, cominciò a far uso della sua Appostolica autorità per poterlo fare scaturire dalla fonte de' di lui sudditi. Indrizzò a tal effetto una Bolla all' Arcivescovo di Cantorberì, e al Vescovo di Chester, con cui conferì loro la facoltà di riceverlo ad impronto da qualunque persona in nome della Romana Chiesa, con ordine di rimettere in mano del Re ciò, che se ne sarebbe ritratto, abbondonandosi sulla costui promessa fattagli di tutto pagare sotto la suddivisata pena, se mancato avesse. Oltre ciò, se questo espediente non avesse preso, niun denaro avrebbe riscosso, ben sapendo, che a quel Sovrano non si sarebbe dato, come prontamente davasi alla S. Sede, la quale mezzi troppo efficaci, e pronti avea per forzar gli Ecclesiastici per isborzarlo. Nè contento di questa Bolla, con un altra accordò al Re la vigesima parte delle rendite Ecclesiastiche della Scozia, purche però senza scandalo si fosse esatta.

Si

121
Prende altri espedienti, ma non gli riesce scacciarne Manfredi.

Si avvide poi l'accorto Pontefice, che tutte queste aperte sorgive neppure bastevoli erano a poterlo dissentare, quindi stimò di esortare Arrigo a risecare tutte le spese inutili, senza neppure eccettuarne le destinate a' pij usi, dicendo, che la conquista della Sicilia era di maggior merito di qualunque altra opera di carità, la quale far si potesse. Intanto sebbene Edmondo non fosse allora, che un Re immaginario della Sicilia, pur tutta volta volle il Papa, che un atto di possesso praticato avesse, con ispedire una patente, con cui conferiva a Tommaso Conte di Savoja zio della Regina il Principato di Capoa, il quale allora, come tutto il resto del Regno stavasi disputando da Corradino. Ma per quanto zelato avesse questo gran Papa per vantaggiar l'interesse della S. Sede, per cui quasi alla mendicità si vide ridotta l'Inghilterra pagando il lume, e e i dadi, nulla ottener potè contro Manfredi, le cui arme già signoreggiavano il Regno; talchè scoppiandogli il cuore della rabbia, malavventurato lasciò di vivere trà le afflizioni, comechè alla Nave già rotta ogni vento riuscì contrario.

122
Alesandro IV. successore d'Innocenzio ripete l'istessa premura col figliuolo del Re d'Inghilterra.

Fu poi suo successore nel Pontificio Soglio Alessandro IV., il quale avvisando, che sempre più forte divenuto era Manfredi, pensò d'invitare di nuovo il Conte di Provenza per far la conquista del nostro Regno: ma non ritrovandolo disposto a queste impresa, cercò altra volta di batter l'istesso chiodo, le orme seguendo del suo Predecessore, cioè con ripetere l'invito del succennato Edmondo; quindi spedì in Inghilterra nel 1255. come suo Nunzio il Vescovo di Bologna con un anello per investirlo del Reame di Sicilia. In fatti ivi giunto, tantosto gli concedette l'investitura, e mentre Arrigo III. suo padre andavasene in succhio, e tutto gon-

gongolava di allegrezza, come se in quella funzione effettivamente ricevesse suo figlio il possesso di una Corona, non mancavano degli adulatori, che lo felicitavano su questa novella acquistata gloria: ben vero nel tempo istesso la gente più savia non poco contristavasi nel vedere il lor Sovrano in un' allegrezza di pan caldo, così schernito dal Pontefice.

123 *Qual denaro avesse ricavato dall' Inghilterra.*

Quale ingente somma fosse riuscito ad Alessandro IV. di trarre dall' Inghilterra col pretesto di questa guerra, che far doveasi contro Manfredi, la rapporta il *Toyras* (1) nell' Istoria d' Inghilterra, da cui le precedenti notizie furon tolte, e per ventura sembreranno alquanto alterate, per esser bagnate dalle acque del Tamigi. Scrive questo Autore, che secondo il conto fatto dal Papa, ascendeva il Capitale a 135540. marche di argento. Le tasse imposte dal Nunzio sopra i Prelati Inglesi, e su de' beni degli Ecclesiastici furono eccessive. I praticati mezzi da questo Pontefice nel rinvenir denaro per questa guerra, legger si possono presso il cennato Istorico, il quale con troppo di libertà fa correr la penna scrivendo, che in quello infelice secolo la Corte di Roma perduto avea il pudore. Tutte le rapportate notizie ci assicura di averle tolte da' pubblici Atti, che serbansi nell' Archivio d' Inghilterra, de' quali essendosene servito anche Matteo Parisiense nella sua Istoria, perciò meritava ogni fede un sì rinomato Autore.

124 *Quali Bolle avesse spedito in questa occasione.*

Ne passa poi a dare un' esatto conto di tutte le originali Bolle spedite dall' istesso Pontefice specialmente per l' assoluzione de' voti fatti dagl' Inglesi, e da' Scozzesi di andare alla Terra Santa, volendo, che quel de-

(1) *Tom. II. liv. VIII. pag.* 458. *&* 461.

denaro impiegato si fosse per la guerra contro Manfredi. In una di esse leggesi ordinato ad Arrigo, che avesse pagato tutta la non picciola spesa di quella legazione, come se la Corte di Roma niuno interesse avesse preso in quello affare. In fine obbligò il Nunzio a costrignere i Prelati Inglesi, perche dassero al Re tutte le decime accordategli per pagare i debiti contratti dopo il preso impegno da Innocenzio IV.: nè occorre a me di altro scrivere, bastando, quando accennai su questa emergenza per far comprendere con quali arti si maneggiassero i Pontefici, per prender più colombi ad una fava, procurando, che da lontani Paesi venissero conquistatori, che dir potrebbonsi sacrilegi, di questo preteso patrimonio di S. Pietro. Ma mentre Alessandro cotanto adopravasi in Inghilterra, tempo non perdeva per accomodarsi colle buone; ben vero inutili li riuscirono i trattati, e tuttavia continuarono le ostilità tra i due eserciti, finchè restò padrone Manfredi di tutto il Regno, che Innocenzio, come Balio avea preteso governarlo.

125 *Urbano IV. fu suo successore, ed entra nell'istesso impegno contro Manfredi.*

Scorgendo intanto Alessandro il suo pessimo stato, e che niun profitto sperar potea dalle sue temporali arme, diede di piglio alle spirituali, vibrando scomuniche, e interdetti, con chiamare anche Manfredi, perche avanti di lui si presentasse; ma parlossi a' sordi, talche afflitto dal dolore, cui volontariamente si espose, trapassò da questa vita nel 1260. con essere stato successore Urbano IV. Questo Pontefice non indugiò ad entrare nell'istesso impegno del suo Predecessore, e di nuovo le arme prese contro Manfredi, anche scomunicandolo, come se la prima scomunica colpito non l'avesse, e di un altra ve ne fosse bisogno del Papa novello, onde maggiormente aizzollo a segno, che preparossi

rossi a farne vendetta. Ritrovandosi intanto Urbano in queste peripezie con disperare ogni ajuto delle sue arme tanto temporali, che spirituali, pensò di nuovamente offerire il Regno ad uno de' tre figli di Lodovico Re di Francia, promettendone la solita investitura; ma comechè dal santo Re ne fu ricusata l' offerta, fu questa fatta nell' istesso modo al Re d' Inghilterra Arrigo, e ad Edmondo suo figliuolo, i quali parimenti la disprezzarono.

126 *Invita Carlo I. di Angiò alla conquista del nostro Regno.*

A sì miserevol baratto, e in ludibrio quasi era intanto ridotto il nostro Regno, con essersi rifiutato da tanti Principi, a' quali se ne offeriva il possesso, onde alla perfine tentossi di muovere Carlo I. di Angiò, il quale mentre disponeasi a quivi portarsi per farne la conquista, eccoche si muore Urbano in Perugia nel 1264. con essergli succeduto Clemente IV. nel Pontesicato, cui finalmente riuscì di ricoglier la cera de' miracoli, che altri avean fatti.

127 *Succede Clemente IV., che ne diede l'investitura a Carlo I. di Angiò.*

Questo accorto Pontefice non facendo andar per terra sì propizia congiuntura, girandogli per la memoria, quanto co' suo Predecessori era avvenuto, a bocca baciata accolse questo novello Principe, e favorillo, finchè per la seguita morte di Corradino restasse quello assoluto Padrone del Regno. All' incontro questo infelice Principe nel sentire, che Carlo I. di Angiò se n'era reso padrone, fè precorrere le sue giuste querele con un manifesto trascrittoci dal *Lunig* nel suo Codice Diplomatico (1), non solo con Innocenzio III., ma con tutti gli altri suoi successori, ch' eransi cooperati a suo danno. Che maraviglia sia dunque, che dopo foggiata si fosse l' investitura a talento di Clemente, come da quì a poco dirassi, seguendosi le notizie recateci dal

(1) *Tom. II. pag. 938.*

Chioccarelli. All' incontro Carlo di Angiò, il quale in qualche modo tenuto era al Pontefice, e ben ſapendo, che le ſue ſole arme dar gli poteſsero il poſseſse legittimo del Regno, a tutto condeſcendente, onde in tal guiſa dopo eſserſi eſtinta la linea de' Svevi, cominciando quella degli Angioini, la bottega riapriſſi delle inveſtiture, con chiuderſi quella degl' interdetti, e delle cenſure. Benvero in queſta occaſione il Papa anche grato eſser volle colla Francia, poiche rivocò la famoſa Bolla *Unam Sanctam* fatta da Bonifacio VIII. contro Filippo il Bello colla ſua Eſtravagante *Meruit*, dicendo, *Nos Regi, & Regno Francorum per definitionem, ac declarationem bonæ memoriæ Bonifacii Papæ VIII. prædeceſſoris noſtri, quæ incipit* Unam Sanctam, *nullum volumus vel intendimus præjudicium generari iis &c.* (1).

128 *Così ſeguirono le altre inveſtiture, le quali non producono alcun poſſeſſo del Regno.*

Divenuta già l' inveſtitura una ſemplice venerazione, che niun Principe osò di negare alla Santa Sede, tutti quei, che vennero indi alla conquiſta del noſtro Regno non la ricuſarono. Tanto praticarono dopo gli Angioini, gli Aragoneſi, e gli Auſtriaci, come che ſapeano ben eſſi, che non già l' inveſtitura, ma il diritto dell' arme, l' omaggio, e la giurata fedeltà de' Vaſſalli acquiſtar faceano il vero dominio del Regno, e il ſuo legittimo poſseſso; giacchè come ne inſegna l'erudito *Cujacio* (*A*), l' inveſtitura altro non reca all' inveſtito, ſe non che il diritto di poter poſsedere, ma con eſsa niun poſseſso ſi acquiſta. Nè vi ſarà chi oſi conten-

(1) *Boſſuet defenſ. declarat. Cler. Gallic. Tom.* I. *par.* 2. *lib.*7. *c.*24.

(A) Inveſtitura jus tribuit, jus cedit beneficiis; non poſſeſſionem, & cum jure poſſeſſio nihil habet commune, inveſtituram non facere poſſeſſorem etiam oſtendit cap. 5. inſ. de donat. &c. *Cujacius Tom.*VI. *comment. in Tit. V. De Præbend. & dignit. lib.* III. *decret. col.* 996. *l.* C. *& in tit. XXIV. de donat. col.* 1037. *l. D.*

tendere questa verità, se cader non voglia a piè giunti in un gravissimo assurdo. Imperciocchè, quando sostener si volesse, che mercè dell'investitura, che ha soluto dare la Santa Sede si fosse potuto acquistare il dominio legittimo del Regno, ne nascerebbe che tutti quei Sovrani, che non la riceverono, nè anche legittimi possessori ne sarebbono stati; e per conseguenza non avrebbono potuto aver l'autorità legislativa sopra quei popoli, che loro sudditi non potean chiamarsi: ed ecco vomitata una bestemmia, la quale col fatto viene anatemizzata; conciossiacchè tuttavia sono in voga, come lo furono tante leggi fatte da' Principi, che investitura non ebbero, e tra queste le *Costituzioni* di Federigo tuttavia sono nel lor vigore.

129 Patti, che conviene Clemente IV. in favor della S. Sede con Carlo I. di Angiò.

Ridotte intanto le due anime in un nocciuolo, Clemente IV., che avea la mestola in mano, agio ebbe di farsi la minestra a suo modo, onde spiegossi nell'accordata investitura a Carlo I. di Angiò, che riserbavasi egli la Città di Benevento, come fino a quel tempo aveala posseduta la Chiesa Romana, e con tutte le sue ragioni, e pertinenze, e colle seguenti condizioni, che accordar poteansi dopo una ricevuta sconfitta dal vinto al suo vincitore. I. Che il Pontefice Romano avesse potuto una sol volta distinguere i confini antichi della Città, e territorio di Benevento, quando gli sapesse grado, ed a questa distinzione avrebbe dovuto il Re deferire senza contraddizione alcuna. II. Che per potersi rifare la Città di Benevento, avesse dovuto il Re per quella volta esponere per sette anni tutti i Boschi del Regno per gli legnami, e tutta la materia atta, e necessaria alla fabbrica nella circonferenza di una giornata vicino Benevento senza pregiudizio delle Persone particolari. III. Che il Re avesse assicurato i Bene-

neventani per tutto il Regno, se ivi di nuovo non commettessero delitti, nel qual caso avrebbe egli esercitato la sua giustizia. IV. Che avesse fatto osservare i privilegj conceduti a' Beneventani da' Re e Principi. V. Che avesse rivocato tutti gli Statuti fatti dall'Imperator Federigo II., e da altri Re di Sicilia contro la libertà di Benevento. VI. Che intorno a questa libertà eguali fossero stati i Beneventani a' Regnicoli. VII. Che *in futurum* non si fosse fatto Statuto, con cui si potesse generare alcun pregiudizio direttamente, o indirettamente alla Città di Benevento. VIII. Che i Beneventani avessero potuto liberamente coltivare le loro vigne, e terre, ricogliere i loro frutti, vendergli, e disponerne a lor volontà senza alcuna esazione, o pagamento. Se però bene a riguardo voglia starsi, ognun ne rileva, che l'istesse condizioni richieste da Clemente IV. fan conoscere, che Benevento da altri Sovrani si fosse sempre posseduto, e perciò tra l'altre cose si richiede, che a' Beneventani conservati si fossero i privilegj, che da quelli a' medesimi si concederono, e tutto il dippiù, che si vuole accordato anche alla stessa pruova collima.

130
Notizie somministrate dal Chioccarelli su questo punto.

Ma non solo questa notizia ci reca il *Chioccarelli* nel suo XVI. Tomo, ma molti altri monumenti ritrovansi ivi riuniti concernenti alla Città di Benevento, i quali ne fanno una troppo chiara ripruova, che questo preteso temporal possesso tenutone dalla Romana Chiesa, vacillante sempre sia stato, e non altro che precario potrà dirsi in rapporto a' Principi, che possederono il nostro Regno. Ivi già si rammentano le concessioni del Patrimonio Beneventano fatte nel 817. dall' Imperator Lodovico figlio di Carlo Magno al Pontefice Pasquale I. Nel 962. dall' Imperatore Ottone II. al Pontefice Giovanni XII., e finalmente quella tante volte

te rimembrata, che se Arrigo II. a Leone IX.; ma con troppo chiari argomenti si dimostrò, che tai concessioni niun profitto recarono poi alla S. Sede.

131 *Condotta tenuta da Carlo I. di Angiò in rapporto a Benevento.*

Quantunque però Carlo I. di Angiò tanto indulgente fosse stato verso il suo benefattore Clemente IV., comechè la Santa Sede sovente facea abuso delle sue arme spirituali per opporsi alla giurisdizione de' Principi, perciò non potè trattenersi l'istesso Re di spedire a' 13. di Aprile del 1270. una forte Ortatoria al Vicario dell'Arcivescovo di Benevento, esortandolo ad assolvere Giovanni della Leonessa dalla scomunica, in cui avealo dichiarato incorso, perche non avea rilasciato alla Chiesa Beneventana il Castello di Montesarchio, che pacificamente possedealo per concessione fattagli dallo stesso Re, facendogli sentire, che se alcuna cosa avesse potuto pretendere la Chiesa, comparir potea il di lei Capitolo, ed esaminatasi la sua giustizia, le si sarebbe restituito.

132 *Altri provvedimenti dati da Carlo II. di Angiò per Benevento.*

Or comechè la Città di Benevento è sita nelle viscere del nostro Regno, per necessità ha dovuto esser sempre una insopportabile festuca agli occhi de' Principi, che il possederono, nè è potuto farsi a meno, che inconvenienti non nascessero tra' sudditi di due differenti Padroni, specialmente per l'asilo, che pronto, e vicino ivi ritrvoavano i malviventi. Contese di confini anche spesse avvenivano, tantochè Carlo II. di Angiò non pochi provvedimenti dar dovette per gli varj disordini, che nascevano; imperciocchè sempre se ne alterava la giurisdizione, e la stessa cura prender dovette Carlo Duca di Calabria figliuol primogenito, e Vicario generale del Re Roberto. Quindi fu, che poi il Pontefice Clemente VI. in esecuzione del convenuto nell'investitura data a Carlo I. con sua Bolla de' 26.

di

di Maggio del 1351. distinse, e limitò in confini, e il distretto di Benevento.

133 *Con quali clausole siasi dato l'exequatur a' Nunzj destinati nel Regno.*

Quando poi i Pontefici destinavano i Nunzj, e Collettori Appostolici per lo Regno, leggevasi nelle loro commessioni questa formola *tam citra, quam ultra Pharum*, e dal Vicerè praticavasi a l'*exequatur* solo per questo Regno *citra Pharum*. Ma dal 1568. in avanti, e specialmente in tempo del Duca di Alcalà, cominciando dal Nunzio Paolo Odescalco, i Pontefici spiegaronsi con dire: *In toto Regno Neapolitano, tam citra, quam ultra Pharum, ac in nostra Civitate, Dioecesi, & Comitatu Beneventano.* Quindi fu che i Vicerè per togliere ogni equivoco di parole avvisatamente apposte per sottointendere il Contado di Benevento giusta la dichiarazione fatta da Clemente VI. cominciarono a mutar linguaggio nel dare l'*exequatur*, e servironsi di questi altri termini. *Declaramus tamen illa verba in Comitatu Beneventi, intelligi debere in Civitate Beneventi in ejus territorio, pertinentiis, & districtu*, ed in questa guisa andò a vuoto la destrezza della Corte di Roma.

134 *Da' Re Aragonesi qual condotta siasi tenuta.*

Nè quì han fine le notizie, come sopra somministrateci, poiche passandosi al tempo degli Aragonesi, ad altre vicende vidđesi esposta la Città di Benevento. Alfonso I. con un suo privilegio de' 7. di Febbrajo del 1443. fè chiaro vedere, che tuttavia serbava il suo dominio sulla medesima, comechè confermò con esso a' Beneventani, e loro concedè di nuovo tutti quelli, che ricevuto aveano da' passati Principi, Re, Imperatori, e Sommi Pontefici, accordando eziandio non poche franchigie di pesi fiscali per le loro possessioni, Terre, ed animali in qualunque luogo del Regno. Ridevole senza meno chiamarebbe ognuno questa largizione, quando si fosse fatta in favore di chi non era suo suddito.

Indi

Indi a 4. Giugno dell' isteſſo anno il Pontefice Eugenio IV. concedendogli l' investitura del Regno, tra le paſsate convenzioni infra loro vi fù quella, di darſi il medeſimo in Vicariato al Re, e dopo ſua morte a Ferdinando ſuo figliuolo, e a' ſuoi ſucceſſori inſieme colla Città di Benevento, e Terracina col peſo del cenſo, e ricognizione di un uccello Sparviero per ciaſcuna Città da preſentarſi ogni anno al Papa: e per contrario il Re donava alla Sede Apoſtolica le Terre di Civita Ducale, Accumulo, e Lagoneſſa per poſſederle inſinochè il Re poſsedeſse Benevento, e Terracina, e queſte convenzioni reſtaron confermate dal Pontefice a 6. del ſeguente Luglio. Or dunque ſe il *Chioccarelli* non mentiſce ne' ſuoi traſcritti documenti, che ne reca, ben ſi ſcorge, quanto queſti fatti niente vadan di accordo co' rammentati nelle *Memorie Iſtoriche*, come dianzi furon già rapportati:

135 *Motivo, per cui la S. Sede deve dirſi tenutaria della Città di Benevento.*

A tempo poi di Papa Nicola V. a' 20. di Marzo del 1447. furon reſtituite al Re le ſuccennate Terre, e così anche ritornò Benevento, e Terracina preſſo la Santa Sede. E niente più dimoſtra, che queſta ne foſſe ſtata una ſemplice tenutaria, quanto la grazia chieſta da' Beneventani al Re, e la conceſſione loro fattane a 22. di Gennajo del 1453. di non dover mai vendere la Città di Benevento con tenerla ſempre in ſuo demanio, come l' avea tenuta il Re Ladislao. Una fronte troppo invetriata vi vorrebbe per negare, che quella ſotto il dominio ne reſtaſſe di Alfonſo I.

136 *Si dimoſtra lo ſteſſo per quello, che avvenne ſotto Caliſto III.*

Tolto poi a' mortali queſto Re nel 1458., Caliſto III. dichiarò devoluto il noſtro Regno alla Chieſa Romana, pretendendone eſcluſo dalla ſucceſſione Ferdinando ſuo figliuolo. Coſtui poi avendone dimandata l' l'inveſtitura al Pontefice Pio II. gli fu riſpoſto, che ce

l' averebbe conceduta, quando avesse restituito Benevento, e Terracina, locche a malincuore far dovette Ferdinando. Dicesi, che si fosse stipulata questa convenzione dal legato Appostolico a' 17. di Ottobre del 1448., e che il Papa l'avesse confermata a' 2. del seguente Novembre: ma dubbio ne resta sulla verità dell' asserito in questa carta, perche ne vacilla la fede; comechè si ha, che il Re a' 3. di Febbrajo del 1459., e a' 24. di Gennajo del 1471. confermò a' Beneventani li conceduti privilegj da' passati Re di questo Regno, con ordinarne l' esecuzione. Nè occorre ripetere ciò, che avvenne in tempo del Re Filippo II., quando il Papa Paolo IV. le mire pose per rendersi padrone del Nostro Regno, onde per ordine del Duca d'Alba allora Vicerè fu preso tutto il metallo delle Campane delle Chiese di Benevento per fondersi in servizio della Regia Corte, perche altrove fu scritto col di più, che avvenne in rapporto a questa Città (1).

137 *Varie vicende sofferte dalla Città di Benevento.*

In somma quando l'occhio sgombero sia da passione, fissandosi lo sguardo sulle passate vicende, cominciando dalla prima epoca della permuta fatta colla Chiesa di Bamberga, osservarà, come la S. Sede sprovveduta sia delle sue pretese ragioni per l' indipendente, ed assoluto dominio della Città di Benevento. Quantunque vogliasi, che Roberto Guiscardo glie ne avesse dato il possesso, le fu questo poi ritolto da Roggiero I. Re di Sicilia, come se anche Gulielmo II. e poi l'Imperator Federigo II., e Manfredi sotto i Svevi. Maraviglia non desta, se sotto i Re Angioni qualche pace si fosse goduta dalla S. Sede, perche ligj furon questi de' Romani Pontefici; ma sotto gli Aragonesi ne fu diversa la

(1) To.VII. lib.XXVII. §.44. pag.38.

la ſorte, poiche Alſonſo II. avendo avuto due Pontefici contrarj, non pensò a più reſtituirlo, come fatto aveano i ſuoi Predeceſsori.

138 *Si riflette ſopra il lungo ſciſma, che lacerò la Chieſa.*

Ma come mai eſempio potrà prenderſi dalle paſsate coſe, quando rifletter ſi voglia quel deteſtevole ſciſma, che per molti anni lacerò la Chieſa. Allora fu, che cambioſſi la ſcena in queſto gran Teatro del Mondo, comechè cominciarono i Pontefici a dipendere dalla diſcrezione de' Re, quandochè i Re fino allora dipenduti erano dalla diſcrezion de' Pontefici. Per lungo tempo ignoroſſi, qual foſse il vero Vicario di Criſto, ſe quello, che in Roma ſedeva, o in Avignone. Già cominciò queſto nel 1378. tra Urbano VI., e Clemente VI, e continuò fino al principio del XV. ſecolo tra Bonifacio IX., e Benedetto XIII. loro ſucceſsori, giacchè non regnava in eſſi lo ſpirito di Felice Papa V., che rinunciò al Pontificato, riputandoſi non canonicamente eletto[1], onde mai la Chieſa ſi vide gemere in più deplorabile ſtato. Appena cominciò poi a ricever la ſua pace dopo il Concilio di Coſtanza mercè l'elezione di Martino V., e fradittanto aſpra guerra ardeva tra' Principi per ſoſtenere quel partito, che al proprio intereſse era più affacevole. Mentre trattavaſi della ſucceſſione di Ferdinando I., non ſapeaſi, qual foſse il vero Pontefice, perche tuttavia pretendevano eſserlo Felice V., ed Eugenio IV., e queſto fu quello, che l'inveſtitura diede a Ferdinando. Vi precederono perciò diverſi Capitoli di pace, per mezzo de' quali riunironſi gli eſaperati animi del Pontefice, e del Re Alfonſo in occaſione della guerra, ed in fine furon quelli conchiuſi in Terracina dal Re, e dal Legato Appoſtolico Car-

 dinal

(1) *Nat. Alex. hiſt. Eccleſ. To.8. pag.562.*

dinal di Aquilea, e si sottoscrissero a' 14. Giugno dello stesso anno 1443. Intervenne per la S. Sede il famoso Giureconsulto, e Protonotario Appostolico Alfonso Covarruvias, ed in nome del Re Giovanni Olżina suo Segretario, leggendosi quelli trascritti nel I. Tomo del *Chioccarelli*.

139. *Perche non debba tenersi conto dell'investitura conceduta da Eugenio IV.*

Or dicasi in cortesia, come potrà pretendere la Romana Chiesa di porre a suo conto questa investitura data da Eugenio IV. mentre non sapeasi, se fosse egli il vero Pontefice? Ne sembra quindi, che quì calzi bene quello, che ne fa sapere il *Cardinal Gaetano* (1) intorno alle due rivelazioni infra loro contrarie sopra il sogetto della Concezione della SS. Vergine, cioè una di S. Brigida, di S. Catterina di Siena l'altra, ed ei opina, che questa seconda sia più degna di fede, adducendone la ragione, perche S. Catterina era stata canonizzata secondo le regole, come gli altri Santi, e S. Brigida fu canonizata da Bonifacio IX. pendente lo scisma, che non facea conoscere, qual fosse il vero Pontefice della Chiesa: *Sanctæ Brigittæ*, son sue parole, *e regione opponitur S. Catharina Senensis, quæ dixit sibi revelatum esse oppositum, ut refert Archiepiscopus Florentinus in* 1. *parte summæ suæ tit.*7. *c.*2. *circa fin. Et majori fide digna videtur S. Catharina, quia canonizata est, sicut cæteri Sancti. Sancta vero Brigitta canonizata est tempore schismatis, quo nullus babebatur certus, & indubitatus Papa, a Bonifacio in sua electione IX.* Sichè quando dica bene il *Cardinal Gaetano* avrebbe dovuto Martino V. con una sanatoria guarire i difetti delle date investiture, come concedute da' Pontefici, de' quali ferma non era la loro autorità per farsene dispensatori.

Ma

(1) *To.* 2. *opusc. tract. de concept. cap.* 1.

Ma qual lunga diceria avrebbe a farsi, se anche in accorcio ripeter si volesse, in quale eminente stato di superiorità si crederono essere allora i Pontefici stendendo la mano sulla temporalità de' Principi. Egli è già risaputo, quanto avesse impreso Onorio IV. di ordinare mettendo la falce nell' altrui messe, a segnochè Nicola IV. di lui Successore sospender ne dovette la Bolla, e da Carlo II. di 'Angiò riforma ebbero tutti quei Capitoli, che recavan pregiudizio alle regalie della sua Corona. Finalmente sotto il Ponteficato di Alessandro V., che invitato avea al possesso del nostro Regno Luigi XI. di nuovo s' intesero scagliate scomuniche contro Ladislao, e non altro, che la mediazione di Martino V. fu quella, che liberasse il Re Giacomo dalla sua prigionia, e quanto si uscirebbe fuor di strada, se rammentar si volessero tutte le insurte brighe in occasione di questa investitura del nostro Regno. Terminate però esse si sarebbono, se i Principi praticato avessero la costanza del Re D. Jame, il quale, come ne avvisa il *Zurita* negli annali di Aragona (1), volendo esser coronato dal Papa, comechè questi ricusò di farlo, se non avesse pagato il tributo alla Corte Romana, come avea fatto D. Pietro suo padre, non volle egli consentirvi, contentandosi piùttosto di cedere a quella cerimonia, che pregiudicare al suo Regno, per ventura ben ravvisando, che di essa non avesse bisogno per averne il dominio.

140 *Come i Pontefici avessero slargata la loro autorità.*

Questo fatto accennasi anche dal *Rousset* (2), allorchè divisa delle pretensioni, che avesse il Papa sopra

141 *Il Rousset conferma questo fatto.*

(1) *Lib.*3. *cap.*87. 1274.
(2) *Interest presens des Puissances de l' Europe To.*1. *chap.*1. §. 11. *pag.*41.

pra il Regno di Aragona, e le fa principiare fin dal tempo del Re Ramiro, allora, che nel XI. secolo avendo ricevuto la dignità Reale, s'impegnò a corrispondere un'annuo tributo alla S. Sede, allegando il *Zurita*, (1), e il *Mariana* (2). Ei ne numera fino a sette, che foggiate sono su l' istesso modello, benche non lascia di confutarle colle dovute risposte. Anzi questo *Autore* sul principio della sua Opera (3) mette in prospetto quanto la Corte di Roma, e i Pontefici han procurato di pretendere non solo sopra l' Impero, ma ben anche sulla Francia, la Spagna, e tanti altri Regni, e Stati dell'Europa, narrando tutte le avvenute contese co' rispettivi Sovrani, e queste fan conoscere, che, sempre coll' istesso latte nudrita siasi l'Appostolica Sede.

142
Qual conto debba tenersi delle accordate investiture.

Di buon grado adunque si accordino quante investiture vogliansi date dalla S. Sede a' nostri Sovrani, quando esse tutte pongasi a lambicco, neppure una gocciola ne stillerà di dominio diretto, che vantar possa ella sul nostro Regno, e sulla Città di Benevento, che una picciola parte ne compone del suo corpo. Diranno per ventura i Pontefici, che per più secoli goduto abbiano il possesso del Beneventano terreno, e questo loro non si niega, ma esso non induce pruova di dominio. La Romana Giurisprudenza a ragion veduta distingue il dominio dal possesso, che dividelo in civile, e naturale, onde ne vien formato il Canone [4]: *Possessio justa dicitur, quando quis civiliter possidet, injusta, quando quis possedit naturaliter*. Il Predone, il Colono, il Depositario anche naturalmente possedono ciò, che fu pre-

(1) *Ad an.* 1063.
(2) *L.* 2. *c.* 7. *Rer. Hispan.*
(3) *Ib.* §. 1. *pag.* 9. *& seq.*
(4) *In l.* 30. *ff. de reg. jur.*

predato, preso a fitto, o depositato, ma non pertanto potrà dirsi, che dominio ne abbiano acquistato (1); perciocchè questo ha bisogno di un titolo, che se vero sia di ogni acciacco; e laddove trattasi di un precario possesso, questo anche ingiusto vien riputato, come ne divisa *Giovanni Bercholten.* (2), quindi è, che il semplice possesso rendesi un fallace argomento per la pruova del dominio.

143 *Esempj di quanto si è praticato per simiglianti atti di ossequio*

Chiaro perciò si vede, che i Principi nel ricever le investiture, all'infuora di quel rispettoso ossequio, che prestar vollero a' Pontefici, mai con tale atto essi pregiudicarono la loro Sovranità, e 'l diritto indipendente, che per successione, o colle arme acquistato aveano su de' Regni. Nè ciò sembrerà nuovo a chi piacere abbia di sfiorinar le Istorie, perche ne ravviserà simili esempj praticati dall' Inghilterra (3), dalla Francia (4) dalla Polonia (5), dall' Ungheria (6), dal Portogallo (7), dall' Aragona (8), e dalla Spagna (9) istessa, i cui Re per loro umiltà Vassalli dichiararonsi della Chiesa, la quale da questo cerimoniale atto prese, poi argomento di avere alcun diritto su de' loro Regni. E così anche neppure mancano di altri esempj di donazioni di Regni, che ricevuto abbia l'Appostolica Sede, che rapportansi dal

(1) *V. Joah. Berchol. in tit. Pandect. de acqu. vel amit. possess. cap. 6. pag.* 183.
(2) *Ib. cap.* 11. *pag.* 29. *a t.*
(3) *Blond. lib.6. decad.* 2. *Polidor. Virg. lib.* 15.
(4) *Jo. Igneu. in qu. un. de libert. Regni Galliæ, Coppin. de deman. Franc.*
(5) *Albert. Krant. in Wandal. lib.8. cap.2.*
(6) *Bonifinius in vita Stephani Regis Ungariæ.*
(7) *Ruder. Archiep. Tolet. de reb. Hispan. lib.7. cap.7.*
(8) *Steuchus lib.2. de donat. Constant. pag.* 193.
(9) *Franc. Joan. a Ponte in conventione utriusq. Monarch. lib.* 1. *cap.* 6. § 4. *Borrellus cap.*4.

dal *Mariana* [1], da *Roderico di Toledo* [2], dallo *Steuco* (3), e dal *Baronio* (4); e pure di quanto ricevette donato, nulla ne possiede, e con giustizia ha creduto di non poterlo ripetere.

144

Per qual motivo le investiture avesse-ro avuto il loro progresso.

Or questa riflessione istorica viene ben anche adottata dall' *Abate Troyli* (5), allora che si fa a scrivere dell' origine, e progressi delle Pontificie investiture in questo Regno. Rapporta egli per qual motivo i Normanni si fossero resi ligj de' Romani Pontefici, per supponere, che costoro esser potessero loro difensori contro quello, che far potessero gl' Imperatori di Oriente, e di Occidente. Indi soggiugne, che nel XI. secolo nota fosse una costumanza, e specialmente sotto Gregorio VII., che ogni Monarca offeriva all' Appostolo S. Pietro il Regno, per esser da lui protetto, e difeso, con poi riceverlo dal Romano Pontefice in feudo col dovuto giuramento di fedeltà, e col peso di un annuo, e competente tributo. Tanto per appunto il dimostra il *Cardinal Baronio* (6), con un frammento di lettera (7), che quel Papa scrisse a Demetrio Re della Russia. Questo degno *Annalista* dice poi di averlo trascritto: *Ut ex eo exemplo intelligatur, quomodo contingerit, plura Regna oblata reperiri Apostolicæ Sedi. Nempe Christiana Regum pietas efficiebat, ut persuadentes sibi magis protectione Sancti Petri Apostolorum Principis, quam armis Regna defendi, offerrent illa eidem Beato Petro, a quo per successo-*

(1) *Lib.9. cap.7. lib.10., lib.14. cap.11., & 17. lib.20. cap.23.*
(2) *Lib 7. cap.6.*
(3) *To.2. cap.100.*
(4) *To.2. ad an.1073.*
(5) *Istor. Neap. To.IV. Par.III. cap.III. §.1.*
(6) *Ad an. 1075.*
(7) *Ep.74. lib.2.*

cessorem ejus Romanum Pontificem acciperent in feudum præstito eidem fidelitatis juramento.

145 *Altri esempj di ossequio prestato alla S. Sede.*

Oltre poi i succennati esempj, altri anche ve ne sono di questa religiosa pratica. Simile fu quello di Stefano Re di Ungheria, giusta quello, che ne scrive Gregorio VII. (1), poichè si rese tributario della S. Sede, come fatto avea la Spagna (2). Lo stesso praticò il Conte di Provenza per la sua Signoria (3). Il Regno di Polonia anche divenne a guisa di feudo della Chiesa nel 1041. (4), e così parimenti l'Inghilterra in tempo di Alessandro II. (5), e la Scozia sotto Giovanni XXII. com si ha presso il *Rainaldo* (6). Anzi questo Autore ne avvisa anche la donazione fatta da Pietro di Aragona del suo Regno alla Sede Appostolica, e per lei al Pontefice Innocenzio III.

146 *Esempio di Regni dichiarati tributarj de' Monasterj.*

Nè ciò dovrà sembrare strano, perche quei Principi non solo dichiaravano i loro Regni tributarj della Romana Chiesa, ma eziandio de' Monasterj. Infatti rilevasi dalla *Cronaca Cistercienſe* [7], che Alfonso Re di Portogallo avesse dichiarato tributario il suo Regno del Monastero di Chiaravalle (*A*), avendone avuto il consenso da' suoi Vassalli. E il motivo di questa volontaria, e pia largizione non era solamente per esser protetti ne' loro bisogni dall' Apostolo S. Pietro, ma perche avendo preteso gl' Imperatori di Occidente di

(1) *Lib.* 1. *ep.* 13. (2) *Lib.* 1. *ep.* 7. (3) *Baron. in an.* 1081. *n.* 33. (4) *Ib. ad an.* 1041. *n.* 11. (5) *Ep.* 8. (6) *Ad an.* 1320. *n.* 37. (7) *Ad an.* 1141.

(A) Et quia jam me, & omnia Beato Petro, & ejus successoribus vectigalem constitui; cupiens & nunc Beatam Dei Genitricem apud Deum habere advocatam; de consensu Vassallorum meorum, qui absque adjutorio externo me in Solium Regium constituerunt; me ipsum, Regnum meum, Gentem meam, & Successores meos sub Beatæ Mariæ de Claravalle in Diœcesi Lingoniensi in Regno Franciæ tribuant in modum Feudi, & Vassallagii quinquaginta Marabitinos auri probati.

riconoſcere gli altri Monarchi dell' Europa, come loro ſuffeudatarj, perciò queſti prendevano di buon grado la diviſa di Feudatarj della Chieſa, ricevendo l' inveſtitura de' loro dominj da queſta, perche in tal guiſa niuna moleſtia ricevevano da quei Ceſari, attenta la venerazione, che portavano verſo di quella. Quindi fu che Aleſſandro III., quando Alfonſo reſe tributario della Santa Sede il Regno di Portogallo, ſpiegoſſi in tal guiſa (1): *Sub noſtra protectione ſuſcepimus Regnum Portugallenſe, & omnia loca, quæ de Saracenorum manibus eripueris, in quibus jus ſibi non poſſunt Chriſtiani Principes vindicare.*

147 *L' Imperator Carlo III. per più anni non curò l' inveſtitura del noſtro Regno.*

Queſte veſtigia ſeguiron poi quei Sovrani, che quivi vennero a dominare: ed uſato avrebbono un atto di poca polizia verſo la Santa Sede col non continuare queſto praticato oſſequio da' loro Predeceſſori. E pure poco mancò, che nel noſtro ſecolo non andaſſe indiſuſo; conciofiacoſachè per la morte di Carlo II. nel 1700. eſſendo divenuti competitori per la ſucceſſione del noſtro Regno il Re Filippo V. e il Re Carlo III., entrambi chiederono l' inveſtitura all' Apoſtolica Sede. Sedendo allora ſul Vaticano Clemente XI., volendo egli ſtarne di mezzo tra queſti due Sovrani, non volle concederla ad alcuno di eſſi, durante il lungo tempo di anni quaſi ventidue del ſuo Ponteficato. All' incontro l' Imperatore più non curoſſi di averla, credendo di aver ſoddisfatto colla richieſta fattane a quell' atto di venerazione praticato da' ſuoi Predeceſſori, e già ſenza averne l' inveſtitura, legittimo godea, e pacifico il poſſeſſo, e il dominio del Regno, con eſſere obbligati i ſuoj ſudditi all' oſſervanza di quelle leggi, che come aſſoluto, ed indipendente Padrone tornò a lui in grado di ordinare. Ma comechè rincreſceva queſto eſempio alla Cor-

(1) *Alex.* III. *ep.* 15.

Corte di Roma, perciò Profpero Lambertini Segretario allora della Congregazion del Concilio, e poi degno Pontefice fotto il nome di Benedetto XIV. fi adoprò, perche l' aveffe conceduta Innocenzio XIII. come avvenne nel mefe di Maggio del 1722. per non obbliarfene la memoria.

148 *Perche il Re Cattolico andò a coronarfi in Palermo.*

All' incontro perche Clemente IV. avea dato già l' Inveftitura del Regno di Sicilia a Carlo I. di Angiò, e poi ricusò di accordarla al Re Pietro di Aragona, allorchè feguì la rivolta di quell' Ifola per lo noto vefpro Siciliano, i Monarchi Aragonefi più non fi prefero briga nel dimandarla, come neppure la richiedettero Ferdinando il Cattolico, e gli altri Re Auftriaci fuoi fucceffori: quindi fu che il Re Cattolico Carlo Borbone oggidì gloriofo Monarca delle Spagne, innanzi di aver l' inveftitura nel 1738., ne pafsò nel 1735. a coronarfi Re di Sicilia in Palermo, ove reftarono le inveftiture di già difmeffe, ed obbliate(1). Or da tutto ciò può ben comprenderfi, come felice fia il noftro fecolo, vedendofi regnare nella Romana Corte quella prudenza, che alcuna volta mancò ne' paffati; imperciocchè i favj Pontefici han fatto conofcere non effer vera la neceffità dell' inveftitura a' noftri Sovrani per avere il dominio del Regno, e ben prevederono, che dando loro alcuno ftimolo per chiederla, riportato ne avrebbono la rifpofta, che Gulielmo I. Re d' Inghilterra diede al Pontefice Gregorio VII. come da quì a poco diraffi.

140 *I Re Normanni, in quale obbligo erano per effetto delle ricevute inveftiture.*

Da tutto ciò può dunque conchiuderfi, che tutte le inveftiture ricevute da' Re Normanni, giacchè di effe per tutto il X. fecolo, come ne avvifa la *Febure* [2], niuna notizia ve n' era, altro effetto non producevano, fe non che di ponere l' inveftito nell' obbligo di cor-

 ri-

(1) *Troyli Iftor. Neapol. Tom. IV. par.* III. §. I. *n.* II.
(1) *Traitè def. Fief. liv.* 1. *pag.* 51.

rifpondere quella femplice penfione, o cenfo, che reftava fpiegata, ma non già in tal guifa Feudatario diveniva della Chiefa. E quefto maggiormente ei è a dirfi, poiche effi furono inveftiti di quei Stati, che l'Appoftolica Sede non poffedeva, ma dovettero togliergli colla fpada dalle mani de' Longobardi, Greci, e Saraceni, onde ftomaco farebbe il foftenere, che quelli foffero ftati feudi della Chiefa, quandochè neppur da lungi potea guardargli, come additalo l'Iftoria tanto Ecclefiaftica, che profana (1).

150 Il pubblico diritto vieta a' Principi il difmembrare i proprj dominj

Nè altrimenti potrà dirfi, quando falde reftino le maffime foftenute da' Scrittori del pubblico diritto, il quale vieta a' Principi il difmembrare i proprj dominj, concedendogli ad altri; e quando quefta liberalità praticata avefsero, comechè ella tornerebbe in pregiudizio della Corona, e de' fudditi, perciò per quanto accennoffi, fi è ftimato, che rivocar fi potefse da' fuccefsori, facendo ufo della loro ragione, come più diffufamente altrove fta trattato quefto punto (2). Del refto videfi, che Ferdinando il Cattolico non volle ricevere l'inveftitura del Regno fenza la riferba delle fue proprie ragioni, e de' diritti, che avea su di efso, ed a quefta riferba preftò il confenfo Giulio II., come in efsa fi legge, perche negar non lo potea.

151 Il cenfo folito a corrifponderfi non reca argomento di dominio diretto.

Ma dir potrebbe taluno, cui piaccia di far di ogni lana un pefo, che lo fpirito aver non fi poffa di negare il dominio diretto di quefto Regno alla Santa Sede, quandochè in ogni anno lo ftabilito cenfo le fi corrifponde. Così però non parlerà, fe rifletta, che quefti termini di dominio utile, e diretto hanno foltanto fpaccio, quando fi piatifce nel Foro per dominio, che tra'

(1) *Frecc. de fubfeud. lib. 1. pag. 68. n. 52. Arnif. Tom. 1. cap. 5. verf. atque ita: Solorzan. de jure Indiarum lib. 3. cap. 2. n. 72. pag. 530.*

(2) *Tom. V. di quefta Iftoria pag. 389., & feq.*

tra' privati si contende; ma tra Principi ignote son queste voci in rapporto all' acquisto de' Regni per qualunque diritto lo facessero. Egli è vero, che il pagarsi il censo, presumer faccia il dominio diretto in favor di colui, che lo riscuote, ma tirar non si può questa illazione, quando quello per sua natura altro non sia, che una volontaria, ed ossequiosa prestazione, che fatta fu verso la Santa Sede; imperciocchè forza non toglie da uno obbligante contratto, e quella il nome prende di censo, perche all' istessa guisa si corrisponde in ciascun anno. Del rimanente niun Principe Ortodosso ha incontrato riparo di confessarsi suddito della Chiesa per tutto quello, che alla spiritualità concerne, e qual Madre comune riputolla; quindi fu, che per attestare questo troppo ragionevole ossequio, anche alcun tributo si è corrisposto, senza però che questo argomento recasse per acquistar dominio diretto la Romana Chiesa ne' loro Regni, onde da volontarj, divenuti fossero forzosi tributarj.

Mi piace perciò di rammentare su questo proposito ciò, che avvenne nell' Inghilterra Cattolica. Il Re Ina dopo aver soggiogato col suo valore i Sassoni Meridionali, seguendo le insinuazioni della Regina Etelburga sua moglie, dismettendosi della Corona, risolvette prendere un abito Religioso, con terminar la sua vita in un Chiostro. Prima di recare ad effetto questa sua risoluzione, portar si volle in Roma, ove dopo alcune conferenze tenute con Gregorio II. edificar fè un gran Palagio, che indi nominossi il Collegio Inglese, comechè destinollo a ricevere, ed istruire gli Ecclesiastici Inglesi, che ivi si portassero, come anche per ritrovarvi alloggio i Sovrani della sua Nazione, che andar volessero a visitare i sepolcri degli Apostoli. Vi aggiunse poi una magnifica Chiesa, cui assegnò un certo

152 *Il denaro detto di S. Pietro, che pagavasi dall' Inghilterra, da qual principio dipendesse.*

to

to numero di Preti per servirla; ma tutta la immensa spesa impiegatavi non bastava, se alcun fondo non avesse stabilito, che sostener dovea l'obbietto della fatta fondazione, quindi fu che imponesse una tassa di un soldo per ciascuna casa de' suoi Regni di Vessex, e Sussex per inviarsi in ogni anno in Roma, e fu quella chiamata *Romascot*.

153 *Come si fosse accresciuto in tempo del Re Offa.*

Avvenne poi, che Offa altro Re d' Inghilterra violando le leggi più sacre dell'onore, e dell'ospitalità, diede la morte ad Etelberto Re di Estanglie, il quale gli chiedette in moglie la sua figlia Adelfrida, per così rendersi Radrone di quel Regno. Comechè il commesso delitto qual nascosto carnefice continuamente gli lacerava il cuore, senza ritrovar più calma, perciò risolvette di fare un viaggio in Roma, per ivi ottenere le indulgenze dal Pontefice, colle quali saldar potesse nell' altro mondo il meritato gastigo. Il Pontefice Adriano accordogli quanto bramava, ma con condizione, che del bene avesse fatto alle Chiese, e a' Monasterj, per esser questo l'unico mezzo da spiare i suoi peccati, essendo già queste le massime adottate in quella stagione. Offa già sapendo il *Romascot* assegnato da Ina, estese questa tassa a tutte le case de la *Mercie*, e de l'*Estanglie*, la quale comechè portava il nome di tributo di Roma, indi cominciò a chiamarsi denaro di S. Pietro, perche nel giorno, che solennizavasi la festività di questo Apostolo, pagavasi ivi il denaro. Quindi fu, che col correr del tempo pretesero i Pontefici esser questo un tributo, che gl' Inglesi pagavano a S. Pietro, e a' suoi successori, onde stimarono convertirlo in proprio uso, come fu praticato, finchè non fosse rimasto abolito dal Parlamento sotto Errico VIII. [1].

154 *Il volontario tributo fu preteso qual censo dovuto alla S. Sede.*

Or questo volontario tributo chiamato denaro di S. Pie-

(1) *Rapin Thoiras Hist. d' Angleter. Tom.* I. *lib. III. pag.*182. & 200.

S. Pietro fu creduto coll' andar del tempo di essere un censo, che pagasse l' Inghilterra alla Santa Sede, come se feudo fosse stato della Romana Chiesa, ed ecco come cominciossi a pretendere, che una volontaria offerta la natura di un forzoso debito prender dovesse, come appunto avvenuto era per l' investiture, che ricevute per atto di venerazione, cominciò a pretendersi, che in atto di necessità tralignassero. Ed in fatti nè soffrì l' Inghilterra questo peso, finchè ne seguisse la sua detestevol riforma.

155 *Gregorio VII. pretende questo censo, e ne riceve ardua risposta.*

Il primo, che entrar volle in questa briga si fu Gregorio VII., e poco mancò, che non si dasse colla scure sul piede in tale intrapresa. Imperciocchè mentre nel 1073. regnava Gulielmo I., il Pontefice invioglì il suo Nunzio, perche gli rendesse omaggio, pretendendo, che l' Inghilterra feudo fosse della Chiesa. Oltre ciò fè dimandargli, che pagato avesse tutto quel denaro di S. Pietro, di cui da più anni erane debitore, poiche non mancava chi dicesse, che qual censo corrisponder si dovea. All' incontro comechè quel Re sedeva sul Trono lungi da ogni altro competitore, che inquietar lo potesse, fe rispondere al Nunzio, che riconosceva egli la sua Corona soltanto da Dio, e dalla sua spada, nè intendeva di esser dipendente da chiunque si fosse. Questa risposta non essendo gradita al Pontificio Legato, brontolò costui con braveria alcune minaccie, non avvertendo con poca prudenza, quanto mal facesse di scherzar coll' orso, perche nel periglio era di restarne morso. In fatti il Re memore forse della serbata disciplina dalla Chiesa a' tempi di Carlo Magno, e di Adriano I. non indugiò a pubblicare un Editto, con cui vietò a' suoi sudditi di riconoscere alcun Papa, che non fosse stato da lui approvato, e di eseguirsi qualunque ordine di Roma senza il suo permesso, per

fare

fare in tal guisa comprendere, che imbattuto erasi in un competitore, con cui correva rischio, che potar potesse più avanti le sue pretensioni. Vero è però, che Guglielmo usando di sua generosità, promettè di soddisfare alla Corte di Roma il passato debito, con essere più esatto per l'avvenire. Ma il savio, e santo Pontefice reso accorto, che non fosse quello un Principe, cui spavento recar potessero le sue minaccie, saviamente stimò di porre in non cale ogni sua pretensione, e si avvide esser troppo vero l'adagio, che vassi Capra zoppa, se lupo non la intoppa [1].

156 *Lo pretende Paolo IV, e non l'ottiene.*

Ma tutto ciò, che avvenuto era a Gregorio VIII non bastò per trattenere il sommo zelo, che serbava per la Romana Chiesa il Papa Paolo IV. Fu innalzato egli al Pontificio Soglio nel 1555. allora, che la Regina Maria succeduta al Regno di Arrigo VIII. suo Padre, era tutta impegnata per nuovamente stabilire ivi la Religion Cattolica, che n'era stata bandita. Tra gl'incagli maggiori, che incontrò in questa cotanto commendevel risoluzione vi fu quello della restituzione de' beni delle profanate Chiese, che ordinata fu a quei, che li stavan possedendo, e creder potrà ognuno, come a malincuore si eseguissero i dati ordini. In questo dilicato, e pericoloso tempo, in cui trattavasi di rimarginare quella profonda piaga, che ricevuto avea la Religion Cattolica dalle mani de' Protestanti, stimò la Regina d'inviare i suoi Ambasciatori al Pontefice. Questi nel primo Concistoro ammessi alla sua Udienza, ed umilmente prosternati a' suoi piedi confessarono i commessi delitti dalla Nazione Inglese, il detestevole scisma commesso, e l'ingratitudine praticata verso la S. Sede, onde ne chiederono il perdono, e l'assoluzione. Or comechè Maria nelle lettere credenziali preso avea il

(1) *Rapin Toyras Hist. d'Angleterre Tom.* II. *Liv.* VII. *pag.* 38.

il titolo di Regina d' Irlanda, il Papa esitò nell' ammettere gli Ambasciatori alla sua udienza, credendo pregiudicato il diritto della Romana Chiesa, cui solamente si appartenesse creare i nuovi Regni, onde tra queste difficoltà prese l'espediente di eriggere secretamente l'Irlanda in Regno, con avvertire gli Ambasciatori, che se non fosse preceduto un tale atto, non gli avrebbe egli ammessi alla pubblica udienza. Dopo ciò passò a dare la richiesta assoluzione, soggiugnendo, che in pruova dell'affetto, che nudriva verso la loro Sovrana eriggeva l'Irlarda in Regno per effetto di quella suprema potestà da Iddio conferitagli nell' averlo stabilito sopra tutti i Regni, per supprimere quelli, che si rivoltassero, e per per istabilirne de' nuovi.

157 *Dimande fatte da questo Pontefice alla Regina d'Inghilterra.*

Indi nelle particolari udienze fè sentire agli Ambasciatori le sue lagnanze di non essersi ancora restituiti i beni alle Chiese, giacchè questi a Dio si appartenevano, onde fino al minimo obolo ne doveano essere rimborzate, e qualora ritardata si fosse questa restituzione, sarebbe stata un anatema sopra l'Inghilterra, ed una specie di contagio, che avrebbe prodotto delle funeste conseguenze. Passò poi avanti, e chiedette, che di nuovo si cominciasse il pagamento del denaro di S. Pietro, onde avrebbe inviato colà un Collettore a riscuoterlo, non dovendo aspettare gl' Inglesi, che quell' Appostolo avrebbe loro aperte le porte del Cielo, quando essi si avessero ritenuto in terra il suo patrimonio (1). Or se tutto ciò con prudenza si fosse praticato, lascio, che altri lo dicano. Il male perciò sì fu, che per giusti giudizj di Dio, che mente umana penetrar non puote, l'Inghilterra ritornò di nuovo nel suo orribile scisma sotto la Regina Elisabetta, e fin d' allora qual putrido

(1) *Brunet, Histoire de Reformat. d'Angleterre Tom. IV. lib.* 11. *pag.* 164.

membro restò svelto dal Corpo della Cattolica Chiesa, e nulla conseguir potè il Paolo IV. di quello, che pretendea, con restargli soltanto la gloria di quanto avea procurato di operare in onore, e vantaggio della S. Sede.

158

Si riprova la sua condotta.

Ma se non vado errato ne sembra, che il Pontefice non siasi condotto da esperto Piloto nel guidar la Navicella di S. Pietro in quel procelloso mare, in cui allora ritrovavasi, poiche tempo era quello di ammainar le vele, che anzi slargarle. Già l'Inghilterra prossima era a ritornare nel grembo della Chiesa, e per quel tempo, che lungi n'era stata per effetto delle ordinanze di Arrigo, i di lei beni derivati dalla pietà de' Fedeli dispersi ne stavano in mano di quei, a' quali il Re aveagli conceduti, onde dura, e malagevol cosa era il pretenderne ad un tratto la restituzione. Volle intanto con poca avvedutezza, come suol dirsi, mettere il carro innanzi a' buovi; imperciocche ogni sua cura esser dovea, tenendosi lungi da qualunque interesse, che prima ben saldata si fosse quella profonda ferita, che recata erasi alla Religione, perche ristabilita questa, e ben fermata nel suo stato primiero, anche con essa ripullulavano le pie largizioni, che troppo necessarie si ravvisano per mantenere il sacro culto degli Altari, e così tra poco tempo conseguiva quello intento, per cui adoprar non istimò quegli opportuni mezzi, colli quali ottenuto l'avrebbe, se le tristi vicende indi avvenute non l'avessero impedito.

159

Qual fosse lo stato della Chiesa in quel tempo.

Quanto però si è scritto non recarà maraviglia a chiunque gustato abbia la Storia di quei intenebrati secoli, che da' Critici chiamansi barbari, siccome se n'è fatta già bastevol rimembranza. Allora che la Chiesa era in pessimo stato, i Pontefici eran giunti al più gran periodo della loro grandezza, e quasi a scorno aveasi, se il successore non dilatava l'autorità del suo Predecessore.

Già

Già mentovossi, che un Alesandro IV., mentre sulle morbide piume ne riposava in Perugia, a suo talento disponeva dell' oro dell' Inghilterra, e come prima di lui Innocenzio IV. praticato avea. Certo è che la Storia non ci addita, che i Sovrani tali acquisti avessero fatti colle loro arme, quanto colle sole Bolle ne facessero i Pontefici. Quindi fu, che poco mancasse, che il Sacerdozio, e l' Impero si reggesse da una persona, e perciò in copia leggonsi concessioni, e investiture di Città, e Regni, quandochè per tutto il VII. secolo la Romana Chiesa, giusta l' avviso di *Natale d' Alesandro* neppure un picciol Borgo possedeva (1): *Romana Ecclesia, nec unius Oppiduli Domina septimo sæculo*.

160 *Lode dovuta al presente Pontefice*.

Ma tanti scismi, e tutte le rammentate peripezie certo è, che avvenute non sarebbono, se in quei tempi seduto fosse nel Vaticano un Clemente XIV. oggi Regnante Pontefice, la cui santità, prudenza, e dottrina emole sono nel far scintillare la sua gloria, con far ponere in obblio quella de' suoi santi Predecessori, de' quali ha voluto segnar le orme. Avrebbe egli fatto scuola a molti, che seguir lo doveano, con far loro apprendere, quali si fossero i confini del Sacerdozio, e dell' Impero, e che il Pontificio Trono non riceve già il suo splendore dal vasto possesso de' terreni dominj, ma dalla potestà delle Chiavi, la quale non già tra certi limitati argini è ristretta, ma spande luminosa la sua autorità per tutto il Mondo Cattolico; e non facendosene abuso, ogni Sovrano Ortodosso prende a sua gloria il venerarla, e di essere a quella sottoposto.

161 *Risposte, che dar si possono alle* Memorie Istoriche.

Potrà quindi vedersi, che da quanto con peregrina erudizione si è raccolto dal dotto Autore delle *Memorie Istoriche della Città di Benevento*, altro non ri-

 le-

(1) *Hist. Ecclesiast. Tom.* IV. *fol.* 556. *sec.* VII. *Cap.* I. *schol.* IV

levasi, che un erudito ammasso di notizie concernenti alle donazioni fatte da' Principi, ed alle investiture del nostro Regno, che riportarono essi da' Pontefici. Ma gli risponderebbe *Ulpiano* (1). *Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse habet*, onde pruova far dovea, che quelle regger potessero specialmente, dapoichè i successori Sovrani colle arme, o per altro proprio diritto acquistarono quello, che ritrovavasi alienato. Posto ciò avrebbe soggiunto il Giureconsulto *Paolo* (2). *Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere*. Quando poi avesse avuto presente le avvenute vicende nel nostro Regno, non avrebbe lasciato di dire (3). *Quæ propter necessitatem recepta sunt, non debent in argumentum trahi*; facendogli eco *Celso*, che ne istruisce: *Quod non ratione introductum est, sed errore primum, deinde consuetudine obtentum, in aliis similibus non obtinet*.

161 *Per qual motivo siasi scritto su questo punto.*

Queste sono intanto tutte le riflessioni istoriche, che ho stimato esporre al pubblico per solo sdebitarmi del mio istituto, senza attendere, che alcuno me ne sappia grado, nè grazia. Bensì piacere avrei di aver dato al segno di schiarire la giustizia del Reale Editto, facendo avvisare, per quante, e quali ragioni avesse potuto ordinare il nostro Sovrano la riunione della Città di Benevento col nostro Regno, di cui potrà, sempre che gli torni in grado farne godere l' utile dominio alla Romana Chiesa per effetto della sua innata Clemenza. Del rimanente Benevento per opra della mia penna tolto mai si sarebbe alla S. Sede, come neppure glie ne serbarebbe il preteso possesso la dotta penna

(1) *In l.* 55. *ff. de reg. jur.*
(2) *In l.* 30. *eod. tit.*
(3) *In l.* 23. *Cod. tit.*

na dell'Autore delle *Memorie Istoriche*, comechè avrebbono esse quello istesso valore, che ne ebbero le investiture date da' Pontefici in rapporto alle Città, e Regni. Mi lusingo però, che fede meriti, quanto ho scritto, per non aver passione, che m' ingombrasse la mente, men che quella di veder diradate le tenebre, le quali la verità nascondevano, e la notizia degli avvenuti fatti ne' passati secoli alla più parte della gente, la quale dal *Romano Oratore* così restarebbe ripresa: *Nescire quid antea, quam natus es acciderit, id est semper esse puerum* (1). Oltre ciò nel ragguaglio fattone, non ho creduto uscir di lunga mano dal mio istituto forense, comechè al dir di *Balduino* (2), sono essi utili a sapersi, anzichè necessarj agli stessi Giureconsulti. Nè dir mi si potrà, che altra stata fosse la mia premura, imperciocchè credo di non errare, se dica, e con mio cordoglio, che al Sovrano neppure conto sia il mio nome, e che da me l' onor si vanti di esser suo vassallo; talche, come ne opinava *Cassidoro* (*A*), quasichè morto al Mondo riputar mi dovrei. Ma questo pregio di sincerità ei è a temersi, che mancar possa a chiunque scriva in favor della S. Sede, la quale mai lasciando di esser grata con quei, che i suoi diritti sostengono, potrà perciò suspicarsi, che una idolatria politica guidata ne avesse la penna.

163 Motivo, per cui si rammentarono le passate vicende della Chiesa.

Se poi in pruova di quanto sostener dovea, benchè a malincuore, sono stato nella necessità di rammentare le passate vicende della Chiesa in tempo di alcuni Pontefici, ed i trascorsi disordini, le notizie ne ho tolto

(1) *De Orat.*

(2) *In praefat. ad Edicta Principum cum Christianis pag. 6.*

[A] Nam pene similis est mortuo, qui a suo Dominante nescitur, nec sub aliquo honore vivit, quem Regis sui notitia non defendit. *Cassiod. lib. 5. ep. 33.*

tolto dall' Istorie a tutti note, ed ho dato anche conto da qual cattivo terreno tai cattivi frutti germogliati fossero; e ciò facendo, ho creduto tenermi dietro la massima adottata da' politici, i quali vogliono, che danno maggior si rechi con celar gli errori, che col rendergli palesi; perciocchè occultandosi, lungi sono da quella emenda, che ricevono allora, che noti si rendono. Oltre di che luogo merita la massima insegnata dal dotto *Erasmo* (*A*), cioè, che danno anzichè utile l' adulazione a me nemica per natura, recato abbia alla Romana Chiesa, onde non merita riprensione chiunque colla divisa d' Istorico i veri fatti rammenta.

164
Risposta data da Natale di Alesandro.

Natale di Alesandro fu anche notato da' suoi censori di aver pessimamente parlato di Alesandro VI., e di Giulio II., ed egli così rispose (1), come anche io risponder potrei, quando alcuno accusar mi volesse dell' istessa colpa. *De his Pontificibus locutus sum, rectè, maleque gesta, virtutes ac vitia, quæ quidem in publica luce fuerunt descripti, nihil affinxi. De Alexandro sexto locutus sum sicuti locuti sunt Infissura, Volaterranus, Guicciardinus, Petrus Cardinalis Bembus, Onuphrius Panvinius, Mariana, Odericus ipse Raynaldus ad annum* 1492. *n.* 10. *De Julio II. locutus sum, ut loquuntur Historici nullis adversus Ludovicum XII. Gallorum Regem præjudiciis occupati, & studio partium alieni; neque silui, quæ gessit commendatione digna.*

Del

[A] Impius, qui non faveat R. Pontificis dignitati. Sed utinam sciat ille, quantum illi afficiant stolidi quidam, qui sibi videntur eam pulchrè tueri. Crede mihi si quid credis nulla res magis commendavit Lutherum affectionibus populi, quam horum stolidi clamores. *Erasm. Ep.* 530. *ad F. Cheregatum*. utile

[1] *Hist. Eccles. Tom.* VIII. *sec. XV.*, & *XVI. art.* 12. *in schol.* I. *pag.* 33.

Del rimanente col mio scrivere non ho inteso per poco di perdere quella venerazione, e quel rispetto da me, e da tutti dovuto alla S. Sede, ora piucchè mai per essere occupata da un sì savio, e prudente Pontefice. Quindi egli stesso, che tanto fornito è delle buone lettere, negar non potrà, che la Chiesa è stata sempre immersa in queste miserie, come la sarà fino al terminar de' secoli. La debolezza de' suoi Ministri, gli ordini inutili, e contrarj alla verità, de' quali eglino han potuto sopracaricare con alcun giogo le umane credenze, da essi talvolta imposte a' Fedeli, non han potuto essere per gli Protestanti un argomento di trionfo contro la Chiesa Romana, nè a' primi una materia di scandalo, e di debolezza nella fede, cui per uno inviolabile attacco sono obbligati. Bisogna perciò distinguere, come fu sempre la mia idea, l' abuso dell'autorità dall' autorità medesima, le persone da' loro difetti. Altra è adunque la Sede, ed altro è colui, che l'occupa, come ne istruisce il gran Papa S. Leone, allorchè corriger volea l' ambizione del Costantinopolitano Vescovo Anatolio (*A*). Adunque qualunque fallo, che commetter possono coloro, che Iddio ha stabilito per governar la sua Chiesa, la loro Sede, la loro autorità, le loro persone sono sempre venerabilissime.

165 *Qual venerazione meriti la Chiesa.*

Di fatto ognuno rifletter potrà, che un solo spirito di zelo guidato ha la mia penna, come praticarono tanti Santi, i quali dal medesimo tratti, si credero-no

166 *Il zelo per la Chiesa ha guidato la penna.*

(A) Aliud enim sunt Sedes, aliud Præsidentes, & Magnus unicuique honor est integritas sua, quæ cum in quibuslibet locis propria ornamenta non perdat, quanto magis Constantinopolitanæ Urbis magnificentia potest esse gloriosa, si per observantiam tuam, & defensionem paterni canones, & exemplum probitatis multi habeant Sacerdotes. *Leo To.* II. *Epist.* 81. *ad Anatolium Episcopum C. P. pag.* 323.

no obbligati a parlare colla maggior forza, e libertà della mala condotta di alcuni Pontefici, e della passata corruttela della Corte di Roma. Esempio ne sia un S. Bernardo, un S. Tommaso di Cantorberì, il gran Gersone, per tacer degli altri, e pure ebbero essi per la S. Sede, la sua autorità, e per quei, che l' occuparono un più profondo rispetto, per esser quella sempre stata il centro dell'autorità sacerdotale. Sebbene alcuno sregolamento imputar si possa a quei, che ne' passati secoli malamente governarono la Romana Chiesa, non pertanto ella è stata, e sarà la sola società cristiana, che Gesù Cristo riconosce per sua Sposa. Questa è quella, con cui solo il suo spirito dimora, e dimorerà eternamente. A questa solamente, ed al solo corpo de' Pastori egli si è impegnato di rendersi presente per sempre, finche termine abbia il Mondo con una promessa, che fa la consolazione de' Cattolici. Comechè non ritrovasi in veruna parte questa perpetuità di Vescovil Ministero, la cui successione non sia interrotta dal tempo degli Apostoli fino al presente, la quale è necessaria per verificarsi la promessa del Salvatore, ciò opera, che siamo assicurati di essere nella vera Chiesa, fuor del cui seno non può esservi salute [*A*]. Adunque ei fa d' uopo di tenersi inviolabilmente attaccati alla medesima con riverire i loro Pastori, senza guardare i loro difetti: *Quia*, come scrive altrove [1] il cennato Santo Pontefice, *si interdum immoderati Præsules aliquam incidunt culpas, Ecclesiarum tamen Christi integra gratia perseverat*. Quantunque non siano essi nè infallibili, nè impeccabili, nondimeno essendo la fede il fondamento della

(*A*) V. Gotti nella sua Opera, che ha per titolo la vera Chiesa di Cristo *To.*I. *cap.*9. §.5. *pag.*328.

(1) S. *Leo To.* II. *ep.* 80. *pag.*315.

della Chiesa, perciò non sarà mai ella vacillante, ed essendone custode il corpo de' Pastori, la conserverà per sempre nella sua inviolabile purità.

167 *Scusa per gli errori avvenuti.*

Finalmente essendomi allontanato dal corso della Storia, e quasiche non volendo, imbattuto a fare una dissertazione su di materie, le quali dalla cronologia de' tempi ricevono il loro lume maggiore, facil cosa ha potuto essere, che in essa qualche errore siavi avvenuto, che fuggì dall'occhio nella correzion della stampa, come anche nell' istesse *Memorie Istoriche* ha potuto avvenire, onde risponderei al dotto Autore di esse, se corriger mi voglia, *hanc veniam petimusque, damusque vicissim*.

168 *Specialmente nell' avere allegato gli luoghi degli Autori.*

Resto anche ben persuaso, che non mancheran di quei, *qui in carpendis aliorum scriptis gloriam quærunt*, come ne divisa il *Dufresne* (1), quantunque a molti di essi taluno risponder potrebbe, *Sutor non ultra crepidam*, ed esser anche vi potrebbe un altro *Elia Ebingero* [2], il quale inteso fu in una Dissertazione a palesare i presi errori dal *Graziano*, dal *Gretsero*, dal *Keller*, dal *Bellarmino*, dal *Costanzo*, e da altri, perche fedelmente non avean trascritti, ed allegati i passi degli Autori. Ma quando in quello, che fu scritto un simil fallo siasi commesso, per esser distolto da altre moleste occupazioni del Foro, non toglierebbe questo la forza al mio intrapreso argomento, perche non ferma esso la sua base sulla cronologia de' tempi, ma sulla verità de' fatti, poco importando, che nell' epoca di di uno, o di un altro Principe fossero avvenuti. Il Principato è sempre l'istesso, e i suoi diritti, che l'ac-

(1) *To.1. in præfat. pag.44. in glos. latinit.*

(2) Eliæ Enhingeri viri quondam celeberrimi de fidelitate servanda in authoribus citandis *V.* To.2. *Amœnit. litterar. pag.530.*

compagnano con esso nacquero, ed allevati furono nella culla medesima, onde la diversità della persona, che 'l rappresenta nè punto, nè poco ne fa variar gli effetti.

169
Si ripetono le parole dell' Editto di Benevento.

Or premesse le già fatte proteste, son per dire, cha quando reggano le rivangate riflessioni, sempre più ben s' intendono quelle parole, colle quali spiegossi il Re nel suo Editto, allorche disse di aver *risoluto di riunire la Città di Benevento, e sue pertinenze a questo nostro Regno, di cui è stata sempre parte, e per chiarissimi, e notorj diritti de' nostri Serenissimi Antecessori alla nostra Corona inseparabilmente annessi fin dalla fondazione del presente Regno delle Sicilia*, quindi soggiugnendo, *che avrebbe ricevuto i Beneventani nella sua buona grazia, con fargli godere di tutte le immunità, esenzioni, e franchigie, preminenze, distinzioni, e grazie, che godono tutti gli altri nostri sudditi, e confermandovi ancora, e di nuovo concedendovi tutte quelle grazie, Capitoli, e privilegj, che vi sono stati conceduti da' nostri Serenissimi Antecessori Alfonzo I. Ladislao, ed altri, e principalmente dal Fondatore di questa Monarchia col suo diploma*, che è quello del Re Roggieri II. segnato nel mese di Novembre del 1137., che tutto intero si trascrive nell'istesso Editto; nè occorre ripetere tutte le occorse brighe tra questo valoroso Principe, e 'l Pontefice Innocenzio II., perche altrove ritrovavasi scritto (1).

170
Notizia dell' avvenuto in tempo dell' Imperator Carlo VI.

Su questo proposito mi veggo anche in obbligo di rammentare quanto in tempo dell' Imperador Carlo VI. adoprata si fosse la nostra Città, perche non restasse pregiudicata nella ricevuta grazia di dover esser nazionale l'Arcivescovo di Benevento. Essendo questa Chiesa

[1] *To.I. lib.V. §.111. pag.443.*

sa rimasta senza Pastore, per essere esaltato al Pontesicato il Cardinale Orsini, che il nome prese di Benedetto XIII. comechè il Cardinal Coscia resignar dovette nelle mani del di lui Successore quel Presulato, si vide provveduta da Roma in persona di Monsignor Doria Genovese, non già della famiglia del Duca di Tursi aggregata al Sedile di Nido, nè di quella de' Principi d'Angri ammessa a quello di Porto, ma in tutto straniera dal nostro Regno. Questa novità la spinta diede alla Deputazione delle grazie, e privilegj, che fatto avesse ricorso al Vicerè, e al suo Collateral Consiglio, perche gli si negasse il Regio *exequatur*, quando presentava le Bolle della istituzione per lo gran pregiudizio, che si sarebbe recato a' naturali del Regno nel permettersi, che un forestiere avesse dovuto esigere tante pingui rendite sopra cinque Provincie del Regno, in cui vi erano dodici Badie mitrate, molte dignità, e Prelature, e molti beneficj di sua collazione, poiche erano state fondate colle doviziose doti, e mercè la liberalità specialmente praticata da' Principi Normanni.

171 *Rimane la nostra Città delusa nella sua dimanda.*

Ma mentre questa ragionata supplica attendeva il bramato effetto, ne restò delusa la Città, poiche giunse la notizia, che il Doria senza chiedere l'*exequatur*, e senza permesso di entrare ne' confini del Regno; partito da Roma portato erasi in Benevento. Ivi intronizzatosi spedì Editti, lettere Pastorali a' suoi Vescovi suffraganei, e a' Parochi per tutte la sua Diocesi, nelle Provincie del Regno, esercitando altri atti giurisdizionali. Non a torto adunque la nostra Città lagnavasi di questo attentato, che oggidì non si oserebbe commettere, onde querelavasi non tanto per lo praticato disprezzo delle regalie del Principe, quanto per vedere schernita la ricevuta grazia. E tra le tante ragioni,

gioni, che addusse, rimarchevole era quella nel dire, che sebbene il dominio temporale della sola Città di Benevento fosse allora presso la S. Sede, al più riputar si potea, come quello, che aveva il Papa della Città di Roma, onde siccome le costui proviste de' beneficj, e di altro, che stava nel nostro Regno sottoponeasi al Regio placito, così del pari praticar doveasi per tutte quelle, che avrebbe fatte l'Arcivescovo di Benevento, le cui rendite erano nelle Provincie del Regno, altrimenti fuori di esso ne sarebbono uscite col provvedersi i beneficj, e le Badie a' forestieri. Ma per quanto si fosse affannata la Città su questo punto, pure suo mal grado restar ne dovette colle mani vuote.

172
Il Re prende anche il possesso di Pontecorbo.

Or come il Re cogli ordini dati a' 4. di Giugno del 1768. avea spedito il Cavaliere Falconcino a prender possesso di Benevento, così a' 6. dello stesso mese destinò il Capitano D. Tobia Longi per prender quello della Città di Pontecorvo. Spiegossi perciò nel suo Reale Editto (1), che intendeva riunirla al nostro Regno, come quella, che senza interruzion di tempo cominciando da' Re Normanni fino agli Aragonesi eravi stata attaccata, e che la Corte di Roma negli ultimi tempi senza alcun titolo legittimo, e di fatto se n'era intrusa nel possesso, onde promettè agli Abitanti la conferma de' loro privilegj, e di concedergli nuove grazie.

173
Si rammentano le varie vicende di Pontecorbo.

Questo Editto richiede eziandio essere illustrato dalle notizie, che ne reca il *Chioccarelli* nel Tit. III. del suo XVIII. Tomo per sapersi le varie vicende di Pontecorbo. Dovrebbe per altro molto scriversi, se si volesse rapportare quanto stà detto in una Relazione in-

(1) Prammatica II. *sotto l' istesso tit.* Beneventi, & Pontiscorvi recuperatio *ib. pag.*349.

intorno al modo, con cui fosse stata occupata questa Città della Sede Appostolica, ed in quale occasione, onde poi i Pontefici se la riserbarono sempre nelle investiture, che concedevano, quandoche sempre da' nostri Re era stata posseduta. All' incontro si rileva da una Relazione inviata dal Monastero Cassinese a' Ministri di Papa Urbano VIII., qual fosse stata la fondazione del Castello di Pontecorvo, e come fosse stato nel di lui dominio fin dall'anno 1105. mercè di donazione fattagli da' Re di questo Regno, avendo posseduto questa Città, finche fosse pervenuta in mano della Sede Appostolica.

174 *Come Pontecorbo si appartenesse al Monastero Cassinese.*

Fin dal tempo poi del Re Carlo I. di Angiò si legge questa Città presso il dominio del Monistero Cassinese, e scrive egli a' *6.* di Luglio del 1275. a' suoi Officiali Regj, che le Terre da questo Monastero possedute, erano ad esso soggette, ed altro non vi avea il Monastero, e l'Abate, che il vassallagio, onde non conveniva, che questo ne restasse gravato da quello. E di questo tenore sono presso a poco altre lettere scritte a' *6.* Luglio del 1295., al 1. di Agosto del 1307., ed al 1. di Settembre del 1308. dal Re Carlo II. Anzi Roberto a' 20. di Agosto del 1313. ordinò all'Abate Cassinense, che avesse tenuta continua guardia tanto nel Monastero, che nell' altre Fortezze, e luoghi della Badia, e specialmente di S. Germano, e Pontecorvo, che esposte stavano, e nel pericolo di esser offesi. Indi a' 31. di Maggio del 1324. commettè al Giustiziere di Terra di Lavoro, e di Contado di Molise, che avesse diviso i Territorj delle Terre di Pontecorbo, e Rocca Guglielma, con ponerci i confini; ed altri monumenti vi sono in rapporto alla giurisdizione tenutane su tai luoghi dalla Regina Giovanna I., e II. Nè mancarono finalmente fedi cava-

vate dagli antichi Cedolarj, dalle quali si rileva, che fin da' tempi del Re Carlo I. Pontecorvo fosse stato tassato nella general tassa a pagare alla Regia Corte le Collette al pari di tutte l'altre Terre del Regno, e questi son quei documenti, che si recano in notizia dal *Chioccareli*.

175 *Si tassano le franchigie dovute dagli Arrendamenti a' militari.*

Sieguono omai alcune altre *Prammatiche*, che raccolte leggonsi nella nuova Edizione fattane, e queste non potrebbono dirsi leggi generali, poiche per alcuni particolari casi furon promulgate, onde basterà darne una succinta notizia. Così sarebbe la XXX. sotto il titolo *de Re militari* de' 14. Settembre del 1768., con cui si danno diverse istruzioni da osservarsi in riguardo alla franchigia della gabella dell' orzo, e dell'avena, che i respettivi Arrendamenti doveano continuare agli Officiali della Guarnigione, Stati Maggiori di questa Città, e a' Ministri di Guerra ivi permanenti, e con una tabella, che si soggiugne, ne vengono tassate le respettive quantità (1).

176 *Restano vietati altri libri.*

Anche sotto il titolo *de Libris auctoritate Regia proscriptis* leggonsi altre *Prammatiche*, cioè la VIII. degli 11. Dicembre del 1768. (2), con cui fu vietato tenersi in commercio il libro intitolato la *Chiesa, e la Repubblica dentro i loro limiti*, colla IX. de' 9. Giugno del 1769. gli stessi ordini furono dati per altri libri col titolo *la Philosophie de l' Histoire* attribuito a Voltaire, *la Chandelle d' Arras*, *Droits de l' Homme sur l' Homme*, *Christianisme devoilè*, *Analyse de la Religion chrestienne par Monsieur Marsais*, *Examen important par Milord Rolingbrode*, *Catechisme de l' honnete homme*. *Dia-*

(1) To.III. *pag.*699.
(2) *Tom.* II. *pag.*465.466.

Dialogue de qui doute, , *e de qui adore*, *Derniers mots d' Epictète a fonfils*. *Idèe de la Mothe le Vayer*, e finalmente un altro libretto col titolo *Memoire ſur les libertès de l' Egliſe Gallicane*. Indi a' 13. Novembre del 1770. colla *Prammatica* X. reſtò vietata la Gazzetta di Firenze, che intitolavaſi *Notizie del Mondo*.

177 *Si vieta l'eſecuzione ſopra gl' iſtrumenti rurali, quelli neceſſarj per le arti, e gli utenſili di Caſa.*

Altro ſalutar provvedimento fu dato a' 16. Marzo del 1769. colla *Prammatica* unica ſotto il titolo *Interdictum ex inſtrumentis ruſticis pignus capere* (1). Con eſſa fu ordinato, che nell'eſecuzioni delle pene contumaciali ne foſſe ſtato eſente ogn' iſtromento, ed ordigno neceſſario non meno per la coltura della Campagna, che all' eſercizio delle riſpettive arti, che ciaſcuno profeſſava. Così anche ſi volle libero dall' eſecuzione tutto ciò, che ſerviſſe agli uſi della vita, cioè del letto, delle ſeggiuole, delle vili ſuppellettili, degli utenſilj di cucina, e degli abiti, e veſti da donna, ſenza de' quali i poveri ſi ſarebbono ridotti in grandiſſime anguſtie.

178 *Di nuovo ſi vieta l' eſtrazione de' marmi, e pitture antiche.*

A' 4. dell' Aprile ſeguente fu pubblicato altro Bando fatto dal Tribunal della Camera a' 17. dell' antecedente meſe di Marzo, con cui ſi ordina l' eſatta eſecuzione di quanto eraſi ordinato colle due precedenti già eſpoſte *Prammatiche* de' 25. Settembre del 1755., e de' 9. di Settembre del 1766. intorno al divieto di doverſi eſtrarre dal Regno tutte le reliquie dell' antichità, come in eſſe furono additate, comechè era giunto a notizia del Re, che tuttavia ſe ne facea l' eſtrazione (1).

179 *Si ripara la deſerzione de' ſoldati che far poteſſero per mare.*

Sotto il titolo *de Re militari* leggeſi allogata la *Prammatica* XXXI., che porta la data degli 8. di Ottobre

(1) *To.II. pag.*380.

(1) Prammatica LVII. de' 17. *Marzo* 1769. *ſotto il tit.* de Extractione &c. *To.I. pag.*590.

tobre del 1769. (1); la quale avrebbe dovuto registrarsi dopo le seguenti, che furono pubblicate nel 1685., e 1687., ma per per seguirsi la cronologia de' tempi, viene ora sotto la penna. Con essa volle darsi riparo alla diserzione de' Soldati, che faceasi per mare, onde fu vietato a' Marinaj l'imbarcare da' Sergenti in giù, senza che avessero il corrispondente passaporto del Comandante della Piazza, ed in questa Città del Maggior Generale, ancorchè volessero andare per le riviere, e per altri luoghi marittimi addetti a' soliti divertimenti dell'està, sotto la pena di anni tre di galea, e la sola fragranza dovea bastare per la pruova convittiva della controvvenzione a questa legge. Così del pari doveano esser puniti tutti que' Soldati, che per promesse, per denaro, e per timore inducessero i Marinaj a ricevergli in barca; benvero questa pena dovea aver luogo, quando non si fossero passati i limiti, che stabiliscono la consumata diserzione.

180
Come si dovessero da' Baroni spedir le patenti a' loro Armigeri.

Con altro prudente Editto pubblicato a' 6. di Dicembre del 1769. ordinò il Re, che i Baroni dovendo spedire patenti per gli Armigeri ne' loro Stati, quando queste si spedissero da' loro Ministri, vi si dovea espressamente apporre, e fare apporre la clausola di non dover quelle valere, se non quando fossero registrate negli Officj delle Segretarie delle Regie Udienze Provinciali, e presso l'Officio del Segretario del Tribunale di Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, senza esser tenuti a pagar cosa veruna, col doversi notare nelle patenti esser seguito il registro. I Baroni si voglion puniti colla pena di docati mille, sempre che controvvenissero, senza giovar loro la scusa di esserne stata la colpa

(1) *To.III. pag.* 702.

pa de' loro Miniſtri, quando eſſi foſsero aſsenti da' Feudi. Riſpetto poi a' Miniſtri Baronali, che controvveniſsero, e agli Armigeri, che faceſsero uſo di patenti non regiſtrate, doveano incorrerere nella pena di ſei meſi di carcere, e di un'anno per la ſeconda volta, ed all' eſilio dalla Provincia per altri tre anni; indi ordinandoſi a' Preſidi Provinciali, e al Commeſsario di Campagna, che ravviſando il numero eceſſivo de' Patentati, ne aveſsero fatto relazione, per poterſi dare le ulteriori provvidenze (1).

181 *Si preſcrive il Regolamento del Convitto del S. Salvatore di Napoli, e degli altri del Regno.*

A' 12. Gennajo poi del 1770. fu pubblicato il regolamento preſcritto da S. M. per lo Real Convitto del Salvatore di Napoli, e per gli altri Reali Convitti del Regno. Ivi diſtintamente ſtà rapportato il fiſſato numero di trenta piazze gratuite, otto delle quali ſono a carico del Reale Erario. Si preſcrive il modo da potervi eſſere ammeſſo, ſi additano i neceſſarj requiſiti, le Scuole, che aver debbono i Collegiali, il vitto, gli abiti, i letti, e 'l modo da veſtire con parucche o ſenza. Dopo eſſerſi notato, quale obbligo aver doveſse il Governatore, il Prefetto, il Provveditore, il Capicamera, e i Camerieri, ſi paſſa agli altri individui inferiori, come Cuoco, Maeſtri di ballo, di ſcherma, e delle tre lingue, cioè Italiana, Franzeſe, e Spagnuola, e ſono deſcritti i riſpettivi ſoldi aſſegnati. Finalmente ſi ragiona degli eſercizj di pietà, e della diſciplina da oſſervarſi, delle Scuole, e del come punir ſi doveſſero le mancanze de' Convittori, e così ſimiglianti regolamenti ſi preſcrivono per le Scuole, e Collegj del Regno (2).

(1) Prammatica XXVII. *ſotto il titolo* de Baronibus *To.I.pag.*347.
(2) Prammatica I. *ſotto il tit.* de Regimine Studiorum Collegii Urbani &c. *To* I. *pag.*739.

182
Sieguono le istruzioni per le scuole, e per gli Collegj Reali.

Sieguono poi le Istruzioni per le scuole, e per gli Collegj Reali, e dopo di essa si soggiungono altre Istruzioni per le scuole del Salvatore, in rapporto all' obbligo de' Maestri in quanto all' insegnare secondo le loro respettive facoltà, e per lo tempo sì per la matina, come nel giorno, e finalmente è notato l' Orario da osservarsi in ciascuna stagione per gli esercizj di pietà, e dello Studio, e tutto con somma prudenza ritrovasi stabilito (1).

183
Si prescrive, come potessero contrarsi i matrimonj da' figli di famiglia.

Tra tutti gli Editti, che in nome del Re promulgaronsi, meritarebbe esser quivi interamente trascritto quello, che prese di mira i matrimonj, che volessero contrarre i figli di famiglia. In esso potrà avvisarsi con quanta energia, e chiarezza sta spiegato lo spirito non solo della legge del Vangelo, ma ben anche delle leggi civili in rapporto a' matrimonj, che osassero contrarre i figli di famiglia senza il paterno consenso. Si pone in luminoso aspetto, quali inconvenienti producano nello Stato tai inconsiderati congiungimenti, che destati furono più tosto dall' impeto della nostra corrotta natura dal peccato, e di una sfrenata passione, che tolse i necessarj lumi per ben distinguere ciò, che si facesse. Per dar dunque freno alla incauta gioventù, e perche argine si ponesse a quei danni, odj, ed altri dissordini, che di necessità ne derivano tra gli stessi congiunti, stimò il Sovrano di ordinare, che tutti i figli di famiglia di qualunque stato, e condizione si fossero tanto emancipati, come esistenti sotto la Parria Potestà non avesero potuto contrarre matrimonio senza l' espreso paterno consenso, o di quei, che ne sostenessero

(1) Prammatica II. *de* 19. *Aprile* 1771. *sotto l' istesso titolo Tom.* I. *pag.* 744.

ſero le veci, o che eſercitaſsero il di loro diritto. Permetteſi adunque al Padre, e nella coſtui mancanza all' Avo, ſe quello premorto foſse, di potere dieſeredare il figlio, o nipote annoverando tra le giuſte cauſe delle diſeredazioni contenute nel civile diritto anche queſta, comechè vien conſiderata per una abbominevole ingratitudine, che da' figli verſo i Genitori ſi praticaſse col diſprezzarne la loro autorità.

184 *Determinazione in rapporto delle figliuole, ſe ſi maritaſſero ſenza conſenſo del Padre.*

Lo ſteſſo ſi vuole eſeguito per le figliuole, ſe inciampaſſero nell' iſteſſo errore, onde ſi permette al Padre, o all' Avo di privarle nel teſtamento della dote, incaricando a' Magiſtrati di non dar corſo alla dimanda, che ne faceſsero in giudizio, laddove ſi opponeſse, e ſi provaſse eſserne mancato il loro conſenſo, lo che potrà rilevarſi, quando il Padre, o l' Avo ſia comparſo nel Magiſtrato del luogo, ed aveſse fatto notificare alla figliuola la proteſta di non volere eſser tenuto al pagamento del paragio, ſe ſenza ſuo conſenſo contraeſſe il matrimonio, qual proteſta dovrà notificarſi *immediatè* dopo ſeguito il matrimonio, che ſenza ſua ſcienza ſi ſarà recato ad effetto; benvero ſi vuole, che i Giudici avendo motivo in contrario, ne doveſsero far relazione, ed attenderne la Sovrana deliberazione.

185 *Si provede all' abuſo, che i Padri far poteſſero della loro autorità.*

Saviamente poi la legge và ad incontrare quello abuſo, che far ne potrebbono i Genitori, i quali per avidità, e per intereſse bene ſpeſso ſogliono negare il conſenſo a' matrimonj de' loro figliuoli, onde ſi permette la coſtoro diſeredazione, o privazion di dote, laddove il matrimonio da queſti ſi foſse contratto prima degli anni trenta, e degli anni venticinque dalle figliuole, col ſupponerſi, che i primi in quella età aveſsero baſtante lume, e forza da non farſi traſcinare dalla lor paſſione, e per le ſeconde, acciocchè l' avari-

zia, ed inumanità de' Genitori non faccia invecchiarle ſenza dar loro marito, purchè però sì da primi, come dalle ſeconde nelle cennate età ſi contraeſsero i matrimonj con perſone oneſte, ancorchè di disugual condizione; ma ſe queſte infami foſsero, o ignominioſe, anche l' iſteſse pene camminar doveano per la diſeredazione, e per la privazion della dote. Finalmente ſi dichiarò, che ſecondo le occorrenze, e le circoſtanze de' caſi il Sovrano, qual Padre comune de' ſuoi ſudditi avrebbe ſupplito il paterno diſsenſo col diſpenſare a queſta ſua legge (1).

186
Il pubblicato Editto ſta fondato ſulle leggi tanto civili, come canoniche.

Queſto Reale editto, quando attentamente ſi conſidera, per ogni parte ne fa conoſcere, come a capello adattati ſianſi i ſentimenti dettati in tanti luoghi dalle Divine Scritture (2) in rapporto all' ubbidienza, e riſpetto dovuto da' figli a' loro Genitori, con avviſarſi, quali ne ſiano i limiti, fin dove la patria poteſtà eſtender ſi poſsa, prendendo anche la norma di quanto ne ſtabilirono gl' Imperatori su queſto punto (3), e prima di eſſi là Romana giuriſprudenza (4). Quindi molto fuor di cammino ſi uſcirebbe, ſe quì mentovar ſi voleſsero tutti quei Concilj, che precederono a quello di Trento, co' quali il paterno conſenſo ſi richiede, perche validi ſi riputaſsero i matrimonj de' figli di famiglia (5), ma meriterebbe una lunga diſsertazione, queſto punto, la quale ſta già lavorata con dimoſtrarſi anche,

(1) Prammatica *unica de'* 10. *del meſe di Aprile del* 1771. *ſotto il titolo* De Matrimoniis a' filiis ſamilias contrahendis *To. II. pag.* 492.
(2) *Ecclеſ.* 7. 29. *Deutor.* 21. 27. *Prov. I.* 20. 30. *Eccleſiaſt.* 3. 7.
(3) *In l.* 13. *Cod. de* Nuptiis.
(4) §. *Fœminæ in fin. tit. de adopt.* §. *Cæterum* 3. *de hæred. qualit. & diff. l. illud* 4. §. 2. *ff. de bonor. poſſeſs. contra tab.*
(5) *Concil. Carthag.* 4. *c.* 13. *In Can. Sponſus* 5. *& in Can. Sponſus*, 33. *diſt.* 33. *Concil. Turon.* 2. *Can.* 10. *Conc. Aurel.* 4. *Can.* 22.

che, qual sia la Potestà del Principe sul contratto del matrimonio, il quale forma la materia, su di cui il Sacramento si appoggia, la cui sola cognizione alla Chiesa tutta si deve; ma comechè il nostro Sovrano non ha creduto necessario il toccar questa corda, riputando sufficienti i dati provvedimenti per lo riparo specialmente de' matrimonj clandestini, che far si soleano da' figli di famiglia, perciò di buon grado ne passo ad esporre l' altre seguenti sue leggi.

187 *Si vieta a' Scrivani il ricevere le scritture senza esserси fatte le presentate.*

Una di queste sarebbe il suo Real Dispaccio de' 25. di Marzo del 1771. pubblicato in occasione della rappresentanza fatta dal Tribunal della Camera di ritrovarsi invenduta, ed inaffittata quantità di officj vendibili di Mastrodatti di Vicaria Civile, e Criminale, a motivo dell' introdotto assurdo di farsi passare dagli Scrivani addetti a quelle respettive Banche ne' Processi tutte le scritture senza le necessarie presentate, e firme de' loro Mastrodatti, onde fu ordinato a' Giudici, che avessero precisamente obbligato tutti gli Scrivani a non ricevere istanze, o altre scritture, nè distendere verun decreto senza le necessarie presentate, e firme de' loro respettivi Mastrodatti, sottoponendo i contravventori alle pene contenute nelle *Prammatiche*, alla privazione della causa, e alla pena della carcerazione (1).

188 *Si promuove la popolazione dell' Isola di Ustica.*

Rivolse poi il pensiere il Re alla popolazione dell' Isola d' Ustica, onde risolvè di stabilire una Colonia, perche si riducessero a coltura quei terreni, e concorressero ivi abitatori a farvi il domicilio. Quindi fu che a' 30. di Luglio del 1771. fe pubblicare un Bando, con cui faceasi nota la sua Real munificenza, nel concedere, fin tanto che quella non divenisse abitata, e frut-

(1) Prammatica XXIII. *sotto il titolo* De Actuariis, Scribis &c. *Tom.* I. *pag.* 69.

e fruttifera, a coloro, che vi si portavano a dimorare i seguenti comodi, e con questa distinzione, cioè quando non fossero pescatori tomola cinque di terreno, oltre l'area, e pertinenza della respettiva Casa, e per una sola volta gl'istrumenti di agricoltura. Secondariamente concedesi la franchigia per gli primi tre anni per detti cinque tomola di terreno, e questi scorsi, dovea pagarsi la prestazione annuale, che si sarebbe stabilita nel giorno della concessione secondo la qualità del terreno. E finalmente si sarebbe somministrato il vitto di grana cinque il giorno a ciascun' uomo, ancorchè avesse figli, men che quando avesse moglie, la quale avrebbe conseguito altrettanta somma. A' Pescatori poi si sarebbono dati soltanto gli ordigni necessarj per la pesca anche per una sola volta, e per gli stessi primi tre anni sarebbono stati esenti dal diritto della fida, o sia quinteria; e qualora essi, o i loro figli, i quali esercitassero il loro mestiere, volessero prendere terreno a coltura, avrebbono avuto gl'istrumenti da coltivarlo, e la stessa franchigia conceduta a' primi per tre anni (1).

189 *Istruzioni per gli Sindici delle Università in occorrenza di passagio delle Truppe.*

Una Reale Ordinanza fu poi pubblicata a' 7. di Agosto del 1771. con cui vengono stabilite alcune provvidenze per impedire i disordini, ch' eransi esperimentati derivare da' passaggi delle partite delle Truppe per le Università de' Reali Dominj. Queste sono ridotte in V. articoli, necessarj a sapersi da' Sindici, che quelle governano, perche lungi da ogni molestia siano i lor Cittadini (2).

A' 17.

(1) Prammatica *unica sotto il titolo* Pandataria Colonia deducatur. *Tom.* III. *pag.* 592.

(2) Prammatica XXIX. *sotto il titolo* De re militari *Tom.* III. *pag.* 698.

189 *Si pubblicano Indulti per la nascita della prima Reale Infante.*

A' 17., e a' 22. di Luglio del 1772., in occasione di essere uscita alla luce del mondo la nostra prima Reale Infante, per effetto del recato giubilo furono pubblicati due Indulti, uno per la nostra Città, e Regno, e l'altro in rapporto a' disertori delle Reali Truppe, che leggonsi nella *Prammatica L.*, e *LI.* Queste avrebbono dovute allogarsi sotto il titolo *de Abolitionibus*, ma già dato quello alle stampe, si ritrovano registrate nella prima Appendice *Prætermissorum* (1).

190 *Banno concernente all' arte de' Bambagiari.*

Finalmente in questo istesso luogo leggesi la *Prammatica XIII.* (2), che contiene un Bando fatto pubblicare a 24. di Gennajo del 1772. dal Consultore di Sicilia D. Domenico Pensabene, come Delegato de' Bambagiari per l' osservanza del VII., VIII., IX., e X. Capitolo delle loro Capitolazioni, e questa è l'ultima, che leggesi data alle stampe in questa novella Edizione.

191 *Si dà cento delle Prammatiche, che forse non saranno esposte.*

Eccomi giunto al fine di questa, che dir potrei nojosa fatica, e mi lusingo di non avere trascurato di esponere veruna *Prammatica* di quante ne raccolse l'*Altimari*, e potranno mancar soltanto quelle, che giunte alla notizia di colui, che cura ebbe di darne alla luce l' ultima edizione, sono state dopo impresse: e queste se mai vi sono, riguarderanno quel tempo finchè visse Filippo IV., poiche per quelle, che cominciano dal regnare di Carlo II. in appresso, son tutte rammentate, come notate furono, senza che da me se ne pretenda malleveria, ignorando come, e dove tolto se ne fosse la notizia. Questa involontaria mancanza non la stimo di gran peso, perche lo spirito delle antiche leggi sempre nelle novelle ha germogliato, onde di queste, che sono in osservanza, o che esser lo dovrebbono, se ne ritro-

(1) *Tom. IV. pag.* 317. 318.
(2) *Ib. pag.* 344. *sotto il titolo* de Magistris artium.

ritrova già fatta una esatta sposizione per quanto si è potuto.

192 *Qual metodo siasi tenuto nella presente Istoria.*

Promettei, e nol niego, nella Prefazione premessa nel V. Tomo di questa Istoria, che giunto all' epoca, in cui terminava quella del famoso *Pietro Giannone*, di seguir da indi poi anche le sue orme raccogliendo nella presente tutte quelle notizie, le quali la di lui Opera molto più resero commendevole, e famosa. Egli però imprender volle una volontaria briga, cioè di romper un giaccio sempre temuto, onde si pose a maneggiare una pasta, la quale se stata fosse di mezzo sapore, siccome giovamento al Pubblico recato avrebbe, così per contrario cotanto amara non sarebbe riuscita al suo palato. Per ventura, ma fuor di tempo avrà poi avvertito, come si avesse tagliate le legna addosso in istuzzicando i calabroni, che aguzzi allora aveano i denti, e levar si sapeano le mosche dal naso, nè loro mordè mai cane, che non ne avessero voluto il pelo. Dovette perciò succumbere, specialmente quando delle sue sparse massime non ogni bottega ne vendeva, onde ben si avvide esser vero, come suoi dirsi, che la guerra faccia i ladri, e poi la pace l'impicca.

193 *Qual metodo avesse tenuto il Giannone.*

Già ogni suo libro terminava sovvente con por mano alla polizia Ecclesiastica de' respettivi tempi, e ne passava indi a divisare de' Monaci, e degli acquisti da essi fatti de'beni temporali, non poco accalognandogli. Se in questo rincontro portato avesse il mele in bocca, e il rasojo a cintola, non si avrebbe tirato dietro quella gran persecuzione destata dalla gente di picciola levatura, di cui dovizie essendovene, facendo poi chiasso, sempre è a temersene. Or mi sarebbe senza meno recato a male, se avessi voluto camminar per la

la sua pesta, e molto avrei potuto scrivere, poichè poco ci vuole per aver la lingua lunga. Ma di questo vizio merita esser notato uno, che per suo istituto ne deve star di mezzo, contentandosi scevero da passione di rapportar quelle notizie concernenti alla Storia, che si scrive, e così condurla a riva.

194 *Felicità del tempo presente intorno alle scienze.*

Oltre ciò tra la felicità de' nostri tempi, specialmente per quei, che assaporarono simiglianti materie anche questa segnar si puote. Imperciocchè come prima tanti libri dovean rivolgere per istruirsi taluno a fondo di quei limiti fin dove il Principe esercitar potesse la sua autorità in rapporto alla disciplina della Chiesa in qualità di suo Protettore, ora tutto si apprende col fatto senza più consultarne il *Talon*, il *Dupin*, il *Sarpa*, il *de Marca*, il *Richerio*, il *Feuret*, il *Febronio*, e altri Autori di questa farina; quindi oggimai diradati rimangono da ogni nebbia quei saldi principj, su de' quali poggiasi la giurisdizion del Principato, con essersi uscito da quel bujo, da cui molti ne restavano accerchiati.

195 *Ammortizazione ora ordinata.*

La tanto bramata ammortizazione dalla nostra Città, quantunque con reiterate suppliche per singolar grazia richiesta si fosse a' Predecessori Regnanti, omai venuta è a capo, per freno porsi agli acquisti de' beni stabili, che faceano le Chiese, ed altri luoghi pij Ecclesiastici: e se riparo non si dava, a spron battuto vieppiù essi andavano avanti. Qualche sfogo ne sembra, che avesse avuto dopo più secoli la risaputa *Costituzione* di Federigo II., che languente ne giaceva, senza osservarsi, come altresì la memoria si è destata de' vecchi tempi degl' Imperatori Teodosio, e Valentiniano. Per gli continui legati assegnati per la celebrazione delle messe anche savio sistema si è dato, perche minor

minor gravezza ne tornasse agli eredi: perciocchè, come bene ne avverte *Antonio Arnaldo* (1) non debbon quelle moltiplicarsi per una istessa persona, per esser marca di poca confidenza, che si abbia del valore di quello incruento Sacrificio.

196 *Decime esser debbono volontarie.*

Quanti altri savj provvedimenti sbucciarono per lo regolamento dell' enfiteusi degli stessi Luoghi pij Ecclesiastici, e quanti per le decime dovute a' Parrochi, perche gravezza non si recasse a' Fedeli, che detestata ne viene dagli stessi Sacri Canoni. Seguendosi la dottrina di *S. Tommaso*(2) volontarie, e non forzose esser debbono tutte quelle obblazioni, che riceve la Chiesa per amministrare i Sacramenti, e lume prende questa dottrina dal *Sacro Testo* (3), ove leggesi: *Ab homine, qui offert ultroneus accipietis eas*. Ma su questo punto potrà leggersi, quanto dottamente ne divisa il *Vanespen* (4), non convenendo a me di molto più traviare dal mio cammino.

197 *Leggi sottoposte ad esser mutate.*

In somma se tutto spicciolatamente avessi voluto qui raccogliere, passato sarei a fare un altra Istoria delle leggi concernenti a tai materie, le quali han cominciato a far nascere nel Foro un altra giurisprudenza, che appellar si potrebbe *Giurisdizionale Ecclesiastica*. Ma comechè tanti ordini dati dal Sovrano (quantunque esiggano una cieca ed esatta ubbidienza da' Tribunali, cui ne sta comandata l' esecuzione) non per anche pubblicaronsi con quelle solite formalità, che le leggi accompagnano, e tuttavia secondo i varj casi, che occorrono, i quali mai tutti esser possono presenti a' Legisla-

(1) *Lettr. Tom. I. pag.* 86.
(2) 2. 2. *qu.* 86. *art.* 1. *in corp.*
(3) *Exod.* 5.
(4) *De jure Parocher. Tom.* 2. *cap.* 2. §. 3. *pag.* 296.

gislatori, han ricevuto, e ricevono qualche conveniente ſpiega; perciò non ſaprà male, ſe tralaſciaſi darſene una precisa notizia, vieppiù, che pochi ſaranno quelli, che l' ignorano, per eſserſi tutti dati in iſtampa dal Dott. D. Diego Gatta, onde formano un picciolo *Codice*, che decorato ſser meritarebbe col glorioſo nome del noſtro Sovrano. Quindi fu, che su queſto propoſito rapportò il dotto *Guglielmo Budeo* (1), tanti eſempj di leggi variate, ed emendate anche in tempo degl' iſteſſi Legislatori, comechè tanto richiedettero i nuovi dubbj, che fè naſcere la loro eſecuzione, e da ciò ſempre vera ſi è eſperimentata la maſſima inſegnata ne' due noti Reſponſi del Giureconſulto *Giuliano*, cioè, che preveder non ſi poſſono tutti i caſi da' Legislatori, onde han biſogno le leggi di una ulterior provvidenza (*A*), potendoſi regolare il Giudice poi da quelli già eſpreſſi per l' altre giudicature [*B*].

198 *Come lenito il loro rigore.*

Queſto è quanto ſi appartiene alle Leggi, ed ognuno avrà potuto ravviſare nell'Iſtoria fattane, quale foſſe ſtata l'indole de' Legislatori, e qual biſogno aveſſero avuto di promulgarle. Quindi cade in acconcio anche il rifletterſi, come lenito, ed affievolito ſia ſpecialmente quello antico coſtume, che alquanto di ferocia riſentiva, e di ruſticezza, onde ſcabroſa rendevaſi la società civile. Queſta oggimai potrà dirſi traſcorſa

Z z 2 in

(1) *Annotat. in pandect. ex l. 1. de juſt. & jure pag.* 12. *lit. D.*

(A) Neque leges, neque Senatusconſultus ita ſcribi poſſunt, ut omnes caſus. qui quandoque inciderint, comprehendantur, ſed ſufficit ea, quæ plerumque accidunt contineri *l.* 10. *ff. de leg.b. & Senatuſconſ.*

(B) Non poſſunt omnes articuli ſingulatim aut legibus, aut Senatuſconſultis comprehendi, ſed cum in aliquo caſu ſententia eorum manifeſta eſt, is, qui juriſdictioni præeſt, ad ſimilia procedere, atque ita jus dicere *ib. l.* 12. *eod. tit.*

in uno opposto sistema, onde facea d'uopo, che le leggi al proporzionato tempo si adattassero.

199 *Stato presente della giurisprudenza nel Foro.*

In quanto allo stato della giurisprudenza nell' *Istoria civile* del *Giannone* sene ritrova dato conto secondo il correr de' tempi, ed un saggio in essa ci si reca di tutti coloro, i quali colle loro Opere legali illustrarono il nostro Foro, mentre intesi erano all'Avvocheria, ed anche alla Magistratura. Era quella allora un brassicale; donde coglievansi le piante più proprie per innestarle nel Ministero. Questo poi ben provveduto della necessaria scienza delle leggi, poneva nella necessità di esser bene istruiti coloro, che patrocinando le cause, con tal mezzo speravano riportarne la vittoria; onde in tal guisa sempre novelle piante sbucciavano, che promettevano corrispondente frutto. Oggimai, se il vero dir si voglia, quanto languida si è resa la giurisprudenza forense, altrettanto la giurisdizionale, quantuque sia ne' più giovani anni, tuttavolta promette incremento maggiore. Di fatto i già rammentati abbagli presi da *Bartolo*, *Baldo*, *Marino Freccia*, e da altri intorno alla natura del nostro Regno, oggidì quasiche destan la risa, ma quei grandi Giureconsulti di alcun compatimento son degni in rapporto al tempo, in cui fiorirono, perche non curarono consultar la Storia specialmente della Chiesa, che gran lume avrebbe loro recato. Quindi non mancan ora di quei, che di lor grado gara prendono per farsi conoscere illuminati in queste materie: Ma comechè esse un profondo studio richiedono, perciò bene spesso avviene, che alcuni privi del buon criterio, e verginelli ancora facendo fascio di ogni erba, bruttamente escono fuor di strada senza colpire al segno, incontrando essi la disgrazia di quei, i quali andando alla caccia senza cani, perciò senza lepri ritornano, onde non fia maraviglia, se tal-

talvolta manca loro l'arte di dare, che non doglia, e di dire, che non spiaccia.

200 *Riforma desiderata per le lunghe Allegazioni.*

Chi poi avrà letto le antiche Allegazioni lavorate da maestra mano per cause gravissime, le ritroverà concise, e ristrette nel dimostrarne la giustizia, mercè degli argomenti tolti dalla Romana giurisprudenza, ma ora volumi premonsi sotto i torchi, che dispendiosi riescono a' Litiganti, a prezzolati compositori di fatiga, e stomaco recano a quei Giudici, che necessario credono il dovergli leggere. Legge (1) già fu fatta, come già fu rammentata, per frenare le lunghe dicerie degli Avvocati nelle Ruote col diffondersi in prolisse digressioni, le quali già fuggivano dalla memoria di chi dovea giudicare, specialmente quando che dopo mesi ciò avveniva, onde sembrò giusto , che tanto tempo inutilmente non si perdesse col ritardo della spedizione dell'altre cause. Non sarebbe dunque vana la lusinga di sperarne un altra, che giusti limiti prescrivesse anche alle Scritture forensi, perche non si divagassero in questioni non opportune al punto, che si tratta, con prenderli norma da quello, che si pratica nella Romana Curia. Prima bastava allegare il *Testo*, che quando puntuale, ed a pelo andava al caso, che disputavasi, erasi sicuro, che secondo quello giudicavasi. Ma se ora ciò si faccia, non mancherà chi risponda esser ciò fuor di moda, avendosi ciascuno attalentato una particolar giurisprudenza , dietro cui guida il suo giudizio senza mettere il cervello in altra tortura. Da ciò n'è poi derivato, che come prima gli Avvocati di gran rinomea eran quelli, che luminosi renderonsi nel Foro colle loro Opere impiegate oggigiorno all'adobbo delle Librarie, ora lo sono quei, i quali per talento, e per abilità nulla cedendo

(1) Pram.III. *sotto il titolo* de Causis decidendis *To.I. pag.*385.

dendo a' primi, altra condotta tennero coll' acquistarsi nobile Clientela. In tal guisa non solo col maggior fasto palesano il loro merito, ma ben anche con minor fatica fanno acquisto di una gloria fisica, che tramandar possono a' loro eredi, e molto poco curansi di quella metafisica, che tolsero di mira i nostri Padri, la quale ad un zero si ridusse.

201
Si ragiona del. l'abolito Collaterale.

In rapporto poi a' Magistrati, qualche alterazione essi riceverono col nuovo sistema formatone coll' abolizione del Collaterale. Questo ragguardevol Consesso, che composto sempre esser dovrà de' più dotti, e prudenti Ministri, come fu detto (1), riconobbe la sua novella pianta da Ferdinando il Cattolico distinguendogli col nome di Reggenti della sua Cancellaria, e perche al lato de' Vicerè sedevano, chiamati furono Reggenti Collaterali. Uno di essi, che fu Carlo Tappia Marchese di Belmonte ci ha lasciato un Opuscolo col titolo *De præstantia Regalis Cancellariæ Neapolitanæ*, in cui và dimostrando la necessità di questa Regia Cancellaria per la sollecita spedizione degli affari, per frenare l'ingiurie, che si ricevono da' Potenti, e per promuovere l'affetto verso il Principe. Gli piace anche di scrivere, che questa Cancellaria sia antica, e ne prende il principio fin da Faraone Re di Egitto, che eliggè Giuseppe per suo Cancelliere. Molto poi si diffonde nel dimostrarne la sua prerogativa, volendone la potestà eguale a quella del Re, servendosi di questa dottrina del *Reggente de Ponte* (2): *Hic nota, quod plenitudo potestatis Cancellariæ est adeo lata, quæ æqualis cum ipso Rege videatur, adeo quod Rex non potest de plenitudine po-*

(1) To.*V. lib.XXII.* §.45. *pag.*129.
(2) *De pot. Proreg. tit. de deleg. cauf. n.*18.

potestatis tollere, quæ jussit Cancellaria, & hinc videmus per omnes Regis provisiones Proregibus directas semper in ipsis mandari omnia fieri consuli, & explicari cum voto Regentium Regiam Cancellariam (1). Quindi fu, che s'introducesse la formola solita a leggersi in tutte le Prammatiche *con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente*, dicendosi nelle scritte in latino idioma, *acccedente voto Collateralis Consilii* (2).

202 *Motivo, per cui si è formata la Real Camera di S. Chiara.*

Ove però risiede fisso il Pianeta maggiore, tutti gli altri nelle tenebre rimangono, e col solo dilui riverbero render si potrebbono luminosi. L'Augusto Carlo Borbone non avea più bisogno, che al suo fianco sedessero Ministri per consigliarlo, o per ispedire i gravi affari, onde formar volle questo nuovo Tribunale in Napoli della Real Camera di S. Chiara, in cui seder doveano quattro Consiglieri del S. C. cui prescrisse i limiti della loro giurisdizione, come già fu rapportato.

203 *Si mentova il Magistrato del Commercio, e il Tribunale misto.*

Il Tribunale, o sia il Supremo Magistrato del commercio nacque gigante, ma non ritrovatosi corrispondente alla prima concepita idea, uopo fu, che si riconcentrasse in più angusti limiti la sua troppo slargata mano, come già fu accennato. Ma non così è avvenuto per lo Tribunale Misto, il quale fin dal principio della sua erezione promettendo gran utile al Pubblico per quanto si attiene alla sua già limitata ingerenza, tuttavia ne fa conoscer gli effetti, restando supite tante contese, che prima non poche brighe facean nascere tra le due Potestà.

204 *Del Magistrato della Sovraintendenza*

Nè quì mettè capo la polizia de' nostri presenti Magistrati, perche altri se ne sono aggiunti, che prima non

(1) *Pag.*44. *n.*3.
(2) *Pag.*87. *n.*21.

non conosciuti furono. Un particolare può dirsi, che ne forma la Sovraintendenza, la quale avendo per suo Capo il Segretario della Reale Azienda, che assistito viene da due Ministri assessori per le cause civili, e criminali, come eziandio da un Fiscale, è applicato ne' designati giorni della settimana nell'esame di tutte le cause concernenti all'interesse degli Arrendamenti, e del Reale Erario, al cui vantaggio deve essere inteso.

205 *Del Fondo della separazione.*

Un altro Tribunale potrà dirsi, che forma quello che chiamasi del Fondo della Separazione composto di Giudici togati, e Militari, e questo cura pone sulle rendite, che dipendono da' fondi delle Regie Castella, con invigilare sugli affitti, e a quanto conviene a poterle vantaggiare.

206 *Della Giunta di Guerra.*

La Giunta, che chiamasi di Guerra, che ha per Capo il Capitan Generale, anche composta viene di Giudici togati, e Militari avendo l' Avvocato Fiscale, e quello de' Poveri, ed in essa si vagliono le cause appartenenti a' Militari, e le appellazioni, che portansi de' decreti dell' Uditor Generale dell' Esercito.

207 *Della Giunta degli Allodiali.*

La Giunta, che dicesi degli Allodiali anche è composta di più Ministri, che il Re sceglie a suo grado da diversi Tribunali, e questi sono applicati al governo, e all' economia degli Stati Farnesiani, che il Re per suo particolar titolo possiede, e di quanto acquistasse in fuori della devoluzione, comechè su di questa cura prende il Tribunal della Regia Camera.

208 *Della Giunta di Stato, e de' Teatri.*

Nulla dico della Giunta di Stato, perche questa fin dal tempo di Filippo IV. riconosce il suo principio, e pongo a disparte eziandio la Giunta, che attender dee al regolamento de' Teatri, e su de' pubblici spettacoli tiene anche la sua mira, perche tutto eseguito sia a do-

a dovere in soddisfazion del Pubblico, che in essi vi prende interesse non picciolo.

206 *Si formano due separate Ruote nella Vicaria criminale.*

L' ultimo provvedimento dato nel formare due Ruote nella Vicaria criminale era da più tempo sospirato per darsi corso alla giustizia col sollecito castigo de' rei, e coll' assoluzione degl' innocenti, e per questo pubblico bene al carico del suo Erario il Re ha aggiunto altri Giudici, ed un altro Avvocato de' Poveri, in guisa che possono ora dirsi due Magistrati assegnati al disbrigo di queste cause; onde se tai sono i primi fiori, e frutta, che sbucciano da questa tenera Real Pianta, molto maggiori sono da sperarsi, quando più adulta sia divenuta.

207 *Quale utile ricavar si possa dalla lettura della presente Istoria.*

Giunto è omai il tempo, in cui conviene por fine all'Istoria delle Leggi, e Magistrati del nostro Regno, la quale in XII. Tomi fu scritta, e sperasi, che non saranno accalognate le trascorse mancanze, le quali piuttosto degne di compatimento si rendono, se si rifletta, che scritta siasi a penna corrente da chi fatica per vivere, e non vive per faticare. L' unico obbietto fu poi di giovare alla Gioventù, che batter voglia la carriera del Foro, onde dirassi con *Natal di Alessandro* (1): *Intentionem excusas, si opus non potes*. Potrà anche essere in grado di chi curiosità abbia di saper le tante vicende per più secoli avvenute nel nostro Regno sotto tanti Principi di Nazioni diverse, che 'l governarono.

208 *Pratica, che dovrebbe scriversi per gli Magistrati, e per gli Avvocati.*

Ho scritto finora sulle Leggi, e su de' Magistrati del nostro Regno, e poco è mancato, che andasse più avanti la penna con esponere anche l'uso, e che far se ne debba da chi presiede a giudicare, e dagli Avvocati per farne uso in difesa delle Cause da essi patrocinate. Per questi niuna pratica se ne ritrova scritta nel Foro, co-

(1) Tom.VIII. pag.452.

me il *Golino*, e 'l *Roggiero* han dato alle ſtampe per far apprendere a' Procuratori il lor dovere. Per gli primi anche non poco ſcriver ſi potrebbe, acciò chiunque aſpirar voglia a grado di Magiſtratura, indagar ſappia quel modo, che più proprio ſia per ſervizio del Principe, e per lo ben dello Stato, cui eſſer debbono inteſi. Quel ſemplicemente dire *legem habemus*, riſente alquanto del Fariſaico, e nel Tribunal di Pilato ſpaccio aver potea queſta maſſima. Le leggi ſon troppo neceſſarie per la deciſion delle Cauſe, e per poterle difendere, ma la mente del Giudice, ſe guidata non ſia da una filoſofia legale, bene ſpeſſo ſi ritrovarà ingiuſtamente condannato l'innocente, ed aſſoluto il reo. Su di ciò molto apprender ſi potrebbe da quanto dottamente ne ha ſcritto il *Zieglero* nel ſuo trattato *de Officio Judicis*, e qualche coſa ne fu accennato nella Prefazione del V. Tomo di queſta Iſtoria, ma il volerne ora particolarmente diſputare, mi chiamarebbe addoſſo una critica per eſſere entrato in una Provincia, che a me non ſi apparteneſſe, onde ſon contento di far conoſcere, quanto neceſſario foſſe l' eſsame di queſto punto, che far potrebbe uno, che fornito foſse di talento abile a poterlo diſſimpegnare. Intanto ei è a tutti noto, che le leggi han ſempre portato ſeco una inſita natura di ricever cangiamento, o alterazione in rapporto alla qualità de' tempi, al coſtume de' Popoli, e all' indole de' Legislatori, perciò ſarà aggradevol coſa, che per alcune particolari, e più intereſsanti materie ſi additino tutti quei luoghi di queſta Opera, ne' quali ſe n' è ragionato, per averſi a colpo d' occhio tutte le leggi ad eſse concernenti, come variate, e riformate ſi foſsero, e qual ne ſia la preſente oſſervanza, poiche in tal guiſa ſi riceverà uno più ſpedito modo per apprenderſi tutte le notizie erudite, e forenſi da tanti Autori ſomminiſtrate. Darò

Acquisto di Stabili fatto dalle Chiese.

Darò adunque questo elenco anche con ordine Alfabetico per maggior comodo de' Lettori, onde per quello, che concerne all' acquisto de' beni stabili, che facessero le Chiese, e sul punto dell' ammortizazione, qualche cosa se n'è scritto nel Tomo I. pag. 241. §. 2. nel Tomo II. pag. 272. §. 78. nel Tomo XI. pag. 215. §. 18. pag. 217. §. 20. pag. 218., 219. §. 22. & 23., e nel Tomo XII. pag. 361. §. 192.

Accusatori, e accuse.

Intorno alle Accuse, ed Accusatori, se vere quelle non fossero, come meritino esser puniti, potrà leggersi nel Tomo II. pag. 102. §. 51., pag. 180. §. 10. pag. 182. §. 12. *ad* 16., p. 191. §. 21. p. 193. §. 22. Nel Tomo VI. p. 381. §. 89. *ad* 91.

Adoe.

In quanto all' Adoe per sapersene il loro principio, e natura potrà vedersi nel Tomo VI. p. 175. §. 22., & p. 268. §. Nel Tomo X. p. 416. §. 376., e nel Tomo XI. p. 245. §. 81.

Adulterj.

Per gli Adulterj in quanto alle pene, colle quali furon puniti, se ne ritrova scritto nel Tomo I. p. 461. §. 146. & *seq.* & p. 463. §. 154. Nel Tomo II. p. 182. §. 11., & p. 294. §. 104. Nel Tomo VI. p. 380. §. 87.

Angarj, e perangarj.

Per meglio individuarsi la natura degli angarj, e perangarj si osservi il Tomo I. p. 226. §. 61., p. 229. §. 66., & 67., p. 497. §. 13., p. 500. §. 21., & 22. & p. 518. §. 16. Nel Tomo VI., p. 454. *ad* 458. § 199. *ad* 204.

Annona.

L' Annona in ogni tempo è stato il più interessante objetto di tutti i savj Principi, onde ha meritato secondo le varie vicende anche diversi provvedimenti, che son tutti rapportati nel Tomo I. pag. 20. §. 24., p. 57. §. 57. Nel Tomo II. p. 288. §. 92., & p. 290. §. 96. Nel Tomo V. p. 30. §. 50. p. 31. §. 51. Nel Tomo VII. p. 46. §. 54. p. 121. §. 150., p. 168.,

§. 206., p. 289. §. 359. p. 328., §. 422. Nel Tomo VIII. p. 158., §. 136., p. 159. §. 138., p. 147. *ad* 149. §. 112. *ad* 117. Nel Tomo IX. p. 40. §. 54. p. 48., §. 78., p. 263. §. 189. p. 272. §. 15., p. 273. §. 16., p. 274. §. 19. Nel Tomo X. p. 164. §. 96., p. 165. §. 97. p. 166. §. 99., p. 167. §. 101., p. 170. §. 106., p. 171. §. 108., p. 178. §. 128., p. 179. §. 129., p. 516. §. 127., p. 517., §. 126., nel Tomo XI. p. 20. §. 33. p. 41. §. 68. p. 67. §. 21. p. 93. *ad* 98. §. 118. *ad* 129. p. 125. §. 186. p. 242. §. 75. e nel Tomo XII. p. 46. *ad* 49. §. 116. *ad* 119. p. 57. §. 134. p. 124. *ad* 127. §. 18. *ad* 22.

Antefato.

Sull' Antefato può dirsi anche fatta una brieve dissertazione con esaminarsi, come, e quando guadagnar si possa dalla vedova, e quando ne resti priva col passare a seconde nozze tra l' anno del lutto, essendosi rapportato, quanto per diritto del *Codice*, e delle *Decretali* si fosse disposto, e su questo punto non poche cose si ritrovano sparsamente notate nel Tomo II. pag. 229. §. 65., p. 575. §. 127., p. 577. §. 128. Nel Tomo III. p. 191. §. 52. *ad* 56., p. 203. §. 75.; Nel Tomo IX. p. 329. *ad* 359. §. 137. *ad* 182.

Appellazioni.

Vasta è la materia delle Appellazioni per sapersi, quando convengono, e quando ricever si possano, comechè di questo rimedio facendosi abuso, non si sollevarebbe l' oppresso dall' ingiustizia, ma la giustizia ne restarebbe pregiudicata. Quante, e quali leggi furon pubblicate su questo punto, ma finora può dirsi, che non ancora sia ben fermato, perche sempre nuove cose si pensano per eludere lo spirito, non che la chiara lettera degli Statuti. Quanto però ne fu ordinato potrà rilevarsi nel Tomo II. p. 214. §. 47., p. 218. §. 51., Nel Tomo IV. p. 218. §. 265., *ad* 268., p. 222. §. 269.

§. 269. p. 225. §. 272. p. 324. §. 51., p. 483. §. 109. p. 474. §. 97. p. 484. §. 111., p. 507. §. 132., p. 523. §. 157. & 158., p. 524. §. 159., p. 525. §. 160., & 161. Nel Tomo VII. p. 144. §. 179. Nel Tomo VIII. p. 160. *ad* 183. §. 139. & *seq.* Nel Tomo IX. p. 275. & 276. §. 23. & *seq.* Nel Tomo X. p. 180. §. 130.

Aria buona. Tutte le savie, e prudenti cautele prese dal Governo per mantenere la nostra Città monda dall' aria cattiva, e dall' essere attaccata dal contagio, che serpeva nel Levante, e nel Ponente e che fin anche si slargò nella nostra Calabria, quando ne fu attaccata la Città di Messina, accennate si ritrovano nel Tomo II. p. 287., §. 91. Nel Tomo IV. p. 594. §. 317. Nel Tomo V. p. 28. §. 47. Nel Tomo IX. p. 160. §. 284. p. 161., §. 286., p. 162. §. 288., p. 458. §. 457. Nel Tomo X. p. 452. *ad* 461. §. 2. *ad* 32.

Arme. Per le Arme molti Statuti leggonsi promulgati, ma il di loro rigore dovrà mirarsi nello specchio de' tempi diversi, che ne recarono l' occasione. Potrebbe dirsi che la sola forbice fosse rimasta scevera di pena per chi la portasse, e finanche i bastoni de' Volanti, come che avenno la punta aguzza di ferro, furon anche vietati. Di queste *Pragmatiche*, e di qualche ricevuto comento aver se ne potrà la notizia nel Tomo II. p. 65. §. 10.; p. 67. §. 12. 13. p. 565. §. 115. Nel Tomo III. p. 372. §. 68. Nel Tomo IV. p. 593. §. 316. Nel Tomo VI. p. 536. & 537. §. 303. & 304. Nel Tomo VIII. p. 185. §. 184. *ad* 193. Nel Tomo IX. p. 75. §. 120. p. 281. §. 31. p. 283. §. 35. p. 363. §. 139. Nel Tomo X. p. 193. *ad* 202. §. 152. *ad* 166. p. 204. §. 168. p. 205. §. 170. p. 272. §. 9. p. 273. §. 13. p. 274. §. 17., nel Tomo XI. p. 99. *ad* 103. §. 130. p. 132. §. 205. p. 141. §. 234. p. 233. §. 53.

p. 244. §. 78. p. 260. §. 115. p. 268. & 269. §. 133. & 137. p. 272. §. 141. p. 289. §. 176. e nel Tomo XII. p. 44. §. 113. p. 119. §. 7. p. 19. §. 56. p. 18. §. 53.

Arrendamenti.

Per la materia concernente agli Arrendamenti, e loro governo, leggasi quello, che sta scritto nel Tomo XI. p. 67. §. 24. p. 265. §. 128. e nel Tomo XII. p. 13. §. 36. p. 16. §. 46. p. 59. §. 137. p. 82. §. 182. p. 85. *ad* 87. §. 189. *ad* 193. p. 88. §. 197. p. 99. §. 227. 228. 229.

Assenso del Capitolo, e feudale.

L' assenso richiesto ne' contratti feudali come quello, che dicesi del *Capitolo* anche compongono una materia bene spesso agitata nel Foro. Il primo per effetto delle ricevute grazie varie interpetrazioni ha ricevuto, e il secondo per la cautela delle doti, e dell' antefato sovente è stato posto in contesa, e raccoglier se ne potranno le notizie nel Tomo V. p. 256. *ad* 259. §. 33. *ad* 37. Nel Tomo VI. p. 210. §. 89. p. 244. §. 174. Nel Tomo VIII. p. 12. §. 23. p. 332. §. 458. p. 338. *ad* 346. §. 467. *ad* 484.

Avvocato Fiscale, e de' Poveri, e del ceto degli Avvocati.

In rapporto finalmente al dovere dell' Avvocato Fiscale, e de' Poveri, come eziandio a tutto il ceto degli altri Avvocati intorno al disimpegno delle loro respettive cariche, potrà leggersi ciò, che ne sta sparsamente scritto nel Tomo I. p. 77. §. 83. nel Tomo II. p. 80. §. 32. p. 82. §. 34. p. 133. §. 78. p. 134. §. 79. p. 135. §. 80. p. 146. §. 81. Nel Tomo IV. p. 31. §. 26. p. 32. §. 27. p. 35. §. 32. p. 98. §. 109. p. 100. §. 110. p. 101. §. 111. p. 283. §. 14. p. 517. §. 148. p. 518. §. 149. p. 519. §. 150. p. 526. §. 164. p. 549. §. 221. Nel Tomo VI. p. 332. §. 9. 10. p. 281. §. 272. Nel Tomo VIII. p. 69. §. 193. Nel Tomo IX. p. 87. §. 137. p. 88. §. 141. p. 96. §. 157. p. 140. *ad* 143. §. 243.

§. 243. *ad* 246. p. 179. §. 321. p. 446. §. 43. p. 461. §. 463. Nel Tomo X. p. 14. §. 26. p. 15. §. 27. p. 240. §. 232. p. 389. §. 252. p. 395. §. 288. p. 409. §. 358. p. 415. §. 373. p. 424. §. 389. p. 425. §. 392. e nel Tomo XI. p. 165. §. 285. p. 246. §. 85. e nel Tomo XII. p. 364. §. 196., & 197. p. 369. §. 208.

Baglivi.

Per la giurisdizione de' Baglivi, per cui sovente si è disputato ne son raccolte le notizie nel Tomo I. pag. 446. §. 116., pag. 538. §. 37., pag. 541. §. 43. pag. 545. §. 46. Nel Tom. II. pag. 106. *ad* 115. §. 59. *ad* 72. pag. 291. §. 98., & 99. Nel Tomo IV. pag. 501. §. 128. Nel Tomo IX. pag. 69. §. 110. Nel Tomo X. pag. 363. *ad* 366. §. 150., & *sequ.*, e nel Tomo XI. pag. 156. §. 272.

Balj.

In quanto a' Balj, e Curatori, che soglion darsi a Feudatarj di età minore, se ne ritrova rammentata la disciplina nel Tomo II. pag. 131. §. 68., pag. 574. §. 126., pag. 591. §. 149. Nel Tomo IX. pag. 23. §. 34. Tomo XI. pag. 9. §. 14. pag. 10. §. 16.

Banchi.

Per lo regolamento de' Banchi in rapporto al modo di esser governati, all' obbligo de' loro Officiali, alla cautela di riceversi le polize, e a' pagamenti da farsi, come anche per gli delitti, che si commettessero, se ne divisa quanto basti nel Tomo VII. pag. 333. §. 427. nel Tomo VIII. pag. 31. §. 77. pag. 51. §. 125. p. 57. §. 148. p. 307. *ad* 310. §. 421. *ad* 427. nel Tomo IX. pag. 40. §. 63., pag. 59. §. 95., pag. 98. §. 160., pag. 221. §. 49. Nel Tomo X. pag. 305. §. 70., pag. 321. §. 98., pag. 323. §. 101. pag. 324. §. 103., pag. 327. §. 109., pag. 328. §. 110., pag. 339. §. 129., pag. 340. *ad* 344. §. 130. *ad* 134., e nel Tomo XI. pag. 268. §. 134. p. 276. §. 149.

Benefici.

Le proviste de' Beneficj, e degli Officj, perche si conferissero a' Nazionali, molte grazie si rapportano, e per

per quanto tocca nel succedere ne' secondi, o al potersi ottenere, riputandosi essi a guisa di Feudi, ne sono mentovate le notizie concernenti a tal materia nel Tomo IV. pag. 538. §. 182. Nel Tomo V. pag. 207. §. 78. pag. 208. §. 79. Nel Tomo VI. pag. 87. §. 114. pag. 173. §. 16. pag. 208. §. 87. pag. 243. §. 171. pag. 285. §. 282. pag. 307. §. 325. pag. 565. §. 349. pag. 567. §. 351. Nel Tomo VII. p.340. §. 434. p. 353. §. 456. Nel Tomo VIII. p.4. §. 8. p.5. §. 9. p. 6. §. 11. p.15. §. 30. p.22. §.48. p.38. §.91. p. 61. §. 166. Nel Tomo IX. p. 32. §. 48. p.235. §.105. p. 309. §. 81. Nel Tomo X. p. 225. §. 207. p. 384. §. 203. p. 400. §.299. p. 418. §. 378., e nel Tomo XI. p. 239. §. 68.

Benevento. Come i Beneventani un tempo riputati si fossero Forestieri del nostro Regno, e come la Città di Benevento si fosse acquistata dalla S. Sede, e qual ragione vi avessero rappresentato su di essa i Predecessori Regnanti, delle quali presentemente fatto ha uso il nostro Sovrano, potrà raccogliersi nel Tomo I. p. 397. §. 31. & p.408. §.46. Nel Tomo II. p.323. §.22. Nel Tomo VII. p.354. §. 458. Nel Tomo IX. p. 260. §. 205., e nel Tomo XII. p.225. *ad* 345. §.1. *ad* 167.

Caccie Reali. Succinte posson dirsi le notizie, che si danno intorno alle Caccie Reali, come potrà vedersi nel Tomo I. p. 332. §.56., nel Tomo V. p. 7. §. 20. Nel Tomo VIII. p. 195. 196. §. 204. *ad* 210., e nel Tomo XI., p.84. §. 187. p.98. §. 225.

Camerario, e Regia Camera. Per quello, che si attiene al Tribunale della Regia Camera al G. Camerario, e sua giurisdizione, potrà osservarsi quello, che ne stà scritto nel Tomo I. p.745. §. 45. Nel Tomo V. p. 66. §. 83. p. 67. §. 84. p. 69. §. 89. p. 80. §. 107. Nel Tomo IX. p. 56. §. 90. p. 57. §. 91. p. 58. §. 92., p. 94. §. 151. p. 95.

p.155.

§. 155. p. *96*. §. 157. p. *99*. *ad* 102. §. *61*. *ad* *166*. p. 184. §. 335. p.100. §. *163*. Nel Tomo X. p.*386*. §. 222., & 223. p.405. §.*329*. p. 407. §. 343.

All'incontro molte ſono poi ſtate le *Prammatiche* pubblicate per la diſciplina da ſerbarſi da' Carcerieri, e ſul punto dell' eſeguirſi le carcerazioni contro i delinquenti riguardo agli ordini, che debbono precedere, e ſi diviſa anche di quanto negli ultimi tempi ſi è ordinato in ſollievo de' Carcerati, come tutto ſta rapportato Tomo II. pag.154. §. *90*. p. 155. §. *91*. p.*506*. §. 32. & p. 589. §. 147. Nel Tomo IV. pag. 51. §. 52., & 53. p. *263*. §. *314*. p. 497. §. 123. p. 544. §. 200., & p. 581. §. *293*. Nel Tomo VIII. p. 23. §. *49*., & 50. p. *26*. §. *64*. p. 57. §. 144. p. 197. §. 212. pag. 198. §. 214. p. *206*. §. 228., & *ſequ*. p. 207. §. 230. p. 208. *ad* 212. §. 233. *ad* 240. p. *293*. §. *399*. p. 314. §. 433. Nel Tomo IX. p. 83. §. 133. p.218. §. 27. p. 238. §. 121. p. 47*6*. §. 507. p. 477. §. 509. Nel Tomo X. p. 144. §. *60*. p. 219. *ad* 223. §. 195. *ad* 202., nel Tomo XI. p. 182. §. 32*6*. *e* nel Tomo XII. p.*63*. §. 14*6*. 147. 148.

Carcerati.

Per gli Caſtellani, che molte franchigie preteſero, alquante notizie ſono notate nel Tomo II. pag. *68*. §. 15. p. 429. §. 49. p. 481. §. 127. p. 483. §. 129., & p. 591. §. 150.

Caſtellani.

Per gli Cherici, che poteſsero ordinarſi, ed in quanto alla giuriſdizione, cui ſon ſottopoſti, ſe ne ritrova ſcritto nel Tomo I. pag.454. §. 131. p. 537. §. 35. p. 547. §. 50. Nel Tomo II. p.10*6*. §. *60*. p. 10*6*. §. *62*. p. 111. §. *68*. p. 494. §. 7. p. 49*6*. §. 11. p. 497. §. 12. *ad* 22. p. 571. §. 121. Nel Tomo III. p. *9*. §. 7. Nel Tomo IV. p. 71. §. 75. 7*6*. p. 12*6*. §. 153. p. 1*69*. §. 203. p. 1*99*. §. 238. p. 203. §. 242. p. 205.

Cherici.

§. 244. p. 258. §. 309. p. 441. §. 72. p. 460. §. 80. p. 563. §. 259. Nel Tomo IX. p. 238. §. 122., *e* nel Tomo XI. p. 166. §. 285., *e* nel Tomo XII. p. 36. §. 101.

Congruo. Sul diritto del Congruo, quando possa sperimentarsi, quantunque questione ovvia sia nel Foro, pur tuttavolta potrà osservarsi quello, che se ne rapporta nel Tomo I. pag. 578. §. 80. Nel Tomo III. p. 209. §. 90. p. 210. *ad* 223. §. 91. *ad* 136.

Consuetudine. Ma comechè questa ragione in quanto al distretto della nostra Città, e suoi Casali è appoggiata sulle Consuetudini, le quali oggimai regolano tante altre giudicature, perciò è troppo necessario indagarsene la loro origine, e le ricevute interpetrazioni, specialmente sul punto delle successioni, e perciò non poco se ne ritroverà esaminato nel Tomo III. pag. 8. §. 6. p. 9. §. 7. p. 10. §. 9. & 10. p. 12. §. 11. p. 13. *ad* 15. §. 12. *ad* 17. p. 21. §. 24. p. 38. §. 40. p. 52. §. 52. p. 53. §. 54. p. 93. §. 66. p. 129. §. 79. & 80. p. 138. §. 86. p. 140. §. 90. p. 158. §. 101., & 102. p. 159. §. 104. p. 164. §. 116., & 117. p. 170. §. 131. . p. 6. 173. *ad* 177. §. 8. *ad* 13. p. 183. §. 31., & 32. p. 193. §. 57. p. 203. §. 74. p. 243. §. 151. Nel Tomo IX. p. 6. §. 9. Nel Tomo X. p. 298. §. 58.

S. Consiglio. Per lo Tribunale del S. C., che cominciò in tempo di Alfonso I. di Aragona, in rapporto a' Consiglieri, che lo compongono, la loro autorità, il loro numero, e loro soldo, si comincia a scriverne nel IV. Tomo p. 320. §. 50. p. 324. §. 52. p. 327. §. 53. p. 328. §. 54. p. 329. §. 56. p. 512. §. 139. & 541. p. 514. §. 142. p. 515. §. 143., & 145. p. 526. §. 165. p. 571. §. 266. Nel Tomo VI. p. 384. *ad* 389. §. 92. *ad* 104. p. 403. *ad* 406. §. 122. *ad* 126. Nel Tomo VIII. p. 26. §. 61.

§. *61*. Nel Tomo IX. p. 103. §. *166*. p. 104. §. *169*. p. 105. §. 170. p. 114. §. *186*. p.115. §. 190. p. 156. §. 273. p.285. §. 40. p. 286. §. 41., *&* *sequ.* p. 291. §. 49. Nel Tomo X. p.431. §.420. Nel Tomo XII. p. 58. §. 136.

Controbandi. La materia de' Controbandi è anche interessante per sapersi, quanti ripari siansi dati, e in quanti modi voglionsi commessi, onde potrà leggersi quello, che ne stà rapportato nel Tomo XI. pag. *169*. §. *294*. p.*249*. §.*92*. p. 253. §. 101. p. 258. §. 112. p.*262*. §. 121. 122. p. *264*. §.125. p. 288. p. 172., e nel Tomo XII. p. 7. §. *16*. p.18. §. 52. p. 100. §. 229.

Dilazioni. Le Dilazioni, che continue sono ne' Tribunali, comechè su di esse dagli pochi onesti Professori se ne fanno bottega, poiche riescono di non poco profitto, vedrassi, che dal magazino delle istesse leggi fatte per distruggerle si somministrano le arme per sostenerle, quantunque i Principi ogni cura si avessero presa per isvellere le alte radici di una tal cattiva erba. Ma per fare, che questa sempre più non germogli, bisognarebbe, che inaridisse il terreno, o che i Principi avessero i loro Magistrati composti di Angioli, non che di uomini, i quali da passioni, e da' difetti mai sono sceveri. Quando esser sicuro si potesse, che dotti essi fossero, e forniti di una incorrotta morale, tutto rimetter si potrebbe indipendentemente dalle leggi al di loro arbitrio. In questo caso ravvisando essi, che la difesa poggiata non è su di una giusta ragione, ma che da una maliziosa condotta dipenda, potrebbono da loro recidere ogni dilazione senza ricorrere alla disposizion delle leggi. Quanti, e quali esse fossero state su questo punto osservar si potrà nel Tomo II. pag.*161*. §. 100. p. 215. §. 48. Nel Tomo III. p. *316*. §. 30. Nel Tomo IV.

 p.551.

p. 551. §. 228. p. 585. p.307. Nel Tomo IX. p. 311. §. 85. Nel Tomo X. p. 230. §. 217. p. 231. §. 218. p. 233. §.21.

Dogana. Moltissime provvidenze anche ritrovansi date per lo regolamento della Regia Dogana, che leggonsi nel Tomo II. p. 146. §. 82. p. 309. §. 2. Nel Tomo IV. p. 553. §. 237. Nel Tomo X. p. 492. §. 80. p. 520. §. 133.

E per quella di Foggia, e del suo principio molte più dar se ne doverono, che leggonsi nel Tomo IV. pag.362. §. 87. p. 364. §.88. & 89. p. 367. §. 92. p. 369. §. 94., & 95. p.539. §.187. Nel Tomo VIII. p. 46. §. 108. p. 48. §. 117. p. 61. §. 163. Nel Tomo IX. p. 218. §. 28. p.241. §. 145. Nel Tomo X. p.378. §.172., e nel Tomo XI. p.158. §. 275. *ad* 277., e nel Tomo XII. p.62. §. 142.

Eccezioni Egli è già risaputo, che di moltissime specie sono l'eccezioni, che si propongono, e tra queste vi son quelle, le quali impediscono *litis ingressum*, nè poco si è disputato intorno al tempo, in cui proponer si possono, e per le persone alle quali convien di proponerle, onde non sarà inutile di aver presente, quanto ne sta mentovato nel Tomo II. pag.189. §. 20. p. 195. §. 23. p. 197. §.25. Nel Tomo IX. p. 315. §. 311. Nel Tomo X. p. 236. ad 239. §. 224. ad 230. p. 277. §. 22. p.429. §.417.

Eletti. Gli Eletti della nostra Città in rapporto all' esercizio della lor carica, anche han richiamato l'attenzione de' Sovrani per ponerlo in certi limitati confini, onde quello, che sta disposto su questo punto leggerassi nel Tomo IV. pag. 552. §. 234. p. 553. §. 238. Nel Tomo V. p. 36. §. 57. p. 38. §. 59. p. 193. §. 73. p. 230. §. 124., & 125. p. 231. §. 129. p. 235. §. 135. Nel

Tomo VIII. p. 25. §. 57., & 59. p. 83. §. 237. Nel Tomo IX. p. 217. §. 21., e nel Tomo XI. p. 68. §. 29. p. 223. §. 29. p. 225. §. 33. p. 233. §. 54.

Falsatori di moneta, e di scritture.

Ma per quanto concerne a falsatori delle monete, e alle pruove, che si richiedono per dovergli punire, si ritrova esaminato nel Tomo I. pag. 458. §. 137., & 138. p. 459. §. 139., & 140. Nel Tomo II. p. 197. §. 26. p. 199. §. 30. p. 204. §. 35. p. 324. §. 25. p. 407. §. 30. p. 439. §. 60. p. 464. §. 99. p. 505. §. 29. Nel Tomo III. p. 373. §. 66. Nel Tomo VI. p. 462. §. 210. Nel Tomo IX. p. 40. §. 63. p. 393. 265. Nel Tomo X. p. p. 3. §. 4. p. 319. §. 96. p. 320. §. 97. p. 324. §. 103. p. 326. §. 107., e nel Tomo XII. p. 79. §. 174. 175. 176.

Feudi.

Vastissima è poi la materia feudale cominciando dalla prima istituzion de' Feudi. Trattasi delle loinvestiture, degli assensi, del modo di potervi succedere, e tutte quelle Grazie si rapportano, le quali a goccia trapelando premute da sotto il torchio dell' oro ne slargarono i gradi della successione. E per qnanto tocca al punto dell' investiture se ne ritrova trattato nel Tomo I. pag. 27. §. 24. p. 283. §. 31. p. 288. §. 23. p. 304. §. 46., e per lo di più ivi anche leggesi nella p. 116. §. 15. p. 122. §. 20. p. 127. §. 33. p. 133. §. 35. p. 223. §. 50. p. 240. §. 2. p. 245. §. 2. p. 247. §. 3. p. 248. §. 4. p. 254. §. 6. p. 257. §. 7. p. 260. §. 9. p. 263. §. 11. p. 265. §. 12. p. 268. §. 15. p. 269. §. 16. p. 271. §. 20. p. 273. §. 22., & 23. p. p. 276. §. 25. ad 28. p. 280. §. 29. p. 282. §. 30. p. 295. §. 38. p. 300. §. 40., & 41. p. 302. §. 42. p. 303. §. 43., & 44. p. 304. §. 45. p. 306. §. 48. p. 307. §. 50. p. 308. §. 51. p. 311. §. 53. p. 315. §. 55. p. 335. §. 57. p. 351. §. 63. p. 356. §. 65. p. 357. §. 67. p. 358. §. 68. p. 363. §. 70. p. 364. §. 71. p. 365. §. 27.

§. 72. p. 367. §. 74. p. 369. §. 76. p. 370. §. 77. p. 371. §. 79. p. 372. §. 80. p. 377. §. 2. p.392. §. 28. p. 429. §. 94. p. 452. §. 127. p. 453.§. 129. p. 454. §. 130. p.460. §. 141. p. 467. §. 159. p. 549. §. 53. p. 550. §. 54.

Nel Tomo II. pag. 198. §. 29. p.205. §. 36. p.222. §. 56.

Nel Tomo V. pag. 153. §. 53. p.255. §. 31. p.310 *ad* 314. §. 107. *ad* 111.

Nel Tomo VI., pag.175. §. 21. p.179. §. 32. p.198. §.69. p. 199. §.71. p. 214. §. 98. p. 242. §. 169. p.246. §. 181. p. 249. §. 189. p. 276. §. 245. p. 281. §. 269. p. 293. §. 292. p. 359. §. 51. p. 369. §. 70. & 71. p. 407. §. 127. p. 556. p. 335. p. 558. §. 340.

Nel Tomo VIII. p. 17. §. 38. p. 18. §. 39. p.35. §. 84. p. 37. §. 90. p. 42. §. 101. p.43. §. 103. p.45. §. 105. p. 46. §. 108. pag. 50. §. 122. pag. 54.§. 133. p. 56. §. 138. pag. 60. §. 159. p. 63. §. 170. p. 74., §. 208., & 209. p. 81. §. 230. p. 321. §. 442. p.323. §. 445. p. 324. §. 447. p. 325. §. 449. p. 327. §.451. p. 328. §. 452. p. 329. §. 455. p. 333. *ad* 337. §.460. & *sequ.* pag. 338. §. 467. p. 341. §. 471. p. 342. §. 473., & *sequ.* p. 343. *ad* 345. §. 476. *ad* 480. p. 347. §. 485.

Nel Tomo IX. pag.225. §. 63. p.226. §. 66. pag. 229. §. 77. & *sequ.* p. 230. §. 86. p.233. §. 93. p.234. §. 98. p. 235. §. 105. p. 236. §. 109. p. 238. §. 124. p. 240. §. 139. p. 242. §. 153. p. 243. §. 157., & *seq.* p. 244. §. 165.

Nel Tomo X. pag.115. §. 10. p.267. §. 2. p.299. §. 60.

Nel Tomo XI. pag.225. §. 34. p.226. §.35. p.255. §. 106. p. 256., & 257. §. 107. 108. 109. 110.

Nel

Nel Tomo XII. pag.*61*. §.140. 142. p.110. §.252. p. 228. §.*6*.

Furti.

Anche i furti, e le diverse loro qualità diedero occasione a diversi Statuti, che pubblicar si doverono per esser puniti, e siccome quelli frequenti erano, così ne venivano esasperate le pene, e privilegiate le pruove, come potrà rilevarsi cominciando dal Tomo II. pag.*391*. §. 20. p. 407. §. 30. p. 435. §. 56. Nel Tomo VIII. p. 265. *ad* 268. §. 347. *& sequ.* p. 280. §. 381. p. 283. §. 385. p. 285. §. 388. p. 386. §. 389. p.287. §. 391. p. 288. §. 393. p. 295. §. 402. p. 297. §. 406. *& sequ.* p. 349. §. 488. p. 350. §. 489. Nel Tomo IX. p. 365. §. 194. p. 366. §. 196., e nel Tomo XI. p. 133. §. 211.

Giuoco.

Intorno alla materia del giuoco, che sia permesso, o vietato anche giusta il sentimento de' Santi Padri, ed anche dalle leggi fatte in varj tempi da' Principi per porre freno a quel danno, che reca alle famiglie, e allo Stato, può dirsi, che siasene fatta una brieve Dissertazione, e se ne ritrova largamente scritto nel Tomo VIII. pag.116. *ad* 147. §.67., *& sequ.* p.127.§. 84. p. 129. §. 87. Nel Tomo IX. p. 397. §. 272. Nel Tomo X. p. 161. §. 90. p. 162. §. 92. p. 164. §. 95. Nel Tomo XI. p. 249. §. 90. e nel Tomo XII. p. 94. §. 216. p. 131. §. 32.

G. C. della Vicaria, e suoi Riti.

Le *Prammatiche* poi le quali può dirsi, che in numero superano tutte le altre son quelle, pro promulgaronsi per lo regolamento de' Tribunali, e de' loro rispettivi Giudici, e comechè di questi ne sono i più antichi quelli, che riguardano la G. C. della Vicaria tanto civile, che criminale, per avere avuto gli altri il loro principio, ed incremento ne' tempi posteriori, perciò potrà per essi leggersi quello, che ne stà scritto nel Tomo

Tomo I. p. 537. §. 36. Nel Tomo II. p. 34. §. 46. p. 446. §. 68. p. 450. §. 74. Nel Tomo III. p. 335. §. 44. p. 336. §. 46. p. 337. §. 47. p. 339. §. 48. p. 358. §. 55. p. 359. §. 56. pag. 361. §. 59. p. 414. §. 97. p. 421. §. 100. p. 533. §. 22. Nel Tomo IV. p. 2. §. 2. p. 3. & 4. §. 4. & 5. p. 14. §. 9., & *sequ.* p. 24. §. 20., & *seq.* p. 27. §. 24. p. 28. §. 25. p. 44. §. 42. p. 49. §. 49. p. 51. §. 53. p. 55. §. 56. p. 60. §. 61. p. 61. §. 63. p. 64. §. 70. p. 66. §. 73. p. 90. §. 99. p. 97. §. 108. p. 225. §. 273. p. 265. §. 322. p. 284. §. 16. p. 330. §. 57. p. 481. §. 106. p. 494. §. 120. p. 516. §. 146. p. 548. §. 217. pag. 570. §. 265. p. 572. §. 269. p. 573. §. 271.

In somma in questo *IV. Tomo*, e nel suo XVIII. Libro sono esposti i trecento, e undici Riti compilati per ordine della Regina Giovanna II., che con sua legge fè pubblicargli, e sempre da essi preferò lume tutti seguiti Statutì, onde furon notati quei, che più affacevoli sono per far conoscere la origine del Tribunale della Vicaria, e le leggi, che osservar doveano i suoi Giudici; e se per poco si riflettono, vedrassi, che dietro di essi si tennero tutte le altre date provvidenze in tante *Prammatiche*, che indi feronsi per formare la disciplina de' nostri Tribunali. Del rimanente qualche altra cosa se ne ne ritrova scritta nel Tomo VI. pag. 301. §. 311. nel Tomo IX. pag. 66. §. 105. p. 76. §. 122. p. 117. §. 193. p. 150. §. 160. p. 417. §. 381. Nel Tomo X. p. 36. §. 58. p. 120. §. 15. p. 230. §. 216. p. 231. §. 218. p. 349. §. 143. p. 351. §. 345. p. 375. §. 166. p. 376. §. 168. p. 430. §. 418. p. 541. §. 164., nel Tomo XI. p. 75. §. 61. e nel Tomo XII. p. 369. §. 206.

G. Giustiziere. In rapporto alla Vicaria sì civile, che criminale giova anche aver presenti tutte le leggi concernenti all'

all'autorità del Gran Giustiziere, qual Capo di questo Tribunale, onde tutto potrà raccogliersi da quello, che ne sta scritto nel Tomo I. pag. 474. §. 165. p. 537. §. 36. Nel Tomo II. p. 34. §. 46. p. 36. §. 47. p. 87. §. 39. p. 91. §. 40. p. 94. §. 45. p. 95. §. 46. p. 97. §. 47. p. 98. §. 48. p. 103., & 104. §. 53. 54., & 55. p. 106. §. 58. p. 176. §. 5. p. 426. §. 44., & 45. p. 429. §. 48. p. 431. §. 51. p. 446. §. 68. p. 450. §. 74. p. 452. §. 78., & 79. p. 453. §. 80. p. 455. §. 82., & 83. p. 457. §. 86. p. 458. §. 90. p. 460. §. 92. p. 465. p. 101. p. 503. §. 27. p. 509. §. 40. p. 546. §. 105. p. 581. §. 138. Nel Tomo V. p. 229. §. 122. p. 230. §. 123. *ad* 129. Nel Tomo VI. p. 192. §. 61. p. 378. §. 84. Nel Tomo IX. p. 47. §. 75. p. 48. §. 76. p. 74. ad 91. §. 119. *ad* 145. p. 415. §. 378. p. 416. §. 380.

Camerario, e Regia Camera.

Per quello, che si attiene al Tribunale della Regia Camera, al G. Camerario, e sua giurisdizione, potrà osservarsi quello, che ne stà scritto nel Tomo I. pag. 545. §. 45. Nel Tomo V p. 66. §. 83. p. 67. §. 84. p. 69. §. 89. p. 80. §. 107. Nel Tomo IX. p. 56. §. 90. p. 57. §. 91. p. 58. §. 92. p. 94. §. 151. p. 95. §. 155. p. 96. §. 157. p. 99. *ad* 102. §. 161. *ad* 166. p. 184. §. 335. p. 100. §. 163. Nel Tomo X. p. 386. §. 222., & 223. p. 405. §. 329. p. 407. §. 343.

S. Consiglio.

Per lo Tribunale del S. C., che cominciò in tempo di Alfonso I. di Aragona, in rapporto a' Consiglieri, che lo compongono, la loro autorità, il loro numero, e loro soldo, si comincia a scriverne nel IV. Tomo pag. 320. §. 50. p. 324. §. 52. p. 327. §. 53. p. 328. §. 54. p. 329. §. 56. p. 512. §. 139. & 141. p. 514. §. 142. p. 515. §. 143. & 145. p. 527. §. 165. p. 571. §. 266. Nel Tomo VI. p. 384. *ad* 389. §. 92. *ad* 104.

p. 403. ad 406. §. 122. *ad* 126. Nel Tomo VIII. p. 26. §. 61. Nel Tomo IX. p. 102. §. 166. p. 104. §. 169. p. 105. §. 170. p. 114. §. 186. p. 115. §. 190. p. 156. §. 273. p. 285. §. 40. p. 286. §. 41., *&* *seq.* p. 291. §. 49. Nel Tomo X. p. 431. §. 420.

Magiſtrato del Commercio.

Del novello eretto Tribunale del Magiſtrato del Commercio, per quello concerne al ſuo naſcere, alla ſua abolizione, o ſia riforma ricevuta, ed alle promulgate leggi intorno alla ſua giuriſdizione, ſe ne diviſa nel Tomo XII. pag. 27. §. 83. p. 28. §. 84. p. 31. §. 91. p. 40. §. 109. p. 46. *ad* 49. §. 116. *ad* 118. p.59. §. 138. p. 62. §. 143. p. 72. §. 158. p. 74. §. 163. p. 75. §. 166. p. 82. §. 183. p. 83. §. 185. p. 97. §.223. p. 119. §. 8. p. 132. §. 33.

Magiſtrati.

Generalmente poi ſi tratta di tutti i Magiſtrati intorno al modo, che eſercitar debbono il loro impiego, e a quali pene ſon ſottopoſti, ſe malamente giudicaſſero, come può vederſi nel Tomo I. pag. 2. §. 2. p. 423. §. 87. p. 452. §. 126. Nel Tomo II. p. 108. §. 65. p. 114. §. 71. p. 117. §. 75. p. 159. §. 99. p. 217. §. 49. p. 507. §. 35. p. 580. §. 135. 136., *&* 138. Nel Tomo VI. p. 299. §. 306. p. 510. *ad* 518. §.265. *ad* 276. p. 594. *ad* 597. §.1. *ad* 4. p. 598. §. 5., *&* 6. p. 600. §. 8. Nel Tomo VIII. p. 213. §. 243. p. 214. *ad* 218. §. 246. *ad* 253. p. 261. §. 337. p.267. §. 352. Nel Tomo IX. p. 12. §. 20. p. 13. §. 22. p.31. §. 46. p. 46. §. 72. p. 47. §. 73. p. 49. §. 80. p. 62. *ad* 65. §.100. p. 70. §.112. p. 72. §. 115. p. 78. §.124. p. 110. §. 176. p. 111. §. 180. p. 156. §. 273. p.181. §. 324. p. 182. §. 327. p. 187. §. 341. p. 218. §. 31. p. 227. §. 72. p. 286. *ad* 288. §. 41. *&* *sequ.* p. 312. §. 88. p. 313. §. 92. p. 316. §. 116. p. 403. §. 285. p.415. §.377. p.457. §.455. p.458. §. 456. p.475. §.503.

Nel

Nel Tomo X. p. 345. §. 136. p. 361. §. 147. p. 372. §. 161. p. 391. §. 264. p. 392. §. 265. p. 396. §. 292. p. 443. §. 435. p. 488. §. 74. p. 544. *ad* 546. §. 168. *& sequ.* e nel Tomo XI. p. 153. §. 260.

Marina. Sulla marina, e suoi Officiali intorno alla giurisdizione, che possono esercitare, ed in quali luoghi, ritrovansi anche dati molti provvedimenti, che notati sono nel Tomo II. pag. 476. §. 120. p. 477. *ad* 479. §. 121. 122. 123. p. 480. §. 125. Nel Tomo X. p. 330. *ad* 333. §. 114., *& sequ.*, e nel Tomo XII. p. 34. p. 9. p. 38. §. 105. p. 75. §. 166. p. 97. §. 223. p. 106. §. 243. p. 108. §. 249.

Moneta. La tenuta condotta in varie volte intorno al conio della nuova moneta, e le praticate provvidenze per togliere le false dal commercio, anche si raccoglie da tante diverse *Prammatiche*; delle quali se ne ragiona nel Tomo II. pag. 505. §. 29. Nel Tomo IX. p. 390. §. 260. Nel Tomo X. p. 2. §. 3. p. 4. §. 7. p. 242. §. 236. p. 319. §. 96. p. 320. §. 97. p. 323. *ad* 329. §. §. 101., *& sequ.*; nel Tomo XI. p. 50. §. 84. p. 53. §. 88. p. 55. §. 92. p. 142. §. 235. *ad* 252. p. 278. §. 157. e nel Tomo XII. p. 57. §. 133. p. 71. §. 155. p. 103. §. 235.

Lettere di Cambio. Delle lettere di cambio introdotte in tempo più a noi vicino per la facilità del commercio, se ne rapporta il come avessero avuto principio, e molte leggi promulgaronsi concernenti alla loro rigorosa esecuzione, che trattenuta non viene da quelle ordinarie appellazioni, che si ammettono in altri giudizj. I cambj secchi anche sono esaminati, e di tutto si fa parola nel Tomo VIII. pag. 365. *ad* 370. §. 515., *& sequ.* Nel Tomo IX. p. 370. *ad* 376. §. 205., *& sequ.* Nel Tomo X. p. 302. *ad* 309. §. 65. *& seq.* p. 311. §. 80. e nel Tomo XI. p. 203. §. 34.

Per

Per gli calunniosi litiganti, i quali in tutti i tempi sono stati riputati degni di pena, anche furono solleciti i Principi con molte leggi nel reprimere la loro audacia, ma con poco profitto. Quanto contro di essi ritrovasi ordinato potrà osservarsi nel Tomo II. pag. 102. §. 52. p. 167. §. 109. p. 168. §. 111. p. 217. §. 50. nel Tomo IV. p. 523. §. 157., & 158., p. 524. §. 159., p. 525. §. 160., & 161. p. 526. §. 163. e nel Tomo X. p. 240. §. 232., ed in rapporto al come punir si debbono le ingiurie da' Giudici, si leggerà nel Tomo I. p. 455. §. 13. nel Tomo II. p. 562. §. 111. & 112.

Notaj. Non pochi provvedimenti ritrovansi dati per bene adempiersi il troppo dilicato Officio de' Notaj, comechè fabri esser potrebbono di scritture più, che pregiudiziali alla quiete dello Stato, e perciò non fia meraviglia, se rigorosamente si voglion puniti i loro delitti. Molte cautele perciò si son proposte, perche quelle meritar potessero la pubblica fede, come potrà vedersi nel Tomo I. pag. 84. §. 90. nel Tomo II. p. 111. §. 69. p. 115. §. 73. p. 118. §. 76. p. 159. §. 99. p. 462. §. 95. p. 463. §. 97. p. 464. §. 99. nel Tomo III. p. 517. §. 124. nel Tomo IV. p. 265. §. 322. p. 488. §. 116. p. 489. §. 117. p. 491. §. 118. p. 492. §. 119. nel Tomo VI. p. 377. §. 83. nel Tomo VIII. p. 59. §. 154. p. 60. §. 161. nel Tomo IX. p. 37. *ad* 39. §. 59. & *sequ.* p. 397. §. 273. nel Tomo X. p. 332. *ad* 337. §. 118. *ad* 127. p. 388. §. 238., nel Tomo XI. p. 228. §. 42. p. 231. §. 49., e nel Tomo XII. p. 87. §. 194.

Omicidj. Comechè gli omicidj in diversa guisa posson commettersi, e con varie arme, perciò diversa è stata la pena,

pena, che colle *Prammatiche* fu prefcritta, come leggefi nel Tomo II. p. 68. §. 14. p. 78. §. 28. p. 434. §. 55. p. 505. §. 30. p. 570. §. 120. nel Tomo IV. p. 267. §. 324., nel Tomo XI. p. 267. §. 131., e nel Tomo XII. p. 20. §. 59. p. 21. §. 60. p. 22. §. 63. p. 23. §. 70.

Portolani.

Per l'obbligo, che tengono i Portolani nel diffimpegno della lor carica fe ne dà la notizia in varj luoghi, e fpecialmente nel Tomo II. pag. 471. §. 110. p. 472. §. 112. p. 480. §. 126. nel Tomo X. pag. 383. §. 198. p. 393. §. 275. p. 413. §. 369.

Procuratori del Fifco.

Anche fottopofta fu a diverfe leggi la carica de' Procuratori del Fifco, e qual foffe la loro autorità potrà rilevarfi da quello, che fe ne rapporta nel Tomo II. pag. 146. §. 82. p. 148. §. 83. p. 150. §. 85. p. 467. §. 104. p. 468. §. 105. p. 470. §. 109., & 110. p. 472. §. 112. p. 507. §. 33.

Scomuniche.

Quello, che fia avvenuto intorno alle fcommuniche, varie notizie fe ne recano nel Tomo I. pag. 336. §. 57. nel Tomo II. p. 51. §. 60. p. 498. §. 15. p. 573. §. 125. nel Tomo III. p. 320. §. 32. nel Tomo VII. p. 162. §. 200. p. 210. §. 267. p. 211. §. 269. p. 212. §. 270. p. 214. §. 272. p. 215. §. 273.

Sedili.

Si è fcritto anche non poco in rapporto a' Sedili della noftra Città, e agli Eletti, che la governano, e diverfe grazie hanno effi richiefte concernenti al modo di farfi le reintegrazioni, che da taluni fi pretendono, acciò con fomma difficoltà poteffero ottenerfi, come può leggerfi nel Tomo II. pag. 419. §. 41. nel Tomo IV. p. 135. §. 169. nel Tomo V. p. 112. §. 26. nel Tomo VII. p. 257. §. 339. p. 258. §. 316. nel Tomo VIII. p. 12. §. 24. p. 42. §. 100. nel Tomo

mo IX. p. 233. §. 95. nel Tomo X. p. 59. §. 92. p. 82. §. 128. p. 85. §. 133. p. 114. §. 8. Nel Tomo XI. p. 213. §. 15. p. 278. §. 153., e nel Tomo XII. p. 24. §. 75.

Sindicato. Or comechè gli Eletti della nostra Città il governo ne sostengono, perciò non poche suppliche han dato a' Predecessori Regnanti, perche i Ministri dassero un rigoroso sindicato dopo aver terminato il tempo delle loro cariche, e questa materia forma omai una particolar giurisprudenza nel nostro Foro, onde giovarà ricoglierne le sparse notizie nel Tomo. V. pag. 207. §. 77. nel Tomo VI. p. 190. §. 59. p. 191. §. 60. p. 289. §. 285. p. 344. §. 27. p. 570. §. 354. p. 572. §. 357. nel Tomo IX. p. 167. *ad* 174. §. 300. *ad* 314. p. 460. §. 461. e nel Tomo X. p. 59. §. 92.

Sindici. I Sindici delle Università anche a molti carichi si ritrovano obbligati per ben disimpegnare il loro impiego, il quale con diverse *Prammatiche* sta prescritto, come potrà rilevarsi nel Tomo I. pag. 73. §. 74. nel Tomo VIII. p. 68. §. 188. p. 94. §. 15. p. 96. §. 20. p. 101. §. 40. p. 102. *ad* 105. §. 42. *& seqq.* e nel Tomo IX. p. 301 §. 68.

Sospezioni. Ma che dirassi della tanta interessante materia nel nostro Foro intorno alla sospezione de' Ministri? Ha questa non poco occupato la mente de' Principi, perche quelli sceveri di passioni giudicar potessero le cause. Ma per quanto avessero ordinato, o potrassi ordinare su questo punto, mai sveller potrassi dal loro animo quella natural passione, che alimento riceve dalla congiunzion del sangue, o da una concepita amicizia, o inimicizia, la quale talvolta opera con più di vigore, che ogni altro estrinseco motivo, al cui riparo le leggi poteron drizzarsi

zarsi, non potendo penetrar tanto queste, perche un simigliante intrinseco difetto venisse corretto. Non pertanto varj savj provvedimenti si son dati, come presentaronsi le occasioni, ma fissar non si è potuto un certo punto, perche nuove contese non vi siano, le quali dalle varie circostanze de' fatti si fan ripullulare. Quanto adunque ritrovasi ordinato potrà leggersi nel Tomo IV. pag. 226. §. 274. p. 519. §. 151. p. 529. §. 168. nel Tomo VI. p. 240. §. 163. p. 551. §. 329., & 330. nel Tomo VIII. p. 22. §. 46. p. 69. §. 191. p. 78. §. 222. p. 80. §. 224. p. 172. §. 164. nel Tomo IX. p. 31. §. 46., 47., & 48. p. 55. §. 89. p. 71. §. 114. p. 177. *ad* 183. §. 317., & *seq.* p. 185. *ad* 188. §. 338. & *seq.* p. 317. §. 117. p. 460. *ad* 474. §. 462. *ad* 502. nel Tomo X. p. 120. §. 15. p. 486. *ad* 488. §. 70. *ad* 73., e nel Tomo XI. p. 212. §. 12. p. 280., & 287. §. 164. *ad* 172.

Tavolarj.

L' Officio de' Tavolarj ha partorito anche molte contese nel Foro, e specialmente hanno essi non poco altercato cogl' Ingegnieri. Come, e quando di essi far se ne debba la scelta per bussola ritrovasi determinato. Anche risoluto fu in tempo del Re Cattolico, quanto esigger dovessero per le loro diete, potendosene prender le notizie nel Tomo IX. pag. 9. §. 14. & *seq.* nel Tomo X. p. 313. *ad* 317. §. 83. *ad* 89., e nel Tomo XII. p. 76. *ad* 78. §. 167. *ad* 172.

Tesorieri.

De' Tesorieri qualche cosa anche si è scritta nel Tomo II. pag. 508. §. 37. nel Tomo V. p. 265. §. 50. nel Tomo VI. p. 178. §. 28.

Tortura.

Per la tortura da darsi a' rei potrà osservarsi quello, che sta notato nel Tomo II. pag. 548. §. 106. & 107. p. 553. §. 108. p. 556. §. 109. p. 587. §. 144.

All'

Vettigali. All' incontro la materia de' Vettigali, e gabelle trà per le loro imposizioni, e per gli affitti, che se ne fanno non poco interesse vi prende il Fisco, perciò è convenuto esaminarla con più di esattezza. Molto perciò sono le *Prammatiche* pubblicate su queste emergenze, e specialmente intorno la pratica da osservarsi in tempo delle accensioni delle candele, che si fanno nel Tribunale della Regia Camera. Oltre ciò sta anche esaminato, qual patto di ricomprare si appartenga al Fisco per quelle Gabelle, che reimposte furono nel 1647. precedente la supplica datane dal Popolo. Potrà dunque leggersi quanto se ne rapporta nel Tomo I. pag. 510. §. 16. nel Tomo IV. p. 444. §. 73. p. 446. §. 74. Nel Tomo VII. p. 285. §. 353. Nel Tomo IX. p. 195. *ad* 197. §. 354., *& sequ.* nel Tomo X. p. 8. §. 14. p. 52. §. 82. p. 81. §. 127. p. 82. §. 128. p. 111. §. 4. p. 126. §. 27. p. 491. *ad* 525. §. 78. *ad* 144. p. 533. §. 155., e nel Tomo XI. p. 168. *ad* 182. §. 293. *ad* 325. p. 200. §. 24. p. 204. §. 35. p. 237., & 238. §. 63. 67. p. 244. §. 79. p. 262. §. 122. p. 264. §. 125. p. 288. §. 172. e nel Tomo XII. p. 13. §. 36. & *sequ.* p. 16. §. 44. p. 83. §. 184. p. 85. §. 189. p. 87. §. 192. p. 88. §. 197. p. 97. §. 227., & 229. p. 350. §. 175.

Università. Le Università del nostro Regno al pari delle pupille han destato una particolar cura ne' Principi, perche fossero ben governate, e non oppresse da' loro Baroni. Essi sono stati due punti di troppo riflessione, onde meritarono varie provvidenze con molte *Prammatiche*. Queste sono state esposte col ricevuto comento, come potrà ravvisarsi nel Tomo II. pag. 93. §. 44. p. 171. §. 2. p. 450. §. 76. p. 451. §. 77. p. 454. §. 81. p. 466.

p. 466. §. 102. p. 508. §. 36. p. 513. §. 48. p. 577. §. 129. p. 590. §. 148. nel Tomo III. p. 375. §. 70. p. 376. §. 71. Nel Tomo IV. p. 452. §. 77. Nel Tomo VI. p. 496. §. 144. Nel Tomo VIII. p. 46. §.107. p. 75. §. 213. p. 81. §.227. p. 92. §. 13. p. 94. *ad* 108. §. 15. & *seq.* p. 106. §. 49. p. 195. §. 206. p. 197. §. 212. p. 199. §. 216. p. 200. §. 218. p. 203. §. 223. Nel Tomo IX. p. 70. §. 113. p. 91. §. 145. p. 146. §. 252. p. 267. §. 8. p. 268. §. 9. p. 269. §. 11. p. 284. §. 38. p. 285. §. 39. p. 303. *ad* 306. §. 71., & *seq.* p. 429. §. 404. p. 432. §. 408. nel Tomo X. p. 149. *ad* 153. §. 70. *ad* 77. p. 155. *ad* 160. §. 80. *ad* 89. p. 225. §. 208. p. 227. §. 211. p. 295. §. 53. p. 297. §. 56. p. 300. §. 61. p. 524. §. 141. Nel Tomo XI. p. 273. §. 143. p. 274. §. 144. p. 275. §. 148. p. 288. §. 173. p. 290. §. 177., e Nel Tomo XII. pag. 17. §. 48. p. 88. §. 196. p. 152. §. 85.

Università de' Studj.

L' Univerſità de' Studj anche per la ſua parte ha meritato varj regolamenti per la ſcelta de' Lettori, per lo loro mantenimento, e perche profitto ſi recaſſe a' Giovani, che da ogni parte del Regno vi concorrono per apprendere le buone lettere, comechè queſte contribuiſcono a formare i buoni coſtumi, i quali conducono non poco alla tranquillità dello Stato. Oltre ciò recano maggior gloria al Principe quei ſuoi ſudditi, che mercè delle acquiſtate ſcienze giungono a qualche luminoſo grado di letteratura. Di fatto pochi ſono ſtati quei Sovrani, che non furono inteſi a promuovere tutti quei mezzi, per gli quali giugner ſi poteſſe a queſta meta, e tra eſſi il Re Cattolico tra tutti gli altri ſi ha voluto diſtinguere nel prenderſi queſta particular cura, e maggiore potrà dirſi, che ne abbia poſta il Regnante

Sovrano dopo la seguita espulsione de' Regolari. Potrà dunque su tal proposito leggersi ciò, che ne sta notato nel Tomo II. pag. 31. §. 45. p.316. §. 11. p. 377. §. 7. Nel Tomo III. p. 410. §. 95. Nel Tomo VI. p. 217. §. 105. Nel Tomo IX. p. 165. §. 293. p. 434. & 345. §. 412. *ad* 438. p. 460. §. 459., nel Tomo XI. p. 166. §. 286. p. 202. §. 28., e nel Tomo XII. p. 18. §. 50.

Fine del XII., ed ultimo Tomo.

INDICE

INDICE

DELLE COSE PIU' NOTABILI CONTENUTE IN QUESTO XII. TOMO.

A

B

C

E

F

I

In-

L

M

ca-

N

N

P

Prammatiche, che con ordine alfabetico de' loro titoli si sono esposte.

De Abolitionibus.

Pram-

In-

De

Pram-

T

da

V

Z